

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 giugno 2022

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (22CE1059).....</u>	Pag. 1
<u>Direttiva (UE) 2022/543 del Consiglio, del 5 aprile 2022, che modifica le direttive 2008/118/CE e (UE) 2020/262 per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica (22CE1060).....</u>	Pag. 13
<u>Decisione (UE) 2022/544 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova (22CE1061).....</u>	Pag. 16
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione, del 26 gennaio 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II (22CE1062).....</u>	Pag. 18
<u>Regolamento (UE) 2022/546 della Commissione, del 31 marzo 2022, che stabilisce la chiusura temporanea delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea (22CE1063).....</u>	Pag. 24
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/547 della Commissione, del 5 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea (22CE1064).....</u>	Pag. 27
<u>Decisione (UE) 2022/548 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2022, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2021/007 FR/Selecta (22CE1065).....</u>	Pag. 76
<u>Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (22CE1066).....</u>	Pag. 78



Decisione (UE) 2022/550 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione, nel secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio, riguardo all'adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione (22CE1067)..... Pag. 80

Decisione di esecuzione (UE) 2022/551 della Commissione, del 4 aprile 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/85 relativa all'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (22CE1068)..... Pag. 82

Decisione di esecuzione (UE) 2022/552 della Commissione, del 4 aprile 2022, che stabilisce che le borse valori nazionali degli Stati Uniti d'America registrate presso la Securities and Exchange Commission soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2014/65/UE e sono soggette a vigilanza e applicazione efficaci (22CE1069)..... Pag. 85

Raccomandazione (UE) 2022/553 della Commissione, del 5 aprile 2022, relativa al monitoraggio della presenza di tossine dell'Alternaria negli alimenti (22CE1070)..... Pag. 90

Pubblicati nel n. L 107 del 6 aprile 2022

Raccomandazione (UE) 2022/554 della Commissione, del 5 aprile 2022, relativa al riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina (22CE1071)..... Pag. 93

Pubblicata nel n. L 1071 del 6 aprile 2022

Regolamento (UE) 2022/555 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (22CE1072)..... Pag. 101

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/556 della Commissione, del 1° aprile 2022, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (22CE1073)..... Pag. 113

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/557 della Commissione, del 1° aprile 2022, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (22CE1074)..... Pag. 116

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione, del 6 aprile 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (22CE1075)..... Pag. 120

Decisione di esecuzione (UE) 2022/559 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 relativamente all'autorizzazione concessa alla Polonia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (22CE1076)..... Pag. 151

Decisione di esecuzione (UE) 2022/560 della Commissione, del 31 marzo 2022, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1891] (22CE1077)..... Pag. 160

Raccomandazione (UE) 2022/561 della Commissione, del 6 aprile 2022, relativa al monitoraggio della presenza di glicocalcoidi nelle patate e nei prodotti derivati dalle patate (22CE1078)..... Pag. 166

Pubblicati nel n. L 108 del 7 aprile 2022



<u>Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (22CE1079).....</u>	<i>Pag.</i> 168
<u>Decisione (UE) 2022/563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova (22CE1080).....</u>	<i>Pag.</i> 173
<u>Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (22CE1081).....</u>	<i>Pag.</i> 180
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/564 della Commissione, del 19 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune (22CE1082).....</u>	<i>Pag.</i> 181
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 della Commissione, del 7 aprile 2022, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-nitroossipropanolo come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e a vacche da riproduzione (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (22CE1083).....</u>	<i>Pag.</i> 199
<u>Regolamento (UE) 2022/566 della Commissione, del 7 aprile 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flutianil in o su determinati prodotti (22CE1084).....</u>	<i>Pag.</i> 202
<u>Decisione (UE) 2022/567 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'adozione degli orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile (22CE1085).....</u>	<i>Pag.</i> 215
<u>Decisione (UE) 2022/568 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali (22CE1086).....</u>	<i>Pag.</i> 219
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/569 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa all'avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati sul DNA (22CE1087).....</u>	<i>Pag.</i> 225
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/570 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa all'avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (22CE1088).....</u>	<i>Pag.</i> 227
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/571 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa all'avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (22CE1089).....</u>	<i>Pag.</i> 229
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/572 del Consiglio, del 4 aprile 2022, relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (22CE1090).....</u>	<i>Pag.</i> 231
<u>Decisione (PESC) 2022/573 del Consiglio, del 7 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2019/538 a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (22CE1091).....</u>	<i>Pag.</i> 233
<u>Decisione (PESC) 2022/574 del Consiglio, del 7 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (22CE1092).....</u>	<i>Pag.</i> 234



Decisione di esecuzione (UE) 2022/575 della Commissione, del 6 aprile 2022, relativa a misure di emergenza volte a impedire l'introduzione nell'Unione dell'afra epizootica tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 [notificata con il numero C(2022)2078] (22CE1093).....

Pag. 236

Pubblicati nel n. L 109 dell'8 aprile 2022

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31 gennaio 2022) (22CE1094).....

Pag. 240

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 (GU L 104 del 3 aprile 2020) (22CE1095).....

Pag. 241

Pubblicate nel n. L 108 del 7 aprile 2022

Rettifica del regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (GU L 466 del 29 dicembre 2021) (22CE1096).....

Pag. 242

Rettifica della decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 60 del 28 febbraio 2022) (22CE1097).....

Pag. 243

Rettifica della decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28 febbraio 2022) (22CE1098).....

Pag. 245

Pubblicate nel n. L 109 dell'8 aprile 2022

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2022/542 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2022

recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,


considerando quanto segue:

- (1) Le norme in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), previste nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽³⁾, mirano a salvaguardare il funzionamento del mercato interno e ad evitare distorsioni della concorrenza. Tali norme sono state elaborate oltre due decenni fa sulla base del principio dell'origine. Nelle comunicazioni del 7 aprile 2016 su un piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento delle scelte, e del 4 ottobre 2017 relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA, Verso uno spazio unico europeo dell'IVA — Il momento di agire, la Commissione ha annunciato l'intenzione di adeguare tali norme in previsione di un sistema dell'IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri di beni tra imprese effettuati tra gli Stati membri fondato sull'imposizione nello Stato membro di destinazione.
- (2) Nell'ambito di un sistema in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sarebbero soggette ad imposta nello Stato membro di destinazione, i fornitori o i prestatori non traggono alcun beneficio significativo dall'essere stabiliti in uno Stato membro che applica aliquote inferiori. Nell'ambito di un tale sistema una maggiore diversità delle aliquote IVA non perturberebbe il funzionamento del mercato interno né causerebbe distorsioni della concorrenza. In tali circostanze sarebbe opportuno concedere agli Stati membri una maggiore flessibilità nella fissazione delle aliquote.
- (3) I beni e i servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte dovrebbero andare a beneficio del consumatore finale e perseguire obiettivi di interesse generale. Al fine di evitare inutili complessità e il conseguente aumento dei costi per le imprese, in particolare per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, una volta che gli Stati membri selezionano opportunamente tali beni e servizi, le aliquote ridotte sarebbero di norma applicabili lungo l'intera catena commerciale.

⁽¹⁾ Parere del 9 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


⁽²⁾ GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35.

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).



- (4) Il quadro giuridico che consente l'applicazione di aliquote ridotte dovrebbe essere complessivamente coerente con altre politiche dell'Unione, quali il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) e la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo. Per consentire agli Stati membri di applicare aliquote ridotte al fine di rafforzare la resilienza dei loro sistemi sanitari, è opportuno estendere l'ambito di applicazione dei beni e dei servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire a un'economia verde e climaticamente neutra applicando aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente e preparando, nel contempo, l'eliminazione graduale dell'attuale trattamento preferenziale previsto per le cessioni e prestazioni dannose per l'ambiente.
- (5) Tutti gli Stati membri devono essere trattati allo stesso modo e dovrebbero pertanto avere le stesse possibilità di applicare le aliquote ridotte, che dovrebbero tuttavia rimanere un'eccezione rispetto all'aliquota normale. Una tale parità di trattamento può essere conseguita consentendo a tutti gli Stati membri di applicare ai beni e ai servizi ammissibili, entro limiti definiti, un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5 %, un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte.
- (6) Tenuto conto della necessità di evitare la proliferazione di aliquote ridotte per motivi di bilancio e del principio della parità di trattamento, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di applicare aliquote ridotte non inferiori al minimo del 5 % a cessioni di beni o prestazioni di servizi contemplate da un massimo di 24 punti nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE. Per gli stessi motivi, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte, ma solo a cessioni di beni o prestazioni di servizi contemplate da un massimo di sette punti nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, da essi scelti tra le cessioni di beni o prestazioni di servizi che si considerano destinati a coprire esigenze di base, vale a dire quelle connesse con le cessioni di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti sanitari e per l'igiene, trasporto di persone e taluni beni culturali (libri, giornali e periodici), o altre cessioni di beni e prestazioni di servizi elencate nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE cui altri Stati membri applicano aliquote ridotte inferiori al minimo del 5 % o esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA a monte, purché rispettino i termini applicabili. È opportuno concedere agli Stati membri che applicano già tali aliquote ridotte o esenzioni il tempo necessario per adeguarsi a tali limiti.
- (7) È opportuno includere tra tali sette punti i pannelli solari, in linea con gli impegni ambientali assunti dall'Unione in materia di decarbonizzazione e con il Green Deal europeo, nonché offrire agli Stati membri la possibilità di promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili anche mediante aliquote IVA ridotte. Al fine di sostenere la transizione verso l'uso di fonti energetiche rinnovabili e promuovere l'autosufficienza dell'Unione dal punto di vista energetico, è necessario consentire agli Stati membri di migliorare l'accesso dei consumatori finali alle fonti di energia verde.
- (8) L'esercizio di tali opzioni da parte di uno Stato membro dovrebbe essere inteso come una misura insita nella ratio del sistema delle aliquote IVA e adottata per motivi sociali chiaramente definiti a beneficio del consumatore finale o nell'interesse generale.
- (9) Oltre alle norme generali in materia di aliquote IVA, esistono attualmente varie deroghe che consentono a determinati Stati membri di applicare aliquote inferiori. Tali aliquote inferiori sono giustificate da caratteristiche geografiche specifiche o da motivi sociali che vanno a beneficio del consumatore finale o sono nell'interesse generale. Tali aliquote inferiori potrebbero essere pertinenti per altri Stati membri. In linea con il principio della parità di trattamento, è pertanto opportuno prevedere l'opzione, aperta a tutti gli Stati membri, di applicare aliquote inferiori agli stessi beni e servizi cui sono applicabili aliquote inferiori in altri Stati membri e alle stesse condizioni. Al fine di rispettare il limite dei sette punti, gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano tali aliquote inferiori alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a più di sette punti dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE dovrebbero limitare l'applicazione di aliquote ridotte inferiori al minimo del 5 % e concedere esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA a monte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a un massimo di sette dei punti dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE entro il 1° gennaio 2032 o, se anteriore, al momento dell'adozione del regime definitivo. Tali modifiche non pregiudicano le disposizioni di deroga concernenti l'applicazione delle esenzioni senza diritto a detrazione dell'IVA a monte di cui all'allegato X della direttiva 2006/112/CE.

(*) Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).



- (10) Inoltre, varie altre deroghe consentono attualmente a determinati Stati membri di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 % a beni e servizi non elencati nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE. Data la prossimità esistente tra il livello di tali aliquote ridotte e quello dell'aliquota normale e in linea con il principio della parità di trattamento, è opportuno prevedere l'opzione, aperta a tutti gli Stati membri, di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 % agli stessi beni e servizi cui si applicano aliquote ridotte non inferiori al 12 % in altri Stati membri e alle stesse condizioni.
- (11) Dovrebbe essere data ad Stati membri la possibilità di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 % applicate a cessioni di beni e a prestazioni di servizi non elencate nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, e aliquote ridotte inferiori al 5 % e esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA a monte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi riguardanti un qualsiasi punto dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE diverso dai punti da 1 a 6 e dal punto 10 *quater*, purché essi rispettino la struttura delle aliquote IVA prevista nella presente direttiva e le condizioni analoghe applicate dagli Stati membri in cui vigevano aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA a monte al 1° gennaio 2021. Tali altri Stati membri dovrebbero includere gli Stati membri che applicano attualmente aliquote ridotte ed esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA e vorrebbero applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 % alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi non elencate nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, nonché aliquote ridotte inferiori al 5 % o esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA a monte sulle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle che applicano attualmente.
- (12) Gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA a monte sulla base di deroghe dovrebbero comunicare al comitato IVA le principali disposizioni e condizioni che nel loro diritto nazionale disciplinano le deroghe, applicate al 1° gennaio 2021 e alle quali altri Stati membri avranno accesso. Al fine di garantire la certezza del diritto e consentire pari accesso a tali deroghe per tutti gli Stati membri e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati entro il termine stabilito, la Commissione dovrà elaborare e distribuire a tutti gli Stati membri un elenco completo dei beni e dei servizi cui si applicano tali aliquote ridotte o esenzioni, immediatamente dopo aver ricevuto tali informazioni. Il rispetto del termine da parte degli Stati membri per la comunicazione di tali informazioni è essenziale per garantire che tutti gli Stati membri abbiano pari accesso alle deroghe.
- (13) Sulla base delle informazioni distribuite dalla Commissione, gli Stati membri dovrebbero poter applicare aliquote ridotte ed esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA a monte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi cui altri Stati membri applicano tali aliquote ed esenzioni, purché le aliquote ridotte e le esenzioni siano applicate alle stesse condizioni applicabili negli Stati membri che già applicano tali aliquote ed esenzioni. Gli Stati membri dovrebbero adottare le modalità di esercizio di tali opzioni e comunicare al comitato IVA il testo delle disposizioni adottate. Sulla base di tali comunicazioni la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione contenente un elenco completo che indichi i beni e i servizi cui gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte ed esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA a monte.
- (14) Data la necessità di modernizzare e aggiornare l'elenco dei beni e dei servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte, la direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere modificata per consentire l'applicazione di aliquote ridotte per specifici obiettivi di politica sociale, per garantire chiarezza e per tenere conto del principio di neutralità, in particolare garantendo lo stesso trattamento, in termini di aliquote IVA, per il noleggio o il leasing e la cessione di determinati beni.
- (15) Al fine di offrire agli Stati membri la possibilità di sostenere la transizione verso l'uso di sistemi di riscaldamento rispettosi dell'ambiente e in linea con gli impegni ambientali assunti dall'Unione in materia di decarbonizzazione, dovrebbe essere inoltre inclusa nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE la possibilità per gli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta alla fornitura e all'installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento che soddisfano i criteri della legislazione ambientale.
- (16) La digitalizzazione svolge un ruolo fondamentale nel creare valore e nel promuovere la competitività. L'indice di digitalizzazione dell'economia e della società misura e classifica le prestazioni digitali degli Stati membri sulla base di indicatori predefiniti, che evidenziano sensibili discrepanze in termini di sviluppo digitale. Al fine di ovviare alla scarsa copertura dei servizi di accesso a internet e al fine di promuoverne lo sviluppo, gli Stati membri dovrebbero poter applicare un'aliquota ridotta a tali servizi. L'applicazione di un'aliquota ridotta ai servizi di accesso a internet dovrebbe essere calibrata sugli obiettivi stabiliti nella politica nazionale in materia di digitalizzazione e, pertanto, limitata nella sua portata. A norma del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, i servizi di accesso a internet forniscono connettività ma non si estendono ai contenuti forniti tramite internet.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).



- (17) Inoltre, in considerazione della trasformazione digitale dell'economia, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere per le attività, compresi gli eventi, che sono trasmesse in diretta streaming lo stesso trattamento riservato a quelle che, in caso di partecipazione in presenza, possono beneficiare di aliquote ridotte.
- (18) Al fine di garantire l'imposizione nello Stato membro di consumo, è necessario che tutti i servizi che possono essere prestati a un destinatario per via elettronica siano imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale. È pertanto necessario modificare le norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi relativi a tali attività.
- 19) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario chiarire che, nel caso di organismi aventi carattere sociale, si dovrebbe prendere in esame l'attività e gli obiettivi generali dell'organismo nel suo insieme, indipendentemente dal beneficiario finale della cessione di beni o della prestazione di servizi, al momento di valutare i requisiti per l'applicazione di un'aliquota ridotta.
- (20) Inoltre, la direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere modificata per consentire l'applicazione di aliquote ridotte in un numero limitato di situazioni specifiche per ragioni di carattere sociale, a beneficio del consumatore finale e per perseguire un obiettivo di interesse generale. Pertanto, l'elenco dei beni e dei servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere ampliato in modo tale da includervi un numero limitato di tali deroghe esistenti.
- (21) La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di adeguare la direttiva 2006/112/CE al fine di approntare un quadro giuridico che sia in grado di affrontare crisi future e consentire pertanto agli Stati membri di rispondere rapidamente a circostanze eccezionali, quali pandemie, crisi umanitarie e catastrofi naturali. A tal fine, gli Stati membri autorizzati dalla Commissione ad applicare un'esenzione dall'IVA ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi dovrebbero avere la possibilità di applicare, alle stesse condizioni, un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, le cessioni nazionali di tali beni e le prestazioni di servizi relativi a tali beni, agli enti ammissibili per consentire loro di aiutare le vittime di tali catastrofi. Se le condizioni per le esenzioni non sono più soddisfatte, tali cessioni di beni e prestazioni di servizi dovrebbero essere soggette all'IVA.
- (22) Poiché gli obiettivi principali della presente direttiva, vale a dire aggiornare l'elenco dei beni e dei servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte e gettare le basi per garantire che gli Stati membri abbiano pari accesso all'applicazione delle aliquote ridotte, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle limitazioni esistenti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (23) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 ⁽⁶⁾. Data la diversa struttura delle aliquote IVA prevista dalla presente direttiva, è opportuno modificare i riferimenti contenuti nella direttiva (UE) 2020/285.
- (24) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽⁷⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285,

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

⁽⁷⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/112/CE

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 53 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Il presente articolo non si applica all'ammissione agli eventi di cui al primo comma se la presenza è virtuale.»;
- 2) all'articolo 54, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è tuttavia il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.»;
- 3) all'articolo 59 *bis*, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44 e 45, all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, nonché agli articoli 56, 58 e 59:»;
- 4) all'articolo 81, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri che al 1° gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un'aliquota ridotta in forza dell'articolo 98 possono, nell'avvalersi della facoltà di cui all'articolo 89, prevedere che, per le cessioni di oggetti d'arte di cui all'allegato III, punto 26), la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente agli articoli 73, 74, 76, 78 e 79.»;
- 5) l'articolo 94 è così modificato:
 - a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'aliquota applicabile all'importazione di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.»;
 - b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri che applicano un'aliquota normale alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C, possono applicare un'aliquota ridotta come previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, primo comma, all'importazione di tali beni nel territorio dello Stato membro.»;
- 6) l'articolo 98 è sostituito dal seguente:

«Articolo 98

1. Gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte.

Le aliquote ridotte sono fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III.

Gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell'allegato III.

2. Gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da un massimo di sette punti nell'allegato III.

L'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e l'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente possono essere applicate solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate dai seguenti punti dell'allegato III:

- a) i punti da 1) a 6) e 10 *quater*);
- b) qualsiasi altro punto dell'allegato III che rientri nelle opzioni di cui all'articolo 105 *bis*, paragrafo 1.



Ai fini del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo, si ritiene che le operazioni relative all'edilizia abitativa di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, secondo comma, rientrino nell'allegato III, punto 10).

Gli Stati membri che al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo del 5 % o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da più di sette punti nell'allegato III, limitano l'applicazione di tali aliquote ridotte o la concessione di tali esenzioni per conformarsi al primo comma del presente paragrafo entro il 1° gennaio 2032 o, se anteriore, al momento dell'adozione del regime definitivo di cui all'articolo 402. Gli Stati membri sono liberi di determinare a quali cessioni di beni o prestazioni di servizi continueranno ad applicare tali aliquote ridotte o a concedere tali esenzioni.

3. Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai servizi prestati per via elettronica, ad eccezione di quelli elencati all'allegato III, punti 6), 7), 8) e 13).

4. Nell'applicare le aliquote ridotte e le esenzioni previste dalla presente direttiva, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività, o a entrambe, per delimitare con precisione la categoria in questione.»;

7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 98 bis

Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, non si applicano alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 4.»;

8) l'articolo 99 è soppresso;

9) l'articolo 100 è sostituito dal seguente:

«Articolo 100

Entro il 31 dicembre 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'ambito di applicazione dell'allegato III, corredata, ove occorra, di eventuali proposte.»;

10) l'articolo 101 è soppresso;

11) al titolo VIII, capo 2, è inserita la sezione seguente:

«Sezione 2 bis

Situazioni eccezionali


Articolo 101 bis

«1. Qualora la Commissione abbia concesso a uno Stato membro, a norma dell'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE del Consiglio (*), l'autorizzazione ad applicare un'esenzione alle merci importate a beneficio delle vittime di catastrofi, tale Stato membro può concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alle stesse condizioni, per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e la cessione di tali beni e la prestazione di servizi relativi a tali beni, compresi i servizi di noleggio.

2. Lo Stato membro che intenda applicare la misura di cui al paragrafo 1 ne informa il comitato IVA.

3. Quando beni o servizi acquistati dagli organismi che beneficiano dell'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono utilizzati per fini diversi da quelli previsti al titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE, l'uso di tali beni o servizi è soggetto all'IVA alle condizioni applicabili nel momento in cui le condizioni per l'esenzione cessano di essere soddisfatte.

(*) Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292, 10.11.2009, pag. 5).»;



- 12) gli articoli 102 e 103 sono soppressi;
- 13) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:

«Articolo 104

1. L'Austria può applicare, nei comuni di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), una seconda aliquota normale, inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15 %.
2. La Grecia può applicare aliquote inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Sciro.
3. Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.
4. Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98, paragrafo 1, ai pedaggi sui ponti nella regione di Lisbona.»;

- 14) gli articoli 104 bis e 105 sono soppressi;
- 15) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 105 bis

1. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui ai punti dell'allegato III diversi dai punti da 1 a 6 e dal punto 10 *quater*, possono, conformemente all'articolo 98, paragrafo 2, continuare ad applicare tali aliquote ridotte o concedere tali esenzioni, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, alle operazioni relative all'edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito di una politica sociale, possono continuare ad applicare tali aliquote ridotte conformemente all'articolo 98, paragrafo 2.


Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno e le condizioni di applicazione delle aliquote ridotte e delle esenzioni relative all'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), entro il 7 luglio 2022.

Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, altri Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, conformemente all'articolo 98, paragrafo 2, primo comma, agli stessi beni o servizi di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo e alle stesse condizioni applicabili al 1° gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al 12 %, comprese aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell'allegato III possono, conformemente all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, continuare ad applicare tali aliquote ridotte o concedere tali esenzioni fino al 1° gennaio 2032 o, se anteriore, fino all'adozione del regime definitivo di cui all'articolo 402, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

3. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte non inferiori al 12 % alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell'allegato III possono, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, primo comma, continuare ad applicare tali aliquote ridotte, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle disposizioni principali di diritto interno e le condizioni per l'applicazione delle aliquote ridotte di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 7 luglio 2022.



Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli altri Stati membri possono applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 %, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, primo comma, alle stesse cessioni di beni o alle stesse prestazioni di servizi di quelle di cui al primo comma del presente paragrafo e alle medesime condizioni applicabili il 1° gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo comma del presente paragrafo.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente sui combustibili fossili, su altri beni aventi un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, come la torba, e sulla legna da ardere cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2030. Le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2032.

5. Gli Stati membri che, a norma del presente articolo, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, terzo comma, nonché dell'articolo 105 *ter*, desiderano applicare le aliquote ridotte non inferiori al 12 %, le aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente adottano entro il 7 ottobre 2023 le modalità di esercizio di tali opzioni. Essi comunicano al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate.

6. Entro il 1° luglio 2025, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente un elenco completo che indichi i beni e i servizi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e all'articolo 105 *ter* cui sono applicate negli Stati membri le aliquote ridotte, comprese le aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

Articolo 105 *ter*

Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte non inferiori al minimo del 5 % alle operazioni relative all'edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito di una politica sociale possono continuare ad applicare tali aliquote ridotte conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, primo comma. In tal caso, l'aliquota ridotta da applicare a tali operazioni non può essere inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2042, al 12 %.

Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle disposizioni principali di diritto interno e le condizioni per l'applicazione delle aliquote ridotte di cui al primo comma entro il 7 luglio 2022.

Gli altri Stati membri possono applicare alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, primo comma, un'aliquota ridotta non inferiore al 12 % alle stesse condizioni applicabili il 1° gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'articolo 98, paragrafo 1, terzo comma, si ritiene che le operazioni di cui al presente articolo rientrino nell'allegato III, punto 10).»;

16) al titolo VIII, il capo 4 è soppresso;

17) gli articoli 123, 125, 128 e 129 sono soppressi;

18) all'articolo 221, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220, paragrafo 1, o all'articolo 220 *bis* di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di un'esenzione, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, in forza dell'articolo 98, paragrafo 2, degli articoli 105 *bis* e 132, dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a l), degli articoli 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2 e dell'articolo 379, paragrafo 2, e degli articoli da 380 a 390 *quater*.»;

19) all'articolo 288, primo comma, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente in virtù dell'articolo 98, paragrafo 2, o dell'articolo 105 *bis*.»;



20) all'articolo 316, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l'applicazione del regime del margine alle operazioni seguenti:

- a) la cessione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che hanno essi stessi importato;
- b) la cessione di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;
- c) la cessione di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.»;

21) all'articolo 387, la lettera c) è soppressa;

22) nell'allegato III il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi cui possono essere applicate le aliquote ridotte e le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA di cui all'articolo 98»;

23) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2020/285

All'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/285, il punto 15) è sostituito dal seguente:

«15) l'articolo 288 è sostituito dal seguente:

“Articolo 288

1. Il volume d'affari annuo cui si fa riferimento per l'applicazione della franchigia di cui all'articolo 284 è costituito dai seguenti importi al netto dell'IVA:

- a) l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ove fossero soggette a imposizione in quanto effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia d'imposta;
- b) l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente in virtù dell'articolo 98, paragrafo 2, o dell'articolo 105 bis;
- c) l'importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;
- d) l'importo delle operazioni esenti in virtù dell'articolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui a tale articolo;
- e) l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.


2. Le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali di un soggetto passivo non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d'affari di cui al paragrafo 1.”».

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 1), 2), 5), 7), 12) per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 103 della direttiva 2006/112/CE, e 20) e all'articolo 2.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025.



A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli Stati membri possono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'allegato III, punti 7) e 13), relativi all'accesso alla diretta streaming delle manifestazioni o visite rientranti in tali punti, e punto 26) della direttiva 2006/112/CE, elencate nell'allegato della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 4

Riesame

Sulla base di una valutazione della possibilità di soluzioni a prova di futuro adattate all'era digitale e in linea con l'obiettivo di un sistema dell'IVA basato sulla destinazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per modificare le pertinenti disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda il regime del margine di cui al titolo XII, capo 4, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE



ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 2006/112/CE è modificato come segue:

1) i punti da 3) a 8) sono sostituiti dai seguenti:

- «3) prodotti farmaceutici utilizzati a fini medici e veterinari, compresi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell'igiene femminile, e i prodotti igienici assorbenti;
- 4) apparecchi, strumenti, dispositivi, articoli, materiale ausiliario e dispositivi di protezione medici, comprese le mascherine protettive sanitarie, normalmente destinati all'assistenza sanitaria o all'uso da parte delle persone con disabilità, beni essenziali per compensare e superare la disabilità, nonché l'adattamento, la riparazione, il noleggio e il leasing di tali beni;
- 5) trasporto di passeggeri e trasporto di beni al seguito, quali bagagli, biciclette, comprese biciclette elettriche, veicoli a motore o di altro tipo, o prestazione di servizi relativi al trasporto di passeggeri;
- 6) fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale; produzione di pubblicazioni di organizzazioni senza scopo di lucro e servizi connessi a tale produzione;
- 7) diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili o accesso alla diretta streaming di tali manifestazioni o visite o entrambi;
- 8) ricezione di servizi radiotelevisivi e webcasting di tali programmi erogati da un fornitore di servizi di media; servizi di accesso a internet forniti nell'ambito della politica di digitalizzazione, secondo quanto definito dagli Stati membri;»;

2) i punti 10) e 10 bis) sono sostituiti dai seguenti:

- «10) cessione e costruzione di edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, secondo quanto definito dagli Stati membri; ristrutturazione e trasformazione, comprese la demolizione e la ricostruzione, e riparazione di edilizia abitativa e abitazioni private; locazione di beni immobili a uso residenziale;

10 bis) costruzione e ristrutturazione di edifici pubblici e di altri edifici utilizzati per attività di interesse pubblico;»;

3) è inserito il punto seguente:

- «10 quater) cessione e installazione di pannelli solari su abitazioni private, edilizia abitativa ed edifici pubblici e di altro tipo utilizzati per attività di interesse pubblico, o nelle loro vicinanze;»;

4) il punto 11) è sostituito dal seguente:

- «11) cessioni di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici; e, fino al 1° gennaio 2032, cessioni di pesticidi chimici e fertilizzanti chimici;»;

5) è inserito il punto seguente:

- «11 bis) equini vivi e prestazioni di servizi connessi agli equini vivi;»;

6) il punto 13) è sostituito dal seguente:

- «13) diritto d'ingresso a manifestazioni sportive o accesso alla diretta streaming di tali manifestazioni o entrambi; diritto di uso di impianti sportivi ed erogazione di corsi di attività sportiva o fisica anche in diretta streaming;»;

7) il punto 14 è soppresso;

8) il punto 15) è sostituito dal seguente:

- «15) cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale secondo quanto definito dagli Stati membri e il cui carattere sociale è riconosciuto dagli Stati membri, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136;»;




- 9) i punti 18) e 19) sono sostituiti dai seguenti:
- «18) prestazioni di servizi fornite nell'ambito dello smaltimento delle acque reflue, della pulizia delle strade pubbliche, della rimozione dei rifiuti domestici e del trattamento o riciclaggio dei residui, diversi dai servizi forniti dagli enti di cui all'articolo 13;
 - 19) prestazioni di servizi di riparazione di apparecchi domestici, di calzature e articoli in pelle nonché di indumenti e biancheria per la casa (compresi lavori di raccomandatura e di modifica);»;
- 10) il punto 21) è sostituito dal seguente:
- «21) parrucchiere;»;
- 11) sono aggiunti i punti seguenti:
- «22) fornitura di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento e biogas prodotto dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); cessione e installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento che soddisfano i parametri di riferimento per le emissioni di cui rispettivamente all'allegato V del regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione (**) e all'allegato V del regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione (***) e ai quali è stata assegnata un'etichetta energetica dell'UE per dimostrare che è soddisfatto il criterio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (****); e, fino al 1° gennaio 2030, gas naturale e legna da ardere;
 - 23) piante vive ed altri prodotti della floricoltura, compresi bulbi, cotone, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale;
 - 24) abbigliamento e calzature per bambini; cessione di seggiolini per bambini installati negli autoveicoli;
 - 25) cessioni di biciclette, comprese le biciclette elettriche; servizi di noleggio e riparazione di tali biciclette;
 - 26) cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C;
 - 27) servizi di assistenza legale prestati a persone con contratto di lavoro e a disoccupati nell'ambito di procedimenti giudiziari in materia di lavoro e servizi di assistenza legale prestati nell'ambito del regime di patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto definito dagli Stati membri;
 - 28) strumenti e altre attrezzature del genere normalmente destinato a servizi di salvataggio o di primo soccorso, quando forniti a enti pubblici o a organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della protezione civile o della collettività;
 - 29) prestazioni di servizi connessi al funzionamento di navi faro, fari o altri ausili per la navigazione e servizi di salvataggio, compresa l'organizzazione e la manutenzione del servizio delle imbarcazioni di salvataggio.

(*) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(**) Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).

(***) Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1).

(****) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).».



DIRETTIVA (UE) 2022/543 DEL CONSIGLIO**del 5 aprile 2022****che modifica le direttive 2008/118/CE e (UE) 2020/262 per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽³⁾ consente agli Stati membri di esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti a viaggiatori che si recano in un territorio terzo nei punti di vendita in esenzione da imposte situati negli aeroporti e nei porti dell'Unione.
- (2) Il collegamento fisso sotto la Manica è un collegamento ferroviario che consiste in un tunnel a due gallerie sotto la Manica tra Coquelles (Pas-de-Calais, Francia) e Folkestone (Kent, Regno Unito). Dispone di una galleria di servizio e di terminali a entrambe le estremità per il controllo di entrata e di uscita dai tunnel. A causa di tali infrastrutture, presenta pertanto le caratteristiche di un collegamento marittimo tra la Francia e il Regno Unito, con controlli di frontiera presso i due terminali di accesso. Il collegamento marittimo e il collegamento fisso sotto la Manica consentono una traversata del canale della Manica alle stesse condizioni.
- (3) Il terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica a Coquelles dovrebbe pertanto essere considerato equivalente a un porto ai fini dell'articolo 14 della direttiva 2008/118/CE.
- (4) A causa del recesso del Regno Unito dall'Unione, che ha portato all'apertura di punti di vendita in esenzione da imposte nei porti di Calais e Dunkerque e nel terminale britannico del collegamento fisso sotto la Manica a Folkestone, è opportuno autorizzare l'apertura di punti di vendita in esenzione da imposte nel terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica a Coquelles.
- (5) Dato che i viaggiatori che utilizzano il collegamento fisso sotto la Manica non possono uscirne fino a quando non raggiungono la destinazione, il rischio del mancato rispetto delle disposizioni sulle accise e sulle importazioni in esenzione da imposte e il conseguente onere di controllo per le autorità doganali saranno limitati. Tuttavia, per evitare qualsiasi evasione, elusione o abuso, la Francia dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire la corretta applicazione dell'esenzione fiscale nei punti di vendita in esenzione da imposte del terminale francese del collegamento fisso sotto la Manica di Coquelles.
- (6) Poiché la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ⁽⁴⁾ abroga e sostituisce la direttiva 2008/118/CE a decorrere dal 13 febbraio 2023, è opportuno modificare anche la disposizione corrispondente della direttiva (UE) 2020/262.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2008/118/CE e (UE) 2020/262,

⁽¹⁾ Parere del 9 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 23 febbraio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2008/118/CE

L'articolo 14 della direttiva 2008/118/CE è così modificato:

1) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles a viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.»

2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1, 1 bis e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.»

Articolo 2

Modifica della direttiva (UE) 2020/262

L'articolo 13 della direttiva (UE) 2020/262 è così modificato:

1) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica a Coquelles a viaggiatori in possesso di titoli di trasporto validi per un viaggio verso il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.»

2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le esenzioni previste nei paragrafi 1, 1 bis e 2 siano applicate in modo tale da impedire ogni possibile evasione, elusione o abuso.»


Articolo 3

1. Lo Stato membro che decida di applicare l'esenzione prevista all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE conformemente all'articolo 1 della presente direttiva o l'esenzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 conformemente all'articolo 2 della presente direttiva, e adotti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare attuazione alla presente direttiva, informano immediatamente la Commissione in merito alle misure adottate in applicazione della presente direttiva.

2. Le misure adottate dallo Stato membro contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dallo Stato membro.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE

22CE1060



DECISIONE (UE) 2022/544 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2022

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2022/449 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova («accordo») è stato firmato il 17 marzo 2022, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 ⁽³⁾ prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (5) È opportuno approvare l'accordo,

⁽¹⁾ Approvazione del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2022/449 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova (GU L 91 del 18.3.2022, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova («accordo») è approvato a nome dell'Unione ⁽ⁱ⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
R. BACHELOT-NARQUIN

⁽ⁱ⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L 91 del 18.3.2022, pag. 4.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/545 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2022

che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/2144 stabilisce l'obbligo generale per i veicoli a motore di essere dotati di determinati sistemi avanzati per veicoli. L'allegato II di tale regolamento dovrebbe elencare i requisiti per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche. È necessario integrare tali requisiti stabilendo norme armonizzate dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per tale omologazione.
- (2) I requisiti tecnici e le procedure di prova di cui al presente regolamento riguardano i veicoli a motore delle categorie M₁ e N₁, in conformità alle date a partire dalle quali sarà rifiutato il rilascio dell'omologazione UE per tali categorie di veicoli a motore, stabilite nel regolamento (UE) 2019/2144.
- (3) Conformemente all'articolo 3, punto 13, del regolamento (UE) 2019/2144, il registratore di dati di evento è un sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione, al fine di acquisire dati più precisi e approfonditi sugli incidenti che consentano agli Stati membri di effettuare analisi della sicurezza stradale e valutare l'efficacia di misure specifiche.
- (4) Le procedure di prova e i requisiti tecnici dettagliati per l'omologazione dei tipi di veicolo relativamente ai registratori di dati di evento sono soggette alle disposizioni del regolamento ONU n. 160 ⁽²⁾. Tale regolamento ONU dovrebbe pertanto essere aggiunto all'elenco dei requisiti applicabili di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2144.


⁽¹⁾ GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento ONU n. 160 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento (GU L 221 del 21.6.2021, pag. 15); regolamento ONU n. 160 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento [2021/1215] Serie di modifiche 01 (GU L 265 del 26.7.2021, pag. 3).



- (5) Il regolamento ONU n. 160 comprende le prescrizioni relative agli elementi di dati che i registratori di dati di evento devono registrare, al formato di tali dati, al rilevamento, alla registrazione e alla memorizzazione a bordo dei dati, nonché alla prestazione e alla sopravvivenza nell'ambito della prova d'urto.
- (6) Tutti i requisiti tecnici di cui alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160 ⁽⁷⁾ si applicano a decorrere dalle date specificate nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, fatti salvi gli obblighi internazionali dell'Unione.
- (7) Al fine di garantire che i costruttori di veicoli adottino misure adeguate per garantire la protezione dalla manipolazione dei dati del registratore di dati di evento e la disponibilità dei dati del registratore di dati di evento attraverso l'interfaccia standardizzata, e al fine di consentire l'anonimizzazione di tali dati, tali requisiti dovrebbero essere integrati da requisiti aggiuntivi per il recupero dei dati, la privacy e la sicurezza dei dati.
- (8) Per garantire che i dati registrati dai registratori di dati di evento rimangano anonimizzati, è opportuno prevedere l'obbligo per i costruttori di adottare misure adeguate per impedire che tali dati siano segnalati o recuperati insieme a qualsiasi informazione relativa a una persona fisica.
- (9) Fino a quando, mediante atto delegato della Commissione, non saranno posti in essere protocolli di comunicazione standardizzati per l'accesso ai dati di evento e il loro recupero, i costruttori di veicoli dovrebbero fornire informazioni alle parti interessate su come accedere ai dati nel registratore di dati di evento, come recuperarli e come interpretarli.
- (10) Il corretto stato operativo del registratore di dati di evento, nonché la sua corretta funzionalità e l'integrità del software, dovrebbero essere verificati mediante controlli tecnici periodici dei veicoli.
- (11) La tabella contenente l'elenco dei requisiti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 non contiene alcun riferimento ad atti normativi per quanto riguarda i registratori di dati di evento. È pertanto necessario introdurre un riferimento al presente regolamento e al regolamento ONU n. 160 in tale allegato.
- (12) L'elenco dei regolamenti ONU di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2144, contenuto nell'allegato I di tale regolamento, dovrebbe essere modificato per includere il riferimento alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/2144.
- (14) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto stabiliscono norme relative ai requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente al registratore di dati di evento, nonché per l'omologazione dei registratori di dati di evento come entità tecniche. Alla luce delle norme stabilite nel presente regolamento, è necessario aggiungere il riferimento al presente regolamento, al regolamento ONU n. 160 e alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160 nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2144. È pertanto opportuno stabilire tali disposizioni in un unico regolamento delegato.
- (15) Poiché i requisiti del regolamento (UE) 2019/2144 relativi ai registratori di dati di evento per i veicoli delle categorie M₁ e N₁ si applicano a decorrere dal 6 luglio 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

⁽⁷⁾ Regolamento ONU n. 160 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento [2021/1215] Serie di modifiche 01 (GU L 265 del 26.7.2021, pag. 3).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle categorie di veicoli M₁ e N₁, come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).

Articolo 2

Requisiti tecnici applicabili

1. Il registratore di dati di evento di un veicolo deve essere conforme ai requisiti tecnici di cui:
 - a) al regolamento ONU n. 160 e
 - b) agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.
2. L'omologazione di un registratore di dati di evento come entità tecnica è subordinata al rispetto da parte di tale entità tecnica dei requisiti di cui ai punti 5.3 (capoverso introduttivo), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 e 5.5 del regolamento ONU n. 160.
3. Se sul veicolo a motore è installato un registratore di dati di evento omologato come entità tecnica, il veicolo e il suo registratore di dati di evento rispettano i requisiti tecnici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, per quanto riguarda il punto 5 del regolamento ONU n. 160, essi rispettano i requisiti di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 e 5.4 di tale regolamento.

Articolo 3

Sicurezza dei dati

1. La conformità ai pertinenti requisiti tecnici e alle disposizioni transitorie del regolamento ONU n. 155 ^(*), della serie originale o di qualsiasi serie di modifiche successiva, garantisce la protezione da manipolazioni dei dati relativi agli incidenti che il registratore di dati di evento registra e memorizza.
2. Gli aggiornamenti software effettuati sul registratore di dati di evento sono protetti in modo da impedirne ragionevolmente la compromissione e da impedire ragionevolmente aggiornamenti non validi.

Articolo 4

Recupero dei dati

1. I dati relativi agli incidenti registrati dai registratori di dati di evento sono resi disponibili per essere recuperati attraverso la porta seriale sul connettore normalizzato per la trasmissione dati di cui all'allegato X, punto 2.9, del regolamento (UE) 2018/858. Se dopo una collisione la porta seriale non funziona più, i dati devono poter essere recuperati mediante un collegamento diretto al registratore di dati di evento.
2. Il costruttore del veicolo fornisce all'autorità di omologazione e, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi costruttore o riparatore interessato di componenti, strumenti diagnostici o apparecchiature di prova informazioni sulle modalità di accesso, recupero e interpretazione dei dati di evento.

^(*) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

^(*) Regolamento n. 155 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza [2021/387] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 30).



3. I veicoli e i loro registratori di dati di evento sono progettati in modo tale da consentire a uno strumento di recupero dei dati di produrre segnalazioni di eventi contenenti i seguenti elementi di dati:

- a) ciascuno degli elementi di dati obbligatori, come prescritto dal regolamento ONU n. 160;
- b) tipo, variante e versione precisi del veicolo (compresi i sistemi installati di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti) del veicolo che ospita il registratore di dati di evento.

I dati di cui alla precedente lettera b) sono disponibili anche al termine della prova d'urto di cui al punto 5.4.3 del regolamento ONU n. 160.

4. I dati registrati dal registratore di dati di evento non devono essere disponibili se per il recupero sono utilizzate interfacce accessibili senza la necessità di sbloccare le porte del veicolo o di utilizzare strumenti, o interfacce del veicolo per connessioni senza fili.

5. I dati del registratore di dati di evento resi disponibili a norma del paragrafo 1:

- a) sono disponibili in un formato leggibile da dispositivo automatico;
- b) non includono né sono resi disponibili insieme ad alcuna informazione che consenta di collegare tali dati a una persona fisica.

Articolo 5

Disposizioni relative ai controlli tecnici

Ai fini dei controlli tecnici periodici dei veicoli, è possibile verificare le seguenti caratteristiche del registratore di dati di evento:

- 1) il suo corretto stato operativo, mediante osservazione visiva dello stato del segnale di avviso di avaria in seguito all'attivazione dell'interruttore generale del veicolo e all'eventuale controllo delle lampadine. Se il segnale di avviso di avaria è visualizzato in uno spazio comune (l'area in cui possono essere visualizzati due o più funzioni/simboli di informazione, ma non contemporaneamente), prima di controllare lo stato del segnale di avviso di avaria è necessario verificare che lo spazio comune funzioni correttamente;
- 2) la sua corretta funzionalità e l'integrità del software, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica del veicolo come previsto all'allegato III, sezione I, punto 14, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, se le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentono e se i dati necessari sono resi disponibili. I costruttori si accertano di rendere disponibili le informazioni tecniche per l'uso dell'interfaccia elettronica del veicolo in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione ⁽⁷⁾.


Articolo 6

Disposizioni temporanee relative alle omologazioni a norma del regolamento ONU n. 160

1. A decorrere dal 6 luglio 2022 le autorità nazionali rifiutano, per motivi relativi ai registratori di dati di evento, di rilasciare omologazioni UE o omologazioni nazionali a nuovi tipi di veicoli che non rispettano il presente regolamento e i requisiti tecnici della serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160. Tuttavia, ai fini del rilascio di un'omologazione UE a norma del presente regolamento fino al 1° luglio 2024, le autorità nazionali accettano le omologazioni in conformità al regolamento ONU n. 160 rilasciate al di fuori dell'UE in alternativa a un'omologazione in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160.

⁽⁶⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 della Commissione, del 17 aprile 2019, relativo alle informazioni tecniche necessarie per il controllo tecnico degli elementi da controllare, riguardanti l'uso dei metodi di controllo raccomandati, e che stabilisce norme dettagliate concernenti il formato dei dati e le procedure di accesso alle informazioni tecniche pertinenti (GU L 108 del 23.4.2019, pag. 5).



2. A decorrere dal 6 luglio 2024 le autorità nazionali, per motivi relativi ai registratori di dati di evento, vietano l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi, qualora tali veicoli non rispettino il presente regolamento e i requisiti tecnici della serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160, in quanto i certificati di conformità di tali veicoli non sono più validi. Tuttavia, ai fini dell'immatricolazione, della vendita e della messa in circolazione di tali veicoli in conformità agli articoli 48, 49 e 50 del regolamento (UE) 2018/858, fino al 1° luglio 2026 le autorità nazionali accettano le omologazioni in conformità al regolamento ONU n. 160 rilasciate al di fuori dell'UE in alternativa a un'omologazione in conformità alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 160.

Articolo 7

Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Modifica del regolamento (UE) 2019/2144


L'allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 è così modificato:

«160	Registratore di dati di evento (EDR)	Serie di modifiche 01	GU L 265 del 26.7.2021, pag. 3.	M ₁ , N ₁ ».
------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------------

Nell'allegato II, parte E, la riga relativa al requisito E5 è sostituita dalla seguente:

«Oggetto	Atti normativi	Ulteriori disposizioni tecniche specifiche	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	STU	Componente
E5 Registratore di dati di evento	Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione (*) Regolamento ONU n. 160		B	D	D	B	D	D					B	

(*) Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione, del 26 gennaio 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l'omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l'allegato II (GU L 107 del 5.4.2022, pag. 18)».



REGOLAMENTO (UE) 2022/546 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2022****che stabilisce la chiusura temporanea delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2022.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scorfani nella zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea hanno determinato l'esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1° luglio 2022.
- (3) È pertanto necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock fino al 30 giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri dell'Unione europea per lo stock di scorfani nella zona NAFO 3M per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 incluso si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2***Divieti**


Le attività di pesca diretta dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato del presente regolamento fino al 30 giugno 2022 incluso.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione*

—



ALLEGATO

N.	01/TQ92
Stato membro	Unione europea (tutti gli Stati membri)
Stock	RED/N3M
Specie	Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)
Zona	NAFO 3M
Periodo di chiusura	dal 25 marzo 2022, ore 24:00 UTC, al 30 giugno 2022

22CE1063



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/547 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2022****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 18 febbraio 2021 la Commissione europea ("la Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di polimeri superassorbenti ("SAP" o "il prodotto oggetto dell'inchiesta") originari della Repubblica di Corea ("il paese interessato"), sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ ("l'avviso di apertura").
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata dall'European Superabsorbent Polymer Coalition, di seguito "ESPC" ("il denunciante"). La denuncia è stata presentata per conto di due produttori dell'Unione, che insieme rappresentano il 65 % della produzione totale dell'Unione di polimeri superassorbenti, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Osservazioni sull'apertura**1.2.1. Esame dell'interesse dell'Unione nella denuncia**

- (3) Dopo l'apertura dell'inchiesta, la coalizione di utilizzatori ⁽³⁾ ha affermato che, al fine di giungere alla conclusione che l'apertura di un'inchiesta antidumping sulle importazioni di SAP originari della Repubblica di Corea è nell'interesse dell'Unione, il denunciante ha ignorato gli interessi di importatori e utenti, in violazione dell'articolo 21 del regolamento di base.
- (4) Osservazioni analoghe sono state avanzate anche dal produttore esportatore che ha collaborato, LG Chem Ltd. ("LG Chem").
- (5) La Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 9, del regolamento di base, l'apertura di un procedimento è giustificata se la denuncia contiene sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni asseritamente oggetto di dumping e il presunto pregiudizio. Ai sensi di tali disposizioni il denunciante non è tenuto ad effettuare nella denuncia un'analisi dell'interesse dell'Unione. Pertanto la denuncia non era carente sotto questo aspetto.
- (6) A tale riguardo la Commissione ha esaminato l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova forniti e ha determinato che erano sufficienti per giustificare l'apertura della presente inchiesta, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea (GU C 58 del 18.2.2021, pag. 73).

⁽³⁾ Ai fini della presente inchiesta, la Commissione ha accordato un trattamento riservato all'identità dei membri della coalizione. La Commissione ha ricevuto elementi di prova del fatto che la divulgazione dell'identità dei membri della coalizione li danneggerebbe gravemente, a causa della minaccia di ritorsioni commerciali.



- (7) Le argomentazioni sono state pertanto respinte.


1.2.2. *I margini di dumping e di undercutting indicati nella denuncia sono "gonfiati"*

- (8) LG Chem ha osservato che, nel considerare i SAP un prodotto omogeneo, il denunciante ha "gonfiato" artificiosamente i margini di dumping e di undercutting indicati nella denuncia. A tale riguardo LG Chem ha per lo più ribadito le osservazioni già presentate riguardanti la definizione del prodotto di cui alla sezione 2.3.
- (9) Essa ha affermato inoltre che il prezzo all'esportazione indicato nella denuncia era stato calcolato in modo errato. In base alla fonte utilizzata nella denuncia per il calcolo del prezzo all'esportazione (cioè il Korean Trade Statistics Service), il prezzo all'esportazione avrebbe dovuto essere dal 13 % al 18 % più alto di quello indicato dal denunciante. Pertanto la Commissione è incorsa in errore nell'accettare gli elementi di prova sul prezzo all'esportazione presentati nella denuncia.
- (10) Nella fase di denuncia è sufficiente presentare margini di dumping e di undercutting basati sulle informazioni di cui il denunciante può ragionevolmente disporre e che riguardano il prodotto nel suo insieme. Il fatto che LG Chem ritenga che il prodotto oggetto dell'inchiesta non sia omogeneo non rende fallace ai fini dell'apertura dell'inchiesta il confronto effettuato dai denunciati. Rientra invece nell'inchiesta della Commissione valutare se la richiesta di un'analisi più dettagliata sia giustificata.
- (11) Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione utilizzato nella denuncia, la Commissione ha osservato che i prezzi più elevati evidenziati da LG Chem nell'allegato 8 della denuncia comprendevano effettivamente le esportazioni totali classificate con il codice delle merci 3906 90 90, che include prodotti diversi dal prodotto in esame, mentre i prezzi all'esportazione utilizzati per la stima del dumping di cui al punto 46 della denuncia includevano soltanto il prodotto in esame, filtrato in base ai risultati di una ricerca aggiuntiva effettuata sul sistema TRASS ⁽⁹⁾.
- (12) La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di LG Chem.

1.2.3. *Stadio commerciale*

- (13) LG Chem ha inoltre affermato che il denunciante non ha effettuato alcun adeguamento del prezzo all'esportazione per le differenze riguardanti lo stadio commerciale, in quanto le sue vendite all'esportazione sul mercato dell'Unione sono generalmente effettuate tramite una società collegata. Pertanto sia il margine di dumping che quello di undercutting indicati nella denuncia erano stati "gonfiati" in modo artificioso.
- (14) La Commissione sottolinea che, per quanto riguarda le detrazioni effettuate sui prezzi all'esportazione, il denunciante ha applicato adeguamenti solo per i costi di trasporto. Si tratta presumibilmente di un approccio prudenziale, poiché l'applicazione di un adeguamento ai prezzi all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, o di ulteriori detrazioni per le commissioni sulle vendite effettuate dagli operatori commerciali collegati coinvolti nell'importazione delle merci comporterebbe soltanto una diminuzione del prezzo all'esportazione e un aumento del margine di dumping. Inoltre, come si evince chiaramente dalla versione non riservata della denuncia, anche se non fosse applicata alcuna detrazione per il trasporto, il dumping resterebbe significativo. Per quanto riguarda il presunto margine di dumping "gonfiato", la Commissione ha ritenuto che l'utilizzo di un prezzo all'esportazione basato sulle statistiche relative alle importazioni costituisca un elemento di prova di cui il denunciante può ragionevolmente disporre per dimostrare l'undercutting nella fase di apertura. Inoltre nella Repubblica di Corea vi sono altri due produttori esportatori che vendono direttamente nel mercato dell'Unione e anche la stessa LG Chem effettua direttamente una parte delle proprie vendite all'esportazione. In ogni caso LG Chem non ha illustrato i motivi per cui l'adozione di un prezzo all'esportazione diverso determinerebbe una riduzione significativa dell'undercutting indicato nella denuncia [10 - 30 %].
- (15) Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

⁽⁹⁾ Per calcolare il prezzo all'esportazione dei SAP dalla Repubblica di Corea durante il periodo dell'inchiesta, il denunciante si è basato sul Korean Trade Statistics Service (TRASS). Tramite una specifica ricerca su tale sistema è stato possibile individuare le esportazioni di SAP verso l'Unione Europea tra i prodotti dichiarati destinati all'esportazione, classificati con il codice delle merci 3906 90 90.



1.2.4. *La versione consultabile della denuncia non consente di comprendere le informazioni riguardanti l'undercutting dei prezzi*


- (16) LG Chem ha affermato che gli elementi di prova presentati nella versione consultabile della denuncia per dimostrare gli effetti di depressione dei prezzi causati dalle importazioni sudcoreane, vale a dire gli allegati "studi di mercato", non consentivano una comprensione adeguata delle informazioni riguardanti l'undercutting dei prezzi.
- (17) In primo luogo, la Commissione ha ricordato che lo scopo della versione non riservata della denuncia è fornire un riassunto significativo delle informazioni contenute nella versione riservata. Per valutare se tale riassunto sia o no significativo occorre considerare l'insieme delle informazioni contenute nella versione non riservata su un determinato argomento. Per quanto riguarda le asserzioni di undercutting e di underselling dei prezzi praticati dagli esportatori coreani, la Commissione ha osservato che la sezione 5.3 della versione non riservata della denuncia contiene un riassunto esaustivo dei confronti dei prezzi sui quali sono basate le asserzioni di undercutting e di underselling, suffragato dai riassunti significativi delle informazioni essenziali contenute negli allegati da 5-1 a 5-3-3 della denuncia. La Commissione ha ritenuto che quanto esposto nel corpo della denuncia e i dati sintetizzati in tali allegati forniscano una comprensione sufficiente delle asserzioni riguardanti la pressione sui prezzi. I dati degli studi di mercato sono stati presentati nella denuncia al fine di suffragare la validità di quanto asserito. La Commissione ha altresì ritenuto che gli studi di mercato sui SAP importati in Europa contenessero un'analisi dettagliata delle potenziali strategie degli operatori presenti sul mercato. Anche la semplice condivisione di una sintesi del loro contenuto danneggerebbe il fornitore di servizi che ha raccolto le informazioni di natura riservata.
- (18) Si ricorda che l'articolo 19 del regolamento di base e l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping dell'OMC ⁽⁹⁾ consentono la protezione di informazioni di natura riservata nelle circostanze in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita.
- (19) Le informazioni trasmesse nella versione riservata della denuncia rientrano in tali categorie. Il denunciante ha inoltre fornito riassunti sufficientemente dettagliati del contenuto delle parti di natura riservata della denuncia.
- (20) Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

1.2.5. *Prezzi aggressivi delle importazioni dall'Estremo Oriente asiatico nel 2019*

- (21) Per quanto riguarda gli effetti del deprezzamento nel 2019, LG Chem ha osservato che nell'allegato 5-3-1-C della denuncia si faceva genericamente riferimento ai "prezzi aggressivi delle importazioni dall'Estremo Oriente asiatico". LG Chem ha affermato che l'espressione avrebbe potuto riferirsi anche alle importazioni dal Giappone o dalla Cina.
- (22) La Commissione conviene sul fatto che l'espressione "importazioni dall'Estremo Oriente asiatico" non si riferisce esclusivamente alle importazioni dalla Repubblica di Corea. È tuttavia indubbio che l'espressione comprenda anche le importazioni sudcoreane. Sebbene tale documento non si riferisca di per sé specificamente alla pressione sui prezzi esercitata dalla Repubblica di Corea, esso corrobora gli altri elementi di prova forniti in merito alle importazioni coreane.
- (23) Pertanto l'argomentazione secondo cui tale elemento di prova non suffragherebbe la denuncia è stata respinta.

1.2.6. *Mancata motivazione del profitto di riferimento nella denuncia*

- (24) Per quanto riguarda l'underselling dei prezzi, LG Chem ha affermato che nella denuncia non sono stati illustrati i motivi dell'utilizzo di un profitto di riferimento del 10 %.
- (9) "Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità. Tali informazioni non devono essere divulgate senza l'esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite".



- (25) Innanzitutto la Commissione ha ricordato che la denuncia ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni dalla Repubblica di Corea erano effettuate a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione, con un margine di undercutting del [10 % - 30 %]. Tale fatto costituisce già di per sé un elemento di prova sufficiente dell'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi nell'Unione. Ciò si evince chiaramente dalla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base che indica l'undercutting dei prezzi e la depressione dei prezzi come possibili effetti alternativi delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi nell'Unione. L'asserzione contenuta nella denuncia, secondo cui i prezzi erano diminuiti del [30 % - 60 %], non era pertanto necessaria al fine di fornire elementi di prova sufficienti del fatto che i SAP originari della Repubblica di Corea sono importati a prezzi pregiudizievoli. In ogni caso il profitto di riferimento scelto dal denunciante non è vincolante ai fini dell'esame della Commissione riguardante l'analisi dell'underselling dei prezzi. L'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base stabilisce che il profitto di riferimento non è inferiore al 6 %. Anche se adeguato in funzione di un profitto di riferimento del 6 %, il calcolo del denunciante ha continuato a mostrare un margine di underselling elevato. Il fatto che il denunciante non abbia motivato la scelta del margine di profitto del 10 % non è quindi pertinente.
- (26) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui la mancata motivazione del profitto di riferimento scelto costituiva un vizio della denuncia.

1.2.7. *Le informazioni sugli investimenti contenute nella denuncia non dovrebbero essere trattate come riservate*


- (27) Per quanto riguarda gli investimenti indicati nella denuncia, LG Chem ha sostenuto che i denunciati non avevano alcun motivo per trattare tali informazioni come riservate.
- (28) Come già ricordato al considerando 18, l'articolo 19 del regolamento di base e l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping dell'OMC consentono la protezione di informazioni di natura riservata nelle circostanze in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente.
- (29) Le informazioni trasmesse nella versione riservata della denuncia rientrano in tale categoria. Nella versione consultabile il denunciante ha inoltre fornito un intervallo di valori riguardante l'andamento dell'indice per gli investimenti nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2017. Esso dimostra che gli investimenti hanno registrato una sostanziale diminuzione nel corso del periodo in esame e ciò è sufficiente ai fini della comprensione di tale indicatore di pregiudizio. Le tendenze pertinenti sono comunque riportate nella tabella 10.
- (30) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui era necessario includere informazioni dettagliate sugli investimenti nella versione consultabile della denuncia.

1.2.8. *Elementi di prova sul nesso di causalità riguardante le importazioni sudcoreane*

- (31) LG Chem ha affermato che la denuncia, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del nesso di causalità tra le importazioni dalla Repubblica di Corea asseritamente oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Secondo LG Chem, l'industria dell'Unione ha sostenuto soltanto che *"le importazioni oggetto di dumping dalla Corea esercitavano una pressione al ribasso sui prezzi di vendita dell'UE [...] costringendo l'industria di SAP dell'UE a ridurre i prezzi, con conseguenti pesanti perdite"*.
- (32) Contrariamente a quanto sostenuto da LG Chem, il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti di un nesso di causalità tra le importazioni dal paese interessato e il pregiudizio. L'analisi degli indicatori di pregiudizio effettuata dal denunciante ha evidenziato una concomitanza tra la crescita dei volumi delle importazioni sudcoreane a basso prezzo e il peggioramento dell'andamento dell'industria dell'Unione, dimostrando quindi che le importazioni sudcoreane nel mercato dell'Unione esercitavano una pressione al ribasso sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.
- (33) Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

1.3. Registrazione delle importazioni, mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura

- (34) Il 17 settembre 2021, a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato gli Stati membri e tutte le parti interessate che non intendeva istituire dazi provvisori sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea, ma intendeva proseguire l'inchiesta.
- (35) Poiché non sono state istituite misure provvisorie, la Commissione non ha registrato le importazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.



- (36) In seguito alla divulgazione dell'intenzione della Commissione di non istituire misure provvisorie, si sono svolte audizioni con i due produttori dell'Unione inclusi nel campione (BASF Antwerpen NV ("BASF") e Nippon Shokubai Europe NV (BE) ("Nippon Shokubai Europe" o "NSE")), con un produttore noto dell'Unione (Evonik Operations GmbH ("Evonik")), nonché con il produttore esportatore LG Chem, durante le quali le parti hanno presentato osservazioni sulla mancata istituzione di misure provvisorie. Le parti hanno trasmesso nel fascicolo quanto esposto in sede di audizione e le successive osservazioni.

1.4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (37) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 ("il periodo dell'inchiesta" o "il PI"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta ("il periodo in esame").

1.5. Parti interessate

- (38) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente in merito all'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della Repubblica di Corea, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.
- (39) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Si sono svolte audizioni con un produttore dell'Unione incluso nel campione (BASF), con un produttore noto dell'Unione (Evonik), con il produttore esportatore che ha collaborato (LG Chem) e con due utilizzatori noti dell'Unione (Procter & Gamble International Operations SA ("P&G") e FATER SpA ("Fater")).

1.6. Campionamento

- (40) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1. Campionamento dei produttori dell'Unione


- (41) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume della produzione e delle vendite del prodotto simile, oltre che in base all'ubicazione geografica. Tale campione era costituito da due produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano più del 50 % della produzione e delle vendite stimate dell'Unione nel periodo oggetto dell'inchiesta, oltre a garantire una buona distribuzione geografica, e sono stati pertanto considerati rappresentativi dell'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato.

1.6.2. Campionamento degli importatori

- (42) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in tal caso un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (43) Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. In considerazione del numero esiguo di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento e ha chiesto all'importatore che ha collaborato di rispondere al questionario.

1.6.3. Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica di Corea

- (44) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha chiesto inoltre alla missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.



- (45) Un produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione, pertanto non è stato ritenuto necessario procedere al campionamento.

1.7. Risposte al questionario e visite di verifica

- (46) La Commissione ha inviato i questionari al produttore esportatore che ha collaborato, all'importatore indipendente che ha collaborato e ai due produttori dell'Unione inclusi nel campione. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online ⁽⁶⁾ il giorno dell'apertura dell'inchiesta.
- (47) La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai due produttori dell'Unione inclusi nel campione, da un produttore dell'Unione non incluso nel campione (questionario sugli indicatori macroeconomici), da due utilizzatori e dal produttore esportatore che ha collaborato. L'unico importatore indipendente che ha risposto al modulo per il campionamento non ha risposto al questionario.
- (48) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione ("l'avviso COVID-19") ⁽⁷⁾ hanno impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società incluse nel campione e che hanno collaborato. La Commissione ha invece eseguito controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società di seguito elencate.

Produttori dell'Unione

- BASF Antwerpen N.V. (BE)
- Nippon Shokubai Europe NV (BE)

Utilizzatori

- Società B, la cui identità rimarrà riservata ai fini della presente inchiesta ⁽⁸⁾.

Importatori e operatori commerciali collegati

- LG Chem Europe GmbH ("LG Chem Europe")

Produttori esportatori nella Repubblica di Corea

- LG Chem Ltd.


1.8. Divulgazione definitiva delle informazioni

- (49) Il 24 gennaio 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea ("divulgazione finale delle informazioni"). La Commissione ha inoltre inviato due ulteriori divulgazioni finali il 4 febbraio 2022 e il 21 febbraio 2022. A tutte le parti interessate è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, nonché sulle ulteriori informazioni finali. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal produttore esportatore LG Chem, dall'industria dell'Unione e da vari utilizzatori.
- (50) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, alle parti interessate è stata data la possibilità di essere sentite conformemente alle disposizioni di cui al punto 5.7 dell'avviso di apertura. Si sono svolte audizioni con LG Chem, con la Coalition for an Open and Competitive EU SAP Market e con Evonik.

⁽⁶⁾ https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_history.cfm?id=2516&init=2516.

⁽⁷⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

⁽⁸⁾ Ai fini della presente inchiesta, la Commissione ha accordato un trattamento riservato all'identità della società B. La Commissione ha ricevuto elementi di prova del fatto che la società B sarebbe gravemente danneggiata qualora la sua identità fosse rivelata, a causa della minaccia di ritorsioni commerciali.



- (51) In seguito al secondo documento di ulteriore divulgazione, LG Chem ha osservato che il fatto di concedere soltanto un giorno per presentare osservazioni su modifiche sostanziali delle risultanze della Commissione costituisce una violazione dei suoi diritti di difesa, soprattutto perché la fonte dell'errore non era stata comunicata.
- (52) La Commissione ha osservato che LG Chem non aveva chiesto alcuna proroga del termine per la presentazione delle osservazioni sul secondo documento di ulteriore divulgazione. Inoltre, dopo il termine iniziale per la presentazione delle osservazioni, a LG Chem erano state concesse due audizioni, durante le quali aveva avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni sul secondo documento di ulteriore divulgazione. Durante l'audizione con il consigliere-auditore successiva al secondo documento di ulteriore divulgazione delle informazioni, la Commissione ha osservato che LG Chem aveva presentato osservazioni su una discrepanza nei dati forniti nella denuncia e nella divulgazione finale delle informazioni, nonché nelle informazioni di mercato contenute nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha esaminato attentamente le osservazioni di LG Chem, ha corretto il mancato inserimento dei dati di una società tra i dati macroeconomici, dovuto a un errore materiale, e redatto il secondo documento di ulteriore divulgazione.
- (53) LG Chem ha inoltre affermato che la divulgazione degli ulteriori dati ha comportato un cambiamento significativo rispetto ai dati macroeconomici divulgati in precedenza, poiché non soltanto le dimensioni erano cambiate in modo sostanziale, ma anche le tendenze mostravano un miglioramento per tutti gli indicatori. LG Chem ha altresì osservato che l'utilizzo di intervalli di valori, determinato dall'aggiunta dei dati riguardanti un'unica società nel secondo documento di ulteriore divulgazione, le ha impedito una comprensione adeguata degli indicatori macroeconomici riveduti.
- (54) Il secondo documento di ulteriore divulgazione ha modificato i dati macroeconomici divulgati e, di conseguenza, anche le quote di mercato dell'industria dell'Unione e dei paesi importatori. Tale modifica era stata chiesta dalla stessa LG Chem nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni precedente il secondo documento di ulteriore divulgazione. Oltre a contestare le dimensioni dei dati contenuti nella denuncia, LG Chem ha anche fornito dati di studi di mercato che mostrano valori simili agli intervalli di valori contenuti nel secondo documento di ulteriore divulgazione. Pertanto non si può ritenere che i dati modificati non fossero già previsti nella difesa di LG Chem.
- (55) In un mercato con un numero ridotto di produttori, l'aggiunta dei dati di un produttore comporta ovviamente un aumento rilevante degli importi assoluti, come era stato previsto da LG Chem nelle sue osservazioni iniziali. Tuttavia l'affermazione che ciò determinerebbe un miglioramento delle tendenze di tutti gli indicatori è fuorviante. Le tendenze evidenziate da tutti gli indicatori andavano nella stessa direzione degli indicatori divulgati inizialmente. L'indice della produzione totale è rimasto invariato, con appena un aumento minimo per l'anno 2018. L'indice di utilizzo degli impianti, l'indice delle vendite totali, l'indice dell'occupazione totale, l'indice di produttività e l'indice delle esportazioni hanno mostrato tendenze che andavano nella stessa direzione, anche se con ordini di grandezza diversi. Contrariamente a quanto affermato da LG Chem, le tendenze non erano in miglioramento, ma continuavano a evidenziare lo stesso pregiudizio, sebbene l'ordine di grandezza della variazione fosse diverso.
- (56) Inoltre, nelle sue osservazioni sul secondo documento di ulteriore divulgazione, LG Chem ha affermato che le cifre rivedute riguardanti le quote di mercato confermavano di fatto la sua precedente affermazione secondo cui le importazioni dalla Corea non avevano mai sottratto quote di mercato all'industria dell'Unione. Tale affermazione dimostra che le tendenze illustrate nel secondo documento di ulteriore divulgazione non hanno comportato, in generale, alcun cambiamento nemmeno nella valutazione da parte di LG Chem. Poiché l'analisi e le conclusioni della Commissione non sono cambiate, anche tutte le argomentazioni avanzate dalle parti in risposta al documento generale di divulgazione sono rimaste valide.
- (57) Infine, l'utilizzo di intervalli di valori nei dati macroeconomici non ha impedito a LG Chem di comprendere gli indicatori macroeconomici riveduti. Il loro utilizzo è stato necessario al fine di mantenere la riservatezza sulle vendite esatte e sugli altri dati statistici del produttore dell'Unione i cui dati non erano stati presi in considerazione, per errore, nella divulgazione iniziale delle informazioni. Non solo gli indici forniti offrono un quadro chiaro dell'evoluzione degli indicatori, ma sono stati fissati intervalli di valori sufficientemente ristretti da consentire una comprensione adeguata delle dimensioni di ciascun indicatore. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui il termine breve costituiva una violazione dei diritti di difesa di LG Chem.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (58) Il prodotto in esame è costituito da "polimeri superassorbenti", in granuli di forma irregolare, arrotondata o agglomerata, in polvere, di colore bianco e non solubili in acqua, risultanti dalla polimerizzazione di molecole monomeriche acriliche con agenti di reticolazione a formare reti polimeriche reticolate, aventi un'elevata capacità di



assorbimento e ritenzione di acqua e liquidi acquosi, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con il codice NC ex 3906 90 90 (codice TARIC 3906 90 90 17) ("il prodotto in esame"). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

- (59) Grazie alla loro eccezionale capacità di assorbimento, i SAP sono utilizzati principalmente nei prodotti sanitari monouso, come i pannolini per bambini e per l'incontinenza degli adulti, nonché in altre applicazioni per l'igiene, come i prodotti per l'igiene femminile e le coppette assorbilatte per allattamento al seno. I SAP possono essere usati anche nelle industrie collegate all'industria alimentare, come agenti refrigeranti o per il mantenimento del fresco, nonché nei prodotti di uso domestico, come i cuscinetti monouso per la terapia del caldo o i profumatori per ambienti. I SAP possono essere usati anche in agricoltura per la ritenzione dell'acqua. L'utilizzo dei SAP nei prodotti sanitari monouso è tuttavia di gran lunga predominante rispetto alle altre applicazioni.

2.2. Prodotto simile


- (60) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame;
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Repubblica di Corea; e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (61) La Commissione ha concluso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (62) Sulla base degli elementi di prova forniti nella denuncia, la Commissione ha inizialmente definito il prodotto oggetto dell'inchiesta in base alla descrizione fornita dall'industria dell'Unione, indicando nel modello dei questionari un unico numero di controllo del prodotto ("NCP").
- (63) L'8 marzo 2021 il produttore esportatore che ha collaborato, LG Chem, ha presentato una serie di osservazioni in cui sosteneva che i SAP non potevano essere considerati un prodotto omogeneo, per via delle differenze in termini di caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche che incidevano sull'uso finale e sull'intercambiabilità del prodotto oggetto dell'inchiesta, nonché sui relativi processi di fabbricazione, costi di produzione e prezzi di vendita. Le stesse osservazioni sono state avanzate anche dalla coalizione di utilizzatori in merito a usi finali, intercambiabilità, processo di fabbricazione e canali di distribuzione del prodotto. Al fine di analizzare tali argomentazioni, la Commissione ha deciso di chiedere al produttore esportatore e ai produttori dell'Unione informazioni aggiornate basate su NCP più dettagliati, come illustrato nella sezione 2.3.5.

2.3.1. Richiesta di esclusione di prodotti su specifica

- (64) In primo luogo, LG Chem ha chiesto l'esclusione dall'inchiesta dei prodotti cosiddetti "su specifica", vale a dire prodotti SAP che sono personalizzati per soddisfare specifiche esigenze e richieste degli acquirenti. Essa ha spiegato che, in ragione delle loro caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, tali tipi di prodotto non sono intercambiabili con altri prodotti SAP.
- (65) Analoghe osservazioni sono state avanzate per i prodotti SAP "co-sviluppati", vale a dire prodotti che sono stati sviluppati da LG Chem in collaborazione con uno specifico acquirente per soddisfare richieste che sono esclusive di tale acquirente. Oltre alle caratteristiche già descritte per i prodotti "su specifica", i prodotti "co-sviluppati" presentano ulteriori differenze in termini di canali di distribuzione, processi di fabbricazione e costi di produzione. Pertanto LG Chem ha chiesto l'esclusione dei prodotti SAP "co-sviluppati" dall'ambito dell'inchiesta.
- (66) LG Chem ha chiesto inoltre l'esclusione di canali di distribuzione specifici per i contratti di acquisto a lungo termine e di distribuzione globale dalla definizione del prodotto in esame, in quanto non sono in concorrenza sul mercato dell'Unione.
- (67) LG Chem non ha tuttavia sostenuto che i prodotti su specifica o co-sviluppati possano essere prodotti solo da LG Chem e che non ci sarebbe concorrenza tra fornitori diversi. I prodotti "su specifica" e "co-sviluppati" sono invece fabbricati anche dai produttori dell'Unione su specifica richiesta degli acquirenti, come indicato ai considerando 64 e 65. La Commissione ha concluso inoltre che anche gli utilizzatori di SAP "su specifica" o di SAP "co-sviluppati", al



fine di garantire la stabilità degli approvvigionamenti, mantengono una strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento che include molti fornitori diversi, tra i quali anche i fornitori dell'Unione, e vari siti di produzione. Inoltre LG Chem non ha chiesto di includere i prodotti su specifica o co-sviluppati tra le caratteristiche a livello di NCP utili ai fini della valutazione delle presunte differenze in termini di costo di produzione o di prezzi. La Commissione non ha peraltro riscontrato alcun elemento di prova dell'esistenza di tali differenze.

- (68) La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di escludere i prodotti su specifica o i prodotti co-sviluppati.

2.3.2. Richiesta di esclusione dei SAP per il controllo degli odori

- (69) In secondo luogo, LG Chem ha chiesto di escludere i prodotti SAP per il controllo degli odori dall'ambito dell'inchiesta, in quanto sono diversi dagli altri prodotti SAP in termini di caratteristiche tecniche e chimiche, processo di fabbricazione, costi e usi finali. Il produttore esportatore ha spiegato che la funzione di controllo degli odori è ottenuta aggiungendo altre materie prime tramite una particolare composizione chimica, con conseguente aumento dei prezzi per gli acquirenti finali. Per tali motivi, è stato sostenuto che i prodotti per il controllo degli odori non possono essere intercambiabili con gli altri prodotti SAP. LG Chem ha inoltre osservato che le sue importazioni di prodotti per il controllo degli odori erano molto ridotte e pertanto le importazioni sudcoreane dei prodotti per il controllo degli odori non potevano avere arrecato pregiudizio ai produttori di SAP per il controllo degli odori dell'Unione.
- (70) La Commissione ha esaminato diversi contratti di fornitura di SAP, nei quali era data all'acquirente la possibilità di scegliere tra SAP per il controllo degli odori e SAP non per il controllo degli odori senza differenza di prezzo. Ciò dimostra che le due gamme di SAP sono tra loro in diretta concorrenza, malgrado le differenze tecniche e chimiche.
- (71) La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione. Tuttavia, come spiegato nella sezione 2.3.5, la Commissione ha incluso il controllo degli odori tra le caratteristiche a livello di NCP utili ai fini delle valutazioni delle possibili differenze in termini di prezzi derivanti dall'aggiunta di materie prime per il controllo degli odori.

2.3.3. Richiesta di esclusione dei Bio SAP

- (72) In terzo luogo, LG Chem ha chiesto l'esclusione dall'ambito dell'inchiesta dei prodotti SAP bio(derivati) ("Bio SAP") che sono chimicamente differenti dagli altri prodotti SAP perché utilizzano come materia prima il biodiesel invece del petrolio greggio. LG Chem ha spiegato inoltre che i Bio SAP presentano un processo di fabbricazione e costi diversi rispetto ai prodotti SAP non bio(derivati), con un conseguente prezzo più alto per gli acquirenti finali. Pertanto è stato sostenuto che i Bio SAP non possono essere intercambiabili con altri prodotti SAP. LG Chem ha osservato inoltre che i produttori sudcoreani non forniscono prodotti Bio SAP al mercato dell'Unione e pertanto le importazioni sudcoreane di Bio SAP non avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione. LG Chem ha ribadito tali osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni.
- (73) La denuncia riguardava sia SAP non bio(derivati) che Bio SAP, in quanto sono entrambi prodotti dall'industria dell'Unione. Inoltre i SAP sono prodotti in una vasta gamma di varietà, con forme e caratteristiche diverse. LG Chem non ha fornito sufficienti elementi di prova per dimostrare che i Bio SAP avrebbero un mercato separato e non sarebbero in concorrenza con i SAP prodotti con petrolio greggio. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione.

2.3.4. Richiesta di esclusione dei SAP industriali

- (74) In quarto luogo, LG Chem ha chiesto l'esclusione dall'ambito dell'inchiesta dei prodotti SAP industriali, sostenendo che i SAP non destinati a usi igienici non possono essere equiparati ai SAP per usi igienici. Essa ha spiegato che le due categorie hanno caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche diverse, in quanto i prodotti SAP per uso industriale tendono ad avere particelle di dimensioni più piccole. Pertanto è stato sostenuto che i SAP per usi igienici non potevano essere intercambiabili con i SAP per usi industriali. LG Chem ha osservato inoltre che le importazioni sudcoreane di prodotti SAP industriali erano un mercato di nicchia che rappresentava all'incirca dall'1 % al 3 % del mercato totale dei SAP dell'Unione e pertanto non potevano avere causato pregiudizio all'industria dell'Unione.



- (75) La denuncia riguardava sia i SAP per usi igienici sia quelli per uso industriale, in quanto sono entrambi prodotti dall'industria dell'Unione. Anche se gli utilizzatori finali differiscono, il processo di fabbricazione e le caratteristiche chimiche e tecniche generali sono ampiamente coincidenti. Non è inoltre necessario che tutti i tipi di prodotto che rientrano nell'ambito di un'inchiesta siano in diretta concorrenza tra loro. Come illustrato nella sezione 2.3.5, la Commissione ha risposto alla richiesta di distinguere tra uso igienico e uso industriale introducendo tali categorie negli NCP.

2.3.5. Proposte di suddivisione per NCP

- (76) Il 12 marzo 2021 LG Chem ha presentato osservazioni e ribadito le proprie obiezioni riguardanti la natura non omogenea del prodotto in esame, contestando la dichiarazione del denunciante secondo cui i SAP erano caratterizzati dalla loro capacità funzionale piuttosto che dalla struttura chimica. A tale riguardo, LG Chem ha sottolineato che l'uso di un unico NCP non avrebbe consentito un confronto equo tra i diversi tipi di prodotto SAP, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e ha proposto una suddivisione per NCP. Tale proposta differenziava i prodotti SAP in termini di materie prime utilizzate nel processo di produzione, forma, capacità media di ritenzione dopo centrifugazione, additivi e funzionalità aggiuntive (inclusi prodotti espansi, antiagglomeranti, anti-scolorimento e per il controllo degli odori), nonché in termini di usi.
- (77) Il 19 marzo 2021 i produttori dell'Unione inclusi nel campione, BASF e Nippon Shokubai Europe, hanno presentato osservazioni in risposta alle argomentazioni di LG Chem. Hanno innanzitutto obiettato che le osservazioni di LG Chem sulla definizione del prodotto erano state presentate oltre i termini stabiliti nell'avviso di apertura e pertanto dovrebbero essere ignorate e respinte.
- (78) Per quanto riguarda la comunicazione di LG Chem riguardante la suddivisione per NCP di cui al considerando 76, i produttori dell'Unione hanno affermato che, benché fosse corretto affermare che i SAP erano caratterizzati da numerosi parametri diversi che potevano variare in funzione delle richieste e delle preferenze degli acquirenti, non vi era un parametro più pertinente di un altro ai fini della differenziazione dei prodotti SAP. In particolare essi hanno affermato, e dimostrato, che le differenze riguardanti forma, capacità di ritenzione dopo centrifugazione, additivi e funzionalità aggiuntive non impedivano la comparabilità dei prodotti e non comportavano differenze di prezzo significative.
- (79) Per quanto riguarda la differenziazione dei prodotti SAP in base agli usi, i produttori dell'Unione sono stati concordi nell'affermare che i SAP destinati a usi igienici dovrebbero essere distinti dai SAP destinati a usi diversi, in quanto gli usi finali possono comportare differenze di prezzo. L'industria dell'Unione si è dichiarata tuttavia contraria a qualsiasi distinzione fatta all'interno del segmento del mercato dell'igiene, come proposto da LG Chem (cioè prodotti per bambini, per adulti o per l'igiene femminile), sostenendo che i prodotti SAP per usi igienici sono tra loro comparabili. Per i suddetti motivi, BASF e Nippon Shokubai Europe si sono opposti alla suddivisione per NCP proposta da LG Chem e hanno affermato che un unico NCP non avrebbe impedito a LG Chem di chiedere un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (80) In sintesi, i produttori dell'Unione si sono opposti alla richiesta di LG Chem di escludere i prodotti di cui alla sezione 2.3.1 e hanno affermato che LG Chem non aveva dimostrato differenze sostanziali in termini di caratteristiche tecniche e fisiche, usi, percezione degli acquirenti e intercambiabilità tra i prodotti SAP dei quali era stata chiesta l'esclusione e gli altri prodotti SAP.
- (81) In seguito alla richiesta di NCP differenziati, la Commissione ha deciso di raccogliere ulteriori informazioni per esaminare tale richiesta.
- (82) Sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo, il 9 aprile 2021 la Commissione ha presentato una nota al fascicolo invitando tutte le parti interessate a presentare informazioni e osservazioni su una nuova suddivisione per NCP che tenesse in considerazione le differenze tra i prodotti SAP in termini di materie prime utilizzate nel processo di produzione, forma, capacità di ritenzione dopo centrifugazione, prodotti espansi e non espansi, antiagglomeranti, anti-scolorimento, controllo degli odori e usi.
- (83) I produttori dell'Unione inclusi nel campione, BASF e Nippon Shokubai Europe, insieme al produttore dell'Unione Evonik, hanno ribadito la loro opposizione a una suddivisione per NCP, sostenendo che era arbitraria e selettiva e sarebbe servita soltanto a sostenere gli interessi individuali di LG Chem nell'inchiesta.
- (84) La decisione di introdurre una nuova suddivisione per NCP è stata invece accolta con favore da due utilizzatori, FATER e P&G. Entrambi gli utilizzatori hanno anche chiesto di aggiungere un criterio di distinzione, segnatamente la "velocità di assorbimento dinamico (T20)" in secondi, cioè la velocità con cui i SAP assorbono i liquidi sotto pressione. Nelle loro comunicazioni i due utilizzatori hanno spiegato che il metodo T20 era stato sviluppato e



perfezionato da P&G nel decennio precedente ed era attualmente usato sia da P&G che da FATER nei prodotti "SAP Generation 8" che probabilmente nel 2022 diventeranno prodotti "SAP Generation 9". Pertanto l'introduzione di tale criterio era considerata essenziale dai due utilizzatori, al fine di garantire il massimo grado di comparabilità dei prodotti e dei prezzi con gli altri prodotti SAP.

- (85) La Commissione ha ritenuto che la velocità di assorbimento sia una caratteristica generale che varia in tutti i SAP. Effettuare una differenziazione tra tutti i tipi di SAP impedirebbe tuttavia il confronto tra i prezzi. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di introdurre tale criterio nella sua analisi.
- (86) Il 22 aprile 2021 la Commissione, avendo concluso l'esame di tutte le osservazioni ricevute dalle parti interessate e sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo, ha deciso di modificare la suddivisione per NCP proposta nella nota al fascicolo del 9 aprile 2021. La suddivisione per NCP finale ha preso in considerazione le differenze tra prodotti SAP in termini di materie prime utilizzate nel processo di produzione, forma, capacità di ritenzione dopo centrifugazione, controllo degli odori e usi. Le differenze derivanti da prodotti espansi e non espansi, antiagglomeranti e anti-scolorimento sono state pertanto escluse. La Commissione ha chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e al produttore esportatore di rispondere nuovamente alle parti del questionario basate sugli NCP utilizzando la suddivisione per NCP finale.
- (87) In seguito alla decisione sulla suddivisione per NCP finale, il 27 maggio 2021 LG Chem ha affermato che le osservazioni delle parti interessate che giustificavano la modifica della suddivisione per NCP finale non erano state aggiunte in modo tempestivo al fascicolo non riservato dell'inchiesta, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base.
- (88) La Commissione ha accordato alla LG Chem un prolungamento dei termini per presentare osservazioni su tali argomentazioni.
- (89) LG Chem ha osservato inoltre che le informazioni delle altre parti in risposta agli NCP dettagliati non permettevano un'adeguata comprensione delle informazioni presentate a titolo riservato.
- (90) Le informazioni citate da LG Chem sono state considerate dalla Commissione estremamente riservate in quanto, utilizzando tali informazioni, i concorrenti potrebbero capire le strategie commerciali dell'industria dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che i riassunti non riservati fossero rappresentativi delle informazioni fornite a titolo riservato e consentissero alle altre parti interessate di esercitare il loro diritto alla difesa. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.3.6. Richiesta di esclusione di SAP Generation 8 & 9

- (91) In seguito alla divulgazione della suddivisione per NCP finale, due utilizzatori, FATER e P&G, hanno chiesto l'esclusione dei tipi di prodotto chiamati "SAP Generation 8 & 9", in quanto tali prodotti avrebbero caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche specifiche che non consentirebbero l'intercambiabilità con altri tipi di prodotti SAP. In particolare, come descritto al considerando 84, gli utilizzatori hanno affermato che il metodo T20 distingue i prodotti "SAP Generation 8 & 9" da tutti gli altri prodotti SAP presenti sul mercato dell'Unione.
- (92) La Commissione ha esaminato le richieste e ha concluso che tutti i prodotti SAP sono in una certa misura soggetti a specifiche tecniche o chimiche diverse. Tuttavia, in definitiva, essi hanno lo stesso uso finale e sono intercambiabili, per cui rientrano ancora nella definizione del prodotto in esame di cui al considerando 58. Eventuali differenze minori nelle specifiche sono prese in considerazione mediante informazioni aggiuntive a livello di NCP. Pertanto il metodo T20 utilizzato nei "SAP Generation 8&9" non ne giustifica l'esclusione dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (93) Nelle loro osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, P&G e Fater hanno affermato che la Commissione aveva erroneamente descritto la velocità di assorbimento come una "caratteristica generale" che varia in tutti i prodotti SAP. Le due società hanno osservato che pertanto i cinque descrittori utilizzati nella suddivisione per NCP finale potevano essere analogamente considerati "caratteristiche generali" che variano in tutti i prodotti SAP. P&G e Fater hanno quindi suggerito che l'utilizzo del livello T20 come soglia nella suddivisione per NCP avrebbe consentito alla Commissione di effettuare un'analisi per NPC maggiormente accurata.
- (94) Hanno inoltre affermato che la Commissione non aveva esposto le ragioni per cui "il metodo T20 utilizzato nei 'SAP Generation 8 & 9' non ne giustifica l'esclusione dalla definizione del prodotto". Le due società hanno altresì sostenuto che la Commissione, nel concludere che tutti i prodotti SAP hanno "lo stesso uso finale e sono



intercambiabili" e che "eventuali differenze minori nelle specifiche sono prese in considerazione mediante informazioni aggiuntive a livello di NCP", non aveva preso in considerazione gli ulteriori fattori che caratterizzano il metodo T20, quali il processo di produzione e la percezione dei consumatori, nonché le sue differenze in termini di caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche.

- (95) P&G e Fater hanno inoltre affermato che la Commissione non aveva considerato gli elementi di prova forniti a sostegno del fatto che il processo di produzione dei SAP Generation 8 & 9 è fondamentalmente diverso da quello degli altri tipi di SAP.
- (96) Infine le due società hanno osservato che l'esclusione dei prodotti SAP Generation 8 & 9 dall'ambito della presente inchiesta sarebbe nell'interesse dell'Unione, in quanto eviterebbe un impatto negativo sui prezzi ai dettaglianti dei pannolini di P&G e di Fater, pur consentendo che le misure antidumping sulle importazioni di altri prodotti SAP restino in vigore.
- (97) Come è stato comunicato alle parti interessate, la Commissione è giunta alla conclusione che le sole differenze tecniche non giustificano l'esclusione (cfr. considerando 92). P&G e Fater non hanno contestato il fatto che la produzione di questo tipo di SAP si basi sulle stesse materie prime degli altri SAP e che l'utilizzo in prodotti per l'igiene degli adulti e dei bambini sia in concorrenza con altri SAP utilizzati nello stesso tipo di prodotti. Inoltre il fatto che utilizzatori specifici abbiano adattato la propria produzione a un SAP con specifiche caratteristiche non giustifica in sé l'esclusione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui avrebbe omesso di considerare alcuni fattori nella propria valutazione. L'interesse dell'Unione è ulteriormente trattato nella sezione 6.

2.3.7. Richiesta di esclusione di prodotto da parte di Kimberly-Clark

- (98) Nella sua comunicazione presentata in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Kimberly-Clark ha chiesto alla Commissione di escludere dalla definizione del prodotto un tipo specifico di SAP utilizzato nel suo processo di produzione.
- (99) La Commissione ha osservato che Kimberly-Clark non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione in merito alla diversità delle caratteristiche tecniche. La società non ha inoltre contestato il fatto che il tipo specifico di SAP da essa prodotto si basi sulle stesse materie prime degli altri SAP e che sia in concorrenza con altri SAP utilizzati nello stesso tipo di prodotti. Inoltre, poiché tale richiesta di esclusione è stata presentata in una fase molto avanzata della procedura, la Commissione non è stata in grado di verificare le argomentazioni secondo cui determinati produttori non sarebbero in grado di produrre questo tipo di SAP. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione.

3. DUMPING

3.1. Valore normale

- (100) Per i produttori esportatori della Repubblica di Corea non è stato applicato il campionamento. L'unico produttore esportatore del prodotto in esame che ha collaborato della Repubblica di Corea è stato LG Chem.
- (101) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite di LG Chem sul mercato interno fosse rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate da LG Chem sul mercato interno erano rappresentative.
- (102) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno da LG Chem che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione con vendite rappresentative sul mercato interno.
- (103) La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno effettuate da LG Chem per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione fossero rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.
- (104) La Commissione ha stabilito che quattro tipi di prodotto non erano venduti da LG Chem sul mercato interno. Per questi tipi di prodotto il valore normale è stato costruito come spiegato ai considerando 111 e 112.



- (105) Un tipo di prodotto era venduto in volumi pari al 4,3 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione di LG Chem, poco al di sotto della soglia del 5 %. Poiché il prezzo di vendita di tale tipo di prodotto era in linea con i prezzi di modelli comparabili venduti sul mercato interno, la Commissione lo ha ritenuto rappresentativo per il mercato considerato.
- (106) La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (107) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
- a) il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e
 - b) la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (108) Nel caso in esame, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.
- (109) Il valore normale è il prezzo reale praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta se:
- a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; o
 - b) la media ponderata dei prezzi di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
- (110) Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che più dell'80 % ⁽⁹⁾ di tutte le vendite sul mercato interno dei tipi di prodotto identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione è stato redditizio e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Per tali tipi di prodotto il valore normale è stato quindi calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.
- (111) Per i tipi di prodotto per i quali non vi è stata alcuna vendita del prodotto simile in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (112) Per i quattro tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

3.2. Prezzo all'esportazione


- (113) LG Chem ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure indirettamente tramite LG Chem Europe, un importatore collegato nell'Unione.
- (114) Per le vendite del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione all'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (115) Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha contestato l'adeguamento applicato dalla Commissione alla detrazione per i costi del credito relativi alle sue vendite dirette nell'Unione, per il quale era stato utilizzato il tasso di interesse a tre mesi della Corea, basandosi sulla valuta dei conti della società (KRW). A suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il tasso LIBOR utilizzato da LG Chem nella sua risposta al questionario e basarsi sulla valuta di fatturazione (EUR).
- (116) LG Chem ha affermato che l'adeguamento dovrebbe riflettere il costo sulla base dei termini di pagamento concordati all'atto della vendita. A suo avviso, i termini di pagamento concordati sono le valute in cui le fatture sono emesse e pertanto la Commissione avrebbe dovuto applicare i tassi d'interesse LIBOR a breve termine in EUR.

⁽⁹⁾ La cifra esatta non è fornita poiché si tratta dei dati specifici della società.



- (117) La Commissione non ha accolto questo parere. Come spiegato anche nel questionario, per "*credito si intende il costo del tempo dato all'acquirente per pagare i beni, cioè concordato nei termini di pagamento*". Pertanto i termini concordati sono rappresentati dai giorni concessi all'acquirente per pagare la fattura. Per quanto riguarda il tasso d'interesse, questo dovrebbe riflettere il costo che la società avrebbe pagato se avesse assunto un prestito a breve termine dello stesso importo della fattura. Pertanto dovrebbe essere basato sul KRW, che è la valuta funzionale della società.
- (118) Il prezzo all'esportazione delle vendite effettuate tramite LG Chem Europe è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati.
- (119) Per quanto riguarda il margine di profitto utilizzato, LG Chem Europe ha affermato che si sarebbe dovuto utilizzare il suo margine di profitto, da essa ritenuto preciso ed equo.
- (120) Il metodo di ripartizione è risultato tuttavia totalmente influenzato dal rapporto di associazione tra le due società, in quanto la ripartizione era effettuata direttamente da LG Chem. Il prezzo di trasferimento pertanto non era un prezzo che si sarebbe potuto stabilire in una negoziazione con un importatore indipendente. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il margine di profitto di LG Chem Europe non era equo. A norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si ritiene opportuno ricorrere ad un equo margine di profitto indipendente dal profitto effettivo risultante dal prezzo di trasferimento, al fine di evitare eventuali distorsioni provocate dal prezzo di trasferimento, in linea con la giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (121) In assenza di importatori indipendenti che hanno collaborato, la Commissione ha deciso di ricorrere al margine di profitto utilizzato in un precedente procedimento riguardante un altro prodotto chimico fabbricato da un'industria simile e importato in circostanze analoghe, vale a dire il margine di profitto del 6,89 % ⁽¹⁰⁾ stabilito nell'inchiesta riguardante gli alcoli polivinilici (PVA). La Commissione ha ritenuto che tale margine di profitto sia la base più obiettiva disponibile per giungere a una stima soddisfacente di un prezzo all'esportazione stabilito unicamente secondo considerazioni di mercato.
- (122) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la società ha ribadito la propria argomentazione, presentando un calcolo volto a dimostrare che il costo degli acquisti effettuati da LG Chem Europe presso LG Chem era più alto del prezzo di vendita di NCP identici venduti direttamente da LG Chem ad acquirenti indipendenti nell'Unione. A suo avviso, ciò dimostrava che il margine di profitto di LG Chem Europe era basato su un costo degli acquisti stabilito unicamente secondo considerazioni di mercato e che pertanto dovrebbe essere utilizzato ai fini dell'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 9.
- (123) Nel suo calcolo LG Chem ha confrontato il prezzo di LG Chem Europe (al netto degli adeguamenti, delle SGAV e del profitto determinati nell'inchiesta riguardante i PVA) con le vendite dirette di LG Chem nell'UE (al netto degli adeguamenti) e pertanto non ha fornito alcun elemento di prova che confutasse l'argomentazione secondo cui, come accertato nel corso dell'inchiesta, la ripartizione del profitto sarebbe stata totalmente influenzata dal rapporto di associazione tra le due società. Inoltre i prezzi franco fabbrica di LG Chem Europe maggiorati delle SGAV e del profitto determinati nell'inchiesta riguardante i PVA erano in media del [5 % - 8 %] più alti dei prezzi franco fabbrica delle vendite dirette di LG Chem. Secondo la Commissione, questo intervallo di valori è perfettamente in linea con il rialzo che applicherebbe un importatore indipendente. Tale affermazione è stata pertanto respinta.
- (124) LG Chem ha altresì contestato l'utilizzo del margine di profitto determinato nell'inchiesta riguardante i PVA. La società ha sostenuto che tale margine era stato determinato in un periodo di tempo diverso da quello dell'inchiesta attuale e che la distribuzione dei SAP era notevolmente diversa da quella dei PVA. A suo parere, in primo luogo le condizioni di mercato per i PVA erano cambiate in modo significativo e il margine di profitto degli importatori del settore chimico si era notevolmente ridotto rispetto al periodo dell'inchiesta in corso e, in secondo luogo, i SAP sono un prodotto sviluppato in collaborazione tra produttore e cliente che è venduto generalmente attraverso contratti a lungo termine, mentre i PVA sono un prodotto di base commercializzato tramite vendite a pronti.
- (125) La Commissione non ritiene che il margine di profitto determinato nell'inchiesta riguardante i PVA sia inappropriato. In primo luogo, dalle informazioni raccolte dalle parti interessate è emerso per il 2020 un margine di profitto medio degli importatori nel settore delle specialità chimiche compreso tra il 10 % e il 15 %. In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato da LG Chem, l'inchiesta riguardante i PVA ha confermato che anche questi


⁽¹⁰⁾ Considerando 352 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1).




ultimi sono un prodotto che è spesso sviluppato su specifica dei clienti ed è frequentemente venduto mediante contratti a lungo termine. In terzo luogo, i dati raccolti hanno evidenziato che il profitto degli importatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta riguardante i PVA era compreso nello stesso intervallo di valori anche prima del periodo dell'inchiesta riguardante i PVA. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

3.3. Offerta di impegno

- (126) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ed entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, LG Chem ha presentato, insieme a LG Chem Europe, un'offerta di impegno sui prezzi. La società ha offerto due prezzi medi minimi all'importazione (PMI) soggetti a indicizzazione.
- (127) In una serie di osservazioni presentate alla Commissione, i denunciatori ed Evonik si sono dichiarati contrari all'offerta di LG Chem per vari motivi, quali il rischio di compensazione incrociata dei prezzi e il rischio che il PMI possa diventare un prezzo di riferimento sul mercato dell'Unione, riducendo così la concorrenza. Essi hanno chiesto che l'offerta di LG Chem fosse rifiutata.
- (128) Inoltre i denunciatori ed Evonik hanno affermato che l'inosservanza di alcune disposizioni delle convenzioni dell'ILO da parte della Repubblica di Corea potrebbe comportare la distorsione dei costi di produzione dei SAP coreani, finendo col compromettere il confronto tra i prezzi dell'industria dell'Unione e i prezzi all'importazione coreani. Essi hanno chiesto alla Commissione di tenere conto di tale distorsione nella presente inchiesta, almeno nell'esame di qualsiasi offerta di impegno sui prezzi presentata dal produttore esportatore.
- (129) La Commissione ha ritenuto di non disporre, nell'ambito della presente inchiesta, di sufficienti elementi di prova riguardanti l'inosservanza di determinate disposizioni delle convenzioni ILO per poter giungere a qualsiasi conclusione in merito a distorsioni del costo del lavoro. In ogni caso, l'offerta di impegno presentata da LG Chem ha dovuto essere rifiutata per altri motivi e pertanto non è stata necessaria una valutazione a tale riguardo.
- (130) A norma dell'articolo 8 del regolamento di base, le offerte di impegno sui prezzi devono essere sufficienti per eliminare il pregiudizio causato dal dumping e non devono necessariamente essere accettate, se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà. La Commissione ha valutato l'offerta alla luce di tali criteri e ha ritenuto che la sua accettazione provochi difficoltà e non elimini il pregiudizio causato dal dumping per i motivi di seguito descritti.
- (131) In primo luogo, il prezzo del prodotto in esame e delle materie prime su cui si basava l'indicizzazione proposta era volatile. Vista la volatilità dei prezzi, non è possibile garantire che un PMI sarebbe sufficiente ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping per tutta la durata delle misure.
- (132) In secondo luogo, durante il periodo dell'inchiesta LG Chem ha esportato molti tipi di prodotto diversi con una variazione di prezzo del [30 % - 40 %]. Una media ponderata del PMI per categoria del prodotto in esame determinerebbe un PMI che sarebbe inferiore al prezzo non oggetto di dumping per alcuni tipi di prodotto SAP, anche tenendo conto della volatilità dei prezzi sopra esposta.
- (133) In terzo luogo, i PMI sono indicizzati alle due materie prime principali, il propilene e la soda caustica, in base alla formula di calcolo dei prezzi dei SAP. Nell'indicizzazione non sono stati tuttavia considerati altri fattori importanti, quali i costi dell'energia.
- (134) In quarto luogo, i tipi di prodotto SAP e gli NCP non possono essere facilmente distinti l'uno dall'altro tramite ispezione fisica. Ciò comporta un rischio elevato che tipi di prodotto più costosi possano essere falsamente dichiarati come tipi di prodotto più economici. L'impegno è pertanto difficile da controllare e provocherebbe difficoltà ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.
- (135) In quinto luogo, LG Chem ha una struttura internazionale composta da diverse società collegate, all'interno e all'esterno dell'Unione, e vende un gran numero di altri prodotti chimici ad acquirenti globali con sede all'interno e all'esterno dell'Unione. I SAP sono spesso venduti mediante contratti di distribuzione globale, nei quali un acquirente con sedi in diversi paesi nel mondo negozia con LG Chem il volume e i prezzi per tutte le sue società collegate. In tali circostanze sarebbe impossibile per la Commissione controllare efficacemente queste transazioni, dal momento che si svolgono all'esterno dell'Unione, e pertanto LG Chem potrebbe facilmente compensare i prezzi applicati nell'Unione con quelli praticati al di fuori dell'Unione ad acquirenti globali. Già per questo motivo l'accettazione dell'offerta provocherebbe difficoltà.



- (136) La Commissione ha inviato una lettera al richiedente, illustrando i suddetti motivi alla base del rifiuto dell'offerta di impegno. Il richiedente ha presentato osservazioni al riguardo. Tali osservazioni sono state messe a disposizione delle parti interessate all'interno del fascicolo.
- (137) Nelle sue osservazioni LG Chem ha contestato i motivi addotti dalla Commissione per respingere la sua offerta di impegno. Secondo LG Chem, il meccanismo di indicizzazione proposto era in grado di tenere conto della volatilità dei prezzi e di garantire che il PMI eliminasse il margine di dumping per tutta la durata delle misure. Per quanto riguarda i diversi tipi di prodotto, LG Chem ha sostenuto che la variazione significativa del prezzo dei diversi tipi di prodotto era dovuta a un unico NCP esportato in quantità limitate e si è dichiarata disponibile a rivedere la sua offerta basandola sui tre NCP semplificati utilizzati ai fini dell'undercutting. Essa ha inoltre affermato che non vi era alcun rischio di compensazione incrociata tra i diversi tipi di prodotto, poiché le diverse caratteristiche possono essere facilmente verificate dalle autorità doganali tramite la documentazione di vendita e la scheda tecnica che LG Chem è tenuta a predisporre per ciascuna spedizione. LG Chem ha infine sostenuto che non vi era alcun rischio di compensazione incrociata attraverso i contratti di acquisto a lungo termine e di distribuzione globale e si è offerta di fornire informazioni sulle vendite ad acquirenti globali all'interno e all'esterno dell'UE al fine di mitigare il rischio.
- (138) La Commissione ha riconosciuto che l'indicizzazione proposta poteva tener conto almeno in parte della volatilità dei prezzi osservata. Tuttavia i PMI proposti erano solo in parte basati sulla formula di calcolo dei prezzi delle materie prime, mentre la parte fissa, corrispondente a circa il 50 % del prezzo dei SAP, era invariabile. Inoltre, anche per quanto riguarda i diversi tipi di prodotto, anche se il singolo NCP esportato in quantità ridotte non fosse considerato, la variazione di prezzo dei nove NCP restanti sarebbe ancora attorno al [15 % - 30 %]. Per quanto concerne il rischio di compensazione incrociata, la Commissione ritiene che la documentazione di vendita, da sola, non prevenga il rischio di false dichiarazioni, in quanto le autorità doganali si baserebbero soltanto su tali dichiarazioni. Infine, la Commissione prende atto dell'offerta di LG Chem di fornire informazioni sulle vendite effettuate ad acquirenti globali, ma ritiene che ciò non mitigherebbe il rischio di compensazione incrociata, in quanto la Commissione non disporrebbe dei mezzi per verificare che siano state fornite tutte le informazioni pertinenti e l'applicazione dell'impegno di LG Chem sarebbe estremamente difficile. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (139) LG Chem ha inoltre sostenuto che i motivi addotti dalla Commissione per respingere la sua offerta di impegno sui prezzi non erano coerenti con le risultanze del documento generale di divulgazione delle informazioni. La società ha affermato che: i) la Commissione ha riconosciuto che il prezzo del prodotto in esame era volatile ma, a suo avviso, ciò non era coerente con l'asserzione secondo cui le importazioni coreane hanno compresso i prezzi dell'industria dell'Unione, ii) la Commissione ha affermato che LG Chem esportava 10 diversi tipi di prodotto che potevano essere identificati in base a fattori quali la forma dei granuli del prodotto, il grado di porosità, la densità apparente e la distribuzione della dimensione delle particelle, mentre nel documento generale di divulgazione delle informazioni la Commissione ha basato il calcolo del margine di undercutting e di pregiudizio su un NCP semplificato che considerava soltanto l'inserimento del controllo degli odori e l'utilizzo del prodotto (igienico rispetto a industriale), iii) nel documento generale di divulgazione delle informazioni la Commissione non ha considerato la formula di calcolo dei prezzi dei SAP e i costi dei produttori dell'Unione quali fattori pertinenti di pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, mentre ne ha tenuto conto per respingere l'offerta di impegno, iv) nel rifiutare l'offerta di impegno di LG Chem, la Commissione ha tenuto conto della pertinenza dei contratti a lungo termine e di distribuzione globale, mentre non l'ha considerata nel documento generale di divulgazione delle informazioni, in particolare per quanto riguarda l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e gli effetti delle importazioni dal Giappone.
- (140) Tali argomentazioni hanno dovuto essere respinte. In primo luogo, il fatto che i prezzi siano stati considerati volatili, cioè che variano in funzione dei prezzi delle materie prime, è stato già analizzato dalla Commissione. Si è accertato che ciò ha un impatto trascurabile sulla redditività e sui prezzi dell'industria dell'Unione, come spiegato ai considerando da 283 a 288 in quanto, a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i suoi costi di produzione (cfr. anche il considerando 249). In secondo luogo, la Commissione ha considerato le diverse caratteristiche dei SAP in relazione alla capacità delle autorità doganali di distinguere i diversi tipi di prodotto e all'applicabilità dell'impegno proposto. Tuttavia, come spiegato al considerando 182, secondo la Commissione l'NCP utilizzato nel calcolo dell'undercutting era sufficientemente dettagliato per tenere conto dell'influenza in termini di costo e di prezzo delle principali caratteristiche dei SAP. In terzo luogo, per quanto riguarda il punto precedente, i contratti di distribuzione globale sono stati considerati pertinenti in quanto mettono a rischio il controllo e l'applicabilità dell'impegno a causa del rischio di compensazione incrociata. Inoltre le osservazioni di LG Chem in merito all'impatto dei contratti di distribuzione globale sugli effetti delle importazioni dal Giappone, all'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e alla negoziazione del prezzo globale sono state analizzate dalla Commissione nelle sezioni 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.8.
- (141) La Commissione ha pertanto ritenuto l'offerta di impegno inapplicabile e tale da provocare difficoltà ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base; ha quindi respinto l'offerta.




3.4. Confronto

- (142) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica del produttore esportatore che ha collaborato.
- (143) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Il valore normale è stato adeguato per tenere conto delle spese di trasporto, dei costi di imballaggio, dei costi del credito e delle spese per il servizio d'assistenza tecnica. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per i costi di movimentazione, di carico e le spese accessorie, i costi di trasporto, i costi di assicurazione, i costi di imballaggio, gli oneri all'importazione e la restituzione dei dazi, i costi del credito, le spese bancarie e le spese per il servizio d'assistenza tecnica, in tutti i casi in cui sono stati ritenuti ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova verificati.
- (144) LG Chem ha chiesto un adeguamento per lo stadio commerciale in funzione delle vendite sul mercato interno. La società ha affermato che le funzioni di vendita per le vendite all'esportazione nell'Unione erano svolte non solo dal suo importatore collegato LG Chem Europe, ma anche dal team vendite della sede di LG Chem nella Repubblica di Corea. A suo avviso, poiché la Commissione ha adeguato il prezzo all'esportazione per le SGAV dell'importatore collegato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, per analogia dovrebbero anche essere detratte dal prezzo praticato sul mercato interno le spese di vendita sostenute dal team vendite nella Repubblica di Corea per le vendite sul mercato interno.
- (145) Si è dovuto respingere tale argomentazione. In primo luogo, l'adeguamento applicato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base è volto a costruire un prezzo all'esportazione attendibile non influenzato dal rapporto tra l'esportatore nel paese di esportazione e l'importatore collegato nell'Unione. Gli adeguamenti devono tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita (nonché dei profitti realizzati) per le voci che sono normalmente a carico dell'importatore. LG Chem non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che la costruzione del prezzo all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, sia andata oltre quanto richiesto a norma di tale disposizione. Il fatto che la determinazione del valore normale e del prezzo all'esportazione sia disciplinata da disposizioni diverse non è un fattore che influisce sulla comparabilità dei prezzi e che richiede un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. LG Chem non ha addotto elementi di prova del fatto che gli adeguamenti di cui al considerando 143, applicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, non siano adeguati ai fini di un confronto equo tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, né ha dimostrato di avere effettuato vendite a tipi di acquirenti diversi sul mercato interno rispetto al mercato dell'Unione.

3.5. Margine di dumping

- (146) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (147) Su tale base, il margine di dumping medio ponderato definitivo, espresso sotto forma di percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 13,4 % per l'unico produttore esportatore che ha collaborato.
- (148) Per tutti gli altri produttori esportatori della Repubblica di Corea, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori.
- (149) Poiché nella Repubblica di Corea vi erano altri due produttori che non hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ha ritenuto scarso il livello di collaborazione. Pertanto la Commissione ha ritenuto appropriato stabilire il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping più elevato stabilito per un tipo di prodotto rappresentativo.
- (150) I margini di dumping definitivi, espressi sotto forma di percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping definitivo
LG Chem. Ltd.	13,4 %
Tutte le altre società	18,8 %



4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

- (151) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da cinque produttori dell'Unione. Essi costituiscono "l'industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (152) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 346 590 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'Unione, quali le risposte ai questionari antidumping dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e la risposta al questionario sugli indicatori macroeconomici di un produttore dell'Unione non incluso nel campione. Tali dati sono stati sottoposti a controlli incrociati con le cifre della denuncia per verificarne l'attendibilità e la completezza. Come precisato al considerando 41, i due produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

- (153) La Commissione ha accertato che la totalità della produzione dei produttori dell'Unione era destinata al mercato libero e che pertanto era esposta alla concorrenza diretta delle importazioni dal paese interessato. La Commissione ha pertanto esaminato tutti gli indicatori economici riguardanti l'industria dell'Unione nel suo insieme.

4.3. Consumo dell'Unione

- (154) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle risposte dei produttori dell'Unione al questionario antidumping, al questionario sugli indicatori macroeconomici, nonché sui dati Eurostat relativi alle importazioni.
- (155) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2017	2018	2019	PI
Consumo totale Unione	[630 000-665 000]	[630 000-665 000]	[630 000-665 000]	[630 000- 665 000]
Indice	100	100	100	100

Fonte: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione ed Eurostat.


- (156) Durante il periodo in esame il consumo totale sul mercato libero è rimasto stabile, con fluttuazioni minime nettamente inferiori all'1 %.

4.4. Importazioni dal paese interessato

4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

- (157) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base del codice NC ⁽¹¹⁾ estratto dalla banca dati di Eurostat, adeguato in base alle informazioni tratte dal sistema TRASS contenute nella denuncia, al fine di individuare le importazioni del prodotto in esame. Tale adeguamento è stato necessario in quanto i dati Eurostat per il codice NC includevano una percentuale di altri prodotti che avrebbe provocato distorsioni sia in termini di quantità che di prezzi. Tale adeguamento non è stato contestato dalle parti interessate. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base al volume delle importazioni dal paese interessato rispetto al volume del consumo totale dell'Unione di cui alla tabella 2.

⁽¹¹⁾ Codice NC 3906 90 90.



- (158) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha chiesto un'ulteriore divulgazione delle informazioni sul metodo utilizzato per determinare i volumi e i valori delle importazioni, nonché una divulgazione delle informazioni riguardanti i dati dettagliati estratti da TRASS. La Commissione ha fornito le ulteriori informazioni di seguito esposte.
- (159) Come spiegato nel paragrafo 18 della denuncia, il codice NC 3906 90 90 non è dedicato esclusivamente ai SAP. Il denunciante ha fornito una stima della percentuale di SAP contenuta nell'intero volume sdoganato sotto il codice NC 3906 90 90 in base ai dati TRASS. Come si può osservare nella versione consultabile dell'allegato 5-1 "Importazioni di SAP nell'UE" della denuncia, durante il periodo in esame il volume delle esportazioni di SAP nell'UE corrispondeva all'84 % delle importazioni totali sdoganate sotto il codice NC 3906 90 90. L'allegato indica inoltre che tali informazioni sono state usate dal denunciante per adeguare i dati Eurostat.
- (160) La Commissione ha utilizzato lo stesso metodo del denunciante, che è stato ritenuto adeguato e non contestato, come indicato al considerando 119 del documento generale di divulgazione delle informazioni della divulgazione finale.
- (161) La Commissione ha inoltre chiarito che la banca dati TRASS consente di selezionare la denominazione dei prodotti. Pertanto il volume e il valore delle esportazioni dalla Corea all'UE effettuate sotto il codice SA 3906 90 90 sono stati filtrati in modo da includere soltanto le denominazioni di prodotti corrispondenti ai SAP. Sono stati selezionati 15 prodotti.
- (162) Tuttavia TRASS consente l'estrazione dei dati soltanto quando sono disponibili i dati di almeno tre società. Per il 2018 tale condizione non si è verificata. Poiché il rapporto tra i dati TRASS e i dati Eurostat riguardanti le esportazioni di SAP classificate con il codice NC 3906 90 90 è rimasto stabile per gli altri anni, per il 2018 la Commissione ha calcolato un valore utilizzando il rapporto medio degli altri anni.
- (163) I dati TRASS sottostanti sono protetti dal diritto d'autore e non possono essere divulgati dalla Commissione, ma possono essere acquistati.
- (164) Nel periodo in esame le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2017	2018	2019	PI
Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)	83 499	94 343	114 896	110 903
<i>Indice</i>	100	113	138	133
Quota di mercato	[12 %-14 %]	[13 %-15 %]	[16 %-18 %]	[16 %-18 %]
<i>Indice</i>	100	114	138	133

Fonte: Eurostat e dati TRASS.

- (165) Nel periodo in esame le importazioni dalla Repubblica di Corea sono passate da circa 83 500 tonnellate a circa 110 900 tonnellate, con una crescita complessiva del 33 % tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta. Tale aumento è stato sensibilmente maggiore rispetto a quello dei consumi.
- (166) L'aumento più significativo del volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea si è registrato tra il 2018 e il 2019 con una crescita su base annua del 22 %, cui ha fatto seguito un calo del 3,5 % tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta.
- (167) Pertanto nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni dei prodotti sudcoreani è passata dal [12 % - 14 %] al [16 % -18 %], il che rappresenta un incremento del 33 % tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta. Occorre notare che nel periodo in esame sia i volumi delle importazioni sia la quota di mercato detenuta dalla Repubblica di Corea hanno registrato una rapida crescita complessiva.



4.4.2. Prezzi all'importazione dal paese interessato e undercutting dei prezzi

- (168) La Commissione ha stabilito i prezzi all'importazione sulla base dei dati Eurostat utilizzando il codice TARIC di cui al considerando 157, adeguati in base ai dati del sistema TRASS, come spiegato ai considerando da 157 a 162.
- (169) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha sottolineato che i dati Eurostat contenevano prezzi su base CIF. La Commissione ne ha tenuto conto e ha quindi convertito i prezzi all'importazione FOB della banca dati TRASS in prezzi CIF utilizzando il rapporto tra il valore FOB e CIF dei dati verificati di LG Chem. Le cifre rettifiche sono contenute nella tabella 3.
- (170) Il prezzo medio all'importazione dal paese interessato ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 3

Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata)

	2017	2018	2019	PI
Prezzo all'importazione	1 191	1 252	1 169	1 074
Indice	100	105	98	90

Fonte: dati TRASS contenuti nella denuncia

- (171) Nel periodo in esame i prezzi medi all'importazione dalla Repubblica di Corea sono scesi del 10 %, passando da 1 191 EUR/tonnellata a 1 074 EUR/tonnellata. Come risulta dalla tabella 7, nel periodo in esame tali prezzi sono rimasti molto inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (172) L'undercutting dei prezzi all'importazione è stato stabilito in base ai dati del produttore esportatore del paese interessato che ha collaborato e ai dati relativi alle vendite sul mercato interno forniti dall'industria dell'Unione per il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e
 - la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori sudcoreani che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base CIF, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione.
- (173) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. La media ponderata dell'undercutting era del 14,7 %.
- (174) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che non le erano stati forniti i suoi dati dettagliati nell'allegato 3b della divulgazione finale delle informazioni e che la grandezza degli intervalli di valori per i dati riservati era inadeguata. La Commissione ha preso atto delle osservazioni di LG Chem. Pertanto sono stati forniti a LG Chem i suoi dati riservati e gli intervalli di valori sono stati ristretti. Tali modifiche sono state incluse nell'ulteriore divulgazione di informazioni riservate fornita a LG Chem e all'industria dell'Unione l'8 febbraio 2022.
- (175) LG Chem ha inoltre sostenuto che dovrebbero essere divulgate anche le informazioni a livello specifico di NCP. Tuttavia, conformemente all'articolo 19 del regolamento di base, la Commissione non ha potuto divulgare i dati richiesti per tipo di prodotto. Nel caso in esame, vi erano solo due produttori dell'Unione e tre NCP. Pertanto una divulgazione di informazioni così dettagliate consentirebbe, direttamente o con l'aggiunta di informazioni di mercato, di ricostruire dati riservati di vendita o di produzione di singoli produttori dell'Unione. In seguito all'ulteriore divulgazione finale, LG Chem ha ribadito la propria argomentazione.



- (176) La Commissione non può divulgare informazioni dettagliate pervenute soltanto da due società, in quanto ciò comporta il rischio che le altre parti interessate, con l'aiuto di informazioni di mercato, possano ricostruire i dati riservati dei singoli produttori. Si tratta di un rischio oggettivo presente in ogni mercato in cui vi siano soltanto pochi produttori noti attivi sul mercato o coinvolti nell'inchiesta della Commissione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (177) LG Chem ha inoltre sostenuto che le cifre utilizzate per l'undercutting e l'underselling non trovano riscontro nei dati contenuti nel fascicolo dell'inchiesta e che tali discrepanze dovrebbero essere chiarite. Nello specifico, LG Chem ha constatato di non potere riconciliare esattamente il valore delle esportazioni CIF franco frontiera dell'Unione riportato nell'allegato 3b, nonché i calcoli dettagliati dell'undercutting e del pregiudizio che le sono stati comunicati, con le cifre riportate nelle tabelle EUSALUR e RLSALUR degli elenchi delle vendite di LG Chem. LG Chem ha inoltre affermato che il valore delle esportazioni CIF franco frontiera dell'Unione espresso in won coreani nell'allegato 2.1 della divulgazione finale delle informazioni determinerebbe un valore in euro diverso da quello utilizzato nell'allegato 3b.
- (178) La Commissione ha chiarito che, per la conversione del won coreano in euro, i valori CIF di ciascuna transazione sono stati convertiti ai rispettivi tassi di cambio BCE mensili, mentre LG Chem nelle osservazioni ha indicato di avere applicato il tasso di cambio BCE annuale. A causa delle fluttuazioni mensili in termini di quantità, la conversione di LG Chem basata sul tasso annuale ha necessariamente evidenziato valori diversi. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui le cifre utilizzate ai fini dell'undercutting e dell'underselling mostrano discrepanze rispetto ai dati presenti nel fascicolo.
- (179) LG Chem ha inoltre affermato che la Commissione non ha spiegato in che modo abbia determinato il valore CIF costruito che è stato usato ai fini dell'undercutting.
- (180) La Commissione ha chiarito che il valore CIF delle vendite effettuate tramite LG Chem Europe è stato costruito detrando dal valore netto delle fatture le SGAV e il profitto, determinati come spiegato ai considerando da 118 a 125, e gli adeguamenti per tutti i costi sostenuti dopo l'importazione. Inoltre, contrariamente a quanto asserito da LG Chem, nell'allegato 3a della divulgazione finale delle informazioni è spiegato in che modo è stato determinato il prezzo CIF per quanto riguarda l'adeguamento per i costi sostenuti dopo l'importazione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (181) LG Chem ha inoltre affermato che, per confrontare i prezzi delle importazioni applicati da LG Chem con i prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, la Commissione ha utilizzato un NCP che era troppo semplice e che non teneva conto di tutte le caratteristiche indicate nella comunicazione presentata da LG Chem il 28 aprile 2021, vale a dire materie prime, forma, capacità di ritenzione dopo centrifugazione, controllo degli odori, prodotti espansi, antiagglomeranti, anti-scolorimento e uso. In particolare, le differenze in termini di capacità di ritenzione dopo centrifugazione potrebbero, da sole, spiegare il margine di undercutting del 14,7 %.
- (182) La Commissione richiama la sezione 2.3.5, in cui ha dimostrato di avere raccolto i dati in forma dettagliata per essere in grado di analizzare gli effetti in termini di costo e di prezzo delle diverse caratteristiche proposte da LG Chem, compresa la capacità di ritenzione dopo centrifugazione. Tali dati tuttavia, insieme alle informazioni degli utilizzatori raccolte e verificate, non hanno confermato la presunta diversa influenza sul costo e sul prezzo di tali caratteristiche rispetto a quelle applicate dalla Commissione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui si sarebbe dovuto utilizzare un NCP più dettagliato.
- (183) LG Chem ha infine sostenuto che l'adeguamento del prezzo effettivo applicato da LG Chem Europe in funzione di un importo teorico delle SGAV e del profitto ai fini dell'undercutting costituisce un errore manifesto di valutazione ed è in contrasto con l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, poiché per un confronto ai fini dell'undercutting i prezzi devono essere confrontati allo stesso stadio commerciale, conformemente alla sentenza *Jindal* ⁽¹²⁾. Nella sentenza *Hansol* ⁽¹³⁾ il Tribunale ha confermato che, ai fini dell'undercutting, sono i prezzi negoziati tra un'impresa e i clienti e non i prezzi a uno stadio intermedio che hanno potuto determinare la decisione di acquisto del cliente.
- (184) Si è dovuto respingere questa argomentazione. In primo luogo, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base fa riferimento agli effetti delle importazioni oggetto di dumping che possono arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione e non al prezzo di rivendita praticato da una società (importatore collegato) all'interno dell'Unione a un altro cliente.

⁽¹²⁾ Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, *Jindal Saw e Jindal Saw Italia/ Commissione*, T-301/16, ECLI:EU:T:2019:234, punto 184.

⁽¹³⁾ Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020, *Hansol Paper/Commissione*, T-383/17, ECLI: EU:T:2020:139, punti 196-203.




- (185) In secondo luogo, per quanto riguarda i margini di undercutting, il regolamento di base non prevede alcun metodo specifico per tale concetto. La Commissione gode pertanto di un certo potere discrezionale nella valutazione di questo fattore di pregiudizio. Tale potere è limitato dalla necessità di fondare le conclusioni su prove positive e di svolgere un esame obiettivo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (186) Per quanto concerne gli elementi considerati ai fini del calcolo dei margini di undercutting (in particolare il prezzo all'esportazione), la Commissione deve individuare il primo punto in cui avviene (o può avvenire) una concorrenza con l'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Questo punto è, di fatto, il prezzo di acquisto del primo importatore indipendente perché tale società può, in linea di principio, scegliere di rifornirsi dall'industria dell'Unione o da acquirenti esteri. Per contro, i prezzi di rivendita degli importatori collegati non riflettono il punto in cui avviene una reale concorrenza. Si tratta invece solo del punto in cui la struttura di vendita consolidata dell'esportatore tenta di trovare clienti, che è tuttavia già successivo al punto in cui viene presa la decisione di effettuare importazioni. In effetti, una volta che il produttore esportatore ha costituito il proprio sistema di società collegate nell'Unione, queste società hanno già deciso che si riforniranno di merci all'estero. Il termine di raffronto dovrebbe pertanto essere la fase che segue immediatamente il momento in cui il prodotto attraversa la frontiera dell'Unione, e non una fase successiva nella catena di distribuzione, per esempio il momento della vendita all'utilizzatore finale.
- (187) Questo approccio garantisce inoltre coerenza nei casi in cui un produttore esportatore venda le merci direttamente a un acquirente indipendente (importatore o utilizzatore finale) perché, in questo scenario, per definizione non sarebbero praticati prezzi di rivendita. Un approccio diverso comporterebbe una discriminazione tra produttori esportatori basata unicamente sul canale di vendita che questi utilizzano.
- (188) In questo caso il prezzo all'importazione non può essere considerato al suo valore nominale, perché il produttore esportatore e l'importatore sono collegati. Al fine di stabilire un prezzo all'importazione attendibile alle condizioni di mercato, tale prezzo deve pertanto essere ricostruito utilizzando come punto di partenza il prezzo di rivendita dell'importatore collegato. Ai fini di tale ricostruzione sono pertinenti le norme relative alla costruzione del prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che si applicano anche alla determinazione del prezzo all'esportazione ai fini dell'analisi del dumping. L'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base consente di giungere a un prezzo pienamente comparabile al prezzo CIF (franco frontiera dell'Unione) utilizzato nell'esame delle vendite effettuate ad acquirenti indipendenti.
- (189) La Commissione ha osservato inoltre che tale approccio era stato approvato dal Tribunale nella sentenza *Severstal* ⁽¹⁴⁾.
- (190) Infine LG Chem non ha fornito alcun elemento di prova che dimostri una differenza sistematica di prezzo tra vendite a distributori e vendite dirette agli utilizzatori per tipi di prodotto simili. La Commissione non ha potuto constatare neppure elementi di prova relativi a differenze nella fissazione di prezzi tra vendite ai distributori e vendite agli utilizzatori per quanto riguarda l'industria dell'Unione.

4.4.3. *Asserzione di assenza di undercutting nel 2018 in ragione degli aumenti dei prezzi*

- (191) Per quanto riguarda gli effetti del deprezzamento nel 2018, LG Chem ha affermato che sia i prezzi all'importazione sudcoreani sia i prezzi dell'industria dell'Unione hanno registrato un aumento rispetto ai livelli del 2017. Pertanto non può esserci stato alcun undercutting.
- (192) L'analisi dell'andamento dei prezzi all'importazione rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione è tuttavia elaborata con riferimento al periodo in esame nel suo insieme, vale a dire nel periodo compreso tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta. Mentre le tendenze dei prezzi sono valutate per l'intero periodo in esame, l'undercutting è calcolato solo per il periodo dell'inchiesta (2020). Pertanto l'aumento registrato dai prezzi sudcoreani e da quelli dell'industria dell'Unione nel 2018 rispetto ai livelli del 2017 nel caso di specie non sono pertinenti ai fini del calcolo dell'undercutting durante il periodo dell'inchiesta. Oltretutto il fatto in sé non è indicativo dell'assenza di undercutting sui prezzi dell'industria dell'Unione da parte delle importazioni sudcoreane durante il periodo in esame, in quanto una determinazione in tal senso può essere raggiunta solo sulla base di un confronto dettagliato tra il prezzo reale all'esportazione e i prezzi reali dell'UE.

⁽¹⁴⁾ Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021, *Severstal/Commissione*, T-753/16, ECLI:EU:T:2021:612, punto 272.



- (193) Infatti il margine di undercutting indica in che misura il prezzo reale all'importazione dal paese interessato è inferiore rispetto al prezzo reale praticato dall'industria dell'Unione. La differenza tra i due prezzi, dopo gli opportuni adeguamenti, è espressa sotto forma di percentuale del prezzo dell'industria dell'Unione.
- (194) Nel 2018 il prezzo medio delle importazioni sudcoreane è rimasto inferiore rispetto al livello dei prezzi medi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, malgrado in tale periodo i prezzi sudcoreani e dell'industria dell'Unione siano aumentati, i dati statistici indicano che anche nel 2018 vi sarebbe stato l'undercutting.
- (195) Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (196) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato di non avere mai sostenuto che nel 2018 non poteva essersi verificato alcun undercutting. Tale interpretazione dell'argomentazione di LG Chem avrebbe violato il diritto di LG Chem a una buona amministrazione.
- (197) La Commissione ha preso nota del chiarimento di LG Chem, secondo cui essa non aveva inteso formulare tale affermazione. Poiché LG Chem non ha evidenziato argomentazioni che non erano state trattate dalla Commissione, la Commissione ha ritenuto di non avere violato il diritto a una buona amministrazione.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (198) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione interessata comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (199) Come indicato al considerando 41, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
- (200) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dai produttori inclusi e non inclusi nel campione, sottoposti a controlli incrociati con i dati contenuti nella denuncia. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (201) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le parti interessate hanno rilevato alcune discrepanze negli indicatori macroeconomici riguardanti produzione e vendite tra la denuncia e la divulgazione delle informazioni. Dopo avere effettuato un'analisi, la Commissione ha accettato tali argomentazioni e corretto i dati. La Commissione ha quindi aggiornato i dati macroeconomici con i dati di una società. Per tale motivo, i valori assoluti sono stati espressi sotto forma di intervalli di valori al fine di garantire la riservatezza.
- (202) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (203) Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:




Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti


	2017	2018	2019	PI
Volume di produzione (in tonnellate)	[525 000 – 560 000]	[530 000 – 565 000]	[540 000 – 575 000]	[520 000 - 555 000]
<i>Indice</i>	100	102	105	98
Capacità produttiva (in tonnellate)	[540 000 – 580 000]	[600 000 – 640 000]	[650 000 – 690 000]	[650 000 – 690 000]
<i>Indice</i>	100	109	117	117
Utilizzo degli impianti	[93 %-95 %]	[88 %-90 %]	[84 %-86 %]	[78 %-80 %]
<i>Indice</i>	100	94	90	83

Fonte: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione.

- (204) Tra il 2017 e il 2019 il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato di 5 punti percentuali, mentre è diminuito di 7 punti percentuali tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. Durante il periodo in esame il volume di produzione complessivo è calato del 2 %.
- (205) Durante il periodo in esame la capacità produttiva ha registrato una crescita costante, passando da [540 000 - 580 000] tonnellate nel 2017 a [650 000 - 690 000] tonnellate nel 2019 ed è rimasta su tale livello nel periodo dell'inchiesta, con una crescita complessiva del 17 %. L'aumento della capacità dell'industria di SAP dell'UE è derivato da un importante investimento effettuato da un produttore dell'Unione durante il periodo in esame.
- (206) Come evidenziato nella tabella 4, mentre la capacità produttiva dell'Unione è aumentata in modo significativo durante il periodo in esame, l'utilizzo degli impianti ha registrato un peggioramento significativo, passando dal [93 % - 95 %] nel 2017 al [78 % - 80 %] nel periodo dell'inchiesta. Tale tendenza ha portato a una diminuzione totale del 17 % dell'utilizzo degli impianti dell'Unione durante il periodo in esame.

4.5.2.2. Riduzione dell'utilizzo degli impianti dovuta all'aumento della capacità produttiva

- (207) LG Chem ha presentato osservazioni sulla diminuzione dell'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, con particolare riferimento al progetto di investimento di un produttore dell'Unione che nel 2018 ha aumentato la capacità produttiva. Secondo LG Chem lo scopo del rafforzamento delle capacità non era mai stato rifornire il mercato dell'Unione, in quanto le capacità esistenti nel 2017 erano già superiori alla domanda del mercato dell'Unione. Pertanto la sovraccapacità dei produttori dell'Unione non poteva essere stata causata dalle importazioni sudcoreane.
- (208) La Commissione ha convenuto che il calo registrato nell'utilizzo degli impianti durante il periodo in esame, a fronte di un volume complessivo di produzione rimasto relativamente stabile, era collegato all'aumento della capacità da parte dei produttori dell'Unione. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato da LG Chem, tali capacità aggiuntive non eccedevano la domanda sul mercato dell'Unione. Nel 2017 la capacità produttiva totale dell'industria dell'Unione rappresentava solo l'[86 % - 88 %] del consumo dell'Unione e, dopo essere stata aumentata, è rimasta in linea con il consumo dell'industria dell'Unione, con una sovraccapacità solo del [1 % - 2 %]. Non esiste pertanto alcun elemento di prova a dimostrazione che le capacità aggiuntive non fossero destinate al mercato dell'Unione.
- (209) In seguito al secondo documento di ulteriore divulgazione, LG Chem ha affermato che i dati non suffragavano la conclusione che il rafforzamento delle capacità dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame avesse lo scopo di servire il mercato dell'Unione.
- (210) La Commissione ha concluso che il rafforzamento delle capacità ha determinato soltanto una sovraccapacità minima. Poiché sia gli utilizzatori sia LG Chem, nelle loro argomentazioni riguardanti l'interesse dell'Unione, hanno rilevato che non tutta la capacità è destinata automaticamente alla produzione di ciascun tipo di SAP, la



sovraccapacità minima del [1 % - 2 %] non indica che essa non sia destinata al mercato dell'Unione, ma piuttosto che è destinata a creare una capacità sufficiente per una produzione flessibile di diversi tipi di SAP per stare al passo con la relativa domanda. Inoltre, anche dopo il rafforzamento della capacità, la produzione effettiva è rimasta ben al di sotto del consumo dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

4.5.2.3. Mancata considerazione della capacità di Sumitomo Seika

- (211) LG Chem ha inoltre affermato che la sovraccapacità dell'industria dell'Unione dichiarata nella denuncia era stata sottostimata, in quanto non era stata considerata la capacità produttiva del produttore dell'Unione Sumitomo Seika. LG Chem ha chiesto alla Commissione di chiarire per quale motivo le capacità e gli indicatori di pregiudizio del produttore dell'Unione Sumitomo Seika non erano stati considerati, in quanto tali dati avrebbero potuto influenzare e distorcere il quadro del pregiudizio descritto nella denuncia.
- (212) La Commissione ha ricordato che la società in questione non ha collaborato all'inchiesta. Ciononostante, contrariamente a quanto affermato da LG Chem, ciò non significa che la Commissione non abbia tenuto conto delle capacità e degli indicatori di pregiudizio della società. La cifra di 47 000 tonnellate comunicata da LG Chem è stata usata anche nei macrodati della Commissione per la capacità produttiva, mentre per gli altri indicatori di pregiudizio della società sono state effettuate stime.
- (213) Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.5.2.4. Volume delle vendite e quota di mercato

- (214) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

	2017	2018	2019	PI
Volume delle vendite totale sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	[350 000 – 380 000]	[370 000 – 400 000]	[370 000 – 400 000]	[320 000 – 350 000]
<i>Indice</i>	100	104	103	89
Quota di mercato	[56 %-58 %]	[58 %-60 %]	[57 %-59 %]	[49 %-51 %]
<i>Indice</i>	100	105	103	88

Fonte: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione.

- (215) Nel periodo in esame le vendite totali sul mercato dell'Unione sono complessivamente diminuite, registrando un calo dell'11 % tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta. Tra il 2017 e il 2018 il volume totale delle vendite nell'Unione è aumentato del 4 %, per poi diminuire costantemente fino al periodo dell'inchiesta. Il calo più significativo si è registrato tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta, quando il volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito del 14 %.
- (216) Malgrado la stabilità del consumo dell'Unione evidenziata nella tabella 1, durante il periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è costantemente diminuito e, di conseguenza, tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato si è ridotta del 12 %. Analogamente a quanto avvenuto per il volume delle vendite dell'Unione, la perdita più significativa di quota di mercato si è registrata tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta, con una diminuzione su base annua del 15 %.
- (217) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che la Commissione non poteva analizzare l'andamento dei volumi delle vendite sul mercato dell'Unione separatamente dalle vendite sui mercati d'esportazione. Le vendite non sono state "perse", ma piuttosto reindirizzate dal mercato dell'Unione verso i mercati di esportazione.



- (218) Al fine di determinare il pregiudizio sul mercato dell'Unione, la Commissione deve necessariamente analizzare l'andamento sul mercato dell'Unione. L'aumento delle esportazioni è stato analizzato nella sezione 5.2.4 al fine di determinare se sia stato tra le cause del pregiudizio subito. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo la quale avrebbe analizzato l'andamento separatamente, senza considerare le esportazioni dell'industria dell'Unione.

4.5.2.5. Crescita

- (219) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è rimasto stabile, mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è calato del 12 %. L'industria dell'Unione ha pertanto perso quote di mercato, mentre nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è cresciuta in misura considerevole.

4.5.2.6. Occupazione e produttività

- (220) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività


	2017	2018	2019	PI
Numero di dipendenti	[1 000 – 1 150]	[1 000 – 1 150]	[950 – 1 100]	[950 – 1 100]
<i>Indice</i>	100	98	92	91
Produttività (in tonnellate/ETP)	492	510	564	529
<i>Indice</i>	100	104	115	108

Fonte: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione.

- (221) Nel periodo in esame il livello dell'occupazione nell'industria dell'Unione è diminuito. Ciò ha comportato una riduzione del 9 % della forza lavoro, senza tener conto dell'occupazione indiretta.
- (222) L'andamento della produttività ha seguito quello dei volumi di produzione dell'Unione, che fino al 2019 sono aumentati, per poi diminuire tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. La produttività è aumentata del 15 % tra il 2017 e il 2019 ed è poi calata sulla scia della riduzione del volume di produzione. La produttività complessiva è quindi aumentata dell'8 %. Ciò è dovuto al fatto che, mentre i volumi di produzione sono cresciuti fino al 2019 e sono successivamente diminuiti durante il periodo dell'inchiesta, durante il periodo in esame il numero di dipendenti è diminuito in modo significativo e costante. Dal 2019 alla fine del periodo dell'inchiesta, a causa della riduzione delle vendite, il calo della produzione è stato tuttavia più rapido di quello dell'occupazione e ha determinato un corrispondente calo della produttività (-6 % dal 2019 al periodo dell'inchiesta).
- (223) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che il calo dell'occupazione era dovuto alla modernizzazione e che ciò non rappresenta un pregiudizio. Sebbene, in base alle attese, gli investimenti di NSE avrebbero dovuto creare 70 nuovi posti di lavoro, questi posti sono stati probabilmente compensati dall'ammmodernamento tecnico completato da BASF nella sua sede di Anversa nel 2017 e dalla sua intenzione di perseguire una strategia di digitalizzazione del settore dei SAP.
- (224) Benché non si possa escludere che la modernizzazione possa avere contribuito al calo dell'occupazione, anche in assenza di una diminuzione dell'occupazione, altri indicatori evidenziavano ancora chiari segni di pregiudizio. Inoltre, in assenza di pregiudizio, la modernizzazione avrebbe dovuto determinare una crescita della produttività. Non è stato così. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

4.5.2.7. Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (225) Il margine di dumping di LG Chem era notevolmente superiore al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi all'importazione dal paese interessato, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione.



- (226) Quella in oggetto è stata la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (227) Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo unitario di vendita praticato dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione

	2017	2018	2019	PI
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (in EUR/tonnellata)	[1 200 – 1 500]	[1 250 – 1 550]	[1 250 – 1 550]	[1 000 – 1 300]
<i>Indice</i>	100	104	103	85
Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)	[1 200 – 1 500]	[1 400 – 1 700]	[1 400 – 1 700]	[1 200 – 1 500]
<i>Indice</i>	100	121	118	105

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (228) Dopo un iniziale aumento del 4 % nel 2018, i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione sono diminuiti dell'1 % per poi calare ulteriormente del 17 % nel periodo dell'inchiesta. Pertanto il prezzo medio unitario di vendita nell'Unione ha registrato una diminuzione complessiva del 15 % durante il periodo in esame.
- (229) Il costo unitario di produzione dei produttori inclusi nel campione è aumentato del 5 % durante il periodo in esame. Tra il 2017 e il 2018 tale costo ha registrato un aumento del 21 % e successivamente è sceso del 3 % nel 2019 e di un ulteriore 11 % nel periodo dell'inchiesta. Tale andamento può essere spiegato dall'impennata dei prezzi delle materie prime registrata nel 2018, seguita dalla loro diminuzione fino al periodo dell'inchiesta.
- (230) Come si evince dalla tabella 7, i prezzi medi unitari di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati parzialmente adeguati alle oscillazioni del costo di produzione, ma con un ritmo più lento. Pertanto nel periodo compreso tra il 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita sono rimasti molto al di sotto del livello del costo unitario di produzione.
- (231) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che l'analisi delle importazioni dalla Corea ha violato i suoi diritti di difesa, poiché gli intervalli di valori contenuti nella tabella 7, che riportano prezzi compresi tra 1 000 e 1 300 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta ("PI"), cioè il 2020, erano eccessivi e le importazioni dalla Corea potevano anche essere superiori, a un livello simile o al di sotto dei prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (232) Gli intervalli riportati nella tabella 7 non hanno violato i diritti di difesa di LG Chem. Dal momento che la Commissione ha comunicato al considerando 171 che i prezzi coreani sono rimasti molto inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, per LG Chem era chiaro, ai fini della propria difesa, che i prezzi coreani per il 2020 non erano né superiori, né uguali o molto vicini ai prezzi dell'industria dell'Unione. Il prezzo reale del produttore dell'Unione è un'informazione commerciale sensibile e deve essere protetta. Tuttavia anche un intervallo di valori più ristretto non avrebbe necessariamente consentito a LG Chem di rilevare l'effettiva differenza di prezzo e di argomentare in merito alla sua entità. Un intervallo di valori diverso non avrebbe pertanto migliorato la capacità di LG Chem di formulare osservazioni. Inoltre gli intervalli di valori forniti nella tabella 7 per il costo di produzione permettevano a LG Chem di constatare che il prezzo coreano era chiaramente al di sotto del costo di produzione dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (233) LG Chem ha inoltre affermato che la tabella 7 comprendeva tutti i prodotti dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, compresi i Bio SAP e i prodotti SAVIVA, che non sono in concorrenza con le importazioni coreane.



- (234) La tabella 7 dovrebbe comprendere tutte le importazioni del prodotto in esame. Poiché la Commissione ha respinto la richiesta di LG Chem di escludere i Bio SAP e i prodotti SAVIVA dalla definizione del prodotto (cfr. considerando 73), tali i prodotti sono stati giustamente inclusi nei dati. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

4.5.3.2. Costo del lavoro

- (235) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

	2017	2018	2019	PI
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	[110 000 – 125 000]	[110 000 – 125 000]	[110 000 – 125 000]	[110 000 – 125 000]
<i>Indice</i>	100	107	103	102

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (236) Nel 2018 il costo medio unitario per dipendente è aumentato del 7 % ed è poi diminuito del 3,5 % nel 2019 e di un ulteriore 1 % nel periodo dell'inchiesta, con un incremento complessivo del 2 % durante il periodo in esame.

4.5.3.3. Scorte

- (237) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

	2017	2018	2019	PI
Scorte finali (in tonnellate)	[50 000 – 60 000]	[50 000 – 60 000]	[70 000 – 80 000]	[75 000 – 85 000]
<i>Indice</i>	100	92	124	142
Scorte finali in percentuale sulla produzione	[20 % -25 %]	[15 % -18 %]	[20 % -25 %]	[20 % -25 %]
<i>Indice</i>	100	87	105	121

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (238) Nel 2018 il livello delle scorte finali è calato dell'8 %, per poi aumentare in modo costante e significativo tra il 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta. Nel periodo in esame le scorte finali sono aumentate complessivamente del 42 %.

- (239) La totalità del consumo dell'Unione è rappresentata dal consumo sul mercato libero e pertanto le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione hanno risentito della concorrenza diretta delle importazioni dalla Repubblica di Corea. La pressione costante delle importazioni sudcoreane sul mercato dell'Unione, unitamente alla contrazione delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, può in parte spiegare l'andamento crescente delle scorte finali evidenziato nella tabella 9.



- (240) Nel 2018 le scorte finali in percentuale sulla produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono diminuite del 13 %, mentre hanno superato i livelli del 2017 sia nel 2019 sia nel periodo dell'inchiesta, registrando tassi di crescita rispettivamente del 5 % e del 21 % rispetto al 2017.

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (241) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2017	2018	2019	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	[da - 2 % a - 7 %]	[da - 10 % a - 15 %]	[da - 5 % a - 10 %]	[da - 15 % a - 20 %]
<i>Indice</i>	(- 100)	(- 469)	(- 324)	(- 756)
Flusso di cassa (in EUR)	[da - 5 000 a - 15 000]	[da 5 000 a 15 000]	[da 10 000 a 20 000]	[da 5 000 a 15 000]
<i>Indice</i>	(- 100)	126	182	73
Investimenti (in EUR)	[15 000 000 – 25 000 000]	[300 000 000 – 400 000 000]	[5 000 000 – 15 000 000]	[1 000 000 – 10 000 000]
<i>Indice</i>	100	1 749	37	19
Utile sul capitale investito	[da - 1 % a - 6 %]	[da - 5 % a - 10 %]	[da - 5 % a - 10 %]	[da - 10 % a - 15 %]
<i>Indice</i>	(- 100)	(- 630)	(- 508)	(- 1 281)

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.


- (242) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale sul fatturato delle vendite stesse.
- (243) Le vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti, già in perdita nel 2017, hanno registrato un ulteriore peggioramento sia nel 2018 sia nel 2019, situazione che si è ulteriormente aggravata nel periodo dell'inchiesta. Malgrado il lieve miglioramento registrato tra il 2018 e il 2019, durante il periodo in esame la redditività dei produttori dell'industria dell'Unione inclusi nel campione si è deteriorata in modo significativo, con un calo di sette volte maggiore rispetto ai livelli del 2017.
- (244) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto è variato molto durante il periodo in esame, principalmente a causa dell'aumento dei costi di produzione e della redditività negativa.
- (245) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale sul valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame ha avuto un andamento negativo, seguendo una tendenza al ribasso simile a quella della redditività. Nel corso dello stesso periodo l'industria dell'Unione ha complessivamente ridotto dell'81 % il livello degli investimenti, con un aumento nel 2018 dovuto a un importante investimento effettuato da un produttore dell'Unione, come indicato al considerando 205. Le perdite subite durante il periodo in esame hanno tuttavia inciso sulla capacità dell'industria dell'Unione di ottenere capitali, come risulta dalla diminuzione degli investimenti.
- (246) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che i due produttori inclusi nel campione mostravano tendenze diverse in termini di redditività. LG Chem ha commentato che soltanto NSE era in perdita nel 2017, mentre BASF risultava ancora in attivo e nel periodo compreso tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta la redditività di NSE è migliorata.



- (247) La Commissione ha analizzato il pregiudizio dell'industria dell'Unione nel complesso e non a livello dei singoli produttori. Al fine di ottenere un quadro equilibrato, la Commissione ha utilizzato un campione rappresentativo dell'industria dell'Unione. Tuttavia la Commissione ha preso in esame anche il possibile effetto distorsivo sul quadro del pregiudizio di singoli fattori come gli investimenti. Tali fattori sono stati esclusi dall'analisi del pregiudizio nella misura in cui non facevano parte della normale attività aziendale. Infine, non tutte le società che fanno parte di un campione devono registrare lo stesso andamento per ogni indicatore. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.5.4. Conclusioni riguardanti il pregiudizio

- (248) Tutti i principali indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 2 % circa e il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è diminuito dell'11 %. Data la relativa stabilità del consumo sul mercato dell'Unione, ciò si è tradotto in una diminuzione della quota detenuta nel mercato dell'Unione, che è passata dal [56 % - 58 %] nel 2017 al [49 % - 51 %] nel periodo dell'inchiesta, corrispondente a una diminuzione del 7 % nel periodo in esame.
- (249) Tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta, malgrado il consumo sul mercato dell'Unione sia rimasto stabile, le importazioni dalla Repubblica di Corea sono aumentate del 33 %, con un incremento significativo della quota di mercato detenuta. La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è notevolmente aumentata, passando dal [12 % - 14 %] al [16 % - 18 %]. Durante il periodo in esame inoltre i prezzi all'importazione sudcoreani sono calati del 10 % e sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi all'importazione del produttore esportatore che ha collaborato sono risultati inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione in media del 14,7 %. La Commissione ha inoltre osservato che, a prescindere da qualsiasi undercutting, sulla base delle tendenze evidenziate nelle tabelle 2, 3, 5 e 7, le importazioni oggetto di dumping hanno compresso i prezzi dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione non è stata infatti in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi di produzione.
- (250) Durante il periodo in esame i prezzi medi dell'industria dell'Unione sono calati del 15 % e dal 2018 i prezzi di vendita medi nel mercato dell'Unione sono stati fissati molto al di sotto dei corrispondenti costi unitari di produzione. La redditività dell'industria dell'Unione è passata da [-2 % - -7 %] nel 2017 a [-15 % - -20 %] durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre durante il periodo in esame le scorte finali dell'industria dell'Unione sono aumentate complessivamente del 42 % e nel periodo dell'inchiesta rappresentavano il 25 % della produzione.
- (251) Nel periodo in esame solo la capacità produttiva dell'industria dell'Unione ha registrato un andamento positivo. Come illustrato nella tabella 4, la capacità produttiva è passata da [540 000 - 580 000] tonnellate nel 2017 a [650 000 - 690 000] tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con una crescita complessiva del 17 %. L'aumento della capacità produttiva è derivato da un importante investimento effettuato da un produttore dell'Unione nel 2018, in considerazione dell'alto tasso di utilizzo degli impianti nel 2017 [93 % - 95 %]. La capacità di utilizzo degli impianti è tuttavia diminuita del 17 % durante il periodo in esame, passando dal [93 % - 95 %] nel 2017 al [78 % - 80 %] nel periodo dell'inchiesta.
- (252) In sintesi, benché il consumo sul mercato dell'Unione sia rimasto stabile, l'industria dell'Unione non è stata in grado di mantenere la propria quota di mercato. Le importazioni dalla Repubblica di Corea sono state consistenti durante tutto il periodo in esame, con prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. A partire dal 2018 l'industria dell'Unione ha venduto a prezzi che non coprivano più i costi e, di conseguenza, ha ridotto i livelli delle vendite e i prezzi.
- (253) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (254) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha sostenuto che la conclusione secondo cui tutti gli indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame è parziale, poiché la produzione è rimasta stabile, vi sono stati un aumento della capacità, un reindirizzamento di parte delle vendite verso mercati di esportazione e investimenti significativi, l'occupazione ha risentito della modernizzazione e la produttività riflette semplicemente i massicci investimenti effettuati nel 2017-2018. Contrariamente a quanto affermato da LG Chem, la Commissione ha esaminato ognuno di tali fattori e ha risposto alle argomentazioni di LG Chem. Il fatto che la Commissione non abbia condiviso l'argomentazione di LG Chem non rende l'analisi parziale. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.



- (255) In seguito al secondo documento di ulteriore divulgazione, LG Chem ha sostenuto che tutti gli indicatori riveduti mostravano un miglioramento delle tendenze rispetto agli indicatori inizialmente comunicati. In particolare, i dati riguardanti le vendite e l'occupazione hanno mostrato una diminuzione molto più contenuta per tutto il periodo in esame e non suffragano più la conclusione relativa al pregiudizio.
- (256) La Commissione ha dimostrato in precedenza che per ciascun indicatore riportato nel secondo documento di ulteriore divulgazione i dati suffragano, o almeno non contraddicono, la valutazione iniziale della Commissione sull'esistenza del pregiudizio. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui tali dati non suffragano la conclusione sul pregiudizio.
- (257) Nelle sue osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni, la Coalition for an Open and Competitive SAP market ⁽¹⁵⁾ (di seguito, "coalizione H") ha affermato che dalla fine del periodo dell'inchiesta i prezzi dei SAP erano aumentati. La coalizione H ha affermato e dimostrato che attualmente i prezzi dei SAP sono nettamente superiori rispetto a quelli registrati durante il periodo dell'inchiesta, a causa dei maggiori costi di trasporto, e che i prezzi coreani sono aumentati al di sopra di quelli dei produttori dell'Unione.
- (258) La Commissione ha rilevato che la coalizione H non ha contestato l'analisi della Commissione concernente i prezzi dei SAP durante il periodo in esame. Le argomentazioni della coalizione H si riferiscono a un periodo successivo al periodo in esame e pertanto non hanno contribuito all'analisi del periodo oggetto della presente inchiesta. Inoltre, come ha affermato la stessa coalizione H, l'aumento dei prezzi successivo al periodo dell'inchiesta è stato causato da prezzi di trasporto più elevati. Tali prezzi di trasporto sono legati dall'attuale situazione della pandemia di COVID-19. Non si può confermare che si tratti di un cambiamento dei prezzi a lungo termine e che pertanto in futuro si possa escludere un ulteriore pregiudizio. La Commissione pertanto non ha ritenuto che ciò possa modificare le sue risultanze in merito al pregiudizio constatato nel corso del periodo dell'inchiesta e ha respinto l'argomentazione.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (259) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fossero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Tali fattori sono: le importazioni da paesi terzi, i contratti per la fornitura di prodotti su specifica, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, la pandemia di COVID-19, la formula di calcolo dei prezzi nei contratti di fornitura delle materie prime, la formula di calcolo dei prezzi nei contratti di fornitura di SAP, i costi degli aumenti della capacità produttiva e i costi di ricerca e sviluppo.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (260) Dal 2017 al periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea è cresciuto del 33 % (cfr. tabella 2) e di conseguenza la relativa quota di mercato è aumentata del 33 %, passando dal [12 % - 14 %] al [16 % - 18 %]. Tale incremento è andato a scapito dell'industria dell'Unione. Di fatto, nello stesso periodo (cfr. tabella 5) le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite dell'11 % e la relativa quota di mercato dell'Unione ha registrato un calo del 12 %. In particolare, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal [56 % - 58 %] nel 2017 al [49 % - 51 %] nel periodo dell'inchiesta.
- (261) Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti del 10 % (cfr. tabella 3). Parallelamente, nello stesso periodo i prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono calati del 15 %. Le importazioni sudcoreane, sempre più presenti sul mercato dell'Unione durante tutto il periodo in esame, sono state effettuate a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.


⁽¹⁵⁾ Ai fini della presente inchiesta, la Commissione ha accordato un trattamento riservato all'identità dei membri della coalizione H. La Commissione ha ricevuto elementi di prova del fatto che la divulgazione dell'identità dei membri della coalizione H li danneggerebbe gravemente a causa della minaccia di ritorsione commerciale.



- (262) La pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping ha inoltre causato una notevole contrazione dei prezzi, come dimostra il fatto che l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi allo stesso ritmo dei costi. Infatti, come illustrato nella tabella 7, durante il periodo in esame i costi di produzione sono aumentati di oltre il 5 %, mentre i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 15 %. A causa di tale impossibilità ad aumentare i prezzi, durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è passata da [-2 % - -7 %] a [-15 % - -20 %], un livello chiaramente insostenibile.
- (263) Al contempo, il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea ha registrato un aumento significativo, pari al 33 %, con una crescita della quota di mercato del 33 %, a fronte di una riduzione del 12 % della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Malgrado che il consumo sul mercato dell'Unione sia rimasto stabile tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta, di fatto le importazioni sudcoreane hanno continuato ad acquisire quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione. Nello stesso periodo i prezzi all'importazione sudcoreani sono diminuiti del 10 % (cfr. tabella 3), mentre i prezzi dell'industria dell'Unione hanno registrato una diminuzione ancora maggiore, pari al 15 %, al contrario del costo di produzione, che è aumentato del 5 %. Pertanto già nel 2018 l'industria dell'Unione stava subendo un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping.
- (264) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Repubblica di Corea hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume sia di prezzi.
- (265) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che le asserzioni relative alla pressione sui prezzi non sono supportate dai fatti, in quanto recenti notizie di stampa specializzata hanno riportato che almeno due produttori esportatori dell'Unione hanno applicato forti aumenti dei prezzi dei SAP.
- (266) Queste informazioni si riferiscono a un periodo successivo al periodo in esame e pertanto non hanno contribuito all'analisi di tale periodo. Inoltre tale aumento dei prezzi poteva essere collegato a una molteplicità di fattori a breve termine, tra i quali le carenze di approvvigionamenti dovuti alla penuria di container internazionali, come sottolineato dalla coalizione H. La Commissione non ha pertanto ritenuto che ciò potesse modificare le sue risultanze in merito al pregiudizio accertato durante il periodo dell'inchiesta e ha respinto tale argomentazione.
- (267) LG Chem ha altresì sostenuto che la maggior parte degli indicatori ha iniziato a mostrare un andamento negativo tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni coreane sono aumentate soltanto dal 2017 al 2019, un periodo in cui l'industria dell'Unione non ha subito alcun pregiudizio in termini di volume. Si è verificato un deprezzamento delle vendite e delle quote di mercato nel periodo dell'inchiesta, allorché l'industria dell'Unione ha deciso di concentrarsi maggiormente sui mercati di esportazione e sono aumentate le importazioni dal Giappone.
- (268) In questa argomentazione LG Chem mescola due affermazioni avanzate anche separatamente. La Commissione ha trattato l'argomentazione secondo cui l'industria dell'Unione ha deciso di concentrarsi sui mercati di esportazione nella sezione 5.2.4, mentre l'argomentazione secondo cui la crescita delle importazioni giapponesi durante il periodo dell'inchiesta poteva avere contribuito al pregiudizio è stata affrontata nella sezione 5.2.3. LG Chem ha altresì affermato che non vi è alcun collegamento tra l'evoluzione della quota di mercato delle esportazioni coreane e quella della quota dell'industria dell'Unione, in quanto la perdita maggiore di quote di mercato da parte dell'industria dell'Unione si è registrata nel 2020, anno in cui anche le importazioni dalla Corea hanno perso quote di mercato.
- (269) Questa argomentazione, strettamente legata all'affermazione di LG Chem secondo cui le importazioni giapponesi, e non quelle coreane, sarebbero responsabili della perdita di quote di mercato del 2020, è stata discussa e respinta ai considerando da 299 a 306.
- (270) LG Chem ha inoltre affermato che le importazioni dalla Corea non avevano in alcun momento inciso sugli investimenti, come dimostrato dallo sviluppo continuo di nuovi prodotti da parte dei produttori dell'Unione.
- (271) Sebbene gli investimenti dei produttori dell'Unione siano effettivamente aumentati dal 2017 al 2019, nel periodo dell'inchiesta sono diminuiti drasticamente a causa della pressione sui prezzi causata dalle importazioni coreane. Nella sua valutazione circa il continuo sviluppo di nuovi prodotti, LG Chem non ha considerato il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

5.2. Effetti di altri fattori

- (272) Nelle sue osservazioni sull'apertura, LG Chem ha chiesto alla Commissione di valutare se il calo delle vendite e delle quote di mercato dell'industria dell'Unione sia stato causato dalle importazioni dal Giappone, dall'assegnazione di contratti per la fornitura di prodotti su specifica a livello mondiale, nonché dagli investimenti volti ad aumentare la capacità. LG Chem ha fatto riferimento a quanto affermato nella denuncia dal denunciante, secondo cui le vendite



dei produttori dell'Unione hanno seguito un andamento oscillante simile a quello del consumo fino al 2019 e la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è diminuita rispetto all'andamento dei consumi dell'Unione soltanto nel periodo dell'inchiesta. LG Chem ha affermato che il forte aumento delle importazioni dal Giappone ha causato il declino della quota di mercato dell'industria dell'Unione, mentre il lieve aumento delle importazioni dalla Repubblica di Corea era dovuto ai contratti per la fornitura di prodotti su specifica.


- (273) La Commissione ha effettuato un esame approfondito per stabilire se, e in che misura, tali fattori avessero contribuito al pregiudizio.

5.2.1. *Aumento della domanda di prodotti su specifica*

- (274) LG Chem ha affermato che l'aumento delle importazioni dalla Repubblica di Corea era dovuto a un aumento della domanda di prodotti su specifica.
- (275) I prodotti su specifica sono realizzati e venduti nell'Unione sia dai produttori dell'Unione sia da quelli sudcoreani. La Commissione non ha riscontrato una crescita della domanda di prodotti su specifica in quanto tali. È stato tuttavia constatato che vi era un avvicendamento tra fornitori a livello mondiale e che, nel tempo, il produttore coreano si era aggiudicato un numero maggiore di ordini riguardanti i prodotti su specifica.
- (276) La Commissione ha inoltre esaminato l'andamento dei volumi oggetto di contratto forniti dai produttori dell'Unione nel periodo in esame e ha riscontrato che, nonostante la presenza di riallocazioni dei volumi tra i fornitori dell'Unione, le variazioni complessive nell'approvvigionamento dei volumi nel periodo in esame non avevano inciso sulla tendenza degli indicatori di pregiudizio e più in particolare sulla redditività dell'industria dell'Unione nel suo insieme durante il periodo in esame.
- (277) La Commissione ha pertanto concluso che tale fattore non ha contribuito al pregiudizio osservato che l'industria dell'Unione ha subito.
- (278) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che, poiché i SAP non sono un prodotto di base, le negoziazioni non sono basate sui prezzi, ma sulla qualità. Gli utilizzatori richiedono qualità specifiche di SAP per applicazioni specifiche. I contratti sono quindi semplicemente conclusi con i produttori che possono meglio soddisfare le esigenze degli acquirenti.
- (279) La Commissione ha osservato che i produttori di SAP sono normalmente in grado di produrre una vasta gamma di qualità per applicazioni specifiche e che tali prodotti su specifica sono fabbricati sia dai produttori dell'Unione sia da quelli coreani. Ciò trova riscontro nel fatto che molti utilizzatori, specialmente quelli di grandi dimensioni, applicano una strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Questo dimostra che, di norma, le esigenze degli acquirenti sono soddisfatte al meglio da vari produttori di SAP rientranti in una specifica qualità, e non da un unico produttore. Logicamente gli utilizzatori, in quanto società orientate al profitto, in questo caso valuteranno i vantaggi delle caratteristiche di un determinato SAP offerto da molti fornitori rispetto alla fonte di approvvigionamento più efficiente in termini di costo. È una situazione diversa da quella in cui gli utilizzatori sarebbero limitati nella possibilità di scegliere il fornitore meno caro per questioni di natura tecnica o connesse alla qualità. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui le negoziazioni non sarebbero basate sui prezzi, ma unicamente sulla qualità.

5.2.2. *Formula di calcolo dei prezzi nei contratti per la fornitura di materie prime*

- (280) La coalizione di utilizzatori ha sostenuto che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a causa della formula di calcolo dei prezzi applicata nei rispettivi contratti di fornitura e che pertanto l'istituzione di misure antidumping non eviterebbe la flessione dei prezzi dei produttori dell'Unione. La coalizione ha affermato che i prezzi dei SAP dell'industria dell'Unione seguono un meccanismo di indicizzazione basato sui prezzi della materia prima e quindi si adeguano alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime, a prescindere dal volume delle importazioni provenienti dal paese interessato.
- (281) Sia la coalizione di utilizzatori sia LG Chem hanno inoltre affermato che il meccanismo di fissazione dei prezzi applicato nei contratti di fornitura era sufficiente per garantire ai fornitori di SAP livelli di redditività soddisfacenti, poiché le oscillazioni in rialzo e in ribasso dei costi delle materie prime si ripercuotevano automaticamente sul prezzo finale dei prodotti SAP.
- (282) Pertanto le presunte perdite in termini di redditività riportate nella denuncia non potevano essere riconducibili alla flessione dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione conseguente al ribasso dei prezzi all'importazione sudcoreani, ma erano piuttosto dovute all'aumento dei costi delle strutture produttive dei produttori dell'Unione.



- (283) La Commissione ha analizzato gli effetti della formula di calcolo dei prezzi sulla redditività. In ambito internazionale i contratti di vendita di SAP hanno di norma una durata annuale o pluriennale. In tali contratti il prezzo dei SAP per un determinato mese è normalmente indicizzato al prezzo delle principali materie prime nel trimestre precedente. Il fatto che il prezzo delle materie prime si ripercuota con ritardo su quello dei SAP fa sì che nel mese in questione ci sia un margine di profitto maggiore o minore. Se nel trimestre precedente il prezzo della materia prima era inferiore a quello del mese corrente, il margine ne risente negativamente. Benché nel tempo generalmente gli effetti positivi possano compensare quelli negativi, per il periodo dell'inchiesta la Commissione ha accertato nel complesso un effetto negativo. Tuttavia tale effetto è stato talmente ridotto da potere spiegare solo in minima parte le perdite subite dall'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che tale fattore non ha potuto contribuire al pregiudizio osservato che l'industria dell'Unione ha subito.
- (284) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha sostenuto che non vi era stata alcuna depressione o contrazione dei prezzi. LG Chem ha sostenuto che l'andamento al ribasso dei prezzi trovava una spiegazione non tanto nelle importazioni coreane, quanto nelle formule di calcolo dei prezzi dei SAP, che riflettono l'andamento dei prezzi della materia prima e che pertanto hanno avuto un effetto di depressione o di contrazione sui prezzi praticati sul mercato interno. La Commissione si trovava quindi di fronte a elementi diversi dalle importazioni in grado di spiegare la notevole depressione o contrazione dei prezzi praticati sul mercato interno. Inoltre i prezzi delle importazioni coreane e i prezzi dell'industria dell'Unione hanno seguito le stesse tendenze.
- (285) La Commissione ha tenuto conto del fatto che le formule di calcolo dei prezzi dei SAP riflettono l'andamento dei prezzi delle materie prime. Tali formule garantiscono che i profitti dei produttori di SAP nei contratti di vendita esistenti, stipulati per un determinato periodo, non risentano dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Se le formule di calcolo dei prezzi fossero l'unica spiegazione per la tendenza al ribasso dei prezzi, ciò avrebbe determinato un margine di profitto più stabile per i produttori europei e, come spiegato al considerando 283, avrebbe avuto soltanto un effetto ridotto sui prezzi, in quanto indicizzati ai prezzi delle materie prime del trimestre precedente. Tuttavia tali formule di calcolo dei prezzi non possono essere, di per sé, responsabili dell'andamento dei prezzi nelle rinegoziazioni o nei nuovi contratti rispetto ai vecchi contratti esistenti.
- (286) Pertanto la Commissione, oltre alle tendenze dei prezzi indicizzati ai prezzi delle materie prime, ha analizzato le variazioni dei prezzi verificatesi nel periodo in esame. Durante il periodo in esame i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti più dei prezzi delle materie prime. Il pregiudizio è stato causato da questa ulteriore diminuzione dei prezzi di vendita, in quanto si è trattato di una diminuzione che non era neutra dal punto di vista del profitto. Il fatto che i prezzi delle importazioni coreane e i prezzi dell'industria dell'Unione abbiano seguito le stesse tendenze, con percentuali diverse, non esclude il fatto che alla tendenza neutra in termini di profitto, riconducibile ai prezzi della materia prima, si sia sovrapposta un'altra tendenza. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui non avrebbe considerato un fattore con potere esplicativo rispetto alla depressione dei prezzi.
- (287) LG Chem ha inoltre sostenuto che la flessione dei prezzi praticati sul mercato interno non derivava da una diminuzione dell'elemento fisso nei contratti di vendita dei SAP, ma piuttosto dell'elemento variabile, che riflette le variazioni del prezzo delle materie prime C3 e NaOH. LG Chem ha affermato che la diminuzione dei prezzi dell'industria dell'Unione registrata tra il 2017 e il 2020 era riconducibile in massima parte ai prezzi del C3 e dell'NaOH, che sono diminuiti del 18 % nel periodo in esame, mentre nello stesso periodo l'elemento fisso del prezzo, in base ai calcoli di LG Chem, è diminuito soltanto del 12 %. LG Chem ha inoltre affermato che la redditività dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione era correlata alla redditività sui mercati di esportazione dei produttori dell'Unione, il che costituirebbe un'ulteriore indicazione del fatto che elementi esterni che incidono sui mercati globali dei SAP, vale a dire la formula di calcolo dei prezzi dei SAP e i vincoli di costo, hanno causato la diminuzione.
- (288) Come già spiegato, la Commissione ha tenuto conto del fatto che le variazioni riguardanti le materie prime influenzano il prezzo di vendita. Tuttavia le formule di calcolo dei prezzi indicizzano il prezzo di vendita esattamente con lo scopo di mantenere un livello di profitto stabile e fare in modo che le variazioni nella materia prima restino neutre per quanto riguarda il margine di profitto. Pertanto l'elemento che incide sulla redditività dell'industria dell'Unione sono le variazioni dell'importo fisso della formula di calcolo dei prezzi per quanto riguarda i nuovi contratti o le rinegoziazioni. Se si fossero verificate soltanto variazioni dovute ai prezzi delle materie prime, il livello di redditività nel periodo in esame sarebbe stato più stabile. Ciò dimostra che la causa del calo della redditività è la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni coreane per le negoziazioni dell'elemento di prezzo del contratto e non la variazione dei prezzi delle materie prime. Il fatto che la pressione sui prezzi si registri contemporaneamente anche sui mercati di esportazione non è in contraddizione con l'analisi condotta in merito al mercato dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.



5.2.3. Importazioni da paesi terzi


(289) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi

Paese		2017	2018	2019	PI
Giappone	Volume (in tonnellate)	[85 000 – 95 000]	[60 000 – 70 000]	[45 000 – 55 000]	[105 000 – 115 000]
	Indice	100	72	47	122
	Quota di mercato	[11 % -15 %]	[8 % -11 %]	[5 % -8 %]	[14 % -18 %]
	Indice	100	73	54	122
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	[1 200 – 1 500]	[1 200 – 1 500]	[1 200 – 1 500]	[1 000 – 1 300]
	Indice	100	101	105	87
Turchia	Volume (in tonnellate)	43 571	46 929	52 626	54 537
	Indice	100	108	121	125
	Quota di mercato	[6 %-8 %]	[6 %-8 %]	[7 %-9 %]	[7 %-9 %]
	Indice	100	108	121	125
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	1 140	1 155	1 088	981
	Indice	100	101	96	86
Stati Uniti d'America	Volume (in tonnellate)	40 494	34 952	30 911	30 952
	Indice	100	87	77	76
	Quota di mercato	[5 % - 7 %]	[4 %-6 %]	[4 %-6 %]	[4 %-6 %]
	Indice	100	88	75	75
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	3 646	3 936	4 522	4 431
	Indice	100	108	124	122
Altri paesi terzi	Volume (in tonnellate)	32 587	29 109	29 046	28 594
	Indice	100	89	89	88
	Quota di mercato	[4 %-6 %]	[3 %-5 %]	[3 %-5 %]	[3 %-5 %]
	Indice	100	90	89	88
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	3 407	3 176	3 070	3 149
	Indice	100	93	90	92

Fonte: Eurostat, dati del Giappone adeguati in base alle informazioni di mercato riservate.




- (290) Malgrado un'iniziale diminuzione del 28 % tra il 2017 e il 2018 e del 25 % tra il 2018 e il 2019, nel periodo dell'inchiesta le importazioni dal Giappone hanno registrato un notevole aumento, pari al 75 %. Le importazioni dal Giappone sono state effettuate da uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, Nippon Shokubai Europe, che oltre ai SAP di produzione propria rivende SAP prodotti dalla propria società madre Nippon Shokubai Japan ("Nippon Shokubai"). Fino al 2019 Nippon Shokubai ha seguito una strategia di riduzione delle importazioni giapponesi in favore della produzione europea che si è riflessa in volumi e investimenti maggiori e ha portato a un aumento significativo della capacità europea nel 2018. Nel corso del tempo tuttavia Nippon Shokubai Europe si è dovuta confrontare con un numero sempre maggiore di acquirenti che chiedevano prezzi più bassi a causa della pressione esercitata dalle importazioni a basso prezzo dalla Repubblica di Corea. Pertanto dal periodo dell'inchiesta Nippon Shokubai ha adattato la propria strategia.
- (291) Al fine di restare competitiva rispetto alle importazioni sudcoreane e non perdere volumi di vendita in Europa, Nippon Shokubai Europe ha aumentato la rivendita di SAP prodotti in Giappone.
- (292) Inoltre i prezzi all'importazione giapponesi e sudcoreani hanno complessivamente seguito un andamento in linea di massima simile (come quelli dell'industria dell'Unione), sebbene con una differenza importante: nel 2019 i prezzi all'importazione sudcoreani hanno registrato un calo significativo, mentre i prezzi giapponesi hanno continuato a crescere e quelli dell'industria dell'Unione sono rimasti pressoché stabili. Poiché tale condizione non era sostenibile, nel periodo dell'inchiesta sia l'industria giapponese sia quella dell'Unione hanno dovuto adeguarsi e ribassare sensibilmente i propri prezzi.
- (293) Appare significativo anche l'andamento delle quote di mercato. Nel corso dell'intero periodo in esame la quota di mercato della Repubblica di Corea è aumentata di 4 punti percentuali. Le importazioni giapponesi sono invece diminuite in modo significativo negli anni 2018 e 2019 e hanno registrato un incremento soltanto nel periodo dell'inchiesta, in conseguenza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni sudcoreane che ha reso la produzione europea non redditizia. Pertanto le quantità importate dal Giappone durante il periodo dell'inchiesta sono state superiori rispetto a quelle importate all'inizio del periodo dell'inchiesta sul pregiudizio e la quota di mercato detenuta dal Giappone è aumentata del 20 % nell'intero periodo del pregiudizio.
- (294) Dal fascicolo non emerge alcun elemento di prova indicante che le importazioni giapponesi siano state oggetto di dumping. Di conseguenza, a prescindere dal fatto che le importazioni dal Giappone possano o meno avere contribuito al pregiudizio di altri produttori dell'Unione, nel periodo in esame l'effetto delle esportazioni sudcoreane è stato notevolmente maggiore, in quanto tali esportazioni hanno registrato, per l'intero periodo, prezzi inferiori e una crescita del volume maggiore.
- (295) Oltretutto, Nippon Shokubai Europe ha continuato a subire perdite sulle vendite dei propri SAP prodotti in Europa.
- (296) Nel periodo in esame le importazioni dalla Turchia sono aumentate del 25 %. Nello stesso periodo la loro quota di mercato è passata dal [6 % -8 %] al [7 % -9 %]. Il prezzo medio di tali importazioni ha seguito lo stesso andamento di quello delle importazioni dalla Repubblica di Corea, malgrado che dal 2018 fino al periodo dell'inchiesta sia stato fissato a un livello inferiore. Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi all'importazione dalla Turchia sono risultati inferiori rispettivamente del 3 % e del 14 % rispetto ai prezzi dell'industria sudcoreana e di quelli dell'industria dell'Unione. Le importazioni turche dovrebbero pertanto essere considerate un fattore che ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (297) Tuttavia, poiché il volume di tali importazioni è sempre stato inferiore alla metà di quello delle importazioni sudcoreane, è evidente che le importazioni dalla Repubblica di Corea sono state un fattore di causalità più importante.
- (298) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni e la quota di mercato degli Stati Uniti d'America hanno registrato una diminuzione del 24 %. Nello stesso tempo il loro prezzo medio è aumentato del 22 %. Le importazioni americane pertanto non possono avere contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante tale periodo.
- (299) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha richiesto ulteriori divulgazioni sul metodo utilizzato per determinare i volumi e i valori delle importazioni dalla Corea e dal Giappone. Nell'ulteriore divulgazione dell'8 febbraio 2022 la Commissione ha chiarito che, per quanto riguardava le importazioni dai paesi terzi, sono stati utilizzati i dati sulle importazioni di Eurostat basati sui codici NC. Per quanto riguarda il Giappone, i



dati Eurostat sul codice NC 3906 90 90 sono stati incrociati con le informazioni riservate contenute nel fascicolo. Come illustrato al considerando 195 del documento generale di divulgazione, le importazioni dal Giappone erano effettuate da uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Poiché i dati derivano da un unico produttore, sono considerati riservati. Per quanto riguarda la Corea, la Commissione ha fornito i dati adeguati come illustrato ai considerando da 159 a 163.

- (300) Per quanto concerne le osservazioni di LG Chem, secondo cui gli intervalli di valori forniti per le importazioni giapponesi non permettono un valido confronto con le importazioni coreane o con i prezzi dell'industria dell'Unione, la Commissione ha ricordato che si tratta di dati riservati e che intervalli di valori più ristretti non ne garantirebbero la riservatezza.
- (301) LG Chem ha inoltre sostenuto che il pregiudizio era stato causato principalmente dalle importazioni giapponesi. A sostegno di quanto affermato, LG Chem ha dichiarato che nel 2019 le importazioni coreane erano al livello massimo, ma ciò non aveva impedito all'industria dell'Unione di aumentare l'elemento fisso del loro prezzo. L'elemento fisso è diminuito soltanto nel 2020, quando le importazioni coreane sono diminuite, ma i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti di più per adeguarsi alla flessione dei prezzi delle importazioni dal Giappone.
- (302) L'argomentazione di LG Chem si riferisce soltanto a un confronto isolato degli anni 2019 e 2020. Ciò tuttavia non tiene conto del fatto che i contratti SAP sono di norma stipulati per almeno un anno, ma sono anche pluriennali e la negoziazione dei prezzi generalmente si svolge l'anno precedente l'inizio del contratto. Questo significa che i prezzi per i contratti iniziati nel 2020 erano stati negoziati nel 2019 e i contratti pluriennali iniziati nel 2019 erano stati già negoziati nel 2018.
- (303) Tuttavia nel 2018 le importazioni dal Giappone erano diminuite del 28 % e nel 2019 addirittura del 57 % rispetto al 2017. Inoltre nel 2019, pur considerando il valore massimo dell'intervallo riportato nella tabella 11, il volume importato dal Giappone non raggiunge neanche la metà delle importazioni dalla Corea nello stesso periodo. Dal confronto tra il volume delle importazioni dal Giappone illustrato al considerando 113 della denuncia per il periodo da luglio 2019 a giugno 2020, pari a [63 000 - 67 000 tonnellate], e quello relativo all'intero 2020, riportato nella tabella 11 e pari a [105 000 - 115 000 tonnellate], risulta ancora più evidente che l'aumento delle importazioni giapponesi si è in gran parte verificato solo a partire dal secondo semestre del 2020.
- (304) È quindi altamente improbabile che l'aumento delle importazioni giapponesi nel 2020 abbia inciso sulle negoziazioni dei prezzi per le vendite del 2020, ma è piuttosto logico che l'eventuale effetto aggiuntivo delle importazioni giapponesi del 2020 si concretizzerà soltanto a partire dal 2021. Al contrario, come ammette LG Chem, le importazioni coreane hanno registrato un aumento sostanziale nel 2018 e, con una crescita del 38 %, hanno raggiunto il livello massimo nel 2019, ossia nei due anni in cui si è svolta la maggior parte delle negoziazioni sui prezzi per il 2020. Il fatto che le importazioni giapponesi siano aumentate in modo sostanziale nel secondo semestre del 2020 dimostra che tali importazioni sono una reazione alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni coreane, come sottolineato al considerando 291. La Commissione respinge pertanto l'argomentazione secondo cui l'aumento delle importazioni dal Giappone, verificatosi nel 2020, sia una causa della depressione dei prezzi sul mercato dell'Unione nel 2020.
- (305) LG Chem ha altresì affermato che i prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione seguivano i prezzi delle importazioni dal Giappone e non dalla Corea.
- (306) LG Chem non ha dimostrato alcuna correlazione tra i prezzi dei produttori dell'Unione e i prezzi all'importazione giapponesi. Tra il 2017 e il 2018 i prezzi dei produttori dell'Unione e i prezzi delle importazioni dalla Corea sono aumentati in misura simile in termini di percentuale, mentre i prezzi delle importazioni giapponesi sono aumentati solo marginalmente. Tra il 2018 e il 2019 i prezzi delle importazioni dal Giappone sono chiaramente aumentati di 4 punti percentuali, mentre i prezzi dei produttori dell'Unione sono scesi, così come i prezzi delle importazioni coreane. Soltanto dal 2019 al periodo dell'inchiesta esiste una chiara correlazione, indicante che sia i produttori dell'Unione sia le importazioni giapponesi subivano la pressione sui prezzi esercitata dal record di importazioni dalla Corea nel 2019.
- (307) LG Chem ha anche affermato che NSE non aveva adattato la propria strategia, in quanto nel periodo dell'inchiesta aveva mantenuto vendite stabili nell'Unione, oltre a importazioni significativa dal Giappone. Inoltre, secondo LG Chem, i fornitori non possono essere cambiati da un giorno all'altro, a causa della lunghezza della procedura di inserimento degli utilizzatori. NSE ha sviluppato una strategia predatoria di lungo termine per rifornire il mercato dell'Unione da fabbriche sia giapponesi sia dell'Unione, aumentando le capacità nell'Unione e le vendite a scapito degli altri produttori dell'Unione.



- (308) La Commissione ha osservato che le importazioni dal Giappone, comprese le importazioni di NSE, sono diminuite in misura sostanziale dal 2017 al 2019 e sono aumentate soltanto nel periodo dell'inchiesta. Ciò dimostra che vi è stata una strategia di adattamento tesa a sostituire le rivendite delle importazioni giapponesi con la produzione locale nell'UE. Alla fine del 2020 le importazioni giapponesi sono cresciute soltanto in reazione alla concorrenza delle importazioni coreane a basso prezzo. Questo tipo di adattamenti si può realizzare più velocemente tra società collegate di un gruppo multinazionale e i tempi di adattamento necessari per quanto riguarda gli utilizzatori sono più brevi. Ciò è anche in linea con il fatto che le importazioni dal Giappone sono diminuite, mentre le capacità di produzione nell'Unione sono aumentate. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (309) LG Chem ha inoltre affermato che la Commissione ha probabilmente sottostimato la quota di mercato del Giappone non prendendo in considerazione altri fornitori giapponesi, come Sumitomo Seika.
- (310) La Commissione ha sottoposto a un controllo incrociato i dati Eurostat con i dati disponibili nel fascicolo, comprese le informazioni fornite dagli utilizzatori. Dal fascicolo non è emersa alcuna indicazione di una sottostima delle importazioni di altri fornitori giapponesi. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (311) LG Chem ha infine sostenuto che, dal momento che le importazioni turche hanno causato un pregiudizio all'industria dell'Unione, la Commissione avrebbe dovuto garantire che gli effetti pregiudizievoli delle importazioni turche fossero separati e non attribuiti alle importazioni coreane.
- (312) La Commissione ha osservato, ai considerando 296 e 297, che nel periodo in esame le importazioni turche non hanno registrato un aumento sostanziale; inoltre non è possibile metterle a confronto in termini assoluti con le importazioni coreane. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui gli effetti delle importazioni turche sarebbero stati attribuiti alle importazioni coreane.

5.2.4. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (313) Nelle sue osservazioni sull'apertura dell'inchiesta, LG Chem ha chiesto alla Commissione di valutare se il fatto che l'industria dell'Unione si sia deliberatamente concentrata sulle esportazioni avesse contribuito al pregiudizio.
- (314) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

	2017	2018	2019	PI
Volume delle esportazioni (in tonnellate)	[90 000 – 105 000]	[95 000 – 110 000]	[115 000 – 130 000]	[135 000 – 150 000]
<i>Indice</i>	100	102	124	145
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	[1 000 – 1 300]	[1 200 – 1 500]	[1 200 – 1 500]	[1 000 – 1 300]
<i>Indice</i>	100	123	118	98

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (315) Nel 2018 il prezzo medio di tali esportazioni è inizialmente aumentato del 23 %. Nel 2019 è poi diminuito, attestandosi su un livello del 18 % superiore a quello del 2017 e successivamente, nel periodo dell'inchiesta, è rimasto a un livello inferiore a quello del 2017 (-2 %). Per tutto il periodo in esame il prezzo medio di tali esportazioni è stato inferiore a quello dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ed è rimasto stabile. Il volume delle esportazioni è stato sensibilmente inferiore ai livelli raggiunti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, a fronte di un aumento complessivo del 45 % registrato nel periodo in esame.




- (316) Durante il periodo in esame il prezzo delle vendite all'esportazione ha seguito un andamento maggiormente allineato con l'evoluzione del prezzo delle materie prime; pertanto, in tale periodo, la contrazione dei prezzi non ha registrato la stessa entità osservata per le vendite sul mercato dell'Unione (cfr. tabella 5). Inoltre le vendite all'esportazione, essendo aumentate, non hanno avuto alcun ulteriore impatto negativo sui costi fissi per unità prodotta. La Commissione è quindi giunta alla conclusione che l'andamento delle esportazioni non ha contribuito in modo significativo al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (317) Considerata la capacità produttiva inutilizzata dei produttori dell'Unione nel 2018, nulla fa ritenere che i produttori dell'Unione abbiano deliberatamente adottato una strategia tesa ad abbandonare quote di mercato nell'Unione per vendere all'esterno dell'Unione. La capacità inutilizzata avrebbe consentito ai produttori dell'Unione di aumentare le vendite all'esterno dell'UE senza perdere quote di mercato nell'UE.
- (318) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui il fatto che l'industria dell'Unione si sia deliberatamente concentrata sulle esportazioni avrebbe contribuito al pregiudizio.
- (319) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che l'industria dell'Unione non aveva perso le vendite sul mercato dell'Unione, ma le aveva piuttosto reindirizzate dal mercato dell'Unione ai mercati di esportazione. LG Chem ha inoltre affermato che, in un'inchiesta del 2007 riguardante il pentaeritritolo, la Commissione ha ritenuto che un leggero aumento dei volumi delle esportazioni a prezzi di vendita inferiori ai prezzi medi di vendita sul mercato dell'Unione avesse avuto un effetto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (320) La Commissione ha osservato che l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta era soltanto del [78 % - 80 %]. Ciò conferma il fatto che l'industria dell'Unione avrebbe potuto aumentare le vendite all'esportazione anche senza vendere meno sul mercato dell'Unione. Contrariamente all'inchiesta sul pentaeritritolo, come illustrato al considerando 316, l'aumento delle vendite all'esportazione non ha pertanto contribuito in modo significativo al pregiudizio notevole.
- (321) L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.5. *Pandemia di COVID-19*

- (322) LG Chem ha inoltre affermato che la recessione economica dovuta alla pandemia di COVID-19 dovrebbe essere presa in considerazione tra i fattori che potrebbero avere potenzialmente arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione nel periodo compreso tra la metà del 2019 e il 2020. La società ha chiesto alla Commissione di valutare in che misura tale fattore abbia contribuito alla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.
- (323) I SAP sono usati principalmente per esigenze igieniche di base e pertanto non hanno risentito degli effetti negativi della pandemia di COVID-19. Malgrado all'inizio del 2020 la paura sul mercato abbia portato a un aumento della domanda di prodotti per l'igiene e quindi dei SAP, nel corso dell'anno si è tornati a una situazione di equilibrio. Inoltre la pandemia non ha causato interruzioni della produzione degne di nota. Non è stato osservato nessun altro effetto negativo della pandemia di COVID-19 sui produttori di SAP. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui la pandemia di COVID-19 avrebbe contribuito al pregiudizio.

5.2.6. *Pregiudizio causato dai costi degli aumenti della capacità produttiva*

- (324) La coalizione di utilizzatori e LG Chem hanno inoltre sostenuto che le perdite di redditività lamentate nella denuncia dall'industria dell'Unione potevano essere dovute a spese straordinarie e non a normali considerazioni di natura commerciale. Essi hanno suggerito che gli investimenti in nuove capacità effettuati dall'industria dell'Unione di cui al considerando 205 potevano avere contribuito in tal senso, facendo salire i costi di produzione.
- (325) LG Chem ha aggiunto che tali spese straordinarie potevano anche essere collegate agli investimenti nello sviluppo di nuove tecnologie da parte dell'industria dell'Unione che, come gli investimenti nella capacità produttiva, hanno contribuito all'aumento dei costi di produzione.
- (326) La Commissione ha osservato che gli investimenti in nuovi impianti di produzione rientrano nelle normali attività dei produttori di SAP, specialmente in una situazione di utilizzo degli impianti prossima al limite, il che era un dato di fatto all'inizio del periodo in esame. L'aumento della capacità produttiva inoltre non è stato eccessivo,



specialmente tenendo conto dell'efficienza produttiva legata a una maggiore capacità. La Commissione ha altresì chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di escludere dagli indicatori di pregiudizio qualsiasi effetto straordinario derivante da riduzioni di valore o da perdite su crediti straordinarie.

- (327) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui il costo dell'aumento della capacità produttiva avrebbe contribuito al pregiudizio.

5.2.7. Costi di ricerca e sviluppo significativi

- (328) LG Chem ha affermato che i produttori dell'Unione avevano riservato una particolare attenzione allo sviluppo di nuovi materiali, il che aveva comportato costi di ricerca e sviluppo significativi, facendo aumentare i costi in misura apprezzabile.
- (329) Investire nello sviluppo di nuovi tipi di prodotto fa parte della normale attività dei produttori di SAP. Anche LG Chem investe normalmente nello sviluppo di nuovi tipi di SAP e ha esplicitamente sottolineato l'importanza di tali investimenti nell'ambito dei SAP su specifica. Il fatto che la ricerca e lo sviluppo generino costi costituisce pertanto parte della normale attività di impresa. Nel corso della verifica dei produttori dell'Unione inclusi nel campione non sono stati accertati costi di ricerca e sviluppo eccessivi.


- (330) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui i costi di ricerca e sviluppo avrebbero contribuito al pregiudizio dell'industria dell'Unione.

5.2.8. Negoziazioni del prezzo globale

- (331) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha osservato che, per un numero limitato di acquirenti globali, i prezzi sono determinati a livello globale e non sulla base delle singole tendenze sul mercato dell'Unione.
- (332) In primo luogo, non tutti gli utilizzatori di SAP operano a livello mondiale, come dimostrato da vari utilizzatori che si sono manifestati nella procedura e la cui intera produzione avviene nell'Unione. Nella sua argomentazione LG Chem non ha precisato né motivato a quale quota di vendite nell'Unione si applichi il principio di negoziazione del prezzo a livello globale. In secondo luogo, anche se i prezzi sono negoziati a livello globale, le negoziazioni tengono conto necessariamente del livello dei prezzi sul mercato dell'Unione. Nessun attore globale pagherebbe un prezzo globale più elevato se fosse possibile ottenere un'offerta più economica sul mercato dell'Unione. Allo stesso tempo, se un fornitore nell'ambito di un contratto globale accetta di rifornire l'Unione a prezzi di dumping e pregiudizievole, in tal caso il contratto globale non costituisce una giustificazione per il dumping. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.

5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (333) Il confronto tra la situazione delle importazioni e la situazione dell'industria dell'Unione all'inizio e alla fine del periodo in esame ha evidenziato chiaramente un sensibile aumento delle importazioni dal paese interessato e il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. In particolare, la situazione è peggiorata in modo significativo nel 2019 e nel 2020. Nel 2019 i prezzi sudcoreani sono fortemente scesi, mentre l'industria dell'Unione (e del Giappone) ha mantenuto i prezzi stabili, ma con ripercussioni negative sul volume delle vendite, in quanto la Repubblica di Corea ha aumentato notevolmente le proprie vendite. L'industria dell'Unione ha reagito seguendo l'andamento dei prezzi fissati dalla Repubblica di Corea e nel 2020 ha abbassato i prezzi di vendita, continuando ciononostante a perdere importati volumi di vendita sul mercato. Le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica di Corea hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione a partire dal 2017, a causa della massiccia penetrazione del mercato realizzata a scapito dell'industria dell'Unione. In termini di prezzi, la crescente quota di mercato delle importazioni è stata costantemente inferiore a quella dell'industria dell'Unione, ha creato una notevole pressione sui prezzi e ha impedito gli aumenti dei prezzi di mercato in linea con gli aumenti del costo delle materie prime necessari all'industria dell'Unione per raggiungere livelli di profitto equi.
- (334) Altri fattori, quali il calo dei volumi di vendita e i mutamenti riguardanti i SAP su specifica o le oscillazioni del prezzo della materia prima, non hanno contribuito al pregiudizio osservato che l'industria dell'Unione ha subito.
- (335) Le importazioni dal Giappone e dalla Turchia hanno avuto a loro volta un impatto limitato sull'industria. Le importazioni dalla Turchia avevano un prezzo simile a quello delle importazioni sudcoreane, ma volumi nettamente inferiori; di conseguenza, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Analogamente, le importazioni giapponesi non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Durante



il periodo in esame tali importazioni sono diminuite e hanno registrato un sostanziale aumento solo nel periodo dell'inchiesta, mantenendo però un livello di prezzi superiore a quello delle importazioni sudcoreane. Le importazioni sudcoreane a prezzi molto inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione sono la principale ragione per cui l'industria dell'Unione ha perso vendite e non ha potuto aumentare i prezzi in linea con il costo di produzione, il che ha causato gravi perdite in termini di redditività.

- (336) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, mentre gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.
- (337) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Il pregiudizio è evidente nell'evoluzione della produzione, dell'utilizzo degli impianti, del volume delle vendite sul mercato dell'Unione, della quota di mercato, dell'occupazione, del prezzo medio unitario di vendita sul mercato dell'Unione, del costo di produzione, delle scorte finali, della redditività e dell'utile sul capitale investito, se considerato alla luce dell'evoluzione dei volumi di vendita e dei prezzi all'importazione sudcoreani (in termini assoluti o rispetto agli altri operatori del mercato).

6. INTERESSE DELL'UNIONE


- (338) In conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compresi quelli dell'industria e degli utilizzatori dell'Unione. Poiché il prodotto è principalmente venduto direttamente all'acquirente, nessun importatore indipendente ha preso parte alla procedura.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione


- (339) L'istituzione di misure migliorerà le condizioni di mercato per i produttori dell'Unione, i quali potranno migliorare la propria posizione concorrenziale sul mercato e recuperare le perdite in termini di volume delle vendite e di quota di mercato. Grazie alla minore pressione esercitata sui prezzi da importazioni sleali, l'industria dell'Unione potrà aumentare i prezzi di vendita e conseguire un livello di redditività sostenibile.
- (340) L'assenza di misure avrebbe effetti negativi significativi sull'industria dell'Unione, in quanto le importazioni continuerebbero ad aumentare inducendo un'ulteriore contrazione dei prezzi dell'Unione, con conseguenze negative sul volume della produzione e delle vendite, nonché sulla quota di mercato dell'industria dell'Unione. A sua volta ciò si ripercuoterebbe negativamente sugli indicatori finanziari dell'industria dell'Unione; in particolare, la situazione già deficitaria sarebbe aggravata dalle conseguenze negative sugli investimenti e sull'occupazione all'interno dell'Unione.
- (341) L'istituzione di misure sarebbe dunque chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2. Interesse degli utilizzatori

- (342) Diversi utilizzatori si sono manifestati nel corso dell'inchiesta, ma solo due hanno risposto al questionario. Entrambi producevano principalmente prodotti sanitari per adulti. Le risposte fornite da entrambi gli utilizzatori sono state ampiamente carenti e solo una delle società ha risposto alla richiesta della Commissione di fornire ulteriori informazioni entro i termini stabiliti, ma la risposta ha continuato ad essere carente. Pertanto, per uno degli utilizzatori, la Commissione non è stata assolutamente in grado di valutare l'impatto dei dazi antidumping. Per quanto riguarda l'altro utilizzatore, nonostante l'incompletezza delle risposte la Commissione è stata in grado di stimare l'impatto delle misure. Per tale società i SAP rappresentavano il [5 - 15 %] del costo di produzione, ma solo circa un terzo proveniva da forniture sudcoreane. La società ha inoltre dimostrato che, per alcuni importanti mercati chiave, i contratti pluriennali con il settore della sanità pubblica e le imprese di assicurazione impediscono il trasferimento dei costi di produzione aggiuntivi. La società ha anche fornito elementi di prova del fatto che diversi paesi hanno ridotto la spesa della sanità; la società si è quindi trovata sotto pressione per ridurre i suoi prezzi di vendita. Nonostante tali difficoltà, in particolare i tagli della spesa nel settore della sanità pubblica che hanno inciso sulle vendite degli utilizzatori, la società ha registrato un profitto del [10 % - 20 %]. La Commissione ha pertanto concluso che una misura pari al 14,7 % sul [5 % - 15 %] del costo di produzione della società potrebbe essere assorbito o almeno in parte trasferito sui consumatori.




- (343) Durante le audizioni e la fase di presentazione delle osservazioni altri quattro utilizzatori, comprendenti Procter & Gamble, FATER e Essity, nonché la coalizione di utilizzatori, hanno presentato le loro argomentazioni. Tutti gli utilizzatori si sono opposti con forza alle misure.
- (344) Procter & Gamble ha affermato che l'accesso a tutti i fornitori di SAP, inclusi i fornitori sudcoreani, era essenziale per mantenere una strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, al fine di garantire la stabilità degli approvvigionamenti, specialmente per i SAP su specifica che non possono essere fabbricati da tutti i produttori di SAP. La capacità dei produttori dell'Unione di fabbricare i SAP Generation 8 di Procter & Gamble non è sufficiente a fornire il volume richiesto. Se Procter & Gamble fosse costretta a utilizzare altri SAP non conformi alle specifiche Generation 8, l'impatto sarebbe negativo sia in termini di costi per gli adeguamenti riguardanti il confezionamento e il trasporto, sia in termini ambientali, in quanto la quantità di rifiuti aumenterebbe. Inoltre una modifica dei SAP richiederebbe un adeguamento del processo di produzione di almeno sei mesi.
- (345) Anche FATER ha sollevato osservazioni analoghe in merito alla stabilità degli approvvigionamenti, all'insufficiente capacità produttiva per i SAP Generation 8 e 9 e alla necessità di un periodo di adeguamento compreso tra i sei e i nove mesi. FATER ha stimato che l'impatto negativo per la società, nel caso fosse costretta a utilizzare altri tipi di SAP, condurrebbe a una destandardizzazione e comporterebbe costi aggiuntivi nell'ordine di diversi milioni di euro.
- (346) Un terzo utilizzatore ha avanzato argomentazioni simili riguardanti la stabilità degli approvvigionamenti, i costi di adeguamento per il cambiamento di SAP e l'impatto ambientale.
- (347) La coalizione di utilizzatori e un altro utilizzatore hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping rafforzerebbe un duopolio e metterebbe a rischio la concorrenza sul mercato dell'Unione, visto che uno dei produttori dell'Unione potrebbe valutare l'ipotesi di vendere la propria impresa di SAP.
- (348) Anche il produttore esportatore che ha collaborato ha segnalato il rischio che le misure antidumping possano nuocere alla concorrenza leale sul mercato dell'Unione.
- (349) Analoghe osservazioni sono state avanzate da un altro utilizzatore di SAP, Essity, il quale ha affermato che, senza la minaccia della concorrenza, l'industria dell'Unione sarebbe poco incentivata a diversificare la propria produzione e a sviluppare nuove soluzioni per soddisfare i bisogni in continua evoluzione dei consumatori, ostacolando di conseguenza la spinta di Essity alla diversificazione e rendendo la società dipendente solo dai pochi produttori dell'Unione.
- (350) La Commissione ritiene che la coalizione di utilizzatori non abbia fornito elementi di prova sufficienti a sostegno dell'affermazione riguardante la possibilità che, qualora fossero istituiti dazi antidumping, il mercato dell'Unione diventerebbe un duopolio. In particolare, la coalizione non ha considerato la possibilità che le importazioni oggetto di dumping e il conseguente declino della redditività dell'industria dell'Unione non aumentino il rischio di un'uscita dal mercato di uno dei produttori dell'Unione.
- (351) Inoltre le informazioni raccolte durante l'inchiesta non hanno evidenziato alcuna prova di pratiche anticoncorrenziali condotte dall'industria dell'Unione. Sono stati invece raccolti elementi di prova specifici a dimostrazione che l'industria dell'Unione era in grado di rifornire qualsiasi utilizzatore del prodotto in esame ed era disposta a farlo.
- (352) La Commissione ha concluso che le misure determineranno un aumento dei costi di produzione degli utilizzatori e non sono nell'interesse degli utilizzatori. Considerato che l'importo dei dazi che si intende istituire non avrà conseguenze proibitive, in quanto i SAP rappresentano solo il [5 % - 15%] del costo di produzione dei pannolini per adulti o bambini, la Commissione è giunta alla conclusione che l'interesse degli utilizzatori ad avere accesso a tutti i fornitori di SAP a livello mondiale senza dazi non prevale sull'interesse dell'Unione ad essere protetta dalle importazioni oggetto di dumping.
- (353) Nelle loro osservazioni a seguito della divulgazione finale delle informazioni, P&G e Fater hanno contestato la dichiarazione di cui al considerando 351 riguardante la capacità dell'industria dell'Unione di rifornire qualsiasi utilizzatore del prodotto in esame. Essi hanno sostenuto che l'industria dell'Unione non è in grado di rifornire i quantitativi di SAP Generation 8 & 9 richiesti, in quanto non possiede la capacità produttiva per questo specifico prodotto SAP.
- (354) Analoghe argomentazioni sono state avanzate, nella sua comunicazione presentata in seguito alla divulgazione delle informazioni, anche dalla coalizione H, la quale ha anche contestato le conclusioni della Commissione in merito alla capacità dell'industria dell'Unione di rifornire qualsiasi utilizzatore del prodotto in esame. La coalizione H ha




affermato, e dimostrato, che gli utilizzatori di SAP affrontavano sistematicamente interruzioni della catena di approvvigionamento nel mercato dell'Unione e non erano in grado di assicurarsi i SAP nelle quantità e della qualità necessarie per la loro produzione. La coalizione H ha concluso che, date le attuali interruzioni della catena di approvvigionamento, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di compensare la perdita di importazioni competitive di SAP dall'esterno dell'UE.

- (355) Gli elementi di prova presentati da P&G, da Fater e dalla coalizione H a dimostrazione di una carenza di forniture riguardano principalmente il periodo successivo al periodo dell'inchiesta, ma coprono anche il secondo e il terzo trimestre di tale periodo. Gli elementi di prova forniti per il periodo dell'inchiesta mostrano un impatto temporaneo delle misure di confinamento dovute alla COVID-19 su uno dei fornitori europei nel periodo da marzo a giugno 2020. Tuttavia dai dati emerge che si è trattato di una situazione eccezionale e temporanea, in quanto le forniture sono riprese rapidamente dopo il confinamento. Inoltre non sono state evidenziate le stesse difficoltà per l'intera industria dell'UE. I dati sembrano invece indicare che la carenza di forniture da parte di uno dei produttori dell'Unione è stata parzialmente compensata aumentando gli approvvigionamenti da altri produttori dell'Unione (in combinazione con importazioni da paesi terzi). La Commissione ha quindi concluso che, per quanto riguardava il periodo dell'inchiesta, non vi erano elementi di prova sufficienti per ritenere che l'industria dell'UE non sarebbe stata in grado di rifornire gli utilizzatori interessati in normali condizioni commerciali.
- (356) Tutti gli altri elementi di prova riguardavano il periodo successivo all'inchiesta, che è stato influenzato da interruzioni dell'approvvigionamento dall'estero e dalla carenza globale di trasporti causata dalla pandemia di COVID-19, determinando così un aumento della domanda di SAP europei. Si trattava tuttavia di fenomeni temporanei e non strutturali, che si prevedeva sarebbero scomparsi con l'adattarsi delle catene di approvvigionamento all'impatto della pandemia di COVID-19. Infatti, come sostenuto da diversi utilizzatori, l'adattamento a un nuovo fornitore spesso non può essere immediato e i contratti di fornitura sono generalmente conclusi per un periodo di almeno un anno. Tale struttura di contratti a lungo termine concede all'industria dell'Unione un certo tempo per adeguarsi, specialmente tenendo conto della sua dimostrata capacità di effettuare investimenti consistenti. Inoltre gli elementi di prova presentati dalla coalizione H non hanno evidenziato alcun problema strutturale importante che incida sulla capacità o sulla volontà di offerta da parte dei produttori europei in normali condizioni di mercato. Le email riguardanti Nippon Shokubai, ad esempio, evidenziavano soltanto problemi riguardanti le forniture provenienti dal suo impianto giapponese, non dall'impianto europeo. Tutti gli elementi di prova presentati in relazione a BASF riguardavano soltanto un problema imprevisto e temporaneo relativo a un'unica qualità di SAP. Neppure gli elementi di prova riguardanti gli altri produttori dell'Unione hanno evidenziato problemi strutturali di approvvigionamento.
- (357) Per quanto riguarda P&G, essa non ha affermato che i produttori dell'Unione non possono produrre i SAP Generation 8 & 9, ma soltanto che le capacità di produzione attualmente adeguate e dedicate a questi SAP non sono sufficienti per soddisfare la domanda di P&G. L'industria dell'Unione ha tuttavia dimostrato la propria disponibilità ad investire durante il periodo dell'inchiesta, il che indica che la capacità inutilizzata esistente può essere adeguata o ampliata, se necessario. La Commissione ha quindi respinto l'argomentazione secondo la quale non avrebbe preso in considerazione gli elementi di prova presentati da P&G, da Fater e dalla coalizione H.
- (358) P&G e Fater hanno inoltre osservato che la Commissione non ha dimostrato quali "elementi di prova specifici" erano stati raccolti per concludere che l'industria dell'Unione era in grado di rifornire qualsiasi utilizzatore del prodotto in esame ed era disposta a farlo, come indicato al considerando 351. Analoghe argomentazioni sono state formulate dalla coalizione H nella sua comunicazione presentata in seguito alla divulgazione delle informazioni.
- (359) La Commissione chiarisce che gli elementi di prova specifici raccolti riguardano le capacità inutilizzate, gli investimenti per adeguarsi alle esigenze dei nuovi clienti e l'accettazione di nuovi clienti.
- (360) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che la situazione degli approvvigionamenti è cambiata dal 2020 e sono cambiati anche i prezzi e la disponibilità di forniture di SAP nell'Unione, confermando quanto affermato da P&G e da altri utilizzatori. LG Chem sostiene inoltre che il prezzo dei SAP sta aumentando a causa del rialzo dei prezzi del propilene e della soda caustica. La Commissione ha tenuto conto del fatto che gli utilizzatori hanno fornito elementi di prova indicanti che la pandemia di COVID-19 e le conseguenti carenze di trasporti all'estero hanno causato una carenza temporanea nell'offerta di SAP e determinato un aumento dei prezzi. La Commissione ha tuttavia ritenuto che si tratti soltanto di un cambiamento temporaneo (cfr. considerando 355). Inoltre è improbabile che l'aumento dei prezzi dei SAP dovuto all'incremento dei prezzi delle materie induca un miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione nel lungo termine. La Commissione ha quindi ritenuto che le temporanee carenze di forniture non abbiano inciso sull'interesse dell'Unione ad istituire misure per contrastare il dumping pregiudizievole che era stato accertato.
- (361) Nei suoi commenti a seguito della divulgazione finale delle informazioni, la coalizione H ha contestato il metodo applicato dalla Commissione. In particolare, ha commentato che le conclusioni sull'interesse dell'Unione sono basate su informazioni scarse e imprecise, che la Commissione stessa ha definito carenti al considerando 342.



- (362) La coalizione H ha inoltre contestato le conclusioni della Commissione di cui al considerando 352, secondo cui i SAP rappresentano il [5 % - 15 %] del costo di produzione dei pannolini per adulti o bambini. La coalizione ha sostenuto, e dimostrato, che il costo dei SAP rappresentava fino al [20 % - 30 %] del costo di produzione totale.
- (363) Essa ha inoltre affermato che le conclusioni della Commissione erano basate sui dati forniti soltanto da un utilizzatore e pertanto non avevano preso in considerazione gli elementi di prova forniti sulle difficoltà di trasferire gli oneri aggiuntivi dei dazi ai clienti. È stato in particolare spiegato che gli utilizzatori di SAP non sarebbero, in genere, in grado di trasferire gli aumenti di prezzo ai propri clienti per una serie di motivi diversi, come i contratti a lungo termine, la forte concorrenza dei concorrenti di paesi terzi e la sensibilità ai prezzi dei clienti.
- (364) Nella valutazione di tutti i documenti forniti da tutte le parti interessate la Commissione non si è basata su informazioni scarse e imprecise. Nella misura in cui le parti hanno collaborato, la Commissione ha verificato le informazioni fornite. Tali informazioni comprendevano la percentuale rappresentata dai SAP nel costo di produzione per i prodotti per l'igiene degli adulti e dei bambini. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni della coalizione H.
- (365) Nelle sue osservazioni a seguito della divulgazione finale delle informazioni, Kimberly-Clark ha affermato che i prezzi dei SAP nel mercato dell'Unione sono principalmente determinati dall'inflazione dei costi di produzione, piuttosto che dalle importazioni dalla Corea. Ha affermato che i prezzi dei SAP hanno assorbito l'impatto dell'inflazione sui costi dei prodotti di base, della distribuzione, del lavoro e dell'energia per tutto il 2021, con un conseguente aumento dei prezzi dei SAP. Per concludere, Kimberly-Clark ha sostenuto che le misure antidumping aggraverebbero ulteriormente la tendenza all'aumento dei prezzi sia per gli utilizzatori a valle sia per gli acquirenti finali dei prodotti che contengono SAP.
- (366) In risposta, la Commissione ha osservato che Kimberly-Clark ha giustamente rilevato che i produttori di SAP dell'Unione stavano assorbendo gli aumenti del costo di produzione, in quanto non erano in grado di aumentare di conseguenza i loro prezzi di vendita. Ciò tuttavia dimostrava soltanto la pressione sui prezzi sul mercato e il fatto che i produttori non erano in grado di trasferire i maggiori costi di produzione ai loro clienti. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (367) Nelle sue osservazioni a seguito della divulgazione finale delle informazioni, Kimberly-Clark ha anche contestato la conclusione della Commissione di cui al considerando 352, secondo cui i dazi non avranno conseguenze proibitive, in quanto i SAP rappresentano solo il [5 % - 15 %] del costo di produzione dei pannolini per adulti o bambini. Essa ha affermato che questo metodo di calcolo non teneva conto del fatto che i SAP non sono prodotti di base fungibili.
- (368) Nella sua valutazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che i SAP sono prodotti con proprietà diverse e che gli utilizzatori scelgono il tipo specifico di SAP più adatto al loro prodotto. Tuttavia le differenze tecniche, in sé, non giustificano l'inserimento di categorie aggiuntive di NPC. Nella fase iniziale la Commissione ha raccolto maggiori informazioni dettagliate ed è pervenuta alla conclusione che fosse giustificata soltanto una distinzione in base agli usi e agli additivi per il controllo degli odori. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (369) La coalizione H ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva valutato correttamente le preoccupazioni espresse da vari utilizzatori di SAP in merito all'istituzione di dazi, giungendo a conclusioni errate sull'interesse dell'Unione. Essa ha sostenuto che la Commissione non ha colto l'opportunità di fornire indicazioni agli utilizzatori su come presentare le proprie osservazioni in modo più completo e utile e non si è sufficientemente adoperata per collaborare con tali utilizzatori affinché le informazioni alla fine raccolte consentissero una valutazione corretta dell'interesse dell'Unione. Ha inoltre affermato che, tra i membri della coalizione H, soltanto tre utilizzatori di SAP sembrano avere ricevuto un questionario dalla Commissione e che quest'ultima ha utilizzato soltanto le informazioni fornite in una delle due risposte al questionario, ignorando le argomentazioni addotte nelle audizioni e nelle comunicazioni di almeno otto altri utilizzatori di SAP.
- (370) La Commissione ha inviato l'avviso di apertura con il link al pertinente questionario per gli utilizzatori a tutti gli utilizzatori noti e tutti gli utilizzatori che si sono manifestati sono stati informati della procedura. Tutte le informazioni fornite dagli utilizzatori sono state tenute in considerazione nella valutazione. La Commissione ha inoltre contattato tutti gli utilizzatori che avevano risposto al questionario per gli utilizzatori ai fini della verifica dei dati. Sono state fornite indicazioni riguardanti i dati necessari tramite lettere di richiamo. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui, nella presente procedura, non avrebbe riservato sufficiente considerazione o fornito assistenza agli utilizzatori.



6.3. Altri fattori

- (371) Diversi utilizzatori hanno dichiarato che un aumento dei costi di produzione per i prodotti sanitari provocherà un aumento del costo di tali prodotti per i consumatori. Inoltre una limitazione all'accesso dei SAP Generation 8 e Generation 9 farebbe peggiorare la qualità dei prodotti per i consumatori.
- (372) La Commissione ha ritenuto che i costi di produzione aggiuntivi che possono derivare dall'istituzione di misure aumenterà il prezzo per i consumatori di prodotti sanitari. La Commissione tuttavia ritiene che il livello di tale aumento non sarà così elevato da far sì che l'interesse del consumatore ad avere accesso a prodotti sanitari con prezzi ragionevoli prevalga sull'interesse dell'industria dell'Unione a essere protetta dalle importazioni oggetto di dumping. Inoltre la misure non impedirebbero agli utilizzatori di continuare a produrre prodotti sanitari contenenti SAP Generation 8 e Generation 9.
- (373) Nelle sue osservazioni a seguito della divulgazione delle informazioni, Fater ha affermato che la Commissione non aveva risposto alle sue preoccupazioni in merito alla possibilità che le misure antidumping potessero incidere sulla capacità degli acquirenti di accedere a prodotti sanitari a prezzi ragionevoli. Ha ribadito che la sua produzione di dispositivi medici si basa sulla cooperazione con gli esportatori coreani e che le misure comporterebbero ulteriori lavori tecnici e una riprogettazione dei suoi prodotti, che si tradurrebbero in un aumento del prezzo per gli acquirenti finali.
- (374) La Commissione ha esaminato il potenziale aumento dei costi per i consumatori di prodotti sanitari al considerando 372 e lo ha valutato rispetto all'interesse dell'industria dell'Unione a essere protetta dalle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione di Fater.

6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (375) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi di ritenere che l'istituzione di misure sulle importazioni di SAP originari della Repubblica di Corea non fosse nell'interesse dell'Unione.

7. LIVELLO DELLE MISURE

- (376) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (377) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)


- (378) La Commissione ha stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Nel caso di specie, il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del regolamento di base, e di conseguire un profitto equo ("profitto di riferimento") ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.
- (379) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, al fine di stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto del livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese in esame e del livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
- (380) La Commissione ha stabilito un profitto base che copra tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. L'industria dell'Unione ha registrato perdite durante l'intero periodo in esame. Essendo inferiore al minimo del 6 % previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, tale margine di profitto è stato sostituito con un margine pari al 6 %.
- (381) Non sono pervenute argomentazioni in cui si sosteneva che il livello degli investimenti, delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) e dell'innovazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali.



- (382) Non sono altresì pervenute osservazioni riguardanti i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base.
- (383) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione, applicando il margine di profitto di riferimento del 6 % al costo di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base in relazione a ogni tipo.
- (384) La Commissione ha in seguito stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione del paese interessato, determinata in base ai singoli tipi di prodotto per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.
- (385) Il livello di eliminazione del pregiudizio per "tutte le altre società" è stato definito analogamente al margine di dumping per la società che ha collaborato.

Società	Margine di dumping definitivo	Margine di pregiudizio definitivo
LG Chem Ltd.	13,4 %	34,4 %
Tutte le altre società	18,8 %	101,2 %

- (386) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LG Chem ha affermato che la determinazione del margine di pregiudizio è inficiata dallo stesso errore rilevato per i calcoli dell'undercutting e che le considerazioni addotte per l'undercutting si applicano mutatis mutandis. Anche il margine di pregiudizio dovrebbe essere adeguato in funzione dell'impatto degli altri fattori proposti da LG Chem.
- (387) La Commissione ha rinviato alle argomentazioni di cui ai considerando da 184 a 188, nonché alla confutazione delle argomentazioni di LG Chem riguardanti l'impatto delle importazioni da altri paesi, la formula di calcolo dei prezzi dei SAP e gli investimenti dell'industria dell'Unione, espone nelle rispettive sezioni dell'analisi del nesso di causalità. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte anche per quanto riguarda la determinazione del margine di pregiudizio.
- (388) Nella comunicazione presentata in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i denunciati ed Evonik hanno sostenuto che il profitto di riferimento del 6 % non rifletteva il profitto che sarebbe stato conseguito dai produttori dell'UE in assenza di pratiche commerciali sleali. Nella fattispecie, essi hanno affermato che la Commissione non aveva considerato le informazioni fornite dall'industria dell'Unione che consentivano di definire tale profitto a un livello superiore. Pertanto hanno chiesto alla Commissione di aumentare il margine di profitto, portandolo alla media dei profitti di riferimento che i produttori dell'Unione inclusi nel campione potrebbero ragionevolmente conseguire in condizioni di concorrenza normali, vale a dire [14 % -19 %].
- (389) I denunciati ed Evonik hanno inoltre contestato la dichiarazione della Commissione di cui al considerando 382 e hanno affermato che le osservazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base erano state formulate nelle risposte al questionario per i produttori dell'Unione e al questionario sugli indicatori macroeconomici. Essi hanno chiesto alla Commissione di tenere conto dei costi futuri nel calcolo del prezzo indicativo e hanno fornito una media ponderata dell'aumento medio annuo dei costi per tonnellata dei SAP prodotti, derivante dalle quote di emissioni dell'UE. Il denunciante ed Evonik hanno pertanto chiesto alla Commissione di aumentare il prezzo indicativo dei produttori dell'Unione di [30 - 45] EUR per tonnellata di SAP.
- (390) La Commissione non ha potuto confermare che il profitto di riferimento proposto dai denunciati e da Evonik fosse ragionevolmente conseguito sulla base dei dati disponibili nel fascicolo. La Commissione ha preso in considerazione i profitti conseguiti durante il periodo in esame, inclusi gli adeguamenti da applicare per raggiungere condizioni di concorrenza normali. I profitti così calcolati non corrispondevano agli importi dichiarati dall'industria dell'Unione, nemmeno all'inizio del periodo in esame, quando la pressione delle importazioni coreane era minore.



- (391) La Commissione ha espresso disaccordo anche sulle dichiarazioni riguardanti i costi futuri delle quote di emissione. La Commissione ha effettivamente considerato i costi futuri derivanti dalle quote di emissioni dell'UE, in base alle informazioni verificate fornite dalle società incluse nel campione. Ciò ha comportato un aumento del prezzo indicativo di [16 - 18] EUR per tonnellata di SAP. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

8. MISURE DEFINITIVE

- (392) È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea.
- (393) Pertanto le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Dazio antidumping definitivo
LG Chem Ltd.	13,4 %	34,4 %	13,4 %
Tutte le altre società	18,8 %	101,2 %	18,8 %

- (394) L'aliquota individuale del dazio antidumping specificata nel presente regolamento per ciascuna società è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchiava pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione all'unico produttore esportatore che ha collaborato. Tale aliquota del dazio si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società". Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
- (395) Una società può chiedere l'applicazione della propria aliquota individuale del dazio antidumping in caso di modifica del nome dell'entità soggetta a tale dazio. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (396) Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali più basse, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può esaminare, tra l'altro, la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
- (397) Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (398) Nella comunicazione presentata in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'industria dell'Unione ha sostenuto che in Turchia non vi è alcuna produzione di SAP e pertanto i volumi di SAP importati dalla Turchia possono avere soltanto un'altra origine. L'industria dell'Unione ha chiesto di inserire nel regolamento definitivo una clausola di monitoraggio specifica, al fine di minimizzare i rischi di possibile elusione dalla Turchia.
- (399) La Commissione chiarisce che le clausole di monitoraggio specifiche si applicano di norma solo alle importazioni del paese interessato. La Commissione tuttavia ha preso atto delle osservazioni delle parti e, come sempre, vigilerà affinché si agisca in linea con la sua prassi di monitoraggio sulle misure in vigore.



9. DISPOSIZIONI FINALI

- (400) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (401) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere e la maggioranza semplice dei membri che lo compongono si è opposta al progetto di regolamento di esecuzione della Commissione. La Commissione ha quindi nuovamente sottoposto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione al comitato di appello a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾.
- (402) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011, il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti ("SAP") costituiti da granuli di forma irregolare, arrotondata o agglomerata, in polvere, di colore bianco e non solubili in acqua, risultanti dalla polimerizzazione di molecole monomeriche acriliche con agenti di reticolazione a formare reti polimeriche reticolate, aventi un'elevata capacità di assorbimento e ritenzione di acqua e liquidi acquosi, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati con il codice NC ex 3906 90 90 (codice TARIC 3906 90 90 17).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo (in %)	Codice addizionale TARIC
LG Chem Ltd.	13,4 %	C766
Tutte le altre società	18,8 %	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per la società citata al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: *"Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte."* In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1064



DECISIONE(UE) 2022/548 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 24 marzo 2022****relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2021/007 FR/Selecta**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽²⁾, in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 000 000 EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 12 ottobre 2021 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Selecta in Francia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. La domanda è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 4 074 296 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2022, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 4 074 296 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 24 marzo 2022.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE

22CE1065



DECISIONE (UE) 2022/549 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ⁽¹⁾ ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.
- (2) Ai sensi della decisione MC-1/1 sul regolamento interno, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione («COP») nel corso della sua prima riunione, le parti della convenzione («parti») dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, e dell'articolo 5, paragrafo 10, della convenzione, entro il 16 agosto 2022 la COP dovrebbe esaminare gli allegati A e B della convenzione, e può valutare di modificarli, tenendo conto delle proposte presentate dalle parti in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 9, della convenzione, delle informazioni messe a disposizione dal segretariato della convenzione («segretariato») in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 4, della convenzione e della disponibilità, per le parti, di alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente sostenibili, considerando nel contempo i rischi e i benefici per l'ambiente e la salute umana.
- (4) Il 30 aprile 2021 l'Unione ha presentato al segretariato della convenzione una proposta di modifica degli allegati A e B della convenzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 9, della convenzione ⁽²⁾. La proposta dell'Unione volta a modificare l'allegato A della convenzione mira a estenderne l'ambito di applicazione ad altri prodotti con aggiunta di mercurio con relative date di eliminazione progressiva o misure di regolamentazione del mercurio. La proposta dell'Unione volta a modificare l'allegato B della convenzione mira a introdurre una data di eliminazione progressiva per la produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio.
- (5) Proposte di modifica dell'allegato A della convenzione sono state presentate anche dalla regione Africa e, congiuntamente, da Canada e Svizzera conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, della convenzione.
- (6) Nel secondo segmento della sua quarta riunione la COP dovrebbe prendere in considerazione solo le proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione presentate dalle parti conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 9, della convenzione.
- (7) È opportuno che l'Unione sostenga le modifiche degli allegati A e B della convenzione nella misura in cui tali modifiche sono coerenti con la proposta dell'Unione o con l'acquis dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 23)



- (8) L'Unione dovrebbe inoltre sostenere le modifiche dell'allegato A della convenzione concernenti i prodotti con aggiunta di mercurio nella misura in cui tali modifiche riguardano l'eliminazione progressiva dei prodotti con aggiunta di mercurio che non sono né disciplinati dal diritto dell'Unione, né fabbricati nell'Unione. Nella misura in cui sono menzionate nella proposta della regione dell'Africa, l'Unione dovrebbe inoltre sostenere le modifiche dell'allegato A della convenzione che riguardano le lampade fluorescenti compatte, le lampade fluorescenti lineari a trifosfori, le lampade fluorescenti a catodo freddo e le lampade fluorescenti con elettrodo esterno utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per le quali le domande di rinnovo delle esenzioni sull'utilizzo del mercurio sono state respinte conformemente alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).
- (9) Durante il secondo segmento della quarta riunione della COP, in programma dal 21 al 25 marzo 2022, le parti valuteranno l'adozione di una decisione di modifica degli allegati A e B della convenzione.
- (10) È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell'Unione, al secondo segmento della quarta riunione della COP poiché la decisione proposta, se adottata, avrà effetti giuridici in quanto le parti dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale, o a entrambi i livelli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, al secondo segmento della quarta riunione della COP della convenzione è di sostenere l'adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B e che:

- sia coerente con la proposta dell'Unione presentata al segretariato della convenzione il 30 aprile 2021 a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e dell'articolo 5, paragrafo 9, della convenzione; ovvero
- sia coerente con l'acquis dell'Unione; ovvero
- riguardi l'eliminazione progressiva dei prodotti con aggiunta di mercurio che non sono né disciplinati dal diritto dell'Unione né fabbricati nell'Unione; ovvero
- riguardi le categorie di lampade contenenti mercurio di cui alla proposta della regione Africa a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della convenzione e per le quali le domande di rinnovo delle esenzioni sull'utilizzo del mercurio sono state respinte conformemente alla direttiva 2011/65/UE.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento del secondo segmento della quarta riunione della COP, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono, nel corso di riunioni di coordinamento in loco, affinare la posizione di cui all'articolo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. POMPILI

^(*) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).



DECISIONE (UE) 2022/550 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione, nel secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio, riguardo all'adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ⁽¹⁾ ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.
- (2) Ai sensi della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione («COP») alla prima riunione, le parti dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.
- (3) Nel corso della terza riunione del 25-29 novembre 2019, la COP ha adottato la decisione MC-3/5 che stabilisce soglie per i rifiuti costituiti da mercurio o da composti di mercurio o contenenti mercurio o composti di mercurio, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, e che impone al gruppo di esperti tecnici, istituito dalla COP nella seconda riunione del 19-23 novembre 2018, di stabilire soglie per i rifiuti contaminati da mercurio o composti di mercurio («rifiuti contaminati da mercurio»), anche per gli sterili delle attività minerarie, se non provenienti dall'estrazione primaria di mercurio.
- (4) Nel secondo segmento della quarta riunione della COP, che si terrà il 21-25 marzo 2022, è prevista l'adozione di una decisione («la decisione proposta») sulle soglie per i rifiuti contaminati da mercurio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, che definirebbero di conseguenza l'ambito di applicazione dell'articolo 11 della convenzione per tali rifiuti. I rifiuti contaminati da mercurio che rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione dovrebbero essere soggetti a una gestione ecologicamente corretta in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di COP, in quanto la decisione proposta, se approvata, avrà effetti giuridici perché le parti della convenzione dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli.
- (6) L'Unione ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle disposizioni della convenzione e al lavoro intersessione degli esperti avviato con la decisione MC-3/5 e che ha portato alla decisione proposta.
- (7) L'acquis dell'Unione impone già che tutti i rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, compresi i rifiuti contaminati da mercurio, siano gestiti senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente, indipendentemente dal loro tenore di mercurio.
- (8) È opportuno che l'Unione sostenga l'adozione di una decisione della COP soltanto se coerente con l'acquis dell'Unione,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione è di sostenere l'adozione di una decisione sulle soglie per i rifiuti contaminati da mercurio coerente con l'acquis dell'Unione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. POMPILI

22CE1067



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/551 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/85 relativa all'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/85 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza degli Stati Uniti d'America («USA») riguardanti le controparti centrali («CCP») sottoposte alla vigilanza della Securities and Exchange Commission («SEC») degli Stati Uniti che devono rispettare le norme applicabili agli organismi di compensazione disciplinati e sono soggette al quadro rafforzato di cui alla SEC Rule 17Ad-22, lettera e) («CCP qualificate come organismi di compensazione disciplinati») devono essere considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 purché le regole e procedure interne di tali CCP prevedano specifiche misure di gestione dei rischi che garantiscono che i margini iniziali siano calcolati e raccolti nel rispetto dei parametri stabiliti all'articolo 1 della suddetta decisione di esecuzione.
- (2) Tuttavia, in sede di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/85 la Commissione non ha valutato se le CCP qualificate come organismi di compensazione disciplinati debbano soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione ai titoli garantiti da mutui ipotecari emessi o garantiti dagli enti di emanazione pubblica Federal National Mortgage Association («Fannie Mae»), Federal Home Loan Mortgage Corporation («Freddie Mac») o Government National Mortgage Association («Ginnie Mae») che sono negoziati su base da stabilire (To-Be-Announced), in prosieguo «TBA». I TBA non esistono nell'Unione. Si tratta essenzialmente di prodotti forward o a consegna differita che, in base alle norme e all'interpretazione della Commodity Futures Trading Commission e della SEC, sono esclusi dalla definizione di «swap» e di «swap basato su titoli» ⁽³⁾. Inoltre la negoziazione dei TBA avviene sia su base puramente bilaterale sia, in misura minore, su piattaforme di intermediazione IDB. Affinché le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili negli USA in materia di compensazione centrale dei TBA possano essere considerate equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012, il risultato sostanziale di tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbe essere equivalente in termini di obiettivi regolamentari da esse conseguiti. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza degli USA assicurino che le CCP che compensano TBA non espongano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a un livello di rischio maggiore rispetto a quello cui tali partecipanti diretti e sedi di negoziazione sarebbero esposti con CCP autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.
- (3) Le norme primarie applicabili alle CCP qualificate come organismi di compensazione disciplinati sono stabilite nelle sezioni 3(a)(23) e 17 A del Securities Exchange Act del 1934 («Exchange Act»), nei titoli VII e VIII del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010 e nei regolamenti adottati dalla SEC a norma di tali leggi, in particolare la Rule 17Ad-22 («norme primarie»). Tali norme primarie, tuttavia, non fissano un periodo di liquidazione minimo per il calcolo e la raccolta dei margini iniziali. Per i TBA i margini sono calcolati sulla base di un periodo di liquidazione di tre giorni. Tale periodo di liquidazione di tre giorni tiene conto dell'elevata liquidità

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/85 della Commissione, del 27 gennaio 2021, relativa all'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 27).


⁽³⁾ U.S. Federal Register, Vol. 77 n. 156, 13 agosto 2012, Part II Commodity Futures Trading Commission 17 CFR Part 1, Securities and Exchange Commission, 17 CFR Parts 230, 240 e 241 Further Definition of «Swap», «Security-Based Swap», and «Security-Based Swap Agreement»; Mixed Swaps; Security-Based Swap Agreement Recordkeeping; Final Rule.



del mercato dei TBA - il secondo maggiore mercato dei titoli a reddito fisso degli USA - e si basa su un modello di marginazione elaborato per garantire che i margini coprano le esposizioni potenziali che la CCP stima possano verificarsi fino alla copertura o alla liquidazione delle posizioni di un partecipante inadempiente. Il modello dei margini utilizza un periodo di riferimento storico che tiene conto degli ultimi 10 anni e, se del caso, dei periodi di stress del mercato oltre tali 10 anni, in modo da garantire che i periodi di stress del mercato siano sempre considerati. Le norme e le procedure per il calcolo dei margini per i TBA seguono un approccio analogo alle norme di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Sulla base della valutazione del risultato di tali norme e procedure e della loro idoneità ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, tali norme e procedure possono essere considerate equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012, come precisato all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale disposizione prevede che la CCP consideri un periodo di liquidazione minimo di due giorni per i contratti derivati non-OTC e un periodo di liquidazione minimo di cinque giorni per i contratti derivati OTC, solitamente con un margine raccolto su base netta.

- (4) Inoltre l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 prevede che la CCP applichi almeno una delle tre misure che limitano la prociclicità per garantire che i margini iniziali non si riducano eccessivamente in congiunture economiche stabili né aumentino precipitosamente in situazioni di criticità. Tali misure garantiscono margini stabili e prudenziali. Le norme primarie non prevedono tale requisito specifico per i TBA. La CCP che compensa TBA dispone tuttavia di regole e procedure interne con effetti antiprociclicità. Di conseguenza le regole e procedure interne vincolanti della CCP producono risultati sostanziali equivalenti agli effetti delle norme dell'Unione sull'antiprociclicità per quanto riguarda i TBA.
- (5) Le disposizioni legislative e di vigilanza degli USA relative ai TBA e applicabili alle CCP qualificate come organismi di compensazione disciplinati dovrebbero pertanto essere ritenute equivalenti alle norme dell'Unione, a condizione che le regole e procedure interne vincolanti di una CCP che compensa TBA e chiede il riconoscimento soddisfino determinati requisiti in materia di gestione del rischio. In particolare, la CCP dovrebbe calcolare e raccogliere i margini iniziali sulla base di un periodo di liquidazione di tre giorni per i TBA, su base netta. Inoltre la CCP dovrebbe applicare misure volte a limitare la prociclicità che siano equivalenti nel garantire margini stabili e prudenziali a una delle tre misure di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per i TBA.
- (6) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della SEC per i TBA applicabili alle CCP qualificate come organismi di compensazione disciplinati e comprendenti i requisiti stabiliti nelle norme primarie e nelle norme e procedure interne vincolanti delle CCP qualificate come organismi di compensazione disciplinati devono essere considerate requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012, come precisato nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013, nella misura in cui tali disposizioni soddisfano determinati requisiti in materia di gestione del rischio.
- (7) Per poter essere riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le CCP che compensano TBA dovrebbero rispettare le norme applicabili alle CCP qualificate come organismi di compensazione disciplinati e i requisiti giuridicamente vincolanti rispondenti agli standard di gestione del rischio. L'ESMA dovrebbe verificare, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, che tali standard di gestione del rischio rientrino nelle regole e procedure interne delle CCP che compensano TBA e sono sottoposte alla vigilanza della SEC e che chiedono il riconoscimento nell'Unione. In particolare, l'ESMA dovrebbe accertare che la CCP applichi un periodo di liquidazione di tre giorni per i TBA, su base netta, e misure volte a limitare la prociclicità che siano equivalenti nel garantire margini stabili e prudenziali a una delle tre misure di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/85.
- (9) Per garantire che l'ESMA possa avviare senza indugio la procedura di riconoscimento delle CCP che compensano TBA, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).



(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/85 è così modificato:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso di titoli garantiti da mutui ipotecari negoziati su base da stabilire (To-Be-Announced), un periodo di liquidazione di tre giorni calcolato su base netta;»

2) è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) nel caso di contratti di cui alle lettere a), b) e c), misure intese a limitare la prociclicità equivalenti almeno a una delle misure seguenti:

- i) misure che applicano una riserva di margine pari ad almeno il 25 % dei margini calcolati, che la controparte centrale consente di esaurire temporaneamente in periodi in cui i requisiti di margine calcolati sono in notevole aumento;
- ii) misure che assegnano una ponderazione di almeno il 25 % alle osservazioni in condizioni di stress nel periodo di riferimento storico;
- iii) misure che garantiscono che i requisiti di margine non siano inferiori a quelli che sarebbero calcolati utilizzando la volatilità stimata su un periodo di riferimento storico di 10 anni.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1068



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/552 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2022

che stabilisce che le borse valori nazionali degli Stati Uniti d'America registrate presso la Securities and Exchange Commission soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2014/65/UE e sono soggette a vigilanza e applicazione efficaci

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Dalla definizione di «derivato OTC» e di «contratto derivato OTC» ai sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012 discende che gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC sono contratti derivati la cui esecuzione ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Di conseguenza, ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012, i contratti derivati eseguiti su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato dovrebbero essere classificati come strumenti finanziari diversi dai derivati OTC.
- (2) A norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, un mercato di un paese terzo deve essere considerato equivalente a un mercato regolamentato se tale mercato soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2014/65/UE e purché sia soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa. Occorre pertanto valutare se le borse valori nazionali (in prosieguo «NSE») stabilite negli USA e sottoposte alla vigilanza della SEC soddisfino tali requisiti.
- (3) La valutazione dell'equivalenza è limitata alle NSE elencate nell'allegato della presente decisione e riguarda pertanto gli strumenti derivati negoziati in tali borse e compensati dalle controparti centrali (in prosieguo «CCP») riconosciute dall'ESMA.
- (4) La sezione 3(a)(1) del Securities Exchange Act del 1934 (in prosieguo «Exchange Act») definisce borsa valori una qualsiasi organizzazione, associazione o gruppo di persone che costituisce, mantiene o fornisce un mercato o strutture per far incontrare acquirenti e venditori di titoli o comunque per svolgere, per quanto concerne i titoli, le funzioni normalmente svolte da una borsa valori. Il termine borsa valori è definito nella Rule 3b-16 della SEC come un'organizzazione, un'associazione o gruppo di persone che riunisce gli ordini di titoli di più acquirenti e venditori e utilizza metodi consolidati non discrezionali - tramite la fornitura di un sistema di negoziazione o la fissazione di norme - secondo i quali tali ordini interagiscono tra di loro e gli acquirenti e i venditori che inseriscono tali ordini accettano le condizioni della negoziazione. Di conseguenza una borsa valori è tenuta a gestire un sistema multilaterale secondo regole non discrezionali.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

- (5) A norma della sezione 19(a)(1) dell'Exchange Act, una borsa valori deve essere registrata presso la SEC come NSE prima di poter iniziare l'attività. La SEC procede alla registrazione se constata che i requisiti applicabili al richiedente sono soddisfatti. La SEC deve negare la registrazione se tali requisiti non sono soddisfatti. L'Exchange Act prevede che le borse valori dispongano di misure per fare fronte a tutti i tipi di comportamento e di attività che il richiedente intende svolgere. Stabilisce altresì che il mantenimento della conformità ai requisiti per la registrazione iniziale costituisce una condizione per il mantenimento della registrazione per le NSE. Le NSE registrate sono quindi tenute a mantenere regole, politiche e procedure coerenti con i loro obblighi statutari e ad essere in grado di adempiere continuamente ai propri obblighi.
- (6) L'Exchange Act specifica inoltre che le NSE devono consentire ai rispettivi membri di accedere in maniera equa ai loro mercati e servizi. I criteri di accesso devono essere trasparenti e non devono applicarsi in modo ingiustamente discriminatorio. Le NSE registrate sono quindi tenute ad avere regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione, affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili. Sia le borse valori che le borse per la negoziazione di opzioni hanno norme per la quotazione soggette al controllo della SEC ai sensi della sezione 19 e della Rule 19b-4 dell'Exchange Act. Le norme della SEC e quelle per la quotazione impongono agli emittenti dei titoli sottostanti le opzioni quotate di effettuare la tempestiva comunicazione di informazioni che siano rilevanti per gli investitori o suscettibili di avere un effetto significativo sul prezzo dei titoli. Alle NSE è fatto divieto di quotare i titoli di un emittente che non rispetta i requisiti previsti dalle norme SEC per quanto concerne il comitato di audit. Una NSE non può registrare titoli sottostanti le opzioni quotate per i quali le informazioni sui titoli stessi e sui loro emittenti non sono accessibili al pubblico. La Rule 9b-1 della SEC prevede inoltre che i mercati delle opzioni preparino un documento informativo contenente determinate informazioni specifiche sulle caratteristiche e sui rischi delle opzioni negoziate in borsa. Gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire ai clienti tale documento informativo sulle opzioni, che deve essere trasmesso alla SEC prima di essere presentato ai clienti. La Options Clearing Corporation («OCC») è l'emittente di opzioni quotate in borsa. L'OCC è registrata presso la SEC come società di compensazione e organismo di autoregolamentazione. L'OCC deve rispettare la sezione 17 A dell'Exchange Act, che stabilisce, tra l'altro, che le norme dell'OCC siano concepite, in generale, per tutelare gli investitori e l'interesse pubblico. Le norme dell'OCC sono soggette al controllo della SEC ai sensi della sezione 19 dell'Exchange Act e della Rule 19b-4 della SEC. Anche le modifiche che un'OCC intende apportare alle proprie norme, operazioni o procedure che potrebbero incidere in modo rilevante sulla natura o sul livello di rischio rappresentato dall'OCC sono soggette al controllo della SEC ai sensi della sezione 806(e) della Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act del 2010 e della Rule 19b-4 della SEC. La Rule 17Ad-22(c) della SEC impone all'OCC di rendere pubblici i dati finanziari annuali sottoposti ad audit. Inoltre la Rule 17Ad-22(e)(23) della SEC stabilisce che un'OCC applichi politiche e procedure che prevedano, tra l'altro, la comunicazione al pubblico di tutte le norme pertinenti e procedure rilevanti, compresi gli aspetti fondamentali delle sue norme e procedure di gestione dell'inadempimento, dei dati di base sul volume e sui valori delle operazioni e di una descrizione completa delle sue norme, politiche e procedure rilevanti concernenti il suo quadro giuridico, di governance, di gestione del rischio e operativo. La corretta negoziazione dei titoli nelle NSE è assicurata dai poteri della SEC di sospendere la negoziazione ed emettere ordini di emergenza in determinate circostanze nonché di tutelare l'interesse pubblico e gli investitori. Il quadro normativo degli Stati Uniti contempla altresì prescrizioni in materia di trasparenza pre- e post-negoziazione per la fornitura tempestiva di informazioni ai partecipanti al mercato.
- (7) In seguito alla registrazione presso la SEC le NSE diventano organismi di autoregolamentazione (Self-Regulatory Organisation, in prosieguo «SRO»). L'autoregolamentazione degli intermediari del mercato attraverso un sistema di SRO è uno degli elementi fondamentali del quadro normativo degli Stati Uniti. Gli SRO sono i principali responsabili della determinazione delle norme che regolano le attività dei loro membri e del controllo delle modalità con cui i loro membri svolgono tali attività. Nella loro veste di SRO, le NSE verificano e impongono il rispetto da parte dei loro membri e delle persone associate ai loro membri dell'Exchange Act, delle norme e dei regolamenti da esso derivati e delle proprie norme. In caso di mancato rispetto delle norme delle NSE da parte dei membri, le NSE sono tenute a far fronte ad ogni potenziale violazione delle regole del mercato o della normativa federale sui titoli da parte dei loro membri. Inoltre sono tenute ad informare la SEC di violazioni significative.
- (8) I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle NSE autorizzate negli USA previsti dal quadro giuridico per il funzionamento di tali NSE conseguono quindi risultati sostanzialmente equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2014/65/UE nei seguenti ambiti: procedura di autorizzazione, requisiti in materia di definizioni, accesso alla borsa riconosciuta, requisiti organizzativi, ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione, sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione, controllo della conformità e accesso agli accordi di compensazione e di regolamento.
- (9) La Commissione conclude pertanto che i requisiti giuridicamente vincolanti per le NSE stabilite negli USA sono equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2014/65/UE.



- (10) Per quanto riguarda la vigilanza efficace, il Securities Act del 1933 e l'Exchange Act costituiscono i principali atti della legislazione primaria che definiscono un quadro giuridico vincolante per la negoziazione di titoli negli USA. L'Exchange Act conferisce alla SEC ampi poteri su tutti gli aspetti del settore dei titoli, incluso il potere di registrare, di regolamentare e di controllare gli intermediari finanziari, gli agenti di trasferimento e gli organismi di compensazione nonché gli SRO degli Stati Uniti, che includono le borse valori nazionali.
- (11) L'Exchange Act individua e vieta alcuni tipi di comportamento sui mercati e conferisce alla SEC poteri disciplinari sulle entità regolamentate e sulle persone ad esse associate. Inoltre l'Exchange Act conferisce alla SEC il potere di chiedere relazioni periodiche alle imprese con titoli quotati in borsa. L'autoregolamentazione degli intermediari del mercato attraverso un sistema di SRO è uno degli elementi fondamentali del quadro normativo degli Stati Uniti. Il quadro normativo degli Stati Uniti prevede che gli SRO, in qualità di organismi di regolamentazione, siano i principali responsabili della determinazione delle norme che regolano le attività dei loro membri e del controllo del rispetto di tali norme.
- (12) L'Exchange Act prevede che tutte le NSE registrate possano imporre il rispetto, da parte dei loro membri e delle persone associate ai loro membri, dell'Exchange Act, delle norme e dei regolamenti da esso derivati e delle proprie norme. Nel quadro della vigilanza su base continuativa delle NSE, la SEC valuta la capacità di ogni borsa valori di esaminare i propri membri e le loro attività di negoziazione. Le NSE sono inoltre tenute a far fronte ad ogni potenziale violazione delle regole del mercato o della normativa federale sui titoli da parte dei loro membri e ad informare la SEC di tali potenziali violazioni.
- (13) Nell'ambito dell'obbligo di assicurare il rispetto della normativa da parte dei propri membri, ciascuna NSE è competente a svolgere indagini e a sanzionare eventuali violazioni dell'Exchange Act e delle norme e dei regolamenti da esso derivati. Anche la SEC può, nell'ambito del suo potere discrezionale, svolgere indagini e perseguire eventuali violazioni dell'Exchange Act e delle norme e regolamenti da esso derivati. Anche le norme degli SRO sono soggette all'esame della SEC. A norma della sezione 19(h) dell'Exchange Act, la SEC può irrogare sanzioni nei confronti di uno SRO che sia venuto meno, senza una ragionevole giustificazione, all'obbligo di assicurare il rispetto di qualsiasi sua norma da parte di un membro o di una persona associata a un membro.
- (14) A norma della sezione 21 dell'Exchange Act, la SEC può svolgere indagini sulle violazioni delle norme degli SRO e irrogare sanzioni ai membri degli SRO che violano tali norme. Nel quadro della vigilanza su base continuativa degli SRO, la SEC valuta la capacità di ciascuna NSE di vigilare sui propri membri e sulle loro attività di negoziazione. Le NSE sono tenute a comunicare alla SEC eventuali modifiche delle norme.
- (15) Per quanto concerne l'applicazione efficace, la SEC ha ampi poteri per indagare sulle violazioni effettive o potenziali della normativa federale degli Stati Uniti sui titoli, compreso l'Exchange Act e le norme da esso derivate. In virtù dei suoi poteri di vigilanza la SEC può ottenere i registri delle entità regolamentate. Inoltre, nell'ambito del suo potere di citare in giudizio, la SEC può esigere la produzione di documenti o la testimonianza da qualsiasi persona o entità ovunque negli USA. La SEC ha il potere di adottare misure di esecuzione avviando un'azione civile dinanzi al giudice distrettuale federale o avviando un procedimento amministrativo dinanzi a un giudice amministrativo della SEC per violazioni della normativa federale degli Stati Uniti sui titoli, tra le quali l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Nelle azioni civili la SEC può chiedere la restituzione di proventi illeciti, interessi anteriori alla sentenza, sanzioni pecuniarie civili, ingiunzioni, nonché altri provvedimenti accessori, tra cui la restituzione dei conti da parte del convenuto.
- (16) Nelle azioni amministrative le sanzioni possono consistere nella censura, nella limitazione delle attività e in sanzioni civili oltre alla restituzione dei proventi illeciti o nell'interdizione dalle cariche per le persone fisiche o nella revoca della registrazione di un'entità. La SEC ha il potere di adottare misure di esecuzione nei confronti degli SRO per l'omissione di atti o per non aver svolto adeguatamente le funzioni richieste. Inoltre la SEC è autorizzata a coordinare le sue misure di esecuzione con gli enti nazionali e internazionali suoi omologhi in qualsiasi momento durante un'indagine o un'inchiesta, ad esempio può sottoporre una questione al Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ai fini dell'azione penale o ad altre giurisdizioni penali o ad altri organismi di regolamentazione affinché prendano provvedimenti. La SEC ha altresì facoltà di condividere le informazioni non pubbliche con gli enti nazionali e internazionali suoi omologhi.



- (17) Il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato anche prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Tale quadro giuridico e di vigilanza vieta i comportamenti che potrebbero comportare la distorsione del funzionamento dei mercati, compresa la manipolazione del mercato e la comunicazione di informazioni false o ingannevoli. Lo stesso quadro giuridico e di vigilanza autorizza inoltre la SEC ad adottare provvedimenti per contrastare tali comportamenti.
- (18) La Commissione conclude pertanto che le NSE sono soggette a vigilanza e applicazione efficaci negli USA su base continuativa.
- (19) Le condizioni stabilite all'articolo 2 *bis* del regolamento (UE) n. 648/2012 sono pertanto considerate soddisfatte per quanto riguarda le NSE autorizzate dalla SEC e sottoposte alla sua vigilanza negli USA.
- (20) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle NSE applicabili negli USA al momento della sua adozione. La Commissione, in collaborazione con l'ESMA, continuerà a sorvegliare periodicamente le disposizioni in materia di vigilanza e applicazione relative alle NSE nonché il soddisfacimento delle condizioni in base alle quali è stata adottata la presente decisione.
- (21) Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle NSE negli USA lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessaria una nuova valutazione dell'equivalenza concessa con la presente decisione. Tale nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.
- (22) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Ai fini dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, le borse valori nazionali degli Stati Uniti d'America registrate presso la Securities and Exchange Commission e che figurano nell'allegato della presente decisione soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2014/65/UE e sono soggette a vigilanza e applicazione efficaci.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

**Borse valori nazionali registrate presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti
considerate equivalenti a mercati regolamentati:**

- a) BOX Exchange LLC,
- b) Cboe BZX Exchange, Inc.,
- c) Cboe C2 Exchange, Inc.,
- d) Cboe EDGX Exchange, Inc.,
- e) Cboe Exchange, Inc.,
- f) Miami International Securities Exchange, LLC,
- g) MIAX Emerald, LLC,
- h) MIAX PEARL, LLC,
- i) Nasdaq GEMX, LLC,
- j) Nasdaq ISE, LLC,
- k) Nasdaq BX, Inc.,
- l) Nasdaq MRX, LLC,
- m) Nasdaq PHLX, LLC,
- n) Nasdaq Options Market, LLC,
- o) NYSE American Options, LLC, e
- p) NYSE Arca, Inc.

22CE1069

RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/553 DELLA COMMISSIONE
del 5 aprile 2022
relativa al monitoraggio della presenza di tossine dell'*Alternaria* negli alimenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato nel 2011 un parere scientifico sui rischi che la presenza dell'*Alternaria* negli alimenti comporta per la salute pubblica e la salute degli animali ⁽¹⁾.
- (2) L'EFSA ha inoltre pubblicato più recentemente una relazione scientifica sulla valutazione dell'esposizione alimentare alle tossine dell'*Alternaria* nella popolazione europea ⁽²⁾. L'Autorità ha concluso che l'esposizione alimentare cronica stimata alle tossine dell'*Alternaria* alternariolo, alternariolo monometil-etere e acido tenuazonico supera la pertinente soglia di allarme tossicologico, il che indica la necessità di ulteriori dati sulla tossicità specifica per composto.
- (3) L'EFSA ha raccomandato di raccogliere maggiori dati di occorrenza sulla presenza di tossine dell'*Alternaria* nei prodotti alimentari pertinenti (tra cui frutta e prodotti a base di frutta, pomodori e prodotti a base di pomodori nonché alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia). L'EFSA ha inoltre raccomandato il ricorso a metodi analitici più sensibili al fine di ridurre l'incertezza riguardo all'esposizione alle varie tossine dell'*Alternaria* dato che, a motivo dell'utilizzo di metodi analitici non sempre sufficientemente sensibili, nella serie di dati attualmente disponibile un'elevata percentuale di dati risulta «inferiore al limite di quantificazione (LOQ)».
- (4) Buone pratiche agricole, buone condizioni di magazzinaggio e di trasporto e buone prassi di fabbricazione possono ridurre o prevenire la presenza di tossine dell'*Alternaria* negli alimenti. Occorre tuttavia raccogliere maggiori informazioni sui fattori che determinano livelli relativamente elevati di tossine dell'*Alternaria* in alcuni prodotti alimentari, al fine di poter individuare le misure da adottare per evitare o ridurre la presenza di tali tossine dell'*Alternaria* in questi prodotti alimentari.
- (5) Per fornire orientamenti sui casi in cui sarebbe opportuno individuare i fattori che determinano livelli relativamente elevati o anche significativi di tossine dell'*Alternaria* nei prodotti alimentari, è necessario stabilire valori indicativi per gli alimenti in base ai dati disponibili nella banca dati dell'EFSA. Sono stati fissati livelli indicativi solo per i prodotti alimentari per i quali sono disponibili dati di occorrenza sufficienti.
- (6) È pertanto opportuno raccomandare il monitoraggio delle tossine dell'*Alternaria* negli alimenti e l'individuazione dei fattori che ne determinano tenori elevati in alcuni alimenti,

⁽¹⁾ Gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'EFSA; «Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e la salute degli animali connessi alla presenza di tossine dell'*Alternaria* negli alimenti e nei mangimi», *EFSA Journal* 2011;9 (10):2407. [97 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2407. Consultabile all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

⁽²⁾ EFSA, Arcella D, Eskola M e Gómez Ruiz JA. 2016; «Relazione scientifica sulla valutazione dell'esposizione alimentare alle tossine dell'*Alternaria* nella popolazione europea», *EFSA Journal* 2016;14(12):4654, 32 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4654.



HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

- (1) Gli Stati membri, in stretta collaborazione con gli operatori del settore alimentare, dovrebbero monitorare le tossine dell'*Alternaria* alternariolo, alternariolo monometil-etere e acido tenuazonico negli alimenti, in particolare in: prodotti trasformati a base di pomodori, paprika in polvere, semi di sesamo, semi di girasole, olio di girasole, frutta a guscio, fichi secchi e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Se possibile, dovrebbero essere analizzate anche altre tossine dell'*Alternaria* e i risultati dovrebbero essere comunicati all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (2) Per garantire che i campioni siano rappresentativi, gli Stati membri dovrebbero seguire le pertinenti procedure di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione 23 febbraio 2006 ⁽³⁾. Per i prodotti trasformati a base di pomodori, la procedura di campionamento dovrebbe essere effettuata conformemente alle norme di cui all'allegato I, parte H (prodotti liquidi) o parte I (prodotti solidi), del regolamento (CE) n. 401/2006. La procedura di campionamento applicata dagli operatori del settore alimentare dovrebbe restare rappresentativa della partita, anche qualora si discosti dalla procedura di cui al regolamento (CE) n. 401/2006.
- (3) Per la determinazione dell'alternariolo e dell'alternariolo monometil-etere, il LOQ non dovrebbe essere superiore a 2 µg/kg negli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e a 4 µg/kg negli altri alimenti; inoltre per la determinazione dell'acido tenuazonico il LOQ non dovrebbe essere superiore a 20 µg/kg in tutti gli alimenti.
- (4) Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, dovrebbero effettuare indagini per individuare i fattori che determinano tali livelli superiori ai livelli indicativi e indagini relative agli effetti della trasformazione sul livello di tali tossine dell'*Alternaria* di cui all'allegato della presente raccomandazione.
- (5) Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero fornire all'EFSA, entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati relativi all'anno precedente ai fini del loro inserimento in un'unica banca dati, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell'EFSA sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici di tale Autorità ⁽⁴⁾.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

⁽⁴⁾ <https://www.efsa.europa.eu/it/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0>.



ALLEGATO

Livelli indicativi per alternariolo, alternariolo monometil-etere e acido tenuazonico in alcuni alimenti, in base ai dati disponibili nella banca dati dell'EFSA, oltre ai quali dovrebbero essere effettuate indagini sui fattori che determinano la presenza di tossine dell'*Alternaria* o sull'effetto della trasformazione degli alimenti. I livelli indicativi non corrispondono ai livelli di sicurezza degli alimenti.

Alimenti	Alternariolo (AOH) (µg/kg)	Alternariolo monometil- etere (AME) (µg/kg)	Acido tenuazonico (TeA) (µg/kg)
Prodotti trasformati a base di pomodori	10	5	500
Paprika in polvere	—	—	10 000
Semi di sesamo	30	30	100
Semi di girasole	30	30	1 000
Olio di girasole	10	10	100
Frutta a guscio	—	—	100
Fichi secchi	—	—	1 000
Alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia	2	2	500

22CE1070



RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/554 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2022****relativa al riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'aggressione militare russa non provocata e dell'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio 2022, condannate dall'Unione europea con la massima fermezza, l'Unione si trova a fare fronte a un afflusso senza precedenti di persone che fuggono dalla guerra e cercano protezione. Il numero di persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case e sono state costrette a fuggire dall'Ucraina ha raggiunto la cifra approssimativa di quattro milioni.
- (2) Nella comunicazione «Solidarietà europea nei confronti dei rifugiati e di coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina», dell'8 marzo 2022 ⁽¹⁾, la Commissione ha indicato il forte sostegno dell'UE a favore delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, oltre che degli Stati membri che le accolgono. Un sostegno che si concretizza in aiuti umanitari diretti, assistenza di emergenza da parte della protezione civile, aiuti alle frontiere e uno status giuridico chiaro che consente a coloro che fuggono dalla guerra di ricevere protezione immediata nell'UE.
- (3) Con la comunicazione «Accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l'Europa si prepara a rispondere alle esigenze», del 23 marzo 2022 ⁽²⁾, la Commissione ha stabilito misure di sostegno alle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, mirate anche a garantire a tali persone l'effettivo godimento dei loro diritti. Oltre alle misure immediate volte a dare rifugio, aiuti umanitari e accesso all'assistenza sanitaria a tali persone, sono state decise iniziative finalizzate alla loro rapida integrazione nei paesi ospitanti e al loro accesso all'istruzione, all'alloggio e all'occupazione. Autorità governative, ONG e volontari negli Stati membri, in particolare nei paesi di primo ingresso (Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria), ma anche in quelli di destinazione finale, stanno facendo tutto il possibile per fornire sostegno e protezione alle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio ⁽³⁾, con cui è stato attivato il meccanismo di protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, conferisce alle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina uno status giuridico chiaro al loro arrivo nell'Unione europea. La protezione temporanea, che viene concessa inizialmente per un anno, è rinnovabile automaticamente due volte, ognuna per una durata di sei mesi. Comprende il permesso di soggiorno, il sostegno sociale e l'assistenza sanitaria, nonché l'accesso all'alloggio, all'istruzione e all'occupazione.
- (5) In base all'articolo 12 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri devono consentire alle persone che godono della protezione temporanea di esercitare «qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione», nonché di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Solidarietà europea nei confronti dei rifugiati e di coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina» [COM(2022) 107 final].

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l'Europa si prepara a rispondere alle esigenze» [COM(2022) 131 final].

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).



- (6) Il diritto di accesso al mercato del lavoro è un aspetto fondamentale della protezione temporanea. L'esperienza dimostra che i cittadini di paesi terzi, in particolare se rifugiati, si trovano spesso ad accettare lavori che si collocano al di sotto del loro livello di qualifica ⁽⁵⁾. L'istituzione di un meccanismo di riconoscimento semplice e rapido contribuisce in misura notevole a fare in modo che le persone che godono della protezione temporanea possano svolgere professioni corrispondenti alla loro qualifica. Ciò facilita la loro integrazione e permette un migliore utilizzo delle loro competenze, a vantaggio sia dell'individuo che della comunità ospitante. In questo modo, inoltre, le persone in questione acquisiscono esperienza e competenze specifiche durante il periodo di protezione temporanea, che costituiranno un valore aggiunto per le loro qualifiche una volta fatto rientro nel paese di origine.
- (7) Il piano d'azione 2021-2027 della Commissione sull'integrazione e l'inclusione ⁽⁶⁾ riconosce che agevolare il riconoscimento delle qualifiche acquisite nei paesi terzi e aumentarne la comparabilità con le qualifiche dell'UE è fondamentale per un'inclusione più rapida e più equa dei rifugiati e dei migranti nel mercato del lavoro. Oltre a ciò, riconosce anche che molti migranti e rifugiati in possesso di un titolo di studio elevato, in particolare donne, sono sovraqualificati per il lavoro che svolgono, con la conseguente possibilità che le loro competenze perdano di valore. Il piano d'azione incoraggia gli Stati membri ad attuare procedure rapide, eque, trasparenti e a prezzi accessibili per il riconoscimento delle qualifiche straniere.
- (8) Se uno Stato membro ha scelto di regolamentare una determinata professione ⁽⁷⁾, le persone che godono di protezione temporanea dovranno ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali per poter svolgere attività regolamentate di lavoro dipendente o autonomo nell'ambito di tale professione. A seconda dello Stato membro ciò può riguardare, ad esempio, diversi gruppi di professioni sanitarie, didattiche, giuridiche, sociali o artigiane. Il riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini di paesi terzi avviene a livello nazionale, in applicazione del diritto e delle procedure dello Stato membro ospitante, a meno che non si applichino accordi internazionali.
- (9) Per le professioni non regolamentate non vigono invece prescrizioni di legge in materia di occupazione, e tali professioni possono essere disciplinate in un modo che varia da molto specifico a molto generico. Per queste professioni non sussistono ostacoli normativi all'assunzione di persone le cui qualifiche non siano state riconosciute, né è prevista un'unica determinata procedura per il riconoscimento delle qualifiche ai fini dell'accesso ad esse ⁽⁸⁾.
- (10) Alcuni Stati membri e alcune regioni registrano carenze per varie professioni nell'ambito degli ecosistemi industriali ⁽⁹⁾, anche per quanto riguarda diverse professioni regolamentate. Il riconoscimento delle qualifiche professionali può contribuire ad affrontare alcune di queste carenze e a conseguire un maggiore equilibrio del mercato del lavoro.
- (11) Al riconoscimento delle qualifiche professionali dovrebbe affiancarsi un quadro che possa consentire nella pratica l'esercizio delle professioni, nonché di evitare gli ostacoli burocratici e di fornire consulenza a quanti ne necessitano.
- (12) Certo, il riconoscimento delle qualifiche non sarà in cima alle priorità delle persone in fuga dalla guerra. Nondimeno, è importante che siano fornite indicazioni e informazioni basilari, affinché le persone ne dispongano quando ne avranno poi necessità. A fornire informazioni, oltre agli Stati membri, è anche la Commissione, che ha realizzato il sito web «Solidarietà dell'UE con l'Ucraina» ⁽¹⁰⁾.

⁽⁵⁾ OCSE (2019), *Ready to Help?: Improving Resilience of Integration Systems for Refugees and other Vulnerable Migrants* (Pronti ad aiutare? Migliorare la resilienza dei sistemi d'integrazione per i rifugiati e gli altri migranti in condizioni di vulnerabilità), pubblicazione dell'OCSE, Parigi, <https://doi.org/10.1787/9789264311312-en>.


⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027» [COM(2020) 758 final].

⁽⁷⁾ In conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, per «professione regolamentata» si intende: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.

⁽⁸⁾ <https://www.enic-naric.net/non-regulated-professions.aspx>

⁽⁹⁾ È stata ad esempio segnalata carenza di idraulici, infermieri professionali, saldatori, ingegneri civili, medici generici, muratori, elettricisti, contabili e conciatetti. Cfr. Autorità europea del lavoro (2021), *Report on Labour Shortages and Surpluses* (Relazione sulle carenze e sulle eccedenze di manodopera), novembre 2021 (<https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-12/2021%20Labour%20shortages%20%20surpluses%20report.pdf>).

⁽¹⁰⁾ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it.




- (13) La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 stabilisce che, oltre che ai cittadini ucraini, gli Stati membri devono applicare la protezione temporanea, o la protezione adeguata prevista dal diritto nazionale, anche ai cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina in grado di dimostrare di essere stati residenti legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, disponendo di un permesso di soggiorno permanente. La Commissione incoraggia pertanto gli Stati membri ad applicare la presente raccomandazione, per quanto possibile ai sensi del diritto nazionale, non soltanto a coloro che godono della protezione temporanea, ma anche alle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina che beneficiano di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, conformemente a tale decisione.
- (14) La direttiva 2005/36/CE ⁽¹¹⁾ non si applica ai cittadini di paesi terzi, nemmeno a quanti fra essi godono della protezione temporanea. Essa contiene norme riguardanti il riconoscimento delle qualifiche acquisite in paesi terzi da cittadini dell'UE. Impone agli Stati membri l'obbligo di non riconoscere alcuna qualifica, di cui cittadini dell'UE o cittadini di paesi terzi sono in possesso, relativa alle professioni indicate al titolo III, capo III, a meno che non siano soddisfatte le condizioni minime di formazione stabilite in tale capo. Queste professioni sono: medico, medico specialistico in determinati settori, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto. Laddove i professionisti che fuggono dall'aggressione russa non posseggano questi requisiti minimi di formazione, è fondamentale individuare soluzioni che possano permettere loro di conseguire le competenze mancanti o di integrarsi adeguatamente e rapidamente nel mercato del lavoro.
- (15) La situazione attuale è caratterizzata da un rapido afflusso di un numero molto elevato di persone, molte delle quali possono essere ben qualificate. I sistemi e le procedure di riconoscimento ormai consolidati negli Stati membri possono non essere in grado di gestire contemporaneamente così tante domande. In particolare, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti potrebbero non riuscire a valutare ciascuna di esse caso per caso e a eseguire per ognuna un'analisi dettagliata.
- (16) Informazioni sulle qualifiche ucraine, sul sistema delle qualifiche ucraino e sul quadro delle qualifiche ucraino sono fondamentali per consentire agli Stati membri di razionalizzare i processi e valutare rapidamente le domande di riconoscimento delle qualifiche.
- (17) L'Ucraina fa parte dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, istituito nell'ambito del processo di Bologna. Il processo di Bologna rende più coerenti i sistemi di istruzione superiore nella regione europea e promuove il riconoscimento equo e trasparente delle qualifiche. Uno dei suoi obiettivi principali è di sostenere la mobilità del personale e degli studenti. I paesi partecipanti al processo di Bologna hanno deciso di garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche a fini accademici. Le norme sul riconoscimento dei titoli di istruzione superiore, sia a fini professionali che per il proseguimento degli studi, sono stabilite dalla Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea (Convenzione di Lisbona) ⁽¹²⁾, di cui sono parti tutti gli Stati membri (tranne la Grecia) come pure l'Ucraina e altri paesi terzi.
- (18) La rete ENIC-NARIC (rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell'Unione europea) ha sviluppato il progetto Q-entry di Erasmus+, una banca dati che contempla gli Stati membri e paesi terzi e fornisce informazioni sui titoli di studio che danno accesso all'istruzione superiore. La banca dati contiene informazioni sulle qualifiche ucraine e può essere utilizzata a sostegno del processo di riconoscimento per le persone che godono della protezione temporanea.
- (19) Gli Stati membri possono incontrare il problema che i richiedenti non sono in grado di fornire i titoli di formazione. Le persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina potrebbero essere state costrette a lasciare il paese senza la documentazione originale delle qualifiche. L'articolo VII della Convenzione di Lisbona obbliga le parti ad adottare tutte le misure possibili e ragionevoli, nell'ambito del proprio quadro giuridico e in conformità con lo stesso, per elaborare modalità alternative di valutazione delle qualifiche dei rifugiati nelle situazioni in cui tali qualifiche non possano essere provate da documenti che le certifichino. La raccomandazione sul riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati sulla base della Convenzione di Lisbona e memorandum esplicativo ⁽¹³⁾ fornisce ulteriori orientamenti su come gli Stati membri dovrebbero procedere in questa situazione per attuare correttamente l'articolo VII della Convenzione.

⁽¹¹⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

⁽¹²⁾ <https://www.coe.int/en/web/higher-education-and-research/lisbon-recognition-convention>.

⁽¹³⁾ <https://rm.coe.int/recommendation-on-recognition-of-qualifications-held-by-refugees-displ/16807688a8>.



- (20) L'Ucraina è uno dei paesi partner di lunga data della Fondazione europea per la formazione professionale. La Fondazione europea per la formazione professionale ha creato una raccolta di risorse ⁽¹⁴⁾ per sostenere il riconoscimento delle qualifiche, delle competenze e degli studi conseguiti in Ucraina. La raccolta di risorse comprenderà informazioni e documenti quali relazioni e valutazioni sulle qualifiche ucraine, informazioni sul sistema e sul quadro delle qualifiche ucraini e informazioni sul sistema di istruzione e formazione ucraino più in generale. Includerà inoltre studi e analisi del mercato del lavoro, relazioni di progetto, punti di contatto e link a siti web correlati, come le banche dati sulle qualifiche. Vi saranno condivise anche risorse sviluppate nell'ambito del programma Erasmus+ dai centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), quali ad esempio il progetto Scand-D, che conta oltre 300 diplomi ucraini. La raccolta di risorse fornirà collegamenti a banche dati e informazioni pertinenti sul sistema di istruzione superiore ucraino e sulle relative qualifiche accademiche, disponibili sul portale «Your Europe» ⁽¹⁵⁾ e sul sito web della rete ENIC-NARIC ⁽¹⁶⁾.
- (21) Lo strumento eTranslation sviluppato dalla Commissione è stato adattato per aggiungere l'ucraino alle lingue disponibili. È possibile anche la traduzione dal russo, che può essere utile dato che molti professionisti in Ucraina hanno conseguito i loro diplomi in russo. Lo strumento consente il riconoscimento del testo contenuto nelle immagini o nelle scansioni di documenti (riconoscimento ottico dei caratteri, OCR). Ciò permetterà alle autorità competenti di risparmiare tempo e accelerare i processi.
- (22) Vi è una domanda sempre più elevata di operatori sanitari per soddisfare le esigenze immediate delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Professionisti qualificati provenienti da ambiti diversi nel settore dell'assistenza sanitaria potrebbero contribuire al soddisfacimento di tali esigenze. Occorre rivolgere un'attenzione particolare alla pediatria e alle relative specializzazioni mediche in considerazione dell'elevato numero di bambini tra le persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, come pure ai servizi di salute mentale, in quanto le persone che fuggono dalla guerra potrebbero aver subito gravi esperienze traumatiche. La barriera linguistica non dovrebbe ostacolare la cura immediata di tali persone per attenuare i danni. Nei casi in cui la comunicazione orale diretta è fondamentale per il rafforzamento della fiducia e il buon esito della cura, il servizio necessario potrebbe essere fornito da professionisti che parlano ucraino.
- (23) Durante la crisi COVID-19 la Commissione ha pubblicato una nota orientativa riguardante il riconoscimento degli operatori sanitari con titoli di paesi non appartenenti all'UE/EFTA ⁽¹⁷⁾.
- (24) Dato il numero di bambini fuggiti dall'Ucraina durante la guerra, vi è una forte domanda di insegnanti che parlano ucraino e che possono aiutare questi bambini a inserirsi nelle scuole e ad acquisire una routine regolare il prima possibile. Gli esperti hanno sottolineato l'importanza di una routine scolastica per i bambini, in quanto può fornire un supporto emotivo in un periodo di sconvolgimento e paura ⁽¹⁸⁾. È fondamentale garantire che i governi e le altre autorità dispongano delle risorse e della capacità necessarie per fornire sia agli sfollati sia alle popolazioni locali l'accesso a un'educazione completa, equa e di qualità. Questo vale a tutti i livelli: dall'educazione e cura della prima infanzia all'istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore. Le autorità dovrebbero avvalersi al meglio degli insegnanti e degli altri educatori presenti tra gli sfollati per conseguire questo obiettivo e promuovere la consapevolezza interculturale all'interno del sistema scolastico di accoglienza ⁽¹⁹⁾. Può essere preso in considerazione l'insegnamento a distanza se non sono disponibili opzioni per l'insegnamento in aula. La piattaforma School Education Gateway di Erasmus+ fornisce accesso a materiale di supporto, documenti di orientamento e risorse didattiche per gli insegnanti e altro personale, anche in lingua ucraina.
- (25) Una decisione della Commissione del 19 marzo 2007 ha istituito il gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽²⁰⁾ al fine, tra l'altro, di avviare una cooperazione fra le autorità degli Stati membri e la Commissione sulle questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali. Gli Stati membri potrebbero aver già sviluppato ampi sistemi per la valutazione e il riconoscimento delle qualifiche di paesi terzi. Tale gruppo

⁽¹⁴⁾ <https://www.etf.europa.eu/en/education-and-work-information-ukrainians-and-eu-countries/education-and-work-eu-support-ukraine>.

⁽¹⁵⁾ https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_it.htm.


⁽¹⁶⁾ <https://www.enic-naric.net/ukraine.aspx?srcval=ukraine>.

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione «Orientamenti sulla libera circolazione degli operatori sanitari e sull'armonizzazione minima della formazione in relazione alle misure di emergenza legate alla COVID-19: raccomandazioni relative alla direttiva 2005/36/CE» (GU C 156 dell'8.5.2020, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ UNHCR (2011), *Refugee Education: A Global Review*, <https://www.unhcr.org/4fe317589.pdf>.

⁽¹⁹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Vivere in dignità: dalla dipendenza dagli aiuti all'autonomia — Sfollamenti forzati e sviluppo» [COM(2016) 234 final].

⁽²⁰⁾ Decisione della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38).



può fungere da forum in cui la Commissione e gli Stati membri mantengono un dialogo continuo per il monitoraggio dell'efficace attuazione della presente raccomandazione. Ai fini dell'efficace attuazione delle raccomandazioni qui formulate è fondamentale il coinvolgimento dei rappresentanti delle persone in fuga dall'aggressione russa, delle autorità competenti ucraine e della società civile.

- (26) La Commissione può fornire agli Stati membri, su loro richiesta, consulenza mirata nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico per attuare queste raccomandazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:


ORGANIZZAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DELLE PERSONE CHE GODONO DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA

1. La Commissione incoraggia gli Stati membri a garantire che i professionisti che godono della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE possano accedere a posti di lavoro corrispondenti al loro livello di qualifica facendo affidamento su un sistema efficiente, rapido e ben funzionante di riconoscimento delle loro qualifiche professionali. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a stimare il numero previsto di professionisti in entrata in modo da assicurarsi di disporre di capacità sufficienti per trattare le domande di riconoscimento.
2. La Commissione raccomanda agli Stati membri di emettere rapidamente le loro decisioni di riconoscimento per i professionisti in entrata che godono della protezione temporanea. Qualora vi siano differenze significative tra la formazione acquisita nel paese di origine di un professionista e la formazione richiesta per la stessa attività nello Stato membro ospitante, gli Stati membri dovrebbero decidere il prima possibile sull'imposizione di eventuali misure compensative, e sono incoraggiati a farlo entro un mese dalla presentazione della domanda di riconoscimento da parte del richiedente.
3. La Commissione raccomanda agli Stati membri di ridurre al minimo le formalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati a:
 - velocizzare il processo istituendo procedure accelerate per il trattamento delle domande dei professionisti che godono della protezione temporanea;
 - garantire che siano richiesti solo documenti essenziali;
 - accettare forme di prova diverse dai documenti originali (ad esempio copie digitali);
 - rinunciare a determinati requisiti, ad esempio evitando di richiedere le traduzioni certificate;
 - ridurre o eliminare i costi, quali le tasse per la presentazione della domanda, ove possibile.

In caso di dubbi sull'autenticità della qualifica, la verifica dovrebbe essere rapida ed efficiente. A tal fine possono essere utilizzati strumenti digitali come FRAUDOC — *Guidelines on Diploma Mills and Document Fraud for Credential Evaluators* ⁽²¹⁾.

4. La Commissione incoraggia gli Stati membri ad adottare un approccio flessibile nel trattamento dei professionisti in entrata che godono della protezione temporanea, cosicché un numero elevato di casi sia trattato in tempi brevi con esito positivo. Gli Stati membri dovrebbero in particolare considerare la possibilità di verificare le qualifiche dei professionisti solo qualora sia essenziale e dovrebbero eliminare le restrizioni e i requisiti che non sono assolutamente necessari. La Commissione ricorda agli Stati membri ospitanti che sono autorizzati, ma non obbligati, a verificare le qualifiche dei professionisti per i quali non esistono requisiti minimi di formazione armonizzati.
5. La Commissione incoraggia gli Stati membri a individuare le situazioni in cui non è essenziale una valutazione approfondita delle domande di riconoscimento, in particolare nei casi in cui lo Stato membro abbia precedentemente valutato la qualifica per una determinata professione e non sussistano seri dubbi circa la sua equivalenza con le qualifiche comparabili nello Stato membro ospitante. Se una valutazione precedente ha avuto esito positivo, la valutazione approfondita non dovrebbe essere necessaria.
6. La Commissione esorta gli Stati membri a garantire una procedura di riconoscimento rapida ed efficiente anche quando sia necessaria una valutazione approfondita delle qualifiche. In tali casi la valutazione dello Stato membro ospitante potrebbe seguire un approccio analogo a quello del regime generale di riconoscimento a norma della direttiva 2005/36/CE.

⁽²¹⁾ <http://www.cimea.it/it/progetti-in-evidenza/fraudoc/fraudoc-project.aspx>.




REQUISITI SPECIFICI PER DETERMINATE PROFESSIONI

16. La Commissione incoraggia gli Stati membri ad esaminare le modalità con cui le persone che godono della protezione temporanea possano, se del caso, essere impiegate nei servizi sanitari, anche:
- individuando le buone pratiche in base alle quali i cittadini di paesi terzi possono partecipare a programmi accelerati nel settore delle professioni sanitarie per agevolare l'esercizio di tali professioni;
 - valutando la fattibilità della creazione di strutture sanitarie extraterritoriali in cui il personale sanitario che gode della protezione temporanea possa curare persone sfollate dall'Ucraina (ad esempio ospedali da campo ucraini gestiti sul territorio di uno Stato membro);
 - valutando i programmi di formazione ucraini per le professioni mediche e, ove possibile, sviluppando programmi di breve durata per il miglioramento del livello delle competenze al fine di rispettare gli standard minimi di formazione richiesti per determinate professioni.
17. Per i professionisti in possesso di qualifiche che non soddisfano i requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva 2005/36/CE, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad applicare lo stesso approccio adottato, durante la crisi COVID-19, nella nota orientativa riguardante il riconoscimento degli operatori sanitari con titoli di paesi non appartenenti all'UE/EFTA. Gli Stati membri possono comunque consentire alle persone che godono della protezione temporanea di svolgere determinate attività con uno status diverso rispetto a quello di un membro a pieno titolo della professione. Ad esempio, un infermiere qualificato di un paese terzo la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione può essere autorizzato a lavorare come assistente sanitario.
18. La Commissione invita gli Stati membri ad esaminare modalità diverse per far sì che gli insegnanti e gli altri professionisti del settore dell'istruzione possano accedere prontamente al pertinente settore di attività, ad esempio:
- impiegando persone che godono della protezione temporanea, e che hanno acquisito la qualifica professionale di insegnante in Ucraina, in scuole in cui sono stati collocati minori in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina;
 - offrendo una formazione linguistica ai professionisti dell'insegnamento;
 - assegnando insegnanti che parlano ucraino alle scuole che presentano capacità aggiuntive e carenza di insegnanti;
 - modificando rapidamente i contratti degli insegnanti in possesso di una qualifica professionale acquisita in Ucraina, che sono stati assunti temporaneamente come insegnanti di sostegno nei paesi ospitanti, in contratti per insegnanti qualificati, una volta ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale;
 - aiutando gli insegnanti in formazione che godono della protezione temporanea ad accedere all'istruzione e alla formazione per insegnanti nei paesi ospitanti.
19. La Commissione invita gli Stati membri ad agevolare l'assunzione di personale docente che gode della protezione temporanea ai fini dell'impiego in strutture che offrono servizi formali di educazione e cura della prima infanzia, come centri per l'infanzia e asili nido, e in strutture informali, come i «play hub», tenendo conto dell'ampia varietà di queste professioni in tutta Europa.
20. La Commissione sottolinea che le misure volte ad agevolare l'assunzione di professionisti del settore dell'istruzione e dell'insegnamento che godono della protezione temporanea devono tenere conto delle disposizioni nazionali in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù.

AGEVOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI REGOLAMENTATE

21. La Commissione incoraggia gli Stati membri a garantire che i professionisti possano esercitare la loro professione al fine di accedere al mercato del lavoro dopo aver ottenuto il riconoscimento delle loro qualifiche professionali, senza inutili ostacoli amministrativi e con il sostegno di cui necessitano.
22. La Commissione raccomanda agli Stati membri di non introdurre né mantenere alcun obbligo per le imprese di dimostrare di non poter assumere un cittadino dell'UE prima di impiegare una persona che gode della protezione temporanea.



23. La Commissione raccomanda agli Stati membri di garantire che siano valutate e prese in considerazione tutte le pertinenti abilità e competenze delle persone che godono della protezione temporanea, indipendentemente dal fatto che siano state acquisite attraverso l'apprendimento formale, informale o non formale. La Commissione incoraggia gli Stati membri ad aiutare le persone a registrare le loro competenze e qualifiche, anche fornendo un sostegno individuale. Per agevolare la raccolta e la valutazione di abilità e competenze, è possibile avvalersi di Europass ⁽²⁷⁾ e dello strumento europeo di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi ⁽²⁸⁾.
24. La Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare misure volte ad agevolare l'esercizio delle professioni per le persone che godono della protezione temporanea e che non conoscono o conoscono in modo limitato la lingua del paese ospitante, ad esempio corsi di lingua o modalità per esercitare la loro professione sotto una supervisione o in un contesto in cui la conoscenza della lingua del paese ospitante non è necessaria.

SEGUITO DA DARE ALLE MISURE PROPOSTE

25. La Commissione invita gli Stati membri a collaborare strettamente con le autorità ucraine, i rappresentanti della società civile ucraina, compresa la diaspora ucraina, e la Commissione al fine di sostenere soluzioni pratiche per il riconoscimento delle qualifiche e l'agevole integrazione nel mercato del lavoro delle persone che godono della protezione temporanea.
26. La Commissione organizzerà e coordinerà apposite riunioni in seno al gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che si riunirà periodicamente per discutere e scambiare pratiche nazionali riguardo a questa tematica. La Commissione inviterà a tali riunioni i rappresentanti delle autorità ucraine competenti. Saranno inoltre organizzati dibattiti e apprendimento tra pari in altre strutture pertinenti, quali i gruppi di lavoro per il quadro dello spazio europeo dell'istruzione e la rete dei centri di informazione sul riconoscimento accademico (ENIC-NARIC).
27. La Commissione invita gli Stati membri a condividere le loro competenze in occasione delle apposite riunioni ad hoc, nell'intento di accelerare il processo ed evitare duplicazioni. Cooperazione, migliori pratiche e ampia condivisione delle informazioni sono essenziali in questa fase.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2022

Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione

⁽²⁷⁾ <https://europa.eu/europass/it>.

⁽²⁸⁾ <https://ec.europa.eu/migrantskills/#/>.



REGOLAMENTO (UE) 2022/555 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2022

recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») è stata istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 ⁽²⁾ del Consiglio per fornire alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione e agli Stati membri assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali.
- (2) Al fine di adattare l'ambito di applicazione dell'Agenzia e migliorare la *governance* e l'efficienza del funzionamento dell'Agenzia, è necessario modificare determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007 senza modificare l'obiettivo e i compiti dell'Agenzia.
- (3) Alla luce dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'ambito di applicazione dell'Agenzia dovrebbe coprire anche la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale, settori particolarmente sensibili sul piano dei diritti fondamentali.
- (4) Il settore della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione dell'Agenzia. Questo non dovrebbe pregiudicare la fornitura di assistenza e consulenza, per esempio, attività di formazione su questioni inerenti ai diritti fondamentali, da parte dell'Agenzia alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, compresi quelli che operano nel settore della politica estera e di sicurezza comune.
- (5) Inoltre è necessario apportare alcune modifiche tecniche mirate al regolamento (CE) n. 168/2007 affinché l'Agenzia sia disciplinata e gestita in linea con i principi dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012 («orientamento comune»). L'allineamento del regolamento (CE) n. 168/2007 ai principi stabiliti nell'orientamento comune è adattato ai lavori e alla natura specifici dell'Agenzia e mira a semplificare il funzionamento dell'Agenzia e a migliorarne la *governance* e l'efficienza.

⁽¹⁾ Approvazione del 6 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).



- (6) La definizione dei settori di attività dell'Agenzia dovrebbe basarsi unicamente sul documento di programmazione dell'Agenzia. L'approccio attuale in base al quale ogni cinque anni viene adottato in parallelo un ampio quadro tematico pluriennale dovrebbe essere soppresso, in quanto è stato reso superfluo dal documento di programmazione che l'Agenzia adotta ogni anno a partire dal 2017 per conformarsi al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 ⁽³⁾ della Commissione, cui ha fatto seguito il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione ⁽⁴⁾. Sulla base dell'agenda politica dell'Unione e delle esigenze dei portatori di interessi, il documento di programmazione definisce chiaramente i settori e i progetti specifici su cui l'Agenzia deve lavorare. Ciò dovrebbe consentire all'Agenzia di pianificare i suoi lavori e il suo orientamento tematico nel tempo e di adattarli ogni anno in funzione delle priorità emergenti.
- (7) L'Agenzia dovrebbe presentare il suo progetto di documento di programmazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai funzionari nazionali di collegamento e al comitato scientifico entro il 31 gennaio di ogni anno. Lo scopo è che l'Agenzia, svolgendo i suoi compiti in piena indipendenza, attinga ispirazione dai riscontri emersi nelle discussioni o dai pareri su tale progetto di documento di programmazione al fine di elaborare il programma di lavoro più pertinente per sostenere l'Unione e gli Stati membri fornendo assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali.
- (8) Al fine di garantire una comunicazione agevole tra l'Agenzia e gli Stati membri, l'Agenzia e i funzionari nazionali di collegamento dovrebbero collaborare in uno spirito di stretta e reciproca collaborazione. Tale cooperazione dovrebbe lasciare impregiudicata l'indipendenza dell'Agenzia.
- (9) Per garantire una migliore *governance* e un miglior funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, è opportuno modificare un certo numero di disposizioni del regolamento (CE) n. 168/2007.
- (10) Vista l'importanza del ruolo svolto dal consiglio di amministrazione, i suoi membri dovrebbero essere indipendenti e possedere una solida conoscenza del settore dei diritti fondamentali nonché un'adeguata esperienza in materia di gestione, incluse competenze amministrative e di bilancio.
- (11) Dovrebbe inoltre essere precisato che, sebbene il mandato dei membri titolari e supplenti del consiglio di amministrazione non possa essere rinnovato consecutivamente, dovrebbe essere possibile rinominare un ex membro o supplente per un mandato non consecutivo. Se, da un lato, il fatto di non consentire rinnovi consecutivi è giustificato in quanto garantisce l'indipendenza dei membri, dall'altro, consentire la rinomina per un mandato non consecutivo faciliterebbe gli Stati membri nella nomina di membri idonei che soddisfino tutti i criteri.
- (12) Per quanto riguarda la sostituzione dei membri titolari o supplenti del consiglio di amministrazione, è opportuno chiarire che in tutti i casi di cessazione del mandato prima della scadenza del periodo di cinque anni, non solo in caso di perdita dell'indipendenza, ma anche in altri casi, per esempio dimissioni o decesso, il mandato del nuovo membro titolare o supplente integrerà il mandato quinquennale del predecessore, tranne se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, nel qual caso può ricominciare a decorrere un nuovo mandato di cinque anni.
- (13) Per allinearsi alla situazione all'interno delle istituzioni dell'Unione, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe disporre dei poteri di autorità che ha il potere di nomina. Salvo per la nomina del direttore, tali poteri dovrebbero essere delegati al direttore. Il consiglio di amministrazione dovrebbe esercitare i poteri di autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell'Agenzia solo in circostanze eccezionali.
- (14) Per evitare situazioni di stallo e semplificare le procedure di voto per l'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza, è opportuno prevedere che il consiglio di amministrazione li elegga a maggioranza dei propri membri con diritto di voto.
- (15) Per allineare ulteriormente il regolamento (CE) n. 168/2007 all'orientamento comune e rafforzare la capacità del consiglio di amministrazione di controllare la gestione amministrativa, operativa e di bilancio dell'Agenzia, è necessario assegnare compiti supplementari al consiglio di amministrazione e precisare ulteriormente i compiti attribuiti all'ufficio di presidenza. I compiti supplementari del consiglio di amministrazione dovrebbero includere l'adozione di una strategia di sicurezza, comprese norme sullo scambio delle informazioni classificate UE, di una

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).



strategia di comunicazione e di norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico. È opportuno chiarire che il compito dell'ufficio di presidenza di sovrintendere ai lavori preparatori per l'adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione comporta l'esame delle questioni relative alle risorse di bilancio e umane. In aggiunta, l'ufficio di presidenza dovrebbe essere incaricato di adottare la strategia antifrode elaborata dal direttore e di assicurare un seguito adeguato ai risultati degli audit e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o della Procura europea (EPPO). Inoltre, è opportuno prevedere che, se necessario, in caso di urgenza l'ufficio di presidenza possa prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione.

- (16) Al fine di semplificare l'attuale procedura di sostituzione dei membri del comitato scientifico, qualora un membro debba essere sostituito prima della scadenza del mandato il consiglio di amministrazione dovrebbe essere autorizzato a nominare la persona immediatamente successiva nell'elenco di riserva per la durata rimanente del mandato.
- (17) Tenuto conto dell'alta selettività della procedura di nomina e del fatto che spesso i candidati che soddisfano potenzialmente i criteri di selezione sono pochi, il mandato del direttore dell'Agenzia dovrebbe essere prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni, tenendo conto in particolare delle sue prestazioni e degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro. Inoltre, data l'importanza della posizione e della procedura minuziosa che coinvolge il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, tale procedura dovrebbe iniziare nel corso del dodicesimo mese che precede la scadenza del mandato del direttore.
- (18) In aggiunta, per rafforzare la stabilità del mandato del direttore e, di conseguenza, del funzionamento dell'Agenzia, la maggioranza necessaria per proporre la revoca del direttore, attualmente pari a un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, dovrebbe passare a due terzi. Infine, per specificare la responsabilità generale del direttore in materia di gestione amministrativa dell'Agenzia, è opportuno prevedere esplicitamente che il direttore è responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, dell'elaborazione di una strategia antifrode per l'Agenzia e di un piano d'azione volto a dare seguito alle relazioni di audit interno ed esterno e alle indagini dell'OLAF o dell'EPPO.
- (19) Per allineare il regolamento (CE) n. 168/2007 all'orientamento comune è necessario prevedere che ogni cinque anni la Commissione ordini una valutazione dell'Agenzia.
- (20) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

Il regolamento (CE) n. 168/2007 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Obiettivo

L'Agenzia ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organi e organismi dell'Unione e agli Stati membri, nell'attuazione del diritto dell'Unione, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.»;

- 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Ai fini della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, l'Agenzia svolge la sua attività nell'ambito delle competenze dell'Unione.




2. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia fa riferimento ai diritti fondamentali di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE).
3. L'Agenzia tratta questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'Unione e negli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione, a eccezione degli atti o delle attività dell'Unione o degli Stati membri rientranti nella politica estera e di sicurezza comune o a essa connessi.»;
- 3) l'articolo 4 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) raccoglie, registra, analizza e diffonde informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vsono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni, dagli organi e degli organismi dell'Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, in particolare, dagli organi competenti del Consiglio d'Europa.»;
- ii) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
- «c) svolge, collabora o incoraggia ricerche e indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e con i propri programmi di lavoro annuale e pluriennale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;
- d) formula e pubblica conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell'Unione, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione.»;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le conclusioni, i pareri e le relazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare proposte della Commissione ai sensi dell'articolo 293 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o posizioni adottate dalle istituzioni nell'ambito delle procedure legislative solo qualora l'istituzione interessata abbia presentato una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera d). Essi non riguardano la legittimità degli atti di cui all'articolo 263 TFUE né la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato a un obbligo che gli incombe in forza dei trattati ai sensi dell'articolo 258 TFUE.»;
- c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «3. Il comitato scientifico è consultato prima dell'adozione della relazione di cui al paragrafo 1, lettera e).
4. L'Agenzia presenta le relazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) e g), entro il 15 giugno di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.»;
- 4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Settori di attività

L'Agenzia svolge i propri compiti sulla base dei suoi programmi di lavoro annuale e pluriennale, che sono conformi alle risorse finanziarie e umane di cui dispone. Questa disposizione lascia impregiudicate le risposte dell'Agenzia alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), che non rientrano nei settori definiti dai programmi di lavoro annuale e pluriennale, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.»;



- 5) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Programmazione annuale e pluriennale

1. Ogni anno il direttore redige un progetto di documento di programmazione contenente in particolare i programmi di lavoro annuale e pluriennale, conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (*).
2. Il direttore presenta il progetto di documento di programmazione al consiglio di amministrazione. Il direttore presenta il progetto di documento di programmazione, approvato dal consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. In sede di Consiglio, il competente organo preparatorio discute il progetto di programma di lavoro pluriennale e può invitare l'Agenzia a presentare detto progetto.
3. Il direttore presenta inoltre il progetto di documento di programmazione ai funzionari di nazionali di collegamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e al comitato scientifico entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di consentire ai pertinenti Stati membri e al comitato scientifico di esprimere il loro parere sul progetto.
4. Alla luce dei risultati della discussione in seno al competente organo preparatorio del Consiglio e dei pareri ricevuti dalla Commissione, dagli Stati membri e dal comitato scientifico, il direttore presenta il progetto di documento di programmazione al consiglio di amministrazione per adozione. Il direttore presenta il documento di programmazione adottato al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai funzionari nazionali di collegamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

(*) Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).»;

- 6) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché da organi e organismi degli Stati membri;»

- 7) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Relazioni con gli organi e gli organismi competenti dell'Unione

L'Agenzia provvede a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi e degli organismi dell'Unione. Le modalità della cooperazione sono specificate, se necessario, in protocolli d'intesa.»;

- 8) l'articolo 8 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni Stato membro nomina un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento.

Il funzionario nazionale di collegamento costituisce il punto di contatto principale per l'Agenzia nello Stato membro.

L'Agenzia e i funzionari nazionali di collegamento collaborano in uno spirito di stretta e reciproca cooperazione.

L'Agenzia comunica ai funzionari nazionali di collegamento tutti i documenti elaborati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 2 sono conformi al diritto dell'Unione e sono adottate dal consiglio di amministrazione sulla base del progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione. Se la Commissione esprime il proprio parere sfavorevole a tali modalità, il consiglio di amministrazione le riesamina e le adotta, modificandole ove necessario, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.»;



- 9) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Cooperazione con il Consiglio d'Europa

Per evitare duplicazioni e garantire la complementarietà e il valore aggiunto, l'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo ai programmi di lavoro annuale e pluriennale e alla cooperazione con la società civile di cui all'articolo 10.

A tal fine, l'Unione, secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende la nomina da parte del Consiglio d'Europa di una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza dell'Agenzia in conformità degli articoli 12 e 13.»

- 10) all'articolo 10, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) formulare proposte al consiglio di amministrazione sui programmi di lavoro annuale e pluriennale da adottare a norma dell'articolo 5 bis;»

- 11) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione è formato da persone con una solida conoscenza del settore dei diritti fondamentali e con un'adeguata esperienza nella gestione di organizzazioni pubbliche o private, incluse competenze amministrative e di bilancio, designate come segue:»;

ii) è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio d'Europa si adoperano per realizzare una pari rappresentanza di donne e uomini in seno al consiglio di amministrazione.»;

b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei loro supplenti è di cinque anni. Un ex membro o supplente può essere rinominato per un mandato non consecutivo.

4. Oltre che per la normale procedura di sostituzione o per decesso, il mandato di un membro o di un supplente cessa solo in caso di dimissioni. Tuttavia, qualora un membro o un supplente non possieda più i requisiti di indipendenza, questi rassegna immediatamente le dimissioni e ne dà notifica alla Commissione e al direttore. In tali casi, oltre alla normale procedura di sostituzione, la parte interessata procede alla designazione di un nuovo membro o di un nuovo supplente per la durata restante del mandato. La parte interessata designa anche un nuovo membro o un nuovo supplente per la durata restante del mandato, se il consiglio di amministrazione stabilisce, su proposta di un terzo dei membri o della Commissione, che il membro o il supplente in questione non possiede più i requisiti di indipendenza. Se la durata restante del mandato è inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro o supplente può essere prorogato per arrivare a un mandato completo di cinque anni.


5. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri nominati a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, un presidente e un vicepresidente nonché gli altri due membri dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.

Il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo. Gli altri due membri dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono eletti a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo.»;

c) il paragrafo 6 è così modificato:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) adottare i programmi di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia;



- b) adottare le relazioni annuali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere e) e g), nella quale ultima i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi dei programmi di lavoro annuale e pluriennale;»
- ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) in conformità dei paragrafi 7 bis e 7 ter del presente articolo, esercitare, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto del personale") e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione ("regime applicabile") di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (*) all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, rispettivamente ("poteri di autorità che ha il potere di nomina");

(*) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;

- iii) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
- «i) adotta le norme di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile, conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto;»;
- iv) sono aggiunte le seguenti lettere:
- «m) adottare una strategia di sicurezza, comprese norme sullo scambio di informazioni classificate UE;
- n) adottare norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato scientifico;
- o) adottare e aggiornare regolarmente la strategia di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h).»;
- d) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«7 bis. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile, con cui delega al direttore i poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.

7 ter. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore e quelli subdelegati da quest'ultimo ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.»;

- e) i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Di norma, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di tutti i membri.

Le decisioni di cui al paragrafo 6, lettere da a) a e) e g), k) e l), sono adottate a maggioranza di due terzi di tutti i membri.


Le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, sono adottate all'unanimità.

Ogni membro del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente dispone di un voto. Il presidente esprime il voto decisivo.

La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e k).

9. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione due volte l'anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

10. Il presidente o il vicepresidente del comitato scientifico e il direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. I direttori delle altre agenzie od organismi competenti dell'Unione e degli altri organismi internazionali menzionati agli articoli 8 e 9 possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di presidenza.»;



12) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Ufficio di presidenza

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza sovrintende ai lavori preparatori necessari per l'adozione delle decisioni del consiglio di amministrazione. In particolare, esamina le questioni relative alle risorse di bilancio e umane.
 2. Inoltre, l'ufficio di presidenza:
 - a) riesamina il documento di programmazione dell'Agenzia di cui all'articolo 5 bis su una base del progetto elaborato dal direttore, e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;
 - b) riesamina il progetto di bilancio annuale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;
 - c) riesamina il progetto di relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;
 - d) adotta una strategia antifrode per l'Agenzia, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare e sulla base di un progetto elaborato dal direttore;
 - e) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o della Procura europea (EPPO);
 - f) fatte salve le responsabilità del direttore di cui all'articolo 15, paragrafo 4, assiste e consiglia il direttore in merito all'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
 3. Ove necessario, per motivi di urgenza, l'ufficio di presidenza può prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui in materia di sospensione della delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 7 bis e 7 ter, e di questioni di bilancio.
 4. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri eletti dal consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.
- La persona nominata dal Consiglio d'Europa in seno al consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni dell'ufficio di presidenza.
5. L'ufficio di presidenza è convocato dal presidente. Può essere convocato anche a richiesta di uno dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri presenti. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare alle votazioni sui punti riguardanti decisioni su cui detta persona ha diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 8.
 6. Il direttore partecipa alle riunioni dell'ufficio di presidenza, senza diritto di voto.»

13) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato scientifico si compone di undici personalità indipendenti particolarmente qualificate nel settore dei diritti fondamentali, dotate di competenze adeguate in materia di metodologie per la qualità e la ricerca scientifica. Il consiglio di amministrazione nomina gli undici membri e approva un elenco di riserva stabilito per ordine di merito secondo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della competente commissione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione garantisce l'equa rappresentanza geografica e si adopera per realizzare una pari rappresentanza di donne e uomini in seno al comitato scientifico. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del comitato scientifico. Il regolamento interno di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera g), precisa le condizioni per la nomina del comitato scientifico.»



b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I membri del comitato scientifico sono indipendenti. Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o in caso di impossibilità permanente di esercitare le loro funzioni. Tuttavia, qualora un membro non possieda più i requisiti di indipendenza, questi rassegna immediatamente le dimissioni e ne dà notifica alla Commissione e al direttore. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare la nomina della persona in questione. Il consiglio di amministrazione nomina la prima persona disponibile in ordine di merito sull'elenco di riserva per la durata restante del mandato. Nel caso in cui la durata restante del mandato sia inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro può essere prorogato per un mandato completo di cinque anni. L'Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul suo sito web l'elenco dei membri del comitato scientifico.»;

c) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«In particolare, il comitato scientifico consiglia il direttore e l'Agenzia in merito alla metodologia per la ricerca scientifica applicata nel lavoro dell'Agenzia.»;

14) l'articolo 15 è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il mandato del direttore è di cinque anni.

Nei dodici mesi che precedono la fine di tale mandato di cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per tener conto in particolare:

- a) delle prestazioni del direttore;
- b) degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.


Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e alla luce della valutazione, può prorogare il mandato del direttore una volta per non più di cinque anni.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese prima che il consiglio di amministrazione prenda formalmente la decisione di prorogare il mandato del direttore, quest'ultimo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

Se il suo mandato non è prorogato, il direttore resta in carica fino alla nomina del suo successore.

4. Il direttore è responsabile:

- a) dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4, in particolare della preparazione e della pubblicazione dei documenti elaborati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a h), in cooperazione con il comitato scientifico;
- b) dell'elaborazione e dell'attuazione del documento di programmazione dell'Agenzia di cui all'articolo 5 bis;
- c) delle questioni riguardanti l'amministrazione corrente;
- d) dell'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
- e) dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, in conformità dell'articolo 21;
- f) dell'attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ottenute dall'Agenzia rispetto ai suoi obiettivi, secondo standard riconosciuti a livello professionale e indicatori di prestazione;
- g) dell'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive che analizzano la performance dei programmi e delle attività che comportano spese importanti, conformemente all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2019/715;
- h) della presentazione di una relazione annuale al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di monitoraggio e valutazione;



- i) dell'elaborazione di una strategia antifrode per l'Agenzia e della sua presentazione all'ufficio di presidenza per approvazione;
 - j) dell'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, nonché delle indagini dell'OLAF, e della presentazione di una relazione sui progressi compiuti alla Commissione e al consiglio di amministrazione;
 - k) della cooperazione con i funzionari nazionali di collegamento;
 - l) della cooperazione con la società civile, compreso il coordinamento della piattaforma dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 10.»;
- b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- «7. Il direttore può essere revocato prima della scadenza del mandato con decisione del consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta di due terzi dei suoi membri o della Commissione, in caso di condotta scorretta, prestazioni insufficienti o irregolarità gravi o ripetute.»;
- 15) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Le decisioni adottate dall'Agenzia sulla base dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte di giustizia), ai sensi rispettivamente degli articoli 228 e 263 TFUE.»;
- 16) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Riesame del Mediatore

L'operato dell'Agenzia è sottoposto al controllo del Mediatore a norma dell'articolo 228 TFUE.»;

- 17) l'articolo 20 è così modificato:
- a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «3. Le entrate dell'Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione (sezione "Commissione").»;
- b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- «7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea la stima che ritiene necessaria per la tabella dell'organico e la quota della sovvenzione a carico del bilancio generale che essa trasmette all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 314 TFUE.»;
- 18) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24


Personale

1. Al personale dell'Agenzia e al suo direttore si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime.
 2. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Agenzia.»;
- 19) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Privilegi e immunità

Il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE si applica all'Agenzia.»;



20) all'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Agenzia, alle condizioni previste agli articoli 263 e 265 TFUE.»;

21) all'articolo 28, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La partecipazione di cui al paragrafo 1 e le pertinenti modalità sono stabilite con decisione del pertinente consiglio di associazione, tenuto conto dello status specifico di ciascun paese. Tale decisione stabilisce la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell'Agenzia, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari d e al regime applicabile. Essa dispone che il paese partecipante possa nominare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione. Su decisione del consiglio di associazione l'Agenzia può trattare questioni inerenti ai diritti fondamentali nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, nel pertinente paese, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto dell'Unione.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di invitare un paese con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione a partecipare all'Agenzia in qualità di osservatore. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2.»;

22) l'articolo 29 è soppresso;

23) l'articolo 30 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Valutazioni e riesame»;

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Entro 28 aprile 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri del consiglio di amministrazione e delle altre parti in causa a livello sia dell'Unione che nazionale.

4. Una valutazione su due di cui al paragrafo 3 comprende anche una valutazione dei risultati ottenuti dall'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti. La valutazione può esaminare, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia nonché le implicazioni finanziarie di siffatta modifica.

5. La Commissione presenta le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 3 al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione e indirizza alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all'Agenzia, alle sue prassi di lavoro e alla portata della sua missione.


6. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito ai risultati della valutazione di cui al paragrafo 3 e alle raccomandazioni del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 5. I risultati di tale valutazione e tali raccomandazioni sono resi pubblici.»;

24) l'articolo 31 è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE

22CE1072



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/556 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2022****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4 ⁽¹⁾, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2022


Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Un assortimento descritto come «sistema composito per la riparazione dentaria», condizionato per la vendita al minuto in una scatola di cartone in cui tutti gli elementi sono presentati insieme alle istruzioni per l'uso.</p> <p>L'assortimento è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — paste opache (2×2 ml); — paste dentinale, cervicale, incisale, traslucida (4×4 g); — promotore di adesione «Metal Photo Primer» (1×7 ml); — spazzola (1 manico + 10 ricambi); — vassoi monouso; — tampone di carta; — schermo di protezione dalla luce. <p>Le paste, che sono materiali compositi, sono a base di metacrilati e di un materiale riempitivo inorganico e sono presentate in siringhe pronte per l'uso.</p> <p>Il «photo primer» è un liquido adesivo che lega metalli e materiali compositi.</p> <p>I componenti dell'assortimento sono presentati per essere utilizzati insieme in odontoiatria per la fabbricazione di corone (temporanee e permanenti), ponti, inlay, onlay, faccette dentali e corone anteriori, nonché per la riparazione di restauri e otturazioni dentarie.</p>	3006 40 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4, lettera f), del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 3006 e 3006 40 00.</p> <p>È esclusa la classificazione alla voce 9021 in quanto il prodotto non è un prodotto prefabbricato (come una corona) che assomiglia ad una parte del corpo compromessa (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021, sezione III, primo paragrafo e parte B), punto 4) e secondo comma, prima frase).</p> <p>I materiali compositi contenuti nelle siringhe sono i componenti che conferiscono all'assortimento il suo carattere essenziale. Essi possono essere utilizzati in odontoiatria come prodotti per l'otturazione dentaria, che rientrano nella voce 3006 (nota 4, lettera f), del capitolo 30; cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021, sezione III, parte B, secondo comma, prima frase).</p> <p>La classificazione alla voce 3824 e alla voce 3906 è esclusa in quanto il prodotto rientra più specificamente nel testo della nota 4, lettera f), del capitolo 30 come prodotto per l'otturazione dentaria.</p> <p>Pertanto il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3006 40 00 come altro prodotto per l'otturazione dentaria.</p>

22CE1073



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/557 DELLA COMMISSIONE**del 1º aprile 2022****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2022


Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

—




ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
1)	2)	3)
<p>1) Frazione ad alto contenuto proteico ottenuta dalla separazione della farina di piselli in una frazione ad alto contenuto proteico e in una frazione amidacea, presentata in forma di polvere fine di colore beige o di agglomerati in forma di pellet, in sacchi piccoli (da 15 a 20 kg) o grandi (da 500 a 1 000 kg).</p> <p>Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche analitiche (tenore in peso secco):</p> <ul style="list-style-type: none"> — 7,4 % amido — 54 % proteine. <p>Il prodotto è ottenuto da piselli secchi (<i>Pisum sativum</i>) lavati, mondati e macinati per ottenere farina di piselli. La farina è quindi separata in una frazione ad alto contenuto proteico e in una frazione amidacea mediante un separatore centrifugo. Dopo tale processo la frazione ad alto contenuto proteico è lasciata in forma di polvere o agglomerata in pellet.</p> <p>Il prodotto è riconoscibile come foraggio animale ed esclusivamente utilizzato a tal fine.</p>	2309 90 31	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 23, nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 31.</p> <p>Il prodotto ha perso le caratteristiche essenziali della materia d'origine mediante frazionamento in un separatore centrifugo. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 1106 come farina di legumi da granella secchi, nonché la classificazione fra gli ortaggi e legumi ulteriormente preparati della voce 2005.</p> <p>Anche la classificazione alla voce 2302 è esclusa in quanto il prodotto non è un residuo della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2302, punto C). Il prodotto è stato deliberatamente ottenuto a partire da farina di piselli. È ulteriormente trasformato ed utilizzato esclusivamente come foraggio per animali (cfr. anche le note esplicative generali del sistema armonizzato relative al capitolo 23).</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2309 90 31 come altra preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, avente tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 10 %.</p>
<p>2) Frazione amidacea, ottenuta dalla separazione della farina di piselli in una frazione ad alto tenore proteico e in una frazione amidacea, presentata in forma di polvere di colore giallo chiaro o di agglomerati in forma di pellet, alla rinfusa o in grandi sacchi (da 25 a 1 000 kg).</p> <p>Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche analitiche (tenore in peso secco):</p> <ul style="list-style-type: none"> — 73 % di amido o fecola — 13 % di proteine. 	2309 90 51	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 23, nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 51.</p> <p>Il prodotto ha perso le caratteristiche essenziali della materia d'origine mediante frazionamento in un separatore centrifugo. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 1106 come farina di legumi da granella secchi, nonché la classificazione fra gli ortaggi e legumi ulteriormente preparati della voce 2005.</p>



<p>Il prodotto è ottenuto da piselli secchi (<i>Pisum sativum</i>) lavati, mondati e macinati per ottenere farina di piselli. La farina è quindi separata in una frazione ad alto contenuto proteico e in una frazione amidacea mediante un separatore centrifugo. Dopo questo processo la frazione amidacea è lasciata in forma di polvere o agglomerata in pellet.</p> <p>Il prodotto è riconoscibile come foraggio animale ed esclusivamente utilizzato a tal fine.</p>		<p>Anche la classificazione alla voce 2302 è esclusa in quanto il prodotto non è un residuo della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2302, punto C). Il prodotto è stato deliberatamente ottenuto a partire da farina di piselli. È ulteriormente trasformato ed utilizzato esclusivamente come foraggio per animali (cfr. anche le note esplicative generali del sistema armonizzato relative al capitolo 23).</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2309 90 51 come altra preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, contenente in peso più del 30 % di amido o di fecola.</p>
--	--	---

22CE1074



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/558 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2022****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 17 febbraio 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «la Cina» o «il paese interessato») in forza del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

1.2. Registrazione

- (2) Poiché non sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame durante il periodo di comunicazione preventiva non sono state sottoposte a registrazione.

1.3. Misure provvisorie

- (3) Il 17 settembre 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione in conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base (comunicazione preventiva). Tre parti hanno presentato osservazioni. Si trattava tuttavia di osservazioni di carattere generale che non si riferivano all'esattezza dei calcoli. Tali osservazioni sono state pertanto trattate solo nella fase definitiva.
- (4) Il 14 ottobre 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione ⁽³⁾ («il regolamento provvisorio»).


1.4. Fase successiva della procedura

- (5) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito il dazio antidumping provvisorio («la divulgazione provvisoria delle informazioni»), i denunciatori, i produttori esportatori inclusi nel campione, la Camera di commercio cinese («CCME»), diversi utilizzatori, tra cui la European Steel Association («Eurofer»), vari importatori e il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine indicato all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (GU C 57 del 17.2.2021, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 62).




- (6) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con i denunciati, Eurofer, NLMK Europe («NLMK»), Misano SpA («Misano») e Imerys France («Imerys»).
- (7) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. A tale scopo sono stati organizzati ulteriori controlli incrociati a distanza con due produttori dell'Unione inclusi nel campione, ossia GrafTech France S.N.C. («GrafTech France») e Showa Denko Europe GmbH («Showa Denko»), e un produttore esportatore, ossia Nantong Yangzi Co., Ltd. («gruppo Yangzi»).
- (8) Il 19 gennaio 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Cina («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
- (9) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con i denunciati, la CCCME e Fangda Carbon New Material Co., Ltd («gruppo Fangda»).
- (10) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento. Sulla base delle osservazioni presentate da Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. («Liaoning Dantan»), la Commissione ha riveduto le risultanze concernenti il calcolo del margine di dumping e le ha comunicate alla parte.

1.5. Argomentazioni sull'uso eccessivo di informazioni riservate

- (11) La CCCME ha affermato che la denuncia si basava eccessivamente su dati riservati e ha chiesto alla Commissione di prendere i provvedimenti necessari, nel presente procedimento e in quelli futuri, per garantire che le parti possano presentare osservazioni pertinenti e significative.
- (12) La Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati contrassegnati come riservati affinché le parti interessate potessero presentare osservazioni significative ed esercitare il loro diritto di difesa nel corso dell'intero procedimento.
- (13) La Commissione ha ricordato inoltre che l'articolo 19 del regolamento di base e l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping dell'OMC consentono la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita.
- (14) L'argomentazione è stata pertanto respinta.

1.6. Richiesta alla Commissione di considerare la sospensione delle misure antidumping a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base

- (15) In seguito alla divulgazione provvisoria e finale delle informazioni, Misano, gruppo Fangda e CCCME hanno affermato che le misure antidumping dovrebbero essere sospese a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, a causa di cambiamenti intervenuti sul mercato dopo la fine del periodo dell'inchiesta.
- (16) Fatta salva la prerogativa esclusiva della Commissione di decidere in merito all'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha rilevato in questa fase che tali parti non hanno fornito elementi di prova tali da permettere di concludere che l'industria dell'Unione non subisce più alcun pregiudizio. Le parti hanno invece fatto riferimento ad aspettative di crescita, aumenti di prezzo e diminuzioni attese nel volume delle importazioni per affermare che è improbabile il persistere o la reiterazione del pregiudizio. Come spiegato al considerando 138, la Commissione ha constatato che i presunti aumenti di prezzo delle importazioni dalla Cina non significano necessariamente che il pregiudizio fosse già cessato o sarebbe venuto meno. La Commissione ha quindi ritenuto che in questa fase non fossero necessarie ulteriori azioni.



1.7. Campionamento

- (17) In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 12 a 17 del regolamento provvisorio.


1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (18) Come indicato al considerando 24 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).
- (19) Alcune parti interessate, tra cui Trasteel International SA («Trasteel»), hanno rilevato che il periodo in esame comprendeva un lasso di tempo caratterizzato da prezzi eccezionalmente elevati, dovuti a problemi di approvvigionamento e all'aumento dei prezzi delle principali materie prime (2017-2018), e si concludeva con un periodo interessato dalla pandemia di COVID-19 (2020). Tali parti hanno chiesto che il periodo in esame comprendesse il 2016, anno in cui il mercato era considerato «normale». In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Trasteel ha ribadito tale richiesta.
- (20) Tale richiesta è stata respinta. Il periodo in esame è stato stabilito all'atto dell'apertura e comprendeva, secondo una pratica ben consolidata, il periodo dell'inchiesta e i tre anni di calendario precedenti. L'esame di tale periodo ha fornito alla Commissione i dati necessari per giungere a conclusioni precise, che hanno permesso di prendere in considerazione qualunque circostanza eccezionale.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto e l'esclusione di prodotti

- (21) Nella fase provvisoria sono pervenute quattro argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto, presentate rispettivamente da un produttore dell'Unione (Sangraf Italy), da un utilizzatore (NLMK), da un importatore indipendente (CTPS Srl) e dalla CCCME. Come spiegato ai considerando da 30 a 38 del regolamento provvisorio, la Commissione ha respinto tre delle richieste di esclusione, ma ha accettato di escludere dall'ambito dell'inchiesta i nippli importati separatamente.
- (22) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della RPC, Eurofer, NLMK, Imerys, Misano, il gruppo Fangda e Liaoning Dantan hanno affermato che la Commissione non aveva tenuto pienamente conto delle differenze tra i tipi di elettrodi di grafite. Secondo tali parti interessate, da un lato la maggior parte degli elettrodi di grafite esportati dalla Cina nell'Unione è costituita da elettrodi ad alta potenza («HP») o ad altissima potenza («SHP») di piccolo diametro utilizzati in forni siviera e da un numero limitato di elettrodi a potenza ultra alta («UHP») di grande diametro. Dall'altro, l'industria dell'Unione produce per lo più elettrodi UHP di grande diametro utilizzati nei forni elettrici ad arco. Le stesse parti interessate hanno aggiunto che gli elettrodi HP/SHP da un lato, e quelli UHP dall'altro, sono diversi in termini di fattori produttivi (coke), tecnologia di produzione, uso del prodotto e qualità e sono destinati a segmenti di mercato diversi. Non è possibile la sostituibilità reciproca. Tali parti hanno chiesto che gli elettrodi di piccole dimensioni (con definizioni diverse, ossia quelli di diametro pari o inferiore a 500 mm per Eurofer, di diametro pari o inferiore a 350 mm per NLMK, di diametro pari o inferiore a 500 mm per Imerys, di diametro compreso tra 130 e 250 mm per COMAP, di diametro pari o inferiore a 450 mm per il gruppo Fangda e la CCCME) fossero esclusi dalla definizione del prodotto.
- (23) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Eurofer, il gruppo Fangda e la CCCME hanno ribadito le loro argomentazioni. CTPS Srl ha chiesto inoltre l'esclusione degli elettrodi di diametro pari o inferiore a 400 mm. Trasteel ha chiesto invece l'esclusione degli elettrodi di diametro pari o inferiore a 450 mm. Le due parti hanno sostenuto che nell'Unione non vi è una produzione sufficiente di questi elettrodi di piccolo diametro. Hanno sostenuto inoltre che un gran numero di elettrodi di grafite di diametro superiore a 350 mm sono elettrodi HP utilizzati in forni siviera e che anch'essi dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. La Commissione ha respinto tali argomentazioni alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 27 a 31.
- (24) Nel contempo, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, i produttori dell'Unione si sono opposti all'esclusione dalla definizione del prodotto degli elettrodi di grafite di diametro pari o inferiore a 350 mm. I produttori dell'Unione hanno sostenuto di essere in grado di aumentare la produzione di elettrodi di grafite di diametro pari a 350 mm. A loro parere, il calo della produzione e delle vendite di elettrodi di grafite di diametro pari a 350 mm riscontrato nell'Unione durante il periodo in esame è stato la conseguenza e non la causa del crescente flusso di importazioni sleali a basso prezzo dalla Cina.



- (25) La Commissione ha rilevato tuttavia che la produzione dell'Unione di elettrodi di grafite di diametro pari o inferiore a 350 mm ha cominciato a diminuire nel 2018, in un momento in cui la quota di mercato dell'industria dell'Unione era in aumento e la quota di mercato cinese era in calo. In un secondo momento, quanto la quota di mercato cinese ha cominciato ad aumentare nel 2019 e 2020, la produzione dell'Unione di elettrodi di tutte le dimensioni è diminuita. Queste tendenze non hanno consentito alla Commissione di confermare le affermazioni dei produttori dell'Unione a tale proposito.
- (26) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Henschke GmbH ha chiesto di utilizzare la classificazione RP/HP/SHP/UHP e di escludere gli elettrodi di grafite RP/HP/SHP dalla definizione del prodotto ai fini dell'istituzione delle misure antidumping. La Commissione ha respinto questa argomentazione. Come spiegato al considerando 37 del regolamento provvisorio, non esiste una norma ufficiale di settore che consenta una chiara distinzione tra le varie categorie di elettrodi di grafite, in particolare tra le categorie HP/SHP e UHP.
- (27) La Commissione ha constatato che gli elettrodi di grafite di diametro minore sono principalmente di categoria HP/SHP, mentre quelli più grandi sono di categoria UHP. In assenza di una definizione precisa delle varie categorie, sembrava tuttavia esservi una sovrapposizione tra prodotti di diametro di 400-500 mm. La Commissione ha inoltre riscontrato che gli elettrodi di grafite di categoria HP/SHP sono generalmente utilizzati nei forni siviera, mentre gli elettrodi di grafite di categoria UHP sono utilizzati quasi esclusivamente nei forni elettrici ad arco. Anche se i denunciatori hanno fornito esempi del contrario, è comunque risultato che tale intercambiabilità è molto limitata.
- (28) La Commissione ha riscontrato inoltre che nel processo di produzione degli elettrodi di dimensioni più piccole si utilizzava in larga misura coke di petrolio di qualità inferiore, mentre per la produzione di elettrodi UHP di dimensioni maggiori si utilizzava il «needle coke», un prodotto di alta qualità e costoso. È risultato inoltre che il processo di produzione, pur variando da un produttore all'altro, in generale era più breve e semplice per gli elettrodi HP/SHP che per gli elettrodi UHP (ad esempio processo di grafitizzazione più breve, numero inferiore di operazioni di impregnazione e ricottura). La Commissione ha pertanto concluso che esiste una certa differenza in termini di caratteristiche tecniche e impieghi tra gli elettrodi di grafite di diametro maggiore e quelli di diametro minore.
- (29) Alcuni utilizzatori dell'Unione hanno segnalato difficoltà nell'approvvigionamento di elettrodi di grafite di piccolo diametro dai produttori dell'Unione e hanno sostenuto che l'industria dell'Unione non produceva questo tipo di elettrodi in quantità sufficienti, poiché si concentrava sugli elettrodi di diametro maggiore/categoria superiore. Tali utilizzatori hanno sostenuto inoltre che, a parte la Cina, sono disponibili poche fonti alternative di approvvigionamento di qualità adeguata. La Commissione ha rilevato nel contempo che il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta era pari al 55,8 % e che l'industria dell'Unione disponeva pertanto di capacità inutilizzata per produrre maggiori quantità di elettrodi di tutti i diametri.
- (30) La Commissione ha rilevato inoltre che la produzione dell'Unione di elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm era minima e rappresentava meno dell'1 % della produzione dell'Unione di elettrodi di grafite. Dall'inchiesta è emerso altresì che nell'Unione erano prodotti in quantità più significative elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o superiore a 400 mm.
- (31) La Commissione ha pertanto concluso che, sebbene non esista una chiara distinzione in termini di dimensioni tra elettrodi di grafite HP/SHP ed elettrodi di grafite UHP, gli elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm risultavano essere principalmente, se non esclusivamente, elettrodi di categoria HP/SHP. Gli impieghi, i processi di produzione e le caratteristiche tecniche di questi prodotti sono diversi rispetto a quelli degli elettrodi UHP. Gli elettrodi UHP sono inoltre quelli che produce l'industria dell'Unione e sui quali le importazioni oggetto di dumping possono avere effetti negativi.
- (32) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto opportuno escludere dalla definizione del prodotto gli elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm.

2.2. Conclusioni

- (33) La Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando 32 e 33 del regolamento provvisorio, che prevedevano di escludere i nippli dalla definizione del prodotto.
- (34) La Commissione ha deciso inoltre, come spiegato sopra, di escludere dalla definizione del prodotto gli elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ In considerazione dei diametri standard e della generale tolleranza osservata nell'industria, l'esclusione degli elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm in pratica garantirà che rientrino comunque nell'ambito dell'esclusione alcuni elettrodi di dimensioni leggermente superiori.



3. DUMPING

- (35) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte dai tre produttori esportatori inclusi nel campione, dal governo della RPC, dalla CCCME e dal denunciante in merito alle risultanze provvisorie relative al dumping.


3.1. Valore normale

- (36) Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 47 a 168 del regolamento provvisorio.


3.1.1. Esistenza di distorsioni significative

- (37) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della RPC, la CCCME e Liaoning Dantan hanno presentato osservazioni sull'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (38) Il governo della RPC ha osservato innanzitutto che la prima relazione per paese concernente la RPC (di seguito «la relazione») ⁽⁷⁾ è viziata e che le decisioni basate su di essa sono prive di fondamento fattuale e giuridico. Più nello specifico, il governo della RPC ha affermato di dubitare che la relazione possa rappresentare la posizione ufficiale della Commissione. Secondo il governo della RPC, sul versante fattuale la relazione è fuorviante, faziosa e non aderente alla realtà. Il fatto che la Commissione abbia pubblicato relazioni per paese relative ad alcuni paesi selezionati solleva inoltre preoccupazioni per quanto riguarda il trattamento della nazione più favorita («NPF»). Inoltre, secondo il governo della RPC, il fatto che la Commissione si sia basata sugli elementi di prova contenuti nella relazione non è conforme allo spirito di un diritto equo e giusto, poiché di fatto equivale a emettere la sentenza prima del processo.
- (39) Per quanto riguarda il primo punto, concernente lo status della relazione a norma della legislazione dell'UE, la Commissione ha ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base non prescrive un formato specifico per le relazioni sulle distorsioni significative né stabilisce un canale per la pubblicazione. La Commissione ha ricordato che la relazione è un documento tecnico basato sui fatti, utilizzato soltanto nell'ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale. La relazione è stata quindi opportunamente pubblicata come un documento di lavoro dei servizi della Commissione, in quanto è puramente descrittiva e non esprime opinioni politiche, preferenze o giudizi. Questo fatto non incide sul suo contenuto, ossia le fonti di informazioni obiettive circa l'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base. Per quanto riguarda le osservazioni sul fatto che la relazione sia viziata dal punto di vista fattuale e faziosa, la Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative e regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, nonché altre fonti indipendenti affidabili. Poiché la relazione è stata resa pubblica nel dicembre 2017, le parti interessate hanno avuto ampie possibilità di confutare, integrare o commentare la relazione o gli elementi di prova su cui si basa. Finora nessuna parte ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che le fonti utilizzate nella relazione sono errate.
- (40) In risposta all'argomentazione del governo della RPC in merito alla violazione della clausola sul trattamento della nazione più favorita, la Commissione ha ricordato che, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione elabora una relazione per paese solo se ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o un determinato settore di tale paese. All'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel dicembre 2017, la Commissione disponeva di tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione concernente distorsioni in Russia nell'ottobre 2020 e, se del caso, seguiranno altre relazioni. La Commissione ha ricordato inoltre che le relazioni non sono obbligatorie ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), stabilisce le condizioni per l'elaborazione di relazioni per paese da parte della Commissione; inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d), i denunciati non sono tenuti a utilizzare la relazione né, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), l'esistenza di una relazione per paese è una condizione per avviare un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denunciati in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), è possibile avviare un'inchiesta su tali basi. Le norme riguardanti distorsioni significative specifiche per paese si applicano quindi a tutti i paesi, senza alcuna distinzione e indipendentemente dall'esistenza di una relazione per paese. Ne consegue che, per definizione, le norme riguardanti le distorsioni nazionali non violano il principio del trattamento della nazione più favorita.

⁽⁷⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017 [SWD(2017) 483 final/2].




- (41) In secondo luogo, il governo della RPC e la CCCME hanno sostenuto che la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con l'accordo antidumping, in particolare con l'articolo 2.2. dello stesso, che prevede un elenco esaustivo di situazioni in cui il valore normale può essere costruito, tra le quali non figurano le «distorsioni significative». Inoltre, secondo il governo della RPC, l'utilizzo di dati ricavati da un paese rappresentativo appropriato non è coerente con l'articolo VI, paragrafo 1, lettera b), del GATT e l'articolo 2.2.1.1. dell'accordo antidumping, che prevedono l'utilizzo del costo di produzione nel paese di origine per la determinazione del valore normale.
- (42) In terzo luogo, il governo della RPC, la CCCME e Liaoning Dantan hanno affermato che le pratiche adottate dalla Commissione nell'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non sono coerenti con le norme dell'OMC, nella misura in cui la Commissione, in violazione dell'articolo 2.2.1.1. dell'accordo antidumping, non ha tenuto conto dei documenti contabili dei produttori cinesi senza stabilire se tali documenti fossero conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti in Cina. A tale proposito, il governo della RPC ha ricordato che l'organo d'appello nella controversia «Unione europea — misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina ("DS473")» e la relazione del panel nella controversia «Unione europea — metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) ("DS494")» hanno affermato che, secondo l'articolo 2.2.1.1. dell'accordo antidumping, nella misura in cui le scritture tenute dall'esportatore o dal produttore oggetto dell'inchiesta corrispondano — entro limiti accettabili — in maniera accurata e affidabile a tutti i costi effettivi sostenuti dal particolare produttore o esportatore per il prodotto considerato, si può ritenere che diano «una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame» e l'autorità incaricata dell'inchiesta dovrebbe utilizzare tali documenti contabili per determinare il costo di produzione dei produttori oggetto dell'inchiesta.
- (43) Per quanto concerne la seconda e la terza argomentazione sull'asserita incompatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con il diritto dell'OMC, in particolare le disposizioni degli articoli 2.2. e 2.2.1.1. dell'accordo antidumping, nonché le risultanze nei casi DS473 e DS494, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 54 del regolamento provvisorio, nel quale argomentazioni analoghe delle parti interessate sono già state respinte. Per quanto concerne inoltre l'argomentazione secondo cui il concetto di distorsioni significative di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è elencato tra le situazioni nelle quali è consentito costruire il valore normale a norma dell'articolo 2.2. dell'accordo antidumping, la Commissione ha rammentato che nel diritto nazionale non occorre utilizzare esattamente gli stessi termini degli accordi interessati ai fini della conformità con tali accordi, e che a suo parere l'articolo 2, paragrafo 6 bis, è pienamente conforme alle norme pertinenti dell'accordo antidumping (e in particolare le possibilità di costruire il valore normale di cui all'articolo 2.2. dell'accordo antidumping). In ogni caso, poiché non contengono elementi nuovi, tali argomentazioni sono state respinte.
- (44) In quarto luogo, il governo della RPC ha affermato che la Commissione dovrebbe essere coerente e valutare appieno se nel paese rappresentativo vi siano le cosiddette distorsioni del mercato. Accettare prontamente i dati del paese rappresentativo senza effettuare una simile valutazione significa applicare disparità di criteri. Lo stesso vale, secondo il governo della RPC, per la valutazione di prezzi e costi dell'industria dell'UE.
- (45) Per quanto riguarda il quarto punto, in cui si chiede alla Commissione di accertare che i dati di paesi terzi utilizzati nei procedimenti della Commissione non siano interessati da distorsioni del mercato, la Commissione ha ricordato che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, essa procede alla determinazione del valore normale in base a dati selezionati, diversi dai prezzi e dai costi sul mercato interno del paese esportatore, solo qualora sia accertato che tali dati sono i più appropriati per riflettere prezzi e costi esenti da distorsioni. In tale processo la Commissione è tenuta a usare solo dati esenti da distorsioni. A questo proposito le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulle fonti proposte per la determinazione del valore normale nelle prime fasi dell'inchiesta. La decisione finale della Commissione in merito a quali dati esenti da distorsioni debbano essere utilizzati per calcolare il valore normale tiene pienamente conto di queste osservazioni. Per quanto riguarda la richiesta del governo della RPC che la Commissione valuti possibili distorsioni nel mercato interno dell'UE, la Commissione non ha ravvisato la rilevanza di questo punto nel contesto della valutazione dell'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (46) In quinto luogo, Liaoning Dantan ha sostenuto che la Commissione ha fornito una dichiarazione molto generica al considerando 54 del regolamento provvisorio e non ha indicato in modo esplicito la base giuridica contenuta negli accordi dell'OMC, compreso il protocollo di adesione della Cina all'OMC, a sostegno dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. In assenza di un ragionamento ben chiaro in merito ai motivi della posizione assunta dalla Commissione, la divulgazione delle informazioni da parte della Commissione non rispetta le norme giuridiche sulla necessità di una motivazione adeguata per giustificare la sua decisione di applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (47) Riguardo alla quinta argomentazione sollevata da Liaoning Dantan, la Commissione ha espresso disaccordo. Nel considerando 54 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato il motivo per cui la legislazione dell'UE in vigore è compatibile con le disposizioni dell'OMC. Per quanto riguarda l'argomentazione di Liaoning Dantan concernente il protocollo di adesione della Cina, la Commissione ha ricordato che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC




che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, per quanto riguarda sia lo standard di economia di mercato sia il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con prezzi o costi cinesi. Liaoning Dantan sembra inoltre confondere l'obbligo di dichiarare i motivi dell'applicazione sostanziale dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con un presunto obbligo di indicare la base giuridica dell'OMC a sostegno dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Nei considerando da 57 a 113 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato nel dettaglio i motivi dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, rispettando così pienamente il proprio obbligo giuridico di fornire una motivazione adeguata. L'argomentazione di Liaoning Dantan è stata pertanto respinta.

- (48) In aggiunta alle argomentazioni sulla compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con le disposizioni dell'OMC, la CCCME ha affermato altresì che i piani quinquennali della Cina sono documenti puramente orientativi che esprimono visioni strategiche per il futuro. In quanto tali, secondo la CCCME i piani non sono vincolanti, anche perché non sono adottati con le stesse modalità di leggi o decreti. La CCCME ha rilevato inoltre che documenti analoghi si possono trovare anche in Europa, tra l'altro anche tra i documenti strategici della Commissione.
- (49) La Commissione ha ricordato che il sistema di pianificazione cinese definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli dell'amministrazione, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia, e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello amministrativo inferiore. Come descritto in dettaglio nella relazione, gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione sono di fatto vincolanti, e il sistema di pianificazione fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ⁽⁹⁾. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (50) Liaoning Dantan ha inoltre contestato il fatto che la Commissione abbia invocato una serie di fattori trasversali presenti in Cina per dimostrare l'esistenza di distorsioni significative. Liaoning Dantan ha sostenuto in particolare che il fatto di essere membro e direttore permanente della China Carbon Industry Association non comporta un'ingerenza statale nell'attività di Liaoning Dantan, e tanto meno un'influenza sulle sue decisioni aziendali. Analogamente, Liaoning Dantan ha osservato che, in quanto impresa privata, essa era totalmente soggetta a norme di governance societaria moderne e orientate al mercato e che nelle sue attività operative rispondeva esclusivamente agli azionisti privati della società a norma del diritto societario della RPC. Liaoning Dantan ha affermato inoltre che l'esistenza di un intervento pubblico non equivarrebbe alla presenza di distorsioni significative e che la Commissione ha l'obbligo giuridico di stabilire l'effetto distorsivo dei presunti interventi statali sui suoi prezzi e costi.
- (51) Le argomentazioni di Liaoning Dantan sulla presunta assenza di distorsioni significative malgrado l'esistenza di interventi pubblici non hanno potuto essere accolte. In primo luogo, Liaoning Dantan non ha fornito informazioni atte a mettere in discussione le osservazioni della Commissione (cfr. considerando 90 del regolamento provvisorio) sul fatto che il settore degli elettrodi di grafite è indicato come settore incentivato e pertanto soggetto a distorsioni. Lo stesso vale per le distorsioni concernenti i fattori produttivi necessari per fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta (cfr. in particolare i considerando 90 e 110 del regolamento provvisorio). In secondo luogo, se da un lato Liaoning Dantan ha ritenuto che il fatto di essere membro e direttore permanente della China Carbon Industry Association non costituisca un intervento statale, dall'altro tale società non ha contestato l'osservazione contenuta nel considerando 86 del regolamento provvisorio, secondo cui l'associazione ha lo scopo di «attuare la linea, gli orientamenti e le politiche del partito» e l'associazione «aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese». In terzo luogo, per quanto concerne l'affermazione con cui Liaoning Dantan sostiene di essere un'impresa privata con una governance societaria moderna, la Commissione ha descritto ai considerando da 57 a 111 del regolamento provvisorio gli interventi pubblici sostanziali che hanno luogo nella RPC e che falsano l'efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato. Tali distorsioni incidono sugli operatori commerciali a prescindere dalla struttura della proprietà o dall'assetto manageriale. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (52) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC, la CCCME, Liaoning Dantan e il gruppo Fangda hanno presentato ulteriori osservazioni sull'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (53) Il governo della RPC ha ribadito la sua opinione secondo cui l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con l'accordo antidumping e la relazione presenta vizi fattuali e giuridici.

⁽⁹⁾ Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42 e 83.




- (54) Più nello specifico il governo della RPC ha sostenuto che il contenuto della relazione supera la corretta portata delle inchieste antidumping, interpreta erroneamente le istituzioni della Cina e utilizza i legittimi vantaggi concorrenziali delle società cinesi e le normali differenze istituzionali tra la Cina e l'UE come base per concludere che l'economia cinese è interessata da distorsioni significative del mercato. A tale proposito, il governo della RPC ha criticato la prassi della Commissione di offrire a tutte le parti l'opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione. Il governo della RPC ha sostenuto invece che la Cina aveva chiesto dall'inizio che la Commissione ritirasse la relazione, invece di integrarla o modificarla, e che il governo della RPC non aveva né l'obbligo né la necessità di presentare osservazioni su tale relazione.
- (55) Il governo della RPC ha ritenuto inoltre che le pratiche adottate dalla Commissione nell'inchiesta non fossero coerenti con l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping e le relazioni sulla risoluzione delle controversie dell'OMC nei casi DS473 e DS494, nella misura in cui la Commissione non aveva rispettato il proprio obbligo di dimostrare che, a causa delle distorsioni significative del mercato, le scritture contabili delle imprese cinesi non esprimono adeguatamente i costi di produzione e di vendita relativi ai prodotti oggetto dell'inchiesta, poiché l'oggetto di tale analisi sono le singole imprese e non il governo o le istituzioni. Le politiche macroeconomiche generali della Cina o l'appartenenza di un'impresa a un'associazione di settore non possono pertanto spiegare questioni specifiche quali l'indisponibilità di dati sui costi delle imprese.
- (56) La Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, per quanto riguarda i presunti vizi fattuali della relazione, il governo della RPC si limita a ribadire le argomentazioni sollevate in precedenza e affrontate al considerando 39. Quanto alla richiesta del governo della RPC di ritirare la relazione invece di dare alle parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni sul suo contenuto, la Commissione ha rammentato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, la Commissione non solo è obbligata a produrre e rendere pubbliche relazioni che descrivono le condizioni del mercato rilevante in presenza di indicazioni fondate di distorsioni significative, come nel caso della RPC, ma è anche tenuta a fornire alle parti interessate ampie possibilità di confutare, integrare, utilizzare o presentare osservazioni su tale relazione e sugli elementi di prova su cui essa si basa. La Commissione ha preso atto della scelta del governo della RPC di astenersi dal fare uso di tale opportunità e ha osservato di conseguenza che la richiesta del governo della RPC di ritirare la relazione senza entrare nel merito dei contenuti e degli elementi di prova non può essere accolta. In secondo luogo, per quanto riguarda la compatibilità con l'OMC delle pratiche adottate dalla Commissione nell'inchiesta, la Commissione ha già ampiamente affrontato l'argomentazione del governo della RPC al considerando 54 del regolamento provvisorio e al considerando 43, in cui sostiene che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono pienamente coerenti con gli obblighi dell'Unione nell'ambito dell'OMC. La Commissione ha ricordato che l'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi nel paese esportatore inadeguati per la determinazione del valore normale e che la legislazione dell'OMC, secondo l'interpretazione del panel e dell'organo d'appello dell'OMC nel caso DS473, consente in linea di principio di utilizzare i dati di un paese terzo, debitamente adeguati laddove tale adeguamento sia necessario e comprovato.
- (57) La CCCME, nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, ha sollevato argomentazioni in merito alla relazione e ha ribadito il parere espresso in precedenza, secondo cui l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non era compatibile con l'accordo antidumping. Tale argomentazione è stata ripresa nelle osservazioni presentate dal gruppo Fangda. In quanto membro della CCCME, il gruppo Fangda ha sostenuto esplicitamente il parere della CCCME.
- (58) Per quanto riguarda la relazione, la CCCME ha ribadito che la Commissione, basandosi sulla relazione, ha continuato a seguire un ragionamento circolare in base al quale gli esportatori devono confutare le asserzioni contenute nella relazione, che in ogni caso è stata preparata con l'obiettivo specifico di fungere da base per consentire ai produttori dell'Unione di avviare inchieste di difesa commerciale e che, nel caso in esame, non cita nemmeno il settore oggetto dell'inchiesta. La CCCME ha pertanto ricordato che l'onere della prova incombe all'autorità incaricata dell'inchiesta.
- (59) La CCCME ha anche ribadito l'argomentazione secondo cui i piani quinquennali della Cina sono documenti puramente orientativi, a differenza di «leggi», «regolamenti» o «decreti», che sono di natura vincolante. La CCCME ha rilevato a questo proposito che analoghi documenti orientativi esistono anche in Europa.
- (60) Per quanto concerne la compatibilità con l'OMC dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la CCCME ha affermato innanzitutto che il concetto di «distorsioni significative» di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, non compare nelle disposizioni dell'accordo antidumping dell'OMC o del GATT 1994. In particolare, il concetto di «distorsioni significative» non rientra nelle categorie previste dall'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC. Per quanto concerne l'utilizzo di dati di un paese terzo, la CCCME ha dichiarato che, sebbene secondo l'organo d'appello nel caso DS473 l'uso di dati da una fonte esterna al paese esportatore non sia vietato, la Commissione sembra ignorare il fatto che, secondo quanto sottolineato dall'organo d'appello, «questo tuttavia non significa che un'autorità incaricata dell'inchiesta possa semplicemente sostituire il costo di produzione nel paese d'origine con il costo ricavato da fonti esterne al paese d'origine», e che «nel basarsi su informazioni da fonti esterne per determinare il "costo di produzione nel paese d'origine" a norma dell'articolo 2.2 dell'accordo



antidumping, l'autorità incaricata dell'inchiesta è tenuta a garantire che tali informazioni siano utilizzate per arrivare al "costo di produzione nel paese d'origine" e a tale scopo può essere necessario che tali informazioni siano adattate dall'autorità incaricata dell'inchiesta». Secondo la CCCME, l'approccio della Commissione appare pertanto incoerente con gli obblighi dell'UE a norma dell'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC. In secondo luogo, la CCCME ha ritenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base violasse l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping e la decisione nel caso DS437 poiché, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, una volta accertata l'esistenza di «distorsioni significative» la Commissione non è tenuta a verificare le due condizioni di cui all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping, ossia se le scritture contabili siano conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e se diano una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame.

- (61) La CCCME ha ribadito inoltre l'argomentazione presentata in precedenza secondo cui, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l'accertamento delle presunte distorsioni significative deve essere effettuato separatamente per ciascun esportatore e produttore e la Commissione dovrebbe pertanto comprovare la sua valutazione almeno per ogni produttore esportatore incluso nel campione. La stessa argomentazione è stata sollevata anche dal gruppo Fangda.
- (62) Le argomentazioni della CCCME non hanno potuto essere accolte. In primo luogo, per quanto riguarda la presunta circolarità dell'argomentazione della Commissione e l'onere della prova, la Commissione ha rammentato, come già affermato ai considerando 53 e 55 del regolamento provvisorio, che la sezione 3.3.1 del regolamento provvisorio contiene la valutazione completa della Commissione per quanto concerne l'esistenza di distorsioni significative. La Commissione non ha ravvisato alcuna circolarità nel modo in cui è stata effettuata tale valutazione, ossia il fatto che la Commissione si sia basata sugli elementi di prova disponibili, compresa la relazione, e le parti interessate abbiano avuto l'opportunità di presentare osservazioni su tali elementi di prova. In secondo luogo, per quanto riguarda la natura dei piani quinquennali, oltre ad osservare che l'esistenza e la natura dei documenti di pianificazione nell'Unione non è pertinente nel contesto della presente inchiesta, la Commissione ha ricordato, come già spiegato in dettaglio ai considerando 73 e 74 del regolamento provvisorio e al considerando 49, che la natura specifica della pianificazione industriale in Cina non solo è generale, dato che riguarda praticamente l'intera produzione industriale del paese, ma incide anche direttamente sulle decisioni imprenditoriali degli operatori del mercato, a causa di meccanismi finanziari e di altro tipo che inducono tali operatori a conformarsi ai piani quinquennali. A titolo di esempio, la Commissione ha ricordato che, secondo il 13° piano quinquennale «[t]utte le amministrazioni e i dipartimenti governativi locali devono impegnarsi per organizzare, coordinare e guidare l'attuazione del presente piano. Effettueremo un monitoraggio dinamico e una valutazione dell'attuazione del presente piano. [...] I progetti e le iniziative inclusi nel piano saranno soggetti a procedure di approvazione semplificate e considerati prioritari nella selezione dei siti, nella disponibilità dei terreni e nei meccanismi di finanziamento. Garantiremo che gli uffici di audit svolgano un ruolo nella supervisione dell'attuazione»⁽⁷⁾. In terzo luogo, per quanto concerne l'asserita incompatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con la legislazione dell'OMC, in particolare le disposizioni degli articoli 2.2. e 2.2.1.1. dell'accordo antidumping, nonché le risultanze nel caso DS473, la Commissione ha ribadito il parere espresso al considerando 54 del regolamento provvisorio e al considerando 56, secondo cui l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è pienamente conforme agli obblighi dell'UE a norma del diritto dell'OMC e che tale diritto, secondo l'interpretazione del panel e dell'organo d'appello dell'OMC nel caso DS473, consente di utilizzare i dati di un paese terzo, debitamente adeguati laddove tale adeguamento sia necessario e comprovato. Per quanto concerne inoltre l'argomentazione secondo cui il concetto di distorsioni significative contenuto nell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è elencato tra le situazioni in cui il valore normale può essere costruito a norma dell'articolo 2.2 dell'accordo antidumping, tale argomentazione è già stata affrontata al considerando 43. In quarto luogo, per quanto riguarda la valutazione individuale delle distorsioni significative per ciascun produttore esportatore, la Commissione ha rammentato che una volta stabilito che, a causa dell'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore, la Commissione può costruire il valore normale utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, secondo l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Tale determinazione è stata effettuata sulla base della valutazione di cui ai considerando da 57 a 111 del regolamento provvisorio ed è stata applicata singolarmente a ciascun produttore esportatore. La Commissione ha inoltre ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base consente l'utilizzo dei costi sul mercato interno solo se sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. Il fascicolo tuttavia non contiene alcun elemento di prova atto a dimostrare l'assenza di tali distorsioni.
- (63) Liaoning Dantan ha presentato osservazioni relative alla compatibilità con l'OMC dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, e a norme giuridiche sulla motivazione adeguata atta a giustificare l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (64) Più nello specifico, Liaoning Dantan ha sostenuto che i) la Commissione, limitandosi a ripetere che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è compatibile con il diritto dell'OMC, ha omesso di fornire ulteriori chiarimenti concernenti l'esatta base giuridica a sostegno della compatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, con il diritto dell'OMC, e ii) non è stato chiarito quale parte della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC

(7) Cfr. capo 80, sezione 2, del 13° piano quinquennale.



si ritiene continui ad applicarsi, né tanto meno è stato illustrato il ragionamento a sostegno di tale parere. Liaoning Dantan ha quindi sostenuto che giustificare l'uso dei dati di un paese terzo per il calcolo del valore normale sulla base della presunta esistenza di distorsioni significative è incompatibile con l'articolo 2.2 e l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping e con le relazioni sulla risoluzione della controversia nel caso DS473.

- (65) Liaoning Dantan ha ribadito inoltre che la Commissione ha l'obbligo giuridico di stabilire l'effetto distorsivo dei presunti interventi statali, e che pertanto non spetta a Liaoning Dantan produrre elementi di prova a dimostrazione del contrario. Di conseguenza, a parere di Liaoning Dantan, la Commissione non ha adempiuto il suo obbligo di valutare l'esistenza di distorsioni significative separatamente per ciascun esportatore e produttore, in linea con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (66) Le argomentazioni di Liaoning Dantan devono essere respinte. In primo luogo, l'argomentazione concernente la compatibilità con il diritto dell'OMC dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stata affrontata nel dettaglio in precedenza. La Commissione ha pertanto ribadito il parere espresso al considerando 54 del regolamento provvisorio e ai considerando 43 e 56. Per quanto concerne l'argomentazione di Liaoning Dantan riguardante la sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC, la Commissione ricorda la sua posizione espressa al considerando 47. In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomentazione relativa alla valutazione individuale per ciascun produttore esportatore, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 62, che ha affrontato l'argomento.

3.1.2. Conclusioni

- (67) In assenza di altre osservazioni sono state confermate le risultanze di cui ai considerando da 57 a 113 del regolamento provvisorio in merito all'esistenza di distorsioni significative e al fatto che nel presente caso non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale.

3.1.3. Paese rappresentativo

- (68) La CCCME ha ribadito i suoi dubbi sul fatto che il Messico potesse essere considerato un paese rappresentativo adeguato per determinare i valori normali degli esportatori cinesi, ma ha anche riconosciuto l'impegno profuso dalla Commissione per selezionare un importo congruo di SGAV e profitti che tenga conto delle prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (69) Poiché non sono state presentate nuove argomentazioni, e in assenza di altre osservazioni, la Commissione ha confermato la scelta del Messico quale paese rappresentativo, di cui ai considerando da 114 a 148 del regolamento provvisorio.

3.1.4. Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi

- (70) La Commissione ha esposto i dettagli relativi alle fonti utilizzate per stabilire il valore normale ai considerando da 139 a 168 del regolamento provvisorio. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti hanno presentato osservazioni sulle varie fonti utilizzate per determinare il valore normale.

3.1.4.1. Materie prime utilizzate nel processo di produzione

- (71) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la European Carbon and Graphite Association («ECGA») ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione dovrebbe basarsi su prezzi rappresentativi del coke di petrolio (codice SA 2713 12) per costruire il valore normale e che i prezzi utilizzati nella fase provvisoria erano artificialmente bassi, poiché tali prezzi riguardavano prevalentemente materiali di bassa qualità che non possono essere utilizzati per produrre elettrodi di grafite.
- (72) Come indicato ai considerando 140 e 145 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso in via provvisoria di stabilire il valore di riferimento sulla base del prezzo all'importazione in Messico, aggregato a livello nazionale. La fonte delle informazioni era il Global Trade Atlas («GTA»). In seguito all'argomentazione dell'ECGA, la Commissione ha esaminato la questione e ha individuato, avvalendosi della medesima banca dati utilizzata nella fase provvisoria (ossia il GTA), informazioni più dettagliate sulle importazioni, che permettevano di distinguere tra i diversi punti di importazione in Messico e indicavano che il coke di petrolio (codice SA 2713 12) era importato in Messico via mare e via terra dagli Stati Uniti. Le statistiche doganali messicane contenute nel GTA indicavano un prezzo all'importazione di circa 2 144 USD per tonnellata per le importazioni attraverso la località di confine messicana



Nuevo Laredo (via terra dagli Stati Uniti), mentre per le importazioni in altre parti del Messico il prezzo era di circa 200 USD per tonnellata. Sulla base di informazioni accessibili al pubblico ⁽⁸⁾, la Commissione ha ritenuto che il prezzo di 200 USD per tonnellata non potesse rispecchiare il costo del coke di petrolio di alta qualità necessario per la produzione di elettrodi di grafite, bensì che rispecchiasse la qualità sostanzialmente più bassa del combustibile utilizzato per la produzione di elettricità e nei forni da cemento. La Commissione ha riscontrato inoltre che il produttore messicano di elettrodi di grafite GrafTech Mexico è ubicato nelle vicinanze di Nuevo Laredo e che anche il suo principale fornitore di coke di petrolio è ubicato nelle vicinanze di tale località, sul versante degli Stati Uniti. Il produttore messicano ha confermato che importava quantità significative di coke di petrolio attraverso la località di Nuevo Laredo e che lo utilizzava per produrre elettrodi di grafite. La Commissione ha pertanto deciso di basarsi sul prezzo all'importazione riscontrato a Nuevo Laredo per stabilire il valore di riferimento per il coke di petrolio come valore rappresentativo per il coke di petrolio di alta qualità utilizzato specificamente per la produzione di elettrodi di grafite.

- (73) Nelle osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Liaoning Dantan ha affermato che la Commissione aveva applicato un coefficiente di conversione fob/cif errato ai dati sulle importazioni fob in Messico ricavati dal GTA. La parte ha affermato in particolare che i costi di trasporto erano stati sovrastimati e che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un coefficiente specifico per le importazioni messicane, poiché la maggior parte delle importazioni considerate proveniva dagli Stati Uniti.
- (74) Come spiegato al considerando 151 del regolamento provvisorio, la Commissione ha stabilito il prezzo delle materie prime esente da distorsioni sulla base di una media ponderata del prezzo all'importazione (cif). Mentre la maggior parte dei paesi indica il valore delle rispettive importazioni al livello franco frontiera doganale (ad esempio cif nel caso delle consegne via mare), il Messico indica il valore delle sue importazioni senza tenere conto dei costi di nolo marittimo (ossia a livello fob). Ai fini dei calcoli provvisori la Commissione ha pertanto adeguato i valori indicati dal Messico per ottenere il valore alla frontiera doganale (ossia a livello cif).
- (75) La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha ritenuto che il coefficiente di conversione fob/cif utilizzato non riflettesse in modo ragionevole l'origine delle merci importate in Messico. La Commissione ha quindi deciso di stabilire il coefficiente fob/cif sulla base dell'effettiva origine delle merci importate. Nel caso delle importazioni via Nuevo Laredo non sono stati applicati coefficienti poiché le merci erano importate per via terrestre.
- (76) La tabella dei fattori produttivi degli elettrodi di grafite di cui al considerando 150 del regolamento provvisorio è stata quindi sostituita con la tabella seguente.

Fattori produttivi degli elettrodi di grafite

Fattore produttivo	Codice delle merci	Valore esente da distorsioni (RMB)	Unità di misura
Materie prime			
Coke di petrolio (calcinato)	2713 12	14 789	tonnellate
Coke di petrolio (non calcinato)	2713 11	396	tonnellate
Pece di catrame di carbone	2708 10	7 840	tonnellate
Coke di pece di catrame di carbone	2708 20	3 917	tonnellate
Coke e semi-coke di carbone	2704 00	1 860	tonnellate
Asfalto di carbone	2715 00	5 965	tonnellate
Carbone	2701 12	836	tonnellate
Frammenti di grafite	3801 10, 3801 90	12 320	tonnellate

⁽⁸⁾ Fonte: documento «Petroleum coke: essential to manufacturing», pubblicato dalla National Association of Manufacturers, disponibile all'indirizzo www.api.org/~media/files/news/2014/14-november/petcoke-one-pager.pdf; documento «Petcoke markets and the cement industry», pubblicato da CemNET, disponibile all'indirizzo www.cemnet.com/News/story/169503/petcoke-markets-and-the-cement-industry.html; documenti consultati il 17 dicembre 2021.



Materiali di consumo			
Manodopera			
Salari nel settore manifatturiero	[N/D]	13,37	ore
Energia			
Elettricità	[N/D]	0,48 ⁽¹⁾	kWh
Gas naturale	[N/D]	0,70	m3
Sottoprodotto/scarti			
Rottami di grafite	3801 90	12 320	tonnellate
Rottami di carburo di silicio	2849 20	7 472	tonnellate

⁽¹⁾ Va notato che al considerando 150 del regolamento provvisorio il valore per l'elettricità non è espresso in kWh bensì in MWh.


3.1.4.2. Elettricità

- (77) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Fangda e Liaoning Dantan hanno rilevato che, contrariamente a quanto affermato al considerando 155 del regolamento provvisorio, la Commissione non ha stabilito il prezzo dell'elettricità sulla base dei prezzi pubblicati dalla commissione federale messicana per l'elettricità («Comisión Federal de Electricidad» o «CFE»).
- (78) La Commissione ha accolto l'argomentazione e ha modificato il prezzo di riferimento per l'elettricità in conformità del considerando 155 del regolamento provvisorio. La Commissione ha utilizzato la serie di dati CFE per gli utenti industriali della rete ad alta tensione denominata «DIT» ^(*).
- (79) Liaoning Dantan ha inoltre ribadito l'argomentazione già presentata dopo la seconda nota, secondo cui i prezzi dell'elettricità in Messico sono distorti al rialzo poiché nel 2019 la nuova amministrazione messicana avrebbe compromesso la produzione di energia rinnovabile e gli investimenti in tale settore favorendo così il produttore di elettricità di proprietà statale CFE a discapito degli operatori privati attivi nel settore delle energie rinnovabili. La parte ha affermato altresì che la conseguenza diretta di tale distorsione è il fatto che i diritti di trasmissione nel prezzo di riferimento per l'elettricità devono essere adeguati per riflettere il valore esente da distorsioni prima dell'intervento dello Stato messicano nel mercato, ossia prima del 2019, anno in cui è salita al potere la nuova amministrazione messicana.
- (80) La Commissione ha osservato che la parte non ha presentato nuovi elementi di prova. Inoltre, come già indicato al considerando 157 del regolamento provvisorio, in precedenza la parte aveva fatto riferimento solo a numerosi articoli di stampa secondo i quali lo sviluppo delle energie rinnovabili sarebbe compromesso in Messico. Non sono stati però forniti elementi di prova concreti a sostegno di tali affermazioni e, soprattutto, del fatto che i prezzi dell'elettricità in Messico siano stati influenzati da questa presunta politica del governo messicano. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione, nonché la richiesta di adeguare i diritti di trasmissione ai valori precedenti il 2019.

3.1.4.3. Percentuale di SGAV

- (81) Liaoning Dantan ha ribadito l'argomentazione secondo cui la percentuale di SGAV ottenuta dalla relazione annuale 2020 di GrafTech International Ltd. non era idonea a essere utilizzata come valore di riferimento poiché derivava dai dati finanziari consolidati di varie società stabilite in paesi con diversi livelli di reddito, tra cui paesi ad alto reddito come gli Stati Uniti.
- (82) La Commissione ha chiarito che il metodo descritto è stato applicato sulla base dei soli dati finanziari effettivi prontamente disponibili nel paese rappresentativo e che nulla nel fascicolo indicava che il livello di SGAV utilizzato non fosse congruo. Le parti interessate sono state informate in proposito mediante due note sulle fonti utilizzate per la determinazione del valore normale. La parte ha quindi avuto ampie opportunità di fornire elementi di prova atti a dimostrare che il livello delle SGAV di GrafTech International Ltd. non era congruo o di proporre un valore di riferimento alternativo in sostituzione della percentuale di SGAV distorta, ma non l'ha fatto. L'argomentazione è stata pertanto respinta.


^(*) Dati disponibili sul sito web della Comisión Federal de Electricidad all'indirizzo: <https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Tarifas/DemandaIndustrialTran.aspx>, consultati l'8 dicembre 2021.



- (83) La stessa parte ha affermato inoltre che alcune spese indicate nella relazione annuale 2020 di GrafTech International Ltd. dovrebbero essere eliminate dall'elenco delle SGAV utilizzato per determinare la percentuale di SGAV (ossia remunerazioni basate su azioni e adeguamenti in base ai prezzi di mercato (mark-to-market)).
- (84) La Commissione ha esaminato l'argomentazione e l'ha ritenuta fondata. Dopo l'eliminazione di queste spese, le SGAV sono state quindi fissate al 10,4 % sulla base dei costi di produzione.

3.1.4.4. Materiali di consumo, spese generali di produzione e costi di trasporto per l'approvvigionamento di materie prime

- (85) Liaoning Dantan ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto individuare il valore di riferimento dei materiali di consumo e delle spese generali di produzione separatamente rispetto agli altri fattori produttivi. A suo parere, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare le spese generali e i costi dei materiali di consumo effettivi. Liaoning Dantan e la CCCME hanno sostenuto inoltre che la stessa questione valeva anche per quanto concerne il calcolo dei costi di trasporto per l'approvvigionamento di materie prime, nel quale la Commissione ha espresso i costi di trasporto sotto forma di percentuale del costo effettivo delle materie prime, applicando poi la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere il costo di trasporto esente da distorsioni. Le parti hanno sostenuto che il fatto di ricalcolare il costo delle materie prime applicando prezzi esenti da distorsioni significava collegare i costi di trasporto anche all'aumento di valore delle materie prime, il che a loro parere non era corretto in quanto tale collegamento non esisteva.
- (86) La Commissione ha osservato che per ogni produttore esportatore che ha collaborato i costi aggregati alla voce materiali di consumo rappresentavano una percentuale compresa tra lo 0,01 % e il 2,1 % dei costi totali di produzione. La Commissione ha pertanto ritenuto che i materiali di consumo avessero un impatto molto limitato sul costo di produzione nella sua totalità e quindi sul calcolo del valore normale. La Commissione ha quindi deciso di non indicare un singolo valore di riferimento per ognuno dei materiali di consumo, ma di esprimerli sotto forma di percentuale del costo totale delle materie prime, sulla base dei dati sui costi indicati dai produttori esportatori, per poi applicare questa percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti. La Commissione ha rilevato inoltre che nella sezione 3.3.1 del regolamento provvisorio sono state accertate distorsioni significative. In tal caso, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, si possono utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato, sulla base di prove precise e adeguate, che tali costi sono esenti da distorsioni. Per quanto riguarda i fattori produttivi raggruppati tra i materiali di consumo, tali elementi di prova non sono stati forniti dalle parti né individuati dalla Commissione. La Commissione non ha pertanto potuto utilizzare i dati comunicati da Liaoning Dantan. La Commissione ha ritenuto che il metodo utilizzato per calcolare un valore esente da distorsioni per i materiali di consumo fosse appropriato e che nel fascicolo non fossero disponibili informazioni migliori. Liaoning Dantan non ha indicato un'alternativa all'utilizzo dei valori del GTA relativi alle importazioni nel paese rappresentativo, né ha fornito un valore di riferimento alternativo esente da distorsioni per i materiali di consumo. L'argomentazione concernente i materiali di consumo è stata pertanto respinta.
- (87) Per quanto riguarda l'argomentazione di Liaoning Dantan concernente il metodo applicato dalla Commissione per stabilire il valore esente da distorsioni delle sue spese generali di produzione, quale indicato al considerando 166 del regolamento provvisorio, la Commissione ha rilevato che i dati sulle spese generali non erano prontamente disponibili come voce separata nel bilancio del produttore del paese rappresentativo. Inoltre, una volta che si siano individuate distorsioni significative, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si possono utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato, sulla base di prove precise e adeguate, che tali costi sono esenti da distorsioni. Per quanto riguarda le spese generali, tali elementi di prova non sono stati forniti da Liaoning Dantan né individuati dalla Commissione. La Commissione ha pertanto ritenuto che il metodo utilizzato per calcolare un valore esente da distorsioni per le spese generali fosse appropriato e che non fossero disponibili informazioni migliori. Liaoning Dantan non ha suggerito un valore di riferimento alternativo esente da distorsioni per le spese generali. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (88) Per quanto riguarda l'argomentazione di Liaoning Dantan e della CCCME concernente il metodo applicato dalla Commissione per stabilire costi di trasporto interno cinesi esenti da distorsioni per l'approvvigionamento di materie prime di cui al considerando 153 del regolamento provvisorio, la Commissione ha osservato che Liaoning Dantan e la CCCME non hanno prodotto elementi di prova atti a dimostrare che i costi di trasporto non fossero soggetti alle distorsioni significative presenti nella RPC, né hanno proposto un approccio alternativo in merito alle modalità con cui la Commissione dovrebbe calcolare il costo di trasporto esente da distorsioni singolarmente per ciascuna materia prima. L'argomentazione è stata pertanto respinta.



3.2. Prezzo all'esportazione


- (89) Il calcolo del prezzo all'esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando 169 e 170 del regolamento provvisorio. Poiché non sono pervenute osservazioni, tali considerando sono stati confermati.

3.3. Confronto

- (90) Liaoning Dantan ha affermato che la Commissione dovrebbe ricalcolare la percentuale di SGAV sulla base di una ripartizione dettagliata delle spese (quali i costi di trasporto e tutte le spese accessorie) per consentire la determinazione di una percentuale specifica di SGAV per le vendite sul mercato interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (91) La Commissione ha chiarito che il metodo descritto è stato applicato perché i dati finanziari disponibili nel paese rappresentativo non contenevano informazioni dettagliate sulle SGAV, in particolare per quanto riguarda i costi di trasporto e le spese accessorie. Le parti interessate sono state informate in proposito mediante due note sulle fonti utilizzate per la determinazione del valore normale. La società ha avuto pertanto ampie possibilità di proporre un valore di riferimento adeguato per sostituire le SGAV oggetto di asserite distorsioni. Poiché non l'ha fatto, l'argomentazione è stata respinta.

3.4. Osservazioni presentate in seguito alla divulgazione finale delle informazioni


- (92) Il gruppo Yangzi ha affermato che la Commissione non ha utilizzato le informazioni provenienti dal paese rappresentativo selezionato, ossia il Messico, bensì i prezzi all'esportazione degli Stati Uniti. La parte ha affermato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base indica chiaramente che, una volta selezionato il paese rappresentativo, la Commissione deve attenersi a tale scelta, salvo in circostanze eccezionali e debitamente motivate. Utilizzando i prezzi all'esportazione degli Stati Uniti come valore di riferimento appropriato, la Commissione non ha rispettato tale norma.
- (93) Come spiegato al considerando 72, la Commissione ha stabilito il valore di riferimento per il coke di petrolio sulla base delle statistiche sulle importazioni messicane concernenti le importazioni a Nuevo Laredo e non sulla base delle statistiche sulle esportazioni degli Stati Uniti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (94) Il gruppo Yangzi e Liaoning Dantan hanno affermato inoltre che la Commissione non dovrebbe limitare la fonte di informazioni a un unico punto di ingresso in Messico e che il porto d'importazione e la modalità di trasporto non si possono considerare un criterio oggettivo, poiché comportano un prezzo del coke di petrolio molto distorto e non rappresentativo.
- (95) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), per stabilire i costi di produzione la Commissione può utilizzare i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti. Nella misura in cui le informazioni sono prontamente disponibili la Commissione dispone quindi di una certa discrezionalità nel selezionare la fonte di informazioni più appropriata da utilizzare per stabilire il valore di riferimento in un paese rappresentativo appropriato. Secondo la Commissione, nulla impedisce di utilizzare dati sulle importazioni specifici per società (ad esempio per la determinazione dei profitti o delle SGAV) o di utilizzare dati sulle importazioni concernenti un punto di ingresso laddove si tratti della scelta più opportuna. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (96) Secondo quanto sostenuto dal gruppo Yangzi, la Commissione non ha accertato che GrafTech Mexico fosse l'unico produttore messicano di elettrodi di grafite: vi possono essere altre società che producono elettrodi di grafite di qualità inferiore utilizzando coke di petrolio importato di qualità inferiore.
- (97) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha individuato GrafTech Mexico quale unico produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta in Messico. Le parti interessate sono state informate al riguardo mediante due note sulle fonti per la determinazione del valore normale di cui ai considerando 43 e 44 del regolamento provvisorio e sono state invitate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni né dopo la prima né dopo la seconda nota. La Commissione ha osservato inoltre che le parti interessate non hanno presentato elementi di prova dell'esistenza di altri produttori di elettrodi di grafite in Messico. La Commissione ha ritenuto in ogni caso che il numero di produttori di elettrodi di grafite non avesse alcuna incidenza sulla determinazione del valore di riferimento per il coke di petrolio utilizzato per la produzione di elettrodi di grafite, in quanto il valore di riferimento è stabilito al livello delle statistiche sulle importazioni e non al livello del singolo produttore. L'argomentazione è stata pertanto respinta.



- (98) Il gruppo Yangzi ha affermato che la Commissione non disponeva di elementi di prova atti a dimostrare che i prezzi attorno a 200 USD per tonnellata riguardavano coke di petrolio di qualità diverse e per altri impieghi, non destinato alla fabbricazione del prodotto in esame. Il gruppo Fangda e la CCCME hanno inoltre affermato che il coke di petrolio utilizzato per la produzione di energia non è classificato con il codice SA 2713 12, bensì con il codice SA 2713 11.
- (99) Va notato che il gruppo Yangzi non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione. La Commissione ha fatto riferimento all'argomentazione presentata dall'ECGA secondo cui i prezzi del coke di petrolio (codice SA 2713 12) utilizzati nella fase provvisoria erano artificiosamente bassi (ossia attorno a 750 USD per tonnellata) e che tali prezzi non erano rappresentativi dei prezzi del coke di petrolio pagati da diverse società per la fabbricazione di elettrodi di grafite in tutto il mondo. L'ECGA ha sostenuto in particolare che l'offerta di prezzo più bassa per tale qualità è stata sempre molto superiore a 750 USD per tonnellata durante il periodo dell'inchiesta. Come spiegato al considerando 72, nell'esaminare questa argomentazione la Commissione ha rilevato che le statistiche sulle importazioni messicane contenute nel GTA evidenziavano notevoli differenze tra il prezzo medio delle importazioni di coke di petrolio (codice SA 2713 12) presso la località di confine messicana Nuevo Laredo (per via terrestre dagli Stati Uniti) e quello delle importazioni in altre parti del Messico: il prezzo medio per tonnellata di queste ultime importazioni era infatti 10 volte inferiore per lo stesso fattore produttivo.
- (100) La Commissione ha confrontato il prezzo all'importazione di 200 USD per tonnellata con gli elementi di prova ottenuti durante l'inchiesta. Tali elementi di prova comprendevano tra l'altro: i) l'elenco degli acquisti di coke di petrolio importato dai produttori cinesi inclusi nel campione; ii) le copie delle fatture di acquisto di produttori indiani fornite dall'ECGA, dalle quali risultava che il prezzo del coke di petrolio non era inferiore a 800 USD per tonnellata; iii) le informazioni fornite dall'ECGA nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, che facevano riferimento a un sito web cinese ⁽¹⁰⁾ contenente statistiche sulle importazioni. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il gruppo Fangda e Liaoning Dantan hanno inoltre comunicato i prezzi all'importazione nella RPC basati sullo stesso sito web cinese, da cui risulta che i prezzi del coke di petrolio della qualità utilizzata per la produzione di elettrodi di grafite durante il periodo dell'inchiesta oscillavano tra 900 USD e 3 200 USD per tonnellata. La Commissione ha pertanto ritenuto che il prezzo di 200 USD per tonnellata fosse troppo ridotto e quindi inadatto a rispecchiare il costo della qualità di coke di petrolio necessaria per la produzione di elettrodi di grafite. Come indicato al considerando 72, questo prezzo all'importazione unitario di 200 USD per tonnellata è vicino al prezzo all'importazione del coke di petrolio di qualità inferiore, utilizzato esclusivamente per la produzione di energia (coke di petrolio non calcinato, codice SA 2713 11), a un prezzo di 60 USD per tonnellata.
- (101) Infine, nessuna delle parti interessate ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che il coke di petrolio importato a 200 USD per tonnellata poteva essere utilizzato per la produzione di elettrodi di grafite. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione e ha confermato la sua decisione di escludere le importazioni presso gli uffici doganali messicani per le quali la media ponderata del prezzo all'importazione si aggirava sui 200 USD per tonnellata.
- (102) Il gruppo Fangda e la CCCME hanno inoltre affermato che la Commissione non ha fornito elementi di prova né spiegazioni ragionevoli sul motivo per cui le importazioni via Nuevo Laredo siano state utilizzate in misura sostanziale come fattore produttivo per la fabbricazione di elettrodi di grafite. Se da un lato la Commissione ha il potere discrezionale di garantire che l'uso dei dati sulle importazioni rispecchi in modo più preciso la situazione della produzione del produttore esportatore, in modo da «garantire che tali informazioni siano utilizzate per arrivare al «costo di produzione nel paese d'origine»», dall'altro un simile uso selettivo dei dati sulle importazioni deve essere oggettivo, equo e sostenuto da elementi di prova.
- (103) Il governo della RPC ha affermato inoltre che la pratica della Commissione di valutare ulteriormente le osservazioni di tutte le parti era orientata ad ottenere un risultato, in particolare per quanto riguarda i dati relativi al coke di petrolio (calcinato). Se la Commissione riteneva necessario suddividere ulteriormente i dati doganali sulle importazioni messicane in relazione al codice SA 2713 12, la Commissione o i denunciatori avrebbero dovuto proporre un metodo scientifico di suddivisione idoneo a distinguere il coke di petrolio (calcinato) utilizzato per gli elettrodi di grafite da quello destinato ad altri impieghi. La distinzione in base al prezzo o al luogo della dichiarazione in dogana era inaffidabile. Il governo della RPC ha affermato inoltre che questo approccio non è coerente con la decisione adottata dalla Commissione nell'inchiesta relativa agli elementi di fissaggio ⁽¹¹⁾, nella quale la Commissione non ha accettato gli elementi di prova che la CCCME e i produttori di elementi di fissaggio avevano fornito a sostegno della necessità di escludere i dati sulle importazioni di alcuni paesi. Il governo della RPC chiede pertanto all'UE di mantenere una neutralità oggettiva e adottare un metodo di trattamento coerente per tutti i casi, invece di applicare il metodo che dà luogo ai margini di dumping più elevati.
- (104) Come indicato ai considerando 140 e 145 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso di stabilire il valore di riferimento sulla base del prezzo all'importazione in Messico, aggregato a livello nazionale sulla base del GTA, poiché non erano disponibili altre fonti di informazione per il paese rappresentativo, né esisteva un valore di riferimento internazionale prontamente disponibile. Riguardo al codice SA 2713 12, non esiste una suddivisione tra diversi tipi di qualità nel tariffario del Messico e nessuna delle parti interessate ha proposto un metodo che consentisse di operare una distinzione tra la qualità di coke di petrolio utilizzata per la produzione di elettrodi di grafite e altre qualità. La Commissione ha stabilito che le importazioni presso i punti di ingresso doganali in Messico permettevano di operare la necessaria distinzione tra i diversi tipi di qualità, in base alla quale le importazioni via

⁽¹⁰⁾ www.iccsino.com.cn

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1), considerando da 229 a 233.



Nuevo Laredo corrispondevano il più possibile al coke di petrolio utilizzabile per la fabbricazione di elettrodi di grafite. Nel contempo le importazioni presso gli altri punti di ingresso erano trascurabili (cfr. considerando 113) oppure sono state effettuate a un prezzo di 200 USD per tonnellata. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, come spiegato al considerando 101, nessuna parte interessata ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che tale qualità di prezzo inferiore possa essere utilizzata per la fabbricazione di elettrodi di grafite. La Commissione ha pertanto stabilito che solo le importazioni presso la località di Nuevo Laredo potevano essere prese in considerazione allo scopo di stabilire un prezzo di riferimento per il coke di petrolio utilizzato per la fabbricazione di elettrodi di grafite. La Commissione ha inoltre esaminato il livello dei prezzi all'importazione a Nuevo Laredo e ha riscontrato che la media ponderata del prezzo all'importazione, stabilita su un volume di importazioni significativo, rientrava nella fascia di prezzo indicata dai produttori esportatori per il coke di petrolio utilizzato per la fabbricazione di elettrodi di grafite durante il periodo dell'inchiesta, come spiegato al considerando 108. L'unico produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta individuato nel paese rappresentativo, ossia GrafTech Mexico, ha dichiarato inoltre che il suo fabbisogno era coperto per la maggior parte dalle importazioni presso la località di Nuevo Laredo. Come nel caso dell'inchiesta sugli elementi di fissaggio, la Commissione ha quindi tenuto conto di tutti gli elementi descritti in precedenza e non si è basata esclusivamente sulla differenza di prezzo tra i vari punti di ingresso doganali in Messico. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni secondo cui i prezzi all'importazione del coke di petrolio in Messico non erano rappresentativi né ragionevoli.

- (105) Il gruppo Fangda ha affermato che la lettera di GrafTech International del 21 dicembre 2021 concernente le importazioni di «needle coke» di GrafTech Mexico deve essere ignorata, poiché GrafTech International non figurava tra le parti interessate. Inoltre la lettera è pervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e la Commissione ha omesso di verificare l'accuratezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite.
- (106) A norma del regolamento di base, e in particolare dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione raccoglie i dati necessari per la determinazione del valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Ciò significa che la Commissione ha l'obbligo di raccogliere attivamente le informazioni necessarie, invece di limitarsi a tenere conto delle informazioni presentate dalle parti interessate. Non vi è inoltre alcuna disposizione del regolamento di base che impedisca alla Commissione, in qualità di autorità incaricata dell'inchiesta, di basarsi su informazioni che non sono state presentate da una parte interessata, a condizione che gli elementi di prova sui quali si basa la Commissione siano inclusi nel fascicolo al quale hanno accesso le parti interessate, fatto salvo l'articolo 19 del regolamento di base. In veste di autorità incaricata dell'inchiesta, la Commissione ha pertanto il pieno diritto, o addirittura l'obbligo, di prendere in considerazione ed esaminare tutte le informazioni a sua disposizione. La Commissione ha ritenuto che la lettera citata nel precedente considerando contenesse informazioni pertinenti; è inoltre indiscutibile che la lettera è stata inserita nel fascicolo non riservato al quale hanno avuto accesso le parti interessate. Inoltre le informazioni contenute nella lettera erano solo complementari agli altri elementi considerati dalla Commissione per giungere alla conclusione relativa alla necessità di utilizzare il punto di importazione presso Nuevo Laredo come riferimento per i fattori produttivi in questione, in particolare il fatto che i dati erano allineati al costo dei fattori produttivi equivalenti per qualità e tipo a quelli utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta nel paese rappresentativo selezionato e che erano prontamente disponibili nel paese rappresentativo selezionato.
- (107) Il gruppo Fangda, CCCME, Liaoning Dantan e il gruppo Yangzi hanno affermato che il prezzo all'importazione di Nuevo Laredo era distorto e non rappresentativo per il coke di petrolio di alta qualità del tipo corrispondente. Tali prezzi all'importazione erano superiori al normale prezzo di mercato e non si potevano considerare prezzi di libera concorrenza. Le parti hanno affermato altresì che il prezzo elevato era dovuto al fatto che il fornitore statunitense collegato era incentivato ad aumentare i propri prezzi a causa della differenza dell'aliquota dell'imposta sul reddito tra Stati Uniti e Messico. Il prezzo all'importazione poteva anche riflettere il prezzo per il coke di petrolio di massima qualità, mentre i produttori cinesi utilizzano qualità inferiori. Liaoning Dantan e il gruppo Yangzi hanno osservato che dalla relazione annuale per il 2020 di GrafTech International risultava che GrafTech utilizzava miscele di «needle coke» di qualità superiore. Nella relazione annuale di GrafTech International si legge che «la nostra produzione di “needle coke” di petrolio destinato specificamente agli elettrodi di grafite ci offre l'opportunità di produrre “needle coke” di petrolio super premium della massima qualità». Questo spiegherebbe (in parte) il prezzo estremamente elevato delle esportazioni degli Stati Uniti in Messico. Le parti hanno osservato inoltre che i prezzi all'importazione in Messico si sono mantenuti piuttosto stabili nel periodo dell'inchiesta, mentre i prezzi delle importazioni nella RPC hanno registrato un calo.
- (108) La Commissione ha considerato che il valore di riferimento per il coke di petrolio utilizzato per la produzione di elettrodi di grafite dovrebbe rispecchiare i costi del paese rappresentativo e non i prezzi all'importazione che si possono riscontrare in altri paesi. Ha poi rilevato che la media ponderata del prezzo all'importazione, pari a 2 144 USD per tonnellata, rientrava perfettamente nella fascia di prezzo comunicata dal gruppo Fangda e da Liaoning Dantan, come indicato al considerando 100.
- (109) Come spiegato al considerando 104, la Commissione ha stabilito che questo valore di riferimento corrisponde il più possibile ai fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori di elettrodi di grafite. Contrariamente a quanto affermato dalle parti a sostegno della loro argomentazione secondo cui i prezzi erano stabili, la Commissione ha anche riscontrato una variazione di prezzo del 20 % circa tra la media ponderata massima e minima dei prezzi all'importazione mensili a Nuevo Laredo. La Commissione ha constatato infine che la relazione annuale di GrafTech International non conteneva elementi di prova relativi alla proporzione delle diverse qualità di coke di petrolio acquistate da GrafTech Mexico o al fatto che la qualità prodotta da GrafTech International fosse superiore alla qualità elevata generalmente utilizzata per la fabbricazione di elettrodi di grafite. La Commissione ha pertanto confermato che il prezzo all'importazione a Nuevo Laredo era un prezzo di riferimento appropriato nel paese rappresentativo.



- (110) Il gruppo Fangda e la CCCME hanno affermato che la Commissione ha escluso le importazioni da altri paesi senza fornire spiegazioni.
- (111) Contrariamente a tale affermazione, la Commissione ha tenuto conto di tutte le origini (ossia Stati Uniti e Germania). Le importazioni dalla Germania sono state tuttavia considerate trascurabili, in quanto rappresentavano all'incirca lo 0,009 % della quantità totale importata presso Nuevo Laredo ⁽¹²⁾. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (112) Liaoning Dantan ha affermato inoltre che la Commissione non ha prodotto elementi di prova atti a dimostrare che le importazioni presso altri cinque punti di ingresso ⁽¹³⁾ non erano rappresentative del coke di petrolio idoneo alla fabbricazione di elettrodi di grafite.
- (113) Gli altri cinque punti di ingresso citati dalle parti rappresentavano un totale di 255 tonnellate, ossia il 2,6 % del totale delle importazioni messicane. La Commissione ha pertanto ritenuto che tali quantitativi fossero troppo bassi per essere rappresentativi. In ogni caso, anche considerando tali altri cinque punti di ingresso, il prezzo di riferimento sarebbe rimasto quasi invariato (sarebbe diminuito solo dello 0,1 %). L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (114) Liaoning Dantan ha affermato che la Commissione non avrebbe dovuto prendere in considerazione solo le importazioni presso Nuevo Laredo, poiché GrafTech International ha dichiarato che le importazioni presso tale località riguardavano la maggior parte, ma non la totalità, del coke di petrolio.
- (115) La Commissione ha ricordato di non avere stabilito il valore di riferimento sulla base dei prezzi all'importazione di GrafTech Mexico, bensì sulla base delle statistiche sulle importazioni messicane. Come spiegato sopra, altri punti di ingresso sono stati ignorati poiché la media ponderata del prezzo all'importazione per tonnellata non rispecchiava il prezzo della qualità utilizzata per la produzione di elettrodi di grafite e i quantitativi importati non erano rappresentativi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (116) Il gruppo Fangda, Liaoning Dantan e la CCCME hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto considerare la natura, le caratteristiche o le specifiche del materiale e l'uso dei beni per stabilire i costi di produzione esenti da distorsioni. Le parti hanno sottolineato in particolare che il coke di petrolio calcinato utilizzato per la produzione di elettrodi di grafite presenta qualità diverse, tra le quali vi sono significative differenze di prezzo. Il gruppo Fangda e la CCCME hanno inoltre affermato che l'uso dei dati relativi alle importazioni messicane di coke di petrolio di fascia alta con prezzi elevati (in media 2 144 USD per tonnellata, un prezzo quasi uguale o addirittura superiore al prezzo di mercato del coke di petrolio di fascia alta) non ha tenuto conto del fatto che le società cinesi utilizzano coke di petrolio calcinato sia ordinario sia di fascia alta.
- (117) La Commissione ha rammentato che le parti hanno avuto numerose occasioni per presentare osservazioni sui valori di riferimento proposti e che nessuna parte interessata ha fornito dati affidabili e prontamente disponibili concernenti prezzi di riferimento nel paese rappresentativo che rispecchiassero le asserite qualità diverse di coke di petrolio calcinato o coke di petrolio di fascia alta. La Commissione ha osservato che le parti interessate che hanno presentato tale argomentazione non hanno fornito elementi di prova atti a dimostrare l'esistenza di differenze tecniche e/o chimiche tra le asserite qualità diverse di coke di petrolio e come tali differenze si riflettano negli acquisti indicati dalle parti interessate. Le argomentazioni si basavano semplicemente sulle differenze tra i rispettivi prezzi di acquisto. Uno dei produttori esportatori interessati ha inoltre omesso di segnalare che utilizzava un altro tipo di coke di petrolio il cui prezzo di acquisto era notevolmente superiore al valore di riferimento utilizzato. Inoltre, come riconosciuto da tutte le parti interessate, non esiste un valore di riferimento internazionale prontamente disponibile per questo fattore produttivo. Alla luce delle considerazioni di cui sopra e come indicato al considerando 104, la Commissione ha stabilito per il coke di petrolio un valore di riferimento affidabile e prontamente disponibile, che rispecchia nel modo più accurato possibile il fattore di produzione utilizzato per la fabbricazione di elettrodi di grafite nel paese rappresentativo selezionato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

⁽¹²⁾ Il totale delle importazioni messicane originarie della Germania rappresentava il 2,5 % del quantitativo totale, mentre il 97,5 % delle importazioni erano originarie degli Stati Uniti.

⁽¹³⁾ Ossia le importazioni nei cinque punti di ingresso rimanenti, esclusi Nuevo Laredo e gli altri due punti presso i quali il prezzo medio era di circa 200 USD per tonnellata.



- (118) Il gruppo Fangda, la CCCME e Liaoning Dantan hanno ribadito la loro argomentazione citata al considerando 88 per quanto riguarda i costi di trasporto cinesi. Le parti non hanno però presentato nuovi elementi di prova a sostegno della loro argomentazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (119) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Liaoning Dantan ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto stabilire i costi per il consumo di gas sulla base del prezzo esente da distorsioni, senza includerlo tra i materiali di consumo. La Commissione ha accolto l'argomentazione e ha modificato il calcolo. Come indicato sopra al considerando 9, la Commissione ha comunicato il calcolo finale alla parte e non ha ricevuto osservazioni al riguardo.
- (120) Il gruppo Yangzi ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un tasso di conversione dei rottami diverso a seguito degli ulteriori controlli incrociati a distanza effettuati nel dicembre 2021. La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha riscontrato che il tasso proposto non era basato sul processo di produzione completo degli elettrodi di grafite della società, bensì su un numero limitato delle molteplici fasi di produzione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.5. Margini di dumping

- (121) Come illustrato in dettaglio ai considerando da 35 a 90, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e anche dopo la divulgazione finale delle informazioni, come indicato al considerando 119, e ha ricalcolato i margini di dumping di conseguenza.
- (122) Come indicato al considerando 179 del regolamento provvisorio, nel presente caso il livello di collaborazione è stato basso, perché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano solo il 62 % circa delle esportazioni totali nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine di dumping più elevato stabilito per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative dai produttori esportatori con il più elevato margine di dumping accertato. Il margine di dumping così stabilito era pari al 74,9 %.
- (123) I margini di dumping definitivi, espressi sotto forma di percentuale del prezzo cif (costo assicurazione, nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono quelli indicati di seguito.

Società	Margine di dumping definitivo
Gruppo Fangda, composto da quattro produttori	36,1 %
Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.	23,0 %
Nantong Yangzi Group, composto da tre produttori	51,7 %
Altre società che hanno collaborato	33,8 %
Tutte le altre società	74,9 %



4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (124) In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 181 a 185 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumo dell'Unione

- (125) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base alle informazioni fornite dall'industria dell'Unione e ai volumi delle importazioni (livello TARIC) secondo i dati Eurostat. Alla luce della modifica della definizione del prodotto (considerando 34), le cifre sono state rettifiche, mentre le tendenze accertate nel regolamento provvisorio sono rimaste invariate.

Il consumo dell'Unione ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione	170 528	175 944	148 753	127 573
Indice	100	103	87	75

Fonte: Eurostat (Comext) e industria dell'Unione.

- (126) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione di elettrodi di grafite è diminuito del 25 %. Negli anni 2017 e 2018 è stato registrato un alto consumo dovuto a una domanda elevata da parte dell'industria dell'acciaio dell'Unione, che si stava riprendendo dalla crisi dell'acciaio. Inoltre, in una situazione di improvviso aumento dei prezzi degli elettrodi di grafite, i produttori di acciaio stavano accumulando scorte di tali prodotti per timore di un ulteriore aumento. Secondo i dati Eurofer, nel 2019 la produzione di acciaio in forni elettrici ad arco ha raggiunto il minimo (– 6,6 %) rispetto al 2018. La domanda di elettrodi di grafite è calata. Dato il notevole calo del prezzo degli elettrodi di grafite, l'industria a valle non aveva più bisogno di costituire scorte. I produttori di acciaio hanno pertanto smaltito le loro scorte di elettrodi di grafite. La domanda è diminuita ancora di più nel 2020 a seguito della pandemia di COVID-19.
- (127) Una parte interessata, Misano, ha contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per adeguare le importazioni con il codice TARIC 8545 11 00 90 al fine di escludere gli elettrodi di grafite con una densità apparente inferiore a 1,5 g/cm³ o una resistenza elettrica superiore a 7,0 µΩ.m, che non rientravano nella presente inchiesta. Misano non ha però proposto metodi alternativi che potessero essere utilizzati dalla Commissione. La Commissione ha comunque considerato, in alternativa all'impiego dei dati del 2019, di utilizzare la media del periodo 2017-2019, rilevando tuttavia che la differenza rispetto al metodo adottato inizialmente sarebbe stata marginale e non avrebbe cambiato la tendenza generale. Questo metodo di adeguamento alternativo consisterebbe di fatto nel dedurre l'8 % anziché il 7,5 % del volume totale delle importazioni e il 2,8 % invece del 3,3 % del valore totale delle importazioni. La Commissione ha quindi confermato il metodo utilizzato nel regolamento provvisorio per l'adeguamento delle importazioni con il codice TARIC 8545 11 00 90 come descritto al considerando 187 del regolamento provvisorio.



4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (128) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni avvalendosi della banca dati Comext di Eurostat. Per tenere conto dell'esclusione degli elettrodi di grafite di dimensioni più ridotte dalla definizione del prodotto, la Commissione ha dedotto il 9,1 % dal volume totale delle importazioni cinesi stabilito in base al metodo descritto nel considerando precedente. Questa stima della quota (in volume) delle importazioni dalla Cina di prodotti con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm si è basata sui dati relativi alle esportazioni forniti dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.
- (129) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Fangda ha contestato l'esattezza dell'adeguamento del volume totale delle importazioni cinesi, che è diminuito del 9,1 % dopo l'esclusione degli elettrodi di grafite di dimensioni più ridotte, e ha chiesto alla Commissione di valutare in modo più approfondito il volume effettivo delle importazioni dalla Cina del prodotto in esame. Il gruppo Fangda non ha tuttavia specificato per quale motivo il metodo della Commissione sarebbe irragionevole o inesatto, né ha proposto un metodo alternativo più preciso. Di fatto non era chiaro nemmeno se a parere del gruppo Fangda la Commissione avesse sovrastimato o sottostimato le importazioni degli elettrodi di grafite di dimensioni più ridotte. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (130) Le tendenze accertate nel regolamento provvisorio non sono variate in conseguenza di tale adeguamento.
- (131) La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata sulla base dei dati sulle importazioni e dei dati dell'industria dell'Unione relativi alle vendite sul mercato dell'Unione.
- (132) Le importazioni dal paese interessato hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 2

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni dalla Cina	38 410	39 250	41 752	43 113
<i>Indice</i>	100	102	109	112
Quota di mercato (in %)	22,5	22,3	28,1	33,8
<i>Indice</i>	100	99	125	150

Fonte: Eurostat (Comext), industria dell'Unione.

- (133) Nel contesto di una diminuzione dei consumi, le importazioni cinesi sono aumentate a discapito dell'industria dell'Unione. Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 12 % nel periodo in esame e la relativa quota di mercato è aumentata del 50 %, raggiungendo il 33,8 % nel periodo dell'inchiesta (+ 11,3 punti percentuali). La quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata di 5,9 punti percentuali, passando dal 61,1 % nel 2017 al 55,2 % nel 2020 (tabella 5).

4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

- (134) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni avvalendosi della banca dati Comext di Eurostat. Per tenere conto della modifica della definizione del prodotto, la Commissione ha dedotto il 6,5 % dal valore totale delle importazioni dalla Cina. Questa stima della quota (in termini di valore) delle importazioni dalla Cina di prodotti con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm si è basata sui dati relativi alle esportazioni forniti dai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.
- (135) Le tendenze accertate nel regolamento provvisorio non sono variate in conseguenza di tale adeguamento.



(136) Il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 3

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Cina	4 271	9 988	4 983	2 136
Indice	100	234	117	50

Fonte: Eurostat (Comext).

(137) La Commissione, in assenza di osservazioni su questa sezione e avendo rilevato che non esistevano differenze significative nelle tendenze evidenziate nella tabella 3 in seguito all'adeguamento della definizione del prodotto, ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 194 a 196 del regolamento provvisorio.

(138) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Fangda e la CCCME hanno rilevato che, secondo i loro calcoli, tra la fine del periodo dell'inchiesta e settembre 2021 i prezzi delle importazioni dalla Cina erano aumentati del 37,5 %. La Commissione ha osservato tuttavia che le risultanze relative al dumping e al pregiudizio erano basate sul periodo dell'inchiesta. Inoltre un aumento di prezzo di per sé non significa necessariamente che le importazioni non siano più effettuate a prezzi di dumping o che sia venuto meno il pregiudizio, in particolare in un contesto dove, come riconosciuto anche dal gruppo Fangda e dalla CCCME, l'aumento del prezzo del petrolio a livello mondiale ha comportato un aumento dei prezzi del fattore produttivo principale, il «needle coke» di petrolio, con il conseguente ulteriore aumento del costo di produzione degli elettrodi di grafite. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

(139) In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 197 a 201 del regolamento provvisorio.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(140) Per quanto riguarda questa sezione, la Commissione ha adeguato i volumi di produzione per tenere conto della modifica della definizione del prodotto. Le tendenze accertate nel regolamento provvisorio non sono variate in conseguenza di tale adeguamento.

(141) In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 202 a 205 del regolamento provvisorio.

(142) Durante il periodo in esame la produzione totale dell'Unione ha registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 4


Produzione

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Volume di produzione (in tonnellate)	229 045	240 787	216 259	164 503
Indice	100	105	94	72

Fonte: industria dell'Unione.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

(143) Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono stati adeguati per tenere conto della modifica della definizione del prodotto. Tale adeguamento si è basato sui dati forniti dall'industria dell'Unione. Le tendenze accertate nel regolamento provvisorio non sono variate in conseguenza di tale adeguamento.



- (144) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato l'andamento indicato di seguito.

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

	2017	2018	2019	Periodo dell'inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	104 156	116 828	91 175	70 405
<i>Indice</i>	100	112	88	68
Quota di mercato (in %)	61,1	66,4	61,3	55,2
<i>Indice</i>	100	109	100	90

Fonte: industria dell'Unione.


- (145) Le vendite sono aumentate fra il 2017 e il 2018, per poi diminuire nel periodo 2018-2020. La tendenza generale è in linea con l'andamento del consumo. Nel periodo in esame il calo delle vendite (– 32 %) è stato tuttavia più pronunciato rispetto al calo del consumo (– 25 %).
- (146) Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 5,9 punti percentuali. La quota di mercato dei paesi terzi diversi dalla RPC è diminuita di 5,4 punti percentuali. L'industria dell'Unione ha perso quota di mercato a favore delle importazioni cinesi, la cui quota di mercato è aumentata di 11,3 punti percentuali durante lo stesso periodo (tabella 2).
- (147) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Fangda e la CCCME hanno sostenuto che il consumo dell'Unione è calato (42 955 tonnellate tra il 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta) e che il consumo dell'Unione è superiore in termini assoluti rispetto al corrispondente calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione (33 751 tonnellate tra il 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta). La Commissione ha osservato che il calo delle vendite non dovrebbe essere considerato in termini assoluti, bensì in relazione al calo del consumo. La quota di mercato è l'indicatore pertinente a questo proposito, che nel periodo in esame ha evidenziato una perdita di quota di mercato per l'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.4.2.3. Crescita

- (148) In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 209 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (149) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Fangda e la CCCME hanno rilevato che le cifre dell'occupazione sono aumentate durante il periodo in esame, al fine di sostenere l'idea che l'industria dell'Unione crescerà nel prossimo futuro. La Commissione ha osservato tuttavia che l'occupazione ha seguito le tendenze della produzione e del consumo sul mercato dell'Unione. Dopo un aumento iniziale tra il 2017 e il 2018, l'occupazione ha continuato a calare dal 2018 fino alla fine del periodo in esame. Dalle cifre dell'occupazione non è quindi possibile concludere che l'industria dell'Unione si attendesse una crescita futura; l'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (150) In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando da 210 a 212 del regolamento provvisorio.



4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping


- (151) In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 213 a 215 del regolamento provvisorio.

4.4.3. Indicatori microeconomici

- (152) La modifica della definizione del prodotto non ha avuto effetti sugli indicatori microeconomici. Il motivo è che nessuno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha prodotto elettrodi di diametro nominale pari o inferiore a 350 mm nel periodo in esame. In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 216 a 240 del regolamento provvisorio.

4.5. Conclusioni sul pregiudizio

- (153) Per quanto riguarda la situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha rilevato in primo luogo che le tendenze accertate nel regolamento provvisorio non sono variate in conseguenza dell'adeguamento della definizione del prodotto.
- (154) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, alcune parti interessate hanno rilevato che taluni indicatori (capacità, occupazione, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa) avevano registrato una tendenza positiva nel periodo in esame e, in considerazione del livello di profitto dell'industria dell'Unione nel suo complesso, hanno sostenuto che non sussisteva pregiudizio. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni Trasteel, Fangda e la CCCME hanno ribadito l'argomentazione secondo la quale gli indicatori macroeconomici e microeconomici non offrivano una base per ritenere che l'industria dell'Unione avesse subito un pregiudizio notevole.
- (155) In primo luogo si rammenta che durante il periodo in esame tutti i principali indicatori macroeconomici hanno registrato un significativo andamento negativo: quota di mercato (da 61,1 % a 55,2 %), vendite dell'UE (-32 %) e produzione (-28 %). La Commissione ha valutato tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, e, pur osservando che non tutti gli indicatori di pregiudizio evidenziavano una tendenza negativa, ha concluso che nel complesso gli indicatori dimostravano un pregiudizio notevole.
- (156) In secondo luogo, come spiegato in modo approfondito ai considerando da 216 a 218 del regolamento provvisorio, una parte dell'industria (la società GrafTech) è stata in qualche misura considerata temporaneamente al riparo dalla concorrenza diretta sul mercato, e nell'analisi è stata operata una distinzione tra le diverse parti dell'industria. Nel complesso, se si esclude la GrafTech, gli indicatori microeconomici evidenziavano un quadro molto negativo.
- (157) Una serie di parti interessate ha presentato osservazioni sul metodo utilizzato dalla Commissione per l'analisi economica dell'industria dell'Unione, in cui la Commissione ha prestato particolare attenzione ai risultati della GrafTech.
- (158) Una parte, Misano, ha osservato innanzitutto che la Commissione aveva erroneamente «considerato» le vendite della GrafTech France «al riparo dalla concorrenza diretta con le importazioni». Le vendite della GrafTech France nel quadro di contratti a lungo termine non erano effettuate in condizioni di assenza di concorrenza, bensì derivavano da offerte realizzate a clienti indipendenti della GrafTech France in un momento in cui tali clienti acquistavano elettrodi di grafite dall'industria dell'Unione e da fornitori non UE, compresi i produttori esportatori cinesi.
- (159) La Commissione ha ritenuto tuttavia che i contratti a lungo termine avessero per oggetto e per effetto di garantire determinati volumi di vendite a determinati prezzi. I contratti a lungo termine fornivano agli acquirenti delle certezze in termini di offerta e livello dei prezzi quando la domanda e i prezzi erano elevati, mentre la GrafTech risultava protetta da un eventuale futuro calo della domanda e da possibili pratiche sleali di paesi terzi a partire dal momento della conclusione di tali contratti con i suoi clienti. La Commissione ha rilevato inoltre che la GrafTech France presentava un livello di profitto molto diverso rispetto alle altre due società incluse nel campione e che tale differenza rilevante si spiegava principalmente con l'esistenza di questi contratti a lungo termine.
- (160) In secondo luogo alcune parti, tra cui Eurofer, hanno sostenuto che, contrariamente a quanto indicato nel regolamento provvisorio, tali contratti a lungo termine non scadranno entro la fine del 2022, poiché in alcuni casi saranno prorogati o rinnovati.
- (161) La Commissione ha ulteriormente esaminato la questione e in effetti è risultato che la GrafTech ha prorogato di uno o due anni i contratti a lungo termine in vigore con alcuni dei suoi clienti in seguito a discussioni con gli stessi. L'esistenza di questi contratti a lungo termine prorogati non era di per sé un'indicazione del fatto che le condizioni favorevoli di cui godeva questa società nel periodo dell'inchiesta sarebbero proseguite, dato che le proroghe prevedevano modifiche contrattuali derivanti dalle discussioni con i clienti. Un'analisi dettagliata delle informazioni aggiuntive fornite da GrafTech su base riservata per quanto riguarda le modifiche contrattuali apportate ai contratti a lungo termine, compresi dettagli relativi a volumi e prezzi, ha consentito alla Commissione di confermare le sue



- risultanze provvisorie di cui ai considerando 253 e 254 e il fatto che, al momento della rinegoziazione dei suoi contratti a lungo termine, GrafTech subiva la pressione delle importazioni oggetto di dumping come gli altri produttori dell'Unione. Inoltre i contratti a lungo termine prorogati riguardavano solo una minima parte delle vendite totali della GrafTech. Anche tenendo conto dei contratti a lungo termine prorogati, l'ampia maggioranza del volume delle vendite alla fine del 2023 non sarà più coperta dagli attuali contratti a lungo termine. Questa proporzione aumenterà ulteriormente alla fine del 2024. La Commissione ha rilevato inoltre che alcuni contratti a lungo termine erano scaduti nel 2021 e non sono stati rinnovati. La Commissione ha osservato infine che i prezzi di vendita medi della GrafTech nel primo semestre del 2021 sono calati rispetto al periodo dell'inchiesta (anche tenendo conto delle vendite effettuate nel quadro dei contratti a lungo termine), il che indica che la GrafTech ha risentito dell'impatto delle importazioni di elettrodi di grafite a basso prezzo dalla Cina. La proroga e il rinnovo di alcuni contratti a lungo termine non hanno pertanto modificato la conclusione in merito al pregiudizio.
- (162) In terzo luogo Trasteel, un importatore di elettrodi di grafite, ha affermato che nel caso di specie non erano soddisfatte le condizioni per l'uso di analisi settoriali come strumento analitico e che la Commissione non aveva condotto un «esame obiettivo». La Commissione ha invece basato la sua analisi su un criterio oggettivo, ossia l'esistenza di contratti a lungo termine.
- (163) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Trasteel ha contestato il metodo, sostenendo che si poteva ritenere che solo una minoranza di produttori dell'Unione avesse subito un pregiudizio, non l'industria dell'Unione nel suo complesso.
- (164) Conformemente all'approccio indicato al considerando 218 del regolamento provvisorio e come spiegato ai considerando 253 e 254 dello stesso, la Commissione ha riscontrato che anche la GrafTech aveva risentito dell'impatto delle importazioni a basso prezzo dalla Cina e che la parte redditizia dell'industria non sarebbe stata in grado di influire sulla parte non redditizia. La valutazione della Commissione ha pertanto fatto riferimento all'industria dell'Unione nel suo complesso. Trasteel ha omissso di spiegare il motivo per cui tale esame non era obiettivo e non ha proposto un metodo alternativo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (165) Sulla base di quanto precede e per i motivi di cui ai considerando da 241 a 254 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (166) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, alcune parti hanno contestato il nesso di causalità sostenendo che l'industria dell'Unione e quella cinese fabbricano prodotti diversi: la prima produce elettrodi di grandi dimensioni/di alta qualità, mentre la seconda produce elettrodi di piccole dimensioni/di bassa qualità. Dall'inchiesta è emersa tuttavia un'ampia sovrapposizione tra i sistemi di elettrodi di grafite importati dalla Cina e quelli prodotti dall'industria dell'Unione. Pur osservando che non esiste una norma di settore e che le categorie si basano su autocertificazioni, la Commissione ha rilevato che l'[80-90] % delle esportazioni dei produttori cinesi inclusi nel campione era di categoria UHP. La Commissione ha rilevato inoltre che il [70-80] % degli elettrodi di grafite esportati dai produttori cinesi inclusi nel campione era di diametro pari o superiore a 500 mm. Esiste quindi un'ampia sovrapposizione tra le importazioni cinesi e la produzione dell'UE. L'argomentazione secondo cui non esiste una concorrenza diretta e l'industria dell'Unione e quella cinese fabbricano prodotti diversi è stata pertanto respinta.
- (167) Inoltre alcuni dei prodotti importati dalla Cina che non erano fabbricati dall'industria dell'Unione, o lo erano solo in piccole quantità, sono stati esclusi dalla definizione del prodotto. Questo rafforza ulteriormente il nesso di causalità.
- (168) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Trasteel ha sottolineato l'aumento dei prezzi di vendita nell'Unione nel periodo in esame e ha sostenuto che la normale risposta del mercato al dumping cinese avrebbe comportato, da parte dell'industria dell'Unione, una riduzione dei propri prezzi per non perdere la sua quota di mercato. Secondo Trasteel, questo è una dimostrazione del fatto che non sussisteva pregiudizio. Se avesse subito un pregiudizio, l'industria dell'Unione avrebbe diminuito i suoi prezzi per non perdere quota di mercato. La Commissione ha già sottolineato il calo dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta ai considerando 219 e 220 del regolamento provvisorio. Come spiegato ai considerando 221 e 223 di tale regolamento, il calo è stato ancora più significativo per le vendite sul «mercato libero», soggetto alla pressione concorrenziale delle importazioni. Nemmeno una riduzione significativa dei prezzi di vendita ha tuttavia impedito all'industria dell'Unione di perdere quota di mercato in conseguenza dell'aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.



- (169) In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 256 e 257 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetti di altri fattori

- (170) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, diverse parti hanno ribadito le osservazioni concernenti l'analisi di non imputazione, in particolare per quanto riguarda la pandemia di COVID-19 e l'impatto dei contratti a lungo termine della GrafTech. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Trasteel, il gruppo Fangda e la CCCME hanno ribadito tali osservazioni e hanno insistito sul fatto che le difficoltà affrontate dall'industria dell'Unione erano legate all'impatto della pandemia di COVID-19 e al conseguente calo della domanda di sistemi di elettrodi di grafite nell'industria dell'acciaio.

5.2.1. La pandemia di COVID-19

- (171) La pandemia di COVID-19 è stata trattata al considerando 258 del regolamento provvisorio. La Commissione ribadisce che l'aumento delle importazioni dalla Cina è iniziato prima della pandemia nonostante il calo del consumo nell'UE e che dal 2018 si è registrato un aumento costante della quota di mercato delle importazioni dalla Cina.
- (172) La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 258 del regolamento provvisorio.

5.2.2. Impatto dei contratti a lungo termine della GrafTech

- (173) Alcune parti hanno sostenuto che i contratti a lungo termine della GrafTech, vincolando alcuni dei clienti della società, hanno contribuito alla perturbazione economica del resto dell'industria. In altre parole, questi contratti a lungo termine avrebbero impedito di distribuire la domanda di elettrodi di grafite tra i vari produttori dell'Unione, soprattutto in tempi di difficoltà (calo della domanda legato alla pandemia).
- (174) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Trasteel ha affermato che un eventuale nesso di causalità si sarebbe potuto riscontrare solo in relazione a una minoranza di vendite dell'Unione (quelle non soggette ai contratti a lungo termine) e non in relazione alla maggioranza dell'industria dell'Unione.
- (175) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. In primo luogo, contrariamente a quanto affermato da Trasteel, la «stragrande maggioranza» delle vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta non era «protetta» da contratti a lungo termine. Al contrario, la maggior parte delle vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata effettuata al di fuori di contratti a lungo termine, secondo i dati forniti dall'industria dell'Unione. In secondo luogo, i contratti a lungo termine non possono essere considerati una fonte di pregiudizio per l'industria dell'Unione. L'inchiesta ha invece dimostrato che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina sono state la causa del pregiudizio subito dall'industria. La Commissione ha rilevato inoltre che, durante il periodo dell'inchiesta, le vendite della GrafTech ad acquirenti indipendenti sono diminuite in misura significativa rispetto al 2019. Nello stesso periodo le vendite di altri produttori dell'Unione inclusi nel campione privi di contratti a lungo termine con i rispettivi clienti sono diminuite in misura minore. Inoltre, come rilevato al considerando 161, i prezzi di vendita medi della GrafTech nel primo semestre del 2021 sono calati rispetto al periodo dell'inchiesta, il che indica che la GrafTech ha risentito dell'impatto delle importazioni di elettrodi di grafite a basso prezzo dalla Cina.
- (176) La Commissione ha pertanto concluso che le summenzionate importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione durante il periodo in esame e che i contratti a lungo termine della GrafTech non hanno attenuato il nesso di causalità in misura tale da impedire alle importazioni di causare un pregiudizio notevole.

5.2.3. Importazioni da paesi terzi

- (177) In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 261 e 264 del regolamento provvisorio.



5.2.4. *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

- (178) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Fangda e la CCCME hanno affermato che un'ampia quota della produzione dell'industria dell'Unione è destinata all'esportazione, che questo ha un impatto sui risultati operativi complessivi dell'industria dell'Unione e che l'andamento delle esportazioni ha annullato il nesso di causalità. La Commissione ha tuttavia considerato l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e ha ricordato che, come spiegato al considerando 267 del regolamento provvisorio, nel complesso l'andamento delle esportazioni ha registrato tendenze simili a quelle delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, anche se il calo delle vendite all'esportazione è stato meno accentuato, in termini relativi, rispetto a quello delle vendite sul mercato dell'Unione.
- (179) In assenza di altre osservazioni su questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 265 e 267 del regolamento provvisorio.

5.2.5. *Consumo*

- (180) In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 268 del regolamento provvisorio.

5.2.6. *Uso vincolato*

- (181) In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 269 del regolamento provvisorio.

5.3. **Conclusioni sul nesso di causalità**

- (182) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nessuno dei fattori, analizzati individualmente o nel loro insieme, ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione al punto da rendere tale nesso non più autentico e reale. La Commissione ha confermato pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 270 a 274 del regolamento provvisorio.


6. **INTERESSE DELL'UNIONE**

6.1. **Interesse dell'industria dell'Unione**

- (183) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Trasteel, un importatore di elettrodi di grafite, ha affermato che l'industria dell'Unione non ha bisogno di essere protetta perché i prezzi del prodotto in esame sono in aumento. L'inchiesta ha tuttavia accertato l'esistenza di un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta e, in ogni caso, l'affermazione non è stata sostenuta da elementi di prova atti a dimostrare una variazione della situazione economica dell'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata quindi respinta in quanto infondata.
- (184) In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 276 a 280 del regolamento provvisorio.

6.2. **Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti**

- (185) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Trasteel e Misano hanno affermato che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe pregiudizievole per la posizione degli importatori sul mercato, poiché i clienti potrebbero non essere disposti ad acquistare a un prezzo più elevato. Una parte ha indicato che il 50 % del suo fatturato deriva dalla vendita di elettrodi di grafite importati dalla Cina.
- (186) Per quanto riguarda le conseguenze economiche sugli importatori, come illustrato al considerando 281 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha accertato che gli importatori inclusi nel campione avevano un'attività redditizia, con una media ponderata dei profitti del 4 % circa, e che l'istituzione di misure avrebbe avuto solo un impatto limitato sulla loro redditività.
- (187) La Commissione ha rilevato inoltre che le aliquote del dazio antidumping definitivo per le società cinesi che hanno collaborato erano inferiori al tasso di undercutting. Di conseguenza gli operatori commerciali e gli importatori indipendenti dovrebbero essere comunque in grado di importare elettrodi di grafite dalla Cina a un prezzo competitivo ma equo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (188) Trasteel e Misano hanno presentato osservazioni anche sull'interesse degli importatori e degli operatori commerciali in relazione alla mancanza di capacità dell'industria dell'Unione e al rischio di difficoltà di approvvigionamento, in particolare di elettrodi di piccolo diametro. Queste osservazioni erano simili a quelle di alcuni utilizzatori e sono trattate nella sezione 6.3.
- (189) In assenza di altre osservazioni riguardanti l'interesse degli importatori indipendenti, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 281 a 284 del regolamento provvisorio.



6.3. Interesse degli utilizzatori

- (190) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, alcune parti hanno asserito che i dazi antidumping comprometterebbero la redditività e la competitività degli utilizzatori. Tali parti hanno affermato inoltre che senza le importazioni dalla Cina l'industria a valle non dispone di una fonte di approvvigionamento affidabile per gli elettrodi di grafite di cui ha bisogno per continuare le sue attività. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer, il gruppo Fangda e la CCCME hanno ribadito che esiste un rischio significativo di difficoltà di approvvigionamento, in particolare per gli elettrodi di grafite di piccolo diametro.
- (191) Gli utilizzatori rappresentano principalmente l'industria dell'acciaio, ma anche, come indicato da Imerys, alcuni utilizzatori più piccoli, quali i produttori di ossidi minerali fusi, ad esempio ossidi di alluminio e zirconio fusi.
- (192) Per quanto riguarda Imerys, la Commissione ha osservato che gli elettrodi che utilizza sono in gran parte elettrodi a potenza normale che, a causa delle loro caratteristiche fisiche, sono esclusi dall'ambito della presente inchiesta. La Commissione ha rilevato altresì che Imerys utilizza elettrodi piccoli e molto piccoli, che sono stati esclusi dalla definizione del prodotto, come indicato al considerando 32, in seguito all'analisi di tutte le osservazioni, comprese quelle di Imerys.
- (193) Pertanto, partendo dal presupposto che, date le proprietà fisiche degli ossidi minerali fusi, i relativi produttori si trovavano ad affrontare difficoltà analoghe in quanto disponevano di impianti di produzione simili, la Commissione si attendeva che l'esclusione dalla definizione del prodotto degli elettrodi di grafite con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm avrebbe limitato le possibili conseguenze negative per tali utilizzatori.
- (194) Per quanto riguarda l'industria dell'acciaio sono state confermate le relative risultanze di cui al considerando da 285 a 289 del regolamento provvisorio; sono state inoltre rilevate, come esemplificato nelle osservazioni di Eurofer in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le difficoltà di approvvigionamento di sistemi di elettrodi di grafite di piccolo diametro attualmente incontrate da alcuni produttori di acciaio dell'UE.
- (195) La Commissione ha osservato inoltre che i denuncianti, nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, hanno ribadito che i produttori dell'Unione dispongono di capacità per la produzione di elettrodi di grafite di piccolo diametro.
- (196) La Commissione ha ricordato infine che le misure serviranno solo a ripristinare la concorrenza leale tra i produttori di elettrodi di grafite dell'Unione e cinesi e non impediranno agli utilizzatori di continuare ad approvvigionarsi dalla Cina.
- (197) Le affermazioni secondo cui i dazi antidumping comprometterebbero la redditività e la competitività degli utilizzatori e impedirebbero all'industria a valle di disporre di fonti di approvvigionamento affidabili per gli elettrodi di grafite sono state pertanto respinte.

6.4. Altri fattori

- (198) In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui al considerando 290 e 291 del regolamento provvisorio.
- (199) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Fangda e la CCCME hanno chiesto alla Commissione di considerare il potenziale effetto negativo delle misure sugli obiettivi ambientali dell'Unione. La Commissione ha tuttavia considerato che le misure non presenteranno rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, come spiegato al considerando 288 del regolamento provvisorio e ai considerando 196 e 197, e pertanto non ostacoleranno il conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione e la transizione ecologica. Al contrario, l'obiettivo delle misure è ripristinare la parità di condizioni per i produttori dell'Unione contribuendo a garantire la diversificazione dell'approvvigionamento per gli utilizzatori, il che favorisce la produzione di acciaio in forni elettrici ad arco nell'Unione.



6.5. Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione

- (200) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 292 del regolamento provvisorio.

7. Misure antidumping definitive

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (201) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'andamento dei volumi delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, al fine di tenere conto del pregiudizio aggiuntivo nel caso in cui in tale periodo si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta. Secondo la banca dati Surveillance 2, da un confronto tra i volumi delle importazioni del prodotto in esame effettuate nel periodo dell'inchiesta e nel periodo di comunicazione preventiva non è emerso alcun ulteriore aumento sostanziale delle importazioni (l'aumento è stato solo del 5,5 %). Di conseguenza non erano soddisfatte le condizioni per tener conto di un aumento nella determinazione del margine di pregiudizio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base e non è stato applicato alcun adeguamento al margine di pregiudizio.
- (202) In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 168 a 177 del regolamento provvisorio, modificate conformemente alla tabella di cui al considerando 206.
- (203) Per quanto riguarda il margine residuo, tenendo presente la scarsa collaborazione degli esportatori cinesi come indicato al considerando 179 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto appropriato fissare il margine residuo sulla base dei dati disponibili. Tale margine è stato fissato al livello del margine di underselling più elevato stabilito per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative dal produttore esportatore con il più elevato margine di underselling accertato. Il margine di underselling residuo così calcolato è stato fissato al livello del 187,1 %.

7.2. Distorsioni relative alle materie prime


- (204) In assenza di osservazioni concernenti i considerando 308 e 309 del regolamento provvisorio, e poiché i margini tali da eliminare il pregiudizio restavano superiori ai margini di dumping accertati anche nella fase definitiva, la Commissione ha ritenuto che nel caso in esame non fosse applicabile l'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, bensì l'articolo 7, paragrafo 2.

7.3. Misure definitive

- (205) Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (206) Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali i dazi in questione saranno istituiti sono stabilite come segue:

Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Dazio antidumping definitivo
Gruppo Fangda	36,1 %	139,7 %	36,1 %
Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.	23,0 %	98,5 %	23,0 %
Gruppo Nantong Yangzi Carbon	51,7 %	150,5 %	51,7 %
Altre società che hanno collaborato	33,8 %	121,6 %	33,8 %
Tutte le altre società	74,9 %	187,1 %	74,9 %

- (207) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Le aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.



- (208) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione ⁽¹⁴⁾. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a consentire alla società di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica della denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (209) Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
- (210) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
- (211) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per «tutte le altre società» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

7.4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (212) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

8. DISPOSIZIONI FINALI

- (213) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽¹⁵⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso di interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (214) In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il gruppo Nantong Yangzi Carbon ha specificato che il gruppo è composto da tre produttori, segnatamente Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd., Nantong Jiangdong Carbon Co. Ltd. e Wulanchabu Xufeng Carbon Technology Co. Ltd. E pertanto necessario modificare il regolamento provvisorio per indicare i nomi di tutti i produttori appartenenti al gruppo Nantong Yangzhi Carbon ai fini della riscossione del dazio antidumping provvisorio. Inoltre i rispettivi nomi devono essere indicati anche ai fini dell'istituzione del dazio antidumping definitivo.
- (215) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm³ o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μΩ.m o inferiore, anche dotati di nippli, con un diametro nominale superiore a 350 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545 11 00 10 e 8545 11 00 15), originari della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁴⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat 170 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).



2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
RPC	Gruppo Fangda, composto da quattro produttori: Fangda Carbon New Material Co., Ltd.; Fushun Carbon Co., Ltd.; Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd.; Hefei Carbon Co., Ltd.	36,1 %	C 731
RPC	Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.	23,0 %	C 732
RPC	Gruppo Nantong Yangzi Carbon, composto da tre produttori: Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.; Nantong Jiangdong Carbon Co. Ltd.; Wulanchabu Xufeng Carbon Technology Co. Ltd.	51,7 %	C 733
RPC	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	33,8 %	
RPC	Tutte le altre società	74,9 %	C 999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurì una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.


Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione sono riscossi in via definitiva sul prodotto definito all'articolo 1, paragrafo 1. Gli importi depositati in relazione alle importazioni dei prodotti esclusi (ossia importazioni di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm³ superiore e una resistenza elettrica di 7,0 µΩ.m o inferiore, anche dotati di nippoli, con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm) sono svincolati.

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Cina e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

- a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020);
- b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e
- c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.



Articolo 4

1. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione è così modificato:

«Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.»

è sostituito da

«Gruppo Nantong Yangzi Carbon, composto da tre produttori: Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.; Nantong Jiangdong Carbon Co. Ltd.; Wulanchabu Xufeng Carbon Technology Co. Ltd.».

2. Il presente articolo si applica ai fini dell'articolo 2 a decorrere dal 16 ottobre 2021.

Articolo 5


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1075



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/559 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2022

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 relativamente all'autorizzazione concessa alla Polonia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2021 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE per applicare un meccanismo di pagamento frazionato («misura speciale»). La misura speciale richiede l'inclusione di una dichiarazione speciale secondo cui l'imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere versata sul conto IVA vincolato del fornitore o prestatore per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi esposte alle frodi e di norma interessate da un meccanismo di inversione contabile e dalla responsabilità in solido in Polonia. La Polonia ha chiesto la proroga della misura speciale per un periodo di tre anni, dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2025.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 27 ottobre 2021 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Polonia. Con lettera del 28 ottobre 2021 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (3) A norma dell'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio ⁽²⁾, il 29 aprile 2021 la Polonia ha trasmesso alla Commissione una relazione riguardo all'incidenza complessiva della misura speciale sul livello delle frodi all'IVA e sui soggetti passivi interessati.
- (4) La Polonia ha già adottato numerose misure per lottare contro le frodi. Ha introdotto, tra l'altro, il meccanismo di inversione contabile e la responsabilità in solido del fornitore o prestatore e del cliente, il file di audit standard, norme più rigorose per la registrazione e la cancellazione dal registro dell'IVA dei soggetti passivi e un maggior numero di audit. La Polonia, tuttavia, ritiene che tali soluzioni siano insufficienti per prevenire le frodi all'IVA.
- (5) La Polonia ha introdotto il meccanismo del pagamento frazionato su base facoltativa il 1° luglio 2018 e il meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio il 1° marzo 2019.
- (6) I beni e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della misura speciale sono elencati nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 conformemente alla classificazione polacca dei beni e dei servizi del 2008 (PKWiU 2008). La classificazione polacca dei beni e dei servizi del 2015 (PKWiU 2015) ha sostituito la PKWiU 2008 a decorrere dal 1° luglio 2020. Con la PKWiU 2015 sono stati cambiati i simboli della classificazione statistica e le denominazioni redazionali di taluni prodotti e servizi che figurano nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310. Anche se la sostituzione della PKWiU 2008 con la PKWiU 2015 non ha dato luogo ad alcuna modifica dell'ambito di applicazione dei beni e dei servizi coperti dal meccanismo di pagamento frazionato obbligatorio, ai fini della certezza del diritto l'allegato dovrebbe essere aggiornato e sostituito dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 51 del 22.2.2019, pag. 19).



- (7) La misura speciale continuerà ad applicarsi a forniture di beni e a prestazioni di servizi fra soggetti passivi elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/310, quale aggiornato e sostituito dall'allegato della presente decisione, da impresa a impresa (B2B) e coprirà unicamente i trasferimenti bancari elettronici. La misura speciale continuerà ad applicarsi a tutti i fornitori o prestatori, compresi quelli non stabiliti in Polonia.
- (8) La relazione presentata dalla Polonia ha confermato che la misura speciale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esposte a frodi produce risultati efficaci nella lotta contro le frodi fiscali.
- (9) Le autorizzazioni ad applicare una misura speciale sono generalmente concesse per un periodo limitato in modo da consentire alla Commissione di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. L'autorizzazione ad applicare la misura speciale dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 28 febbraio 2025.
- (10) Data l'ampia portata della misura speciale, la Polonia, qualora chieda di prorogare ulteriormente l'autorizzazione ad applicare la misura speciale, dovrebbe presentare una relazione sul funzionamento e sull'efficacia della misura speciale sul livello di frode IVA e sui soggetti passivi per quanto riguarda, tra l'altro, i rimborsi dell'IVA, gli oneri amministrativi e i costi per i soggetti passivi.
- (11) La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (12) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura speciale, compresa l'applicazione ininterrotta della misura speciale e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d'imposta, è opportuno che sia concessa l'autorizzazione di prorogare la misura speciale con effetto dal 1° marzo 2022. Poiché la Polonia il 26 luglio 2021 ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale e ha continuato ad applicare il regime giuridico stabilito secondo il suo diritto nazionale sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 a decorrere dal 1° marzo 2022, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono debitamente rispettate.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/310,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/310 è così modificata:


- 1) all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Polonia, qualora ritenga necessario prorogare la misura di cui all'articolo 1, presenta una richiesta di proroga alla Commissione, corredata di una relazione in merito all'incidenza complessiva della misura sul livello delle frodi in materia di IVA e sui soggetti passivi interessati.»

- 2) all'articolo 3, secondo comma, la data «28 febbraio 2022» è sostituita dalla data «28 febbraio 2025»;
- 3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.




Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

—




ALLEGATO

«ALLEGATO


ELENCO DELLE CESSIONI DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERESSATE
DALL'ARTICOLO 1

L'articolo 1 si applica alle seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi descritte conformemente alla classificazione polacca dei prodotti e servizi (PKWiU 2015)


Voce	PKWiU 2015	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
1	05.10.10.0	Carbon fossile
2	05.20.10.0	Lignite
3	ex 10.4	Oli e grassi di origine animale e vegetale – esclusivamente olio di colza
4	19.10.10.0	Coke e semicoke di carbon fossile e di lignite o di torba; carbone di storta
5	19.20.11.0	Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
6	19.20.12.0	Mattonelle e combustibili solidi similari ottenuti da lignite
7	ex 20.59.12.0	Emulsioni per sensibilizzare le superfici destinate all'uso fotografico preparazioni chimiche per usi fotografici, non classificate altrove - esclusivamente toner senza testina di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati
8	ex 20.59.30.0	Inchiostro per macchina da scrivere, inchiostro per tamponi e altri inchiostri – esclusivamente cartucce d'inchiostro senza testina di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati
9	ex 22.21.30.0	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole, di materie plastiche non alveolari, non rinforzate, stratificate o associate ad altri materiali - esclusivamente pellicole elastiche
10	24.10.12.0	Ferro-leghe
11	24.10.14.0	Ghisa, ghisa o acciaio speculari, sotto forma di granuli o di polveri
12	24.10.31.0	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm
13	24.10.32.0	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm
14	24.10.35.0	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, laminati a caldo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici
15	24.10.36.0	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, laminati a caldo, di larghezza inferiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici
16	24.10.41.0	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm
17	24.10.43.0	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, laminati a freddo, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, esclusi i prodotti di acciai al silicio detti magnetici
18	24.10.51.0	Prodotti laminati piatti di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti
19	24.10.52.0	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti
20	24.10.61.0	Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di acciai non legati



Voce	PKWiU 2015	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
21	24.10.62.0	Altre barre di acciaio, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione
22	24.10.65.0	Barre laminate a caldo, in matasse a spire irregolari, di altri acciai legati
23	24.10.66.0	Altre barre di altri acciai legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione
24	24.10.71.0	Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di acciai non legati
25	24.10.73.0	Profilati a sezione aperta, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altri acciai legati
26	24.20.11.0	Tubi (senza saldatura) di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti
27	24.20.12.0	Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, senza saldature, di acciaio
28	24.20.13.0	Altri tubi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciaio
29	24.20.31.0	Tubi di acciaio, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm
30	24.20.33.0	Altri tubi saldati, a sezione circolare, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm, di acciaio
31	24.20.34.0	Tubi, di sezione diversa da quella circolare, saldati, di diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm, di acciaio
32	24.20.40.0	Tubi o accessori per tubi, di acciaio, non colato
33	24.31.10.0	Barre, profilati e profilati pieni di acciai non legati, trafilati a freddo
34	24.31.20.0	Barre, profilati e profilati pieni di altri acciai legati, trafilati a freddo
35	24.32.10.0	Prodotti piatti di acciaio, semplicemente laminati a freddo, di larghezza inferiore a 600 mm, non rivestiti
36	24.32.20.0	Prodotti piatti di acciaio laminati, semplicemente laminati a freddo, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
37	24.33.11.0	Profilati aperti di acciai non legati, ottenuti a freddo o piegati a freddo
38	24.33.20.0	Lamiere nervate di acciai non legati
39	24.34.11.0	Fili trafilati a freddo di acciai non legati
40	24.41.10.0	Argento greggio, semilavorato o in polvere
41	ex 24.41.20.0	Oro greggio, semilavorato o in polvere, escluso l'oro da investimento ai sensi dell'articolo 121 della legge sulla tassazione di beni e servizi, subordinato all'articolo 43
42	24.41.30.0	Platino greggio, semilavorato o in polvere
43	Indipendente-mente dal simbolo PKWiU	Oro da investimento ai sensi dell'articolo 121 della legge sulla tassazione di beni e servizi
44	ex 24.41.40.0	Metalli comuni o argento, dorati, semplicemente semilavorati – esclusivamente argento, dorato, semplicemente semilavorato




Voce	PKWiU 2015	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
45	ex 24.41.50.0	Metalli comuni argentati e metalli comuni, argento o oro, platinati, semplicemente semilavorati – esclusivamente dorati e argentati, platinati, semplicemente semilavorati
46	24.42.11.0	Alluminio greggio
47	24.43.11.0	Piombo greggio
48	24.43.12.0	Zinco greggio
49	24.43.13.0	Stagno greggio
50	24.44.12.0	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica
51	24.44.13.0	Rame raffinato e leghe di rame, in forma greggia; leghe madri di rame
52	24.44.21.0	Polveri e pagliette di rame e sue leghe
53	24.44.22.0	Barre piatte, profilati e vergelle, di rame e sue leghe
54	24.44.23.0	Fili di rame e sue leghe
55	24.45.11.0	Nichel greggio
56	ex 24.45.30.0	Altri metalli non ferrosi e prodotti degli stessi; cermet; ceneri e residui contenenti metalli e composti metallici – esclusivamente rifiuti e rottami di metalli non preziosi
57	ex 25.11.23.0	Altre strutture e parti di strutture; lamiere, barre, profilati e simili, di ferro, acciaio o alluminio – solo di acciaio
58	ex 25.93.13.0	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro, di acciaio o di rame; lamiere stirate, di ferro, acciaio o rame – solo di acciaio
59	ex 26.11.30.0	Circuiti integrati elettronici – esclusivamente processori
60	26.20.1	Computer e altre macchine automatiche di elaborazione dati, loro parti ed accessori
61	ex 26.20.21.0	Unità di memoria – esclusivamente dischi rigidi (HDD)
62	ex 26.20.22.0	Dispositivi per la memorizzazione allo stato solido – esclusivamente SSD
63	ex 26.30.22.0	Telefoni cellulari o altre reti senza fili – solo telefoni cellulari, compresi smartphone
64	26.40.20.0	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o delle immagini
65	ex 26.40.60.0	Console per videogiochi (come quelle usate con un televisore o uno schermo autonomo) e altri apparecchi per il gioco o il gioco d'azzardo con schermo elettronico – esclusi accessori e parti
66	26.70.13.0	Fotocamere digitali e videocamere digitali
67	27.20.2	Accumulatori elettrici e loro parti
68	28.11.41.0	Parti di motori a combustione interna con accensione a scintilla (escluse le parti di motori per l'aviazione)
69	ex 28.23.22.0	Parti e accessori di macchine d'ufficio – esclusivamente cartucce d'inchiostro e testine di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati, toner con testina di stampa per stampanti per macchine automatiche di elaborazione dati



Voce	PKWiU 2015	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
70	ex 29.31.10.0	Fasci di cavi di accensione e altre serie di fili, dei tipi usati in veicoli, aeromobili o imbarcazioni – esclusivamente fasci di cavi di accensione e altre serie di fili usati nei veicoli
71	29.31.21.0	Candele di accensione; magneti; dinamo-magnet; volano-magnet; distributori; bobine di accensione
72	29.31.22.0	Avviatori, anche funzionanti come generatori; altri generatori e altri apparecchi e dispositivi per motori a combustione interna
73	29.31.23.0	Apparecchi elettrici di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici per veicoli a motore
74	29.31.30.0	Parti di altri apparecchi elettrici per veicoli a motore
75	29.32.20.0	Cinture di sicurezza, airbag e parti ed accessori di carrozzerie
76	29.32.30.0	Accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore non classificati altrove, esclusi motocicli
77	30.91.20.0	Parti e accessori di motocicli e sidecar
78	ex 32.12.13.0	Oggetti di gioielleria e loro parti nonché altri oggetti di gioielleria e loro parti, in metalli preziosi o placcati con metalli preziosi – esclusivamente parti di oggetti di gioielleria e parti di altri oggetti di gioielleria in oro, argento e platino, ossia oggetti di gioielleria non finiti o incompleti e parti distinte di oggetti di gioielleria, compresi quelli rivestiti o placcati con metalli preziosi
79	38.11.49.0	Veicoli, computer, televisori e altri dispositivi usati destinati alla rottamazione
80	38.11.51.0	Rifiuti di vetro
81	38.11.52.0	Rifiuti di carta e cartone
82	38.11.54.0	Altri rifiuti di gomma
83	38.11.55.0	Rifiuti di materie plastiche
84	38.11.58.0	Rifiuti contenenti metalli diversi dai rifiuti pericolosi
85	38.12.26.0	Cascami metallici pericolosi
86	38.12.27	Rifiuti e celle e accumulatori elettrici difettosi; celle e batterie galvaniche e accumulatori usati
87	38.32.2	Materie prime secondarie metalliche
88	38.32.31.0	Vetro sotto forma di materie prime secondarie
89	38.32.32.0	Carta e cartone sotto forma di materie prime secondarie
90	38.32.33.0	Materie plastiche sotto forma di materie prime secondarie
91	38.32.34.0	Gomma sotto forma di materie prime secondarie
92		Benzine per motori, gasolio, gas combustibile – ai sensi delle disposizioni in materia di accise
93		Olio combustibile e olio lubrificante – ai sensi delle disposizioni in materia di accise
94	ex 58.29.11.0	Pacchetti informatici di sistema operativo – esclusivamente SSD
95	ex 58.29.29.0	Altri pacchetti informatici – esclusivamente SSD
96	ex 59.11.23.0	Altri video e registrazioni video su dischi, nastri magnetici e mezzi analogici – esclusivamente SSD



Voce	PKWiU 2015	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
97	Indipendente-mente dal simbolo PKWiU	Servizi per il trasferimento di quote di emissione di gas a effetto serra di cui alla legge del 12 giugno 2015 sul regime di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (Gazzetta ufficiale 2021, voce 332)
98	41.00.3	Lavori di costruzione su fabbricati residenziali (nuovi lavori e lavori di ricostruzione e di restauro)
99	41.00.4	Lavori di costruzione di fabbricati non residenziali (nuovi lavori e lavori di ricostruzione e di restauro)
100	42.11.20.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di autostrade, strade, strade urbane, altri passaggi per veicoli e pedoni e piste di campi di aviazione
101	42.12.20.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
102	42.13.20.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di ponti e gallerie
103	42.21.21.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di condotte di trasmissione
104	42.21.22.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di reti di distribuzione, compresi lavori ausiliari
105	42.21.23.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di sistemi di irrigazione (canali); condutture e tubi per la distribuzione dell'acqua; impianti di trattamento delle acque, impianti di smaltimento delle acque di scarico e stazioni di pompaggio
106	42.21.24.0	Lavori di trivellazione di pozzi d'acqua e di estrazione idrica e lavori di installazione di fosse settiche
107	42.22.21.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica (trasmissione) e le telecomunicazioni
108	42.22.22.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di infrastrutture per l'energia elettrica (distribuzione) e le telecomunicazioni
109	42.22.23.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di centrali elettriche
110	42.91.20.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di strutture portuali, dighe, chiuse ed altre strutture idrotecniche
111	42.99.21.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di impianti produttivi e minerari
112	42.99.22.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di strutture per stadi e terreni sportivi
113	42.99.29.0	Lavori generali di costruzione comprendenti la costruzione di altre opere di genio civile, non classificati altrove
114	43.11.10.0	Lavori di demolizione di edifici
115	43.12.11.0	Lavori di preparazione del suolo e del terreno; esclusi lavori di sterro
116	43.12.12.0	Sterro: lavori di scavo, affossatura e di movimento terra
117	43.13.10.0	Lavori di scavo, trivellazione e perforazione, geologia e genio
118	43.21.10.1	Lavori di installazione di impianti elettrici di sicurezza
119	43.21.10.2	Lavori di installazione di altri impianti elettrici
120	43.22.11.0	Lavori di installazione di impianti idraulici e fognature
121	43.22.12.0	Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria



Voce	PKWiU 2015	Denominazione dei beni (gruppo di beni)/denominazione dei servizi (gruppo di servizi)
122	43.22.20.0	Lavori di installazione di raccordi per il gas
123	43.29.11.0	Lavori di isolamento
124	43.29.12.0	Lavori di installazione di recinzioni e cancellate
125	43.29.19.0	Altri lavori di installazione, non classificati altrove
126	43.31.10.0	Lavori di intonacatura
127	43.32.10.0	Altri lavori di carpenteria
128	43.33.10.0	Lavori di pavimentazione e di intonacatura
129	43.33.21.0	Lavori di posa di terrazzo, marmo, granito o ardesia su pavimenti e pareti
130	43.33.29.0	Altri lavori di posa su pavimenti e pareti (inclusa carta da parati), non classificati altrove
131	43.34.10.0	Lavori di tinteggiatura
132	43.34.20.0	Lavori di vetreria
133	43.39.11.0	Lavori di decorazione
134	43.39.19.0	Lavori di esecuzione di altri lavori di finitura, non classificati altrove
135	43.91.11.0	Lavori di costruzione di ossature di tetti
136	43.91.19.0	Altri lavori di copertura
137	43.99.10.0	Lavori di isolamento e impermeabilizzazione
138	43.99.20.0	Lavori di ponteggio
139	43.99.30.0	Lavori di fondazione, inclusa la palificazione
140	43.99.40.0	Strutture in calcestruzzo
141	43.99.50.0	Lavori di installazione di elementi in acciaio
142	43.99.60.0	Lavori in muratura e posa in opera di mattoni e pietre
143	43.99.70.0	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate
144	43.99.90.0	Opere specializzate non classificate altrove
145	45.31.1	Servizi di vendita di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli
146	45.32.1	Servizi specializzati di vendita al dettaglio di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli
147	45.32.2	Altri servizi di vendita al dettaglio di accessori e pezzi di ricambio per veicoli a motore, esclusi motocicli
148	ex 45.40.10.0	Servizi di vendita all'ingrosso di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli
149	ex 45.40.20.0	Servizi di vendita al dettaglio in esercizi specializzati di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli
150	ex 45.40.30.0	Altri servizi di vendita al dettaglio di motocicli, accessori e pezzi di ricambio – solo vendita di pezzi di ricambio e accessori per motocicli»

22CE1076



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/560 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2022

che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2022) 1891]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione 2011/354/UE della Commissione ⁽²⁾ ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614. Il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato GHB614 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone, ad eccezione della coltivazione.
- (2) Il 22 aprile 2020 BASF SE, con sede in Germania, ha presentato alla Commissione, per conto di BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, e conformemente agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo di tale autorizzazione.
- (3) Il 7 luglio 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha espresso un parere scientifico ⁽³⁾ favorevole conformemente agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ha concluso che la domanda di rinnovo non conteneva prove di eventuali nuovi pericoli, modifiche dell'esposizione o incertezze scientifiche tali da far modificare le conclusioni della valutazione iniziale del rischio relativa al cotone geneticamente modificato GHB614 adottata dall'Autorità nel 2009 ⁽⁴⁾.
- (4) Nel suo parere scientifico l'Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell'ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (5) L'Autorità è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi previsti dei prodotti.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/354/UE della Commissione, del 17 giugno 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 90).

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2021. *Scientific Opinion on the assessment of genetically modified cotton GHB614 for renewal authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003* (domanda EFSA-GMO-RX-018). EFSA Journal 2021;19(7):6671, 12 pagg.; <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6671>.

⁽⁴⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2009. *Scientific Opinion of the Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2008-51) for the placing on the market of the glyphosate tolerant genetically modified cotton GHB614, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience*. EFSA Journal 2009;7(3):985, 24 pagg.; <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.985>.



- (6) Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno rinnovare l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB614 e di prodotti contenenti o costituiti da tale cotone per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.
- (7) Al cotone geneticamente modificato GHB614 è stato assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione ⁽⁷⁾ nel contesto dell'autorizzazione iniziale rilasciata con decisione 2011/354/UE. È opportuno continuare a utilizzare tale identificatore unico.
- (8) Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Tuttavia, al fine di garantire che l'uso dei prodotti contenenti cotone geneticamente modificato GHB614 o da esso costituiti rimanga entro i limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, sull'etichettatura di tali prodotti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe figurare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.
- (9) Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione ⁽⁹⁾.
- (10) Il parere dell'Autorità non giustifica l'imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all'immissione in commercio, all'uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio, per quanto riguarda il consumo degli alimenti e dei mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB614, o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti o aree geografiche, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (11) Tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (12) La presente decisione deve essere notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (*Biosafety Clearing-House*) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (13) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico


Al cotone geneticamente modificato (*Gossypium hirsutum*) GHB614, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico BCS-GHØØ2-5 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

⁽⁹⁾ Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).



*Articolo 2***Rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

- a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5;
- b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5;
- c) prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

*Articolo 3***Etichettatura**

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «cotone».

2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal cotone geneticamente modificato di cui all'articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

*Articolo 4***Metodo di rilevamento**

Per il rilevamento del cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell'allegato.

*Articolo 5***Piano di monitoraggio degli effetti ambientali**

1. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell'allegato.

2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

*Articolo 6***Registro comunitario**


Le informazioni indicate nell'allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

*Articolo 7***Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da BASF SE, Germania.

*Articolo 8***Validità**

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.




*Articolo 9***Destinatario**

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC

Indirizzo: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti d'America

Rappresentato nell'Unione da: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063, Ludwigshafen, Germania.

b) **Designazione e specifica dei prodotti**

- 1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5;
- 2) mangimi contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5;
- 3) prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5 per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

Il cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5 esprime il gene *2mEPSPS*, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

c) **Etichettatura**

- 1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «cotone»;
- 2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5, ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1, e nei documenti che li accompagnano.

d) **Metodo di rilevamento**

- 1) Metodo evento-specifico, basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del cotone geneticamente modificato BCS-GHØØ2-5;
- 2) convalidato dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all'indirizzo <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx>;
- 3) materiale di riferimento: AOCS 1108 e 0306 sono accessibili tramite la *American Oil Chemists Society* all'indirizzo <http://www.aocs.org/tech/crm>.

e) **Identificatore unico**

BCS-GHØØ2-5.

f) **Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica**

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (*Biosafety Clearing-House*), numero di registro: [pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

g) **Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti**

Non applicabile.



h) Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.


[Link: *piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati*]

i) Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).



RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/561 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2022****relativa al monitoraggio della presenza di glicoalcaloidi nelle patate e nei prodotti derivati dalle patate**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2020 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato una valutazione dei rischi dei glicoalcaloidi nei mangimi e negli alimenti, in particolare nelle patate e nei prodotti derivati dalle patate ⁽¹⁾.
- (2) Negli esseri umani gli effetti tossici acuti dei glicoalcaloidi delle patate (α -solanina e α -caconina) comprendono sintomi gastrointestinali quali nausea, vomito e diarrea. Per questi effetti il gruppo CONTAM ha fissato, come punto di riferimento per la caratterizzazione del rischio dovuto a un'esposizione acuta, un livello più basso a cui si osserva un effetto avverso (LOAEL) pari a 1 mg di glicoalcaloidi totali delle patate/kg di peso corporeo al giorno. Un margine di esposizione (MOE) superiore a 10 indica che non vi sono preoccupazioni per la salute. Con questo MOE pari a 10 si tiene conto dell'estrapolazione da un LOAEL a una dose priva di effetti avversi osservati (NOAEL) (fattore pari a 3) e della variabilità interindividuale nella tossicodinamica (fattore pari a 3,2). Il fatto che le stime dell'esposizione acuta in determinati scenari di esposizione abbiano dato come risultato un MOE inferiore a 10 solleva preoccupazioni per la salute.
- (3) Il gruppo CONTAM ha raccomandato di raccogliere maggiori dati di occorrenza sui glicoalcaloidi e sui loro agliconi nelle varietà di patate disponibili sul mercato, nelle nuove varietà di patate ottenute con esperimenti di selezione e nei prodotti trasformati a base di patate, compresi gli alimenti per lattanti.
- (4) Buone pratiche agricole, buone condizioni di conservazione e trasporto e buone pratiche di fabbricazione possono ridurre la presenza dei glicoalcaloidi nelle patate e nei prodotti trasformati a base di patate. Occorre tuttavia raccogliere maggiori informazioni sui fattori che determinano livelli relativamente elevati di glicoalcaloidi nelle patate e nei prodotti trasformati a base di patate per poter individuare le misure da adottare al fine di evitare o ridurre la presenza di glicoalcaloidi in tali prodotti alimentari. Se possibile, è opportuno analizzare, in particolare nei prodotti trasformati a base di patate, anche i prodotti di degradazione β - e γ -solanina e caconina e l'aglicone solanidina, dato che tali composti presentano la stessa tossicità dell' α -solanina e dell' α -caconina.
- (5) I risultati del monitoraggio dei glicoalcaloidi devono essere affidabili e comparabili. È pertanto opportuno fornire istruzioni per la loro estrazione e stabilire prescrizioni per la loro analisi. Poiché la presenza di glicoalcaloidi è più elevata nelle patate non pelate rispetto a quelle pelate, e più elevata nelle patate di piccole dimensioni rispetto a quelle più grandi, è importante fornire informazioni su questi fattori al momento di comunicare i dati di occorrenza.
- (6) Per valutare quando sarebbe opportuno individuare i fattori che determinano livelli relativamente elevati di glicoalcaloidi, è opportuno stabilire un valore indicativo per le patate. È inoltre opportuno ottenere maggiori informazioni sugli effetti della trasformazione sul livello di glicoalcaloidi.

⁽¹⁾ Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2020. Parere scientifico – Valutazione dei rischi dei glicoalcaloidi nei mangimi e negli alimenti, in particolare nelle patate e nei prodotti derivati dalle patate. EFSA Journal 2020;18(8):6222, 190 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6222>.



- (7) È pertanto opportuno raccomandare il monitoraggio dei glicoalcaloidi nelle patate e nei prodotti a base di patate e l'individuazione dei fattori che ne determinano livelli elevati, nonché raccogliere maggiori informazioni sugli effetti della trasformazione sul livello di glicoalcaloidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

- (1) Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, dovrebbero monitorare i glicoalcaloidi α -solanina e α -caconina nelle patate e nei prodotti a base di patate. Se possibile, dovrebbero essere analizzati anche i prodotti di degradazione β - e γ - solanina e caconina e l'aglicone solanidina, in particolare nei prodotti trasformati a base di patate.
- (2) Per evitare la degradazione enzimatica dell' α -caconina, soprattutto nel corso dell'analisi delle patate crude (pelate e non), alle patate dovrebbe essere aggiunta una soluzione di 1 % di acido formico in metanolo, con un rapporto di 1:2 (volume:peso), quando sono mescolate e omogeneizzate prima dell'estrazione e della pulitura. I metodi di analisi raccomandati sono la cromatografia liquida accoppiata ad un rivelatore UV-visibile a fotodiodi (LC-UV-DAD) o la cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS). Possono essere utilizzati altri metodi di analisi, purché siano disponibili prove attestanti che tali metodi generano risultati affidabili per i singoli glicoalcaloidi. Il limite di quantificazione (LOQ) per la determinazione di ciascun glicoalcaloide dovrebbe preferibilmente essere di circa 1 mg/kg e non superiore a 5 mg/kg.
- (3) Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, dovrebbero effettuare indagini per individuare i fattori che determinano livelli superiori al livello indicativo di 100 mg/kg come somma di α -solanina e α -caconina nelle patate e nei prodotti trasformati a base di patate.
- (4) Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero fornire all'EFSA, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati relativi all'anno precedente affinché vengano inseriti in un'unica banca dati, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell'EFSA sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici di tale Autorità ⁽⁷⁾. Per le patate e i prodotti trasformati a base di patate è importante indicare la varietà e le dimensioni delle patate (peso medio delle patate, in particolare per quelle non pelate), se si tratta di patate novelle o patate di conservazione (ossia mature e/o conservate per un periodo più lungo), il luogo di campionamento (produttore, vendita all'ingrosso, vendita al dettaglio) e se le patate sono state pelate o no ⁽⁸⁾.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

⁽⁷⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0>.

⁽⁸⁾ Le prove relative all'effetto della pelatura sul tenore di glicoalcaloidi dovrebbero essere effettuate con un pelapatate.



REGOLAMENTO (UE) 2022/562 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 6 aprile 2022****recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,


deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La recente aggressione militare dell'Ucraina da parte della Federazione russa e il conflitto armato in corso hanno modificato radicalmente la situazione della sicurezza in Europa. In conseguenza di tale aggressione militare, l'Unione, in particolare nelle sue regioni orientali, sta affrontando un imponente afflusso di persone. Tale circostanza costituisce un'ulteriore difficoltà in un periodo in cui le economie degli Stati membri sono ancora in fase di ripresa dall'impatto della pandemia di COVID-19.
- (2) Per far fronte alle sfide migratorie gli Stati membri sono già in grado di finanziare un'ampia gamma di investimenti nell'ambito dei programmi della politica di coesione a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale europeo (FSE), così come sulle risorse aggiuntive rese disponibili come assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU) allo scopo di fornire un sostegno per promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Le azioni possono comprendere investimenti nei settori dell'inclusione sociale, della sanità, dell'istruzione, dell'occupazione, dell'abitare e dell'assistenza all'infanzia, anche attraverso investimenti nelle infrastrutture, riqualificazione delle aree urbane degradate, azioni volte a ridurre l'isolamento spaziale ed educativo dei migranti, e creazione di imprese. Gli Stati membri possono reindirizzare le risorse residue dei loro programmi per far fronte a tali sfide migratorie. È inoltre possibile ricorrere al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) per fornire prodotti alimentari e assistenza materiale di base alle persone, tra cui cittadini di paesi terzi, colpite dall'aggressione militare della Federazione russa.

⁽¹⁾ Parere del 23 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 e decisione del Consiglio del 4 aprile 2022.



- (3) Mentre per le risorse aggiuntive rese disponibili da REACT-EU esistono già varie forme di flessibilità nelle modalità di attuazione, è invece necessario rendere più flessibile il ricorso alle risorse di FESR, FSE e FEAD del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Tenuto conto dell'urgenza di far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare dell'Ucraina da parte della Federazione russa, è opportuno prevedere che l'ammissibilità delle spese per le operazioni volte a far fronte a tali sfide decorra dalla data di inizio dell'aggressione militare stessa. È inoltre opportuno aumentare la flessibilità delle modalità di utilizzo di FESR e FSE per tali operazioni, in modo che i finanziamenti disponibili nei programmi possano essere utilizzati rapidamente, a condizione che l'operazione interessata sia in linea con il programma operativo modificato ove necessario. Tale flessibilità dovrebbe aggiungersi alle possibilità già previste di finanziamento complementare delle operazioni. È altresì opportuno introdurre disposizioni semplificate in materia di rendicontazione riguardo ai dati dei partecipanti a tali operazioni.
- (4) Al fine di garantire che le persone interessate possano ricevere assistenza dal FEAD tempestivamente, è opportuno consentire agli Stati membri di modificare alcuni elementi dei programmi operativi sostenuti dal FEAD senza l'adozione di una decisione della Commissione.
- (5) Il sostegno fornito dalla politica di coesione dovrebbe essere complementare, in particolare, alle azioni finanziate dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione al fine di massimizzare l'impatto dei finanziamenti disponibili.
- (6) Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia di COVID-19 come mai prima. L'impatto complessivo di tale pandemia è stato quello di sottoporre a un'elevatissima pressione i bilanci degli Stati membri a causa del forte e improvviso aumento degli investimenti pubblici necessari ai loro sistemi sanitari e ad altri settori dell'economia. Ha inoltre comportato il rischio di interrompere il sostegno fornito agli indigenti. Si è così creata una situazione eccezionale, che è stato necessario affrontare con misure specifiche.
- (7) Per far fronte all'impatto dell'epidemia di COVID-19, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 ⁽³⁾ e (UE) n. 1303/2013 ⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati modificati dal regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ per consentire maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi finanziati dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione («fondi»), nonché dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Tuttavia, poiché i gravi effetti negativi di tale crisi sulle economie e sulle società dell'Unione si sono acuiti, detti due regolamenti sono stati nuovamente modificati dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

Inoltre, al fine di rispondere all'impatto della crisi COVID-19 sugli indigenti, il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ con l'introduzione di misure specifiche per il FEAD volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19. Tali modifiche hanno offerto un supplemento eccezionale di flessibilità per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla risposta necessaria alla crisi senza precedenti, aumentando le possibilità di mobilitare il sostegno inutilizzato

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19 (GU L 130 del 24.4.2020, pag. 7).



dei fondi e semplificando gli obblighi procedurali connessi all'attuazione dei programmi in risposta all'esigenza di una reazione rapida a tale crisi. Una modifica successiva del regolamento (UE) n. 1303/2013, apportata dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, ha reso disponibili imponenti risorse aggiuntive come REACT-EU per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Come elemento dello stesso pacchetto, il regolamento (UE) n. 223/2014 è stato modificato anche dal regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ per consentire agli Stati membri di mobilitare dette risorse aggiuntive a favore degli indigenti nel contesto dell'attuazione del FEAD.

- (8) Sebbene le forme di flessibilità e le risorse aggiuntive previste per il periodo di programmazione 2014-2020 abbiano aiutato gli Stati membri a rispondere alla crisi e operare per la ripresa, l'emergere di nuove varianti del coronavirus, in particolare la variante Omicron, nonché il diffuso inasprimento delle restrizioni nell'ultimo trimestre del 2021 hanno continuato ad avere gravi effetti negativi sulle economie e sulle società degli Stati membri e hanno ostacolato la normale attuazione dei programmi della politica di coesione e dei programmi sostenuti dal FEAD. La recente aggressione militare da parte della Federazione russa e i conseguenti flussi migratori hanno esacerbato tali effetti e rischiano di compromettere ulteriormente la ripresa economica dell'Unione. In linea con la possibilità prevista dal regolamento (UE) 2020/558, è pertanto necessario prevedere in via eccezionale la proroga di una delle misure introdotte da tale regolamento, vale a dire la possibilità di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % per il periodo contabile 2020-2021 al periodo contabile successivo.
- (9) Con l'obiettivo di alleviare l'onere sui bilanci pubblici causato dalla necessità di rispondere alla situazione di crisi, accelerare l'attuazione dei programmi e consentire gli investimenti necessari per la ripresa delle regioni, agli Stati membri dovrebbe pertanto essere data la possibilità eccezionale di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % di un programma che finanziato dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione o dal FEAD anche per il periodo contabile 2021-2022.
- (10) Al fine di rispettare i massimali di pagamento del quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2022 e il 2023, è opportuno stabilire per tali esercizi un massimale dei pagamenti risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % a valere su FESR, Fondo di coesione o FSE. I pagamenti che non possono essere effettuati in seguito all'applicazione di tali massimali dovrebbero essere versati dalla Commissione appena possibile, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, in sede di accettazione dei conti o attraverso pagamenti successivi. Tali pagamenti differiti non dovrebbero ripercuotersi sull'accettazione dei conti né avere altri effetti.
- (11) Dato che l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non inciderà sostanzialmente sul contenuto dei programmi operativi stessi, è opportuno consentire la sua rapida attuazione senza necessità di una decisione della Commissione che approvi la modifica da parte degli Stati membri delle tabelle finanziarie dei programmi operativi. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia comunicare le tabelle finanziarie rivedute prima della presentazione della domanda di pagamento finale per il periodo contabile. Potenziali modifiche conseguenti, anche dei valori degli indicatori, possono essere effettuate in occasione di una modifica successiva del programma dopo la fine del periodo contabile.
- (12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire introdurre misure di flessibilità per l'erogazione del sostegno dei fondi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19 (GU L 53 del 16.2.2021, pag. 1).



- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014.
- (14) Considerata l'urgenza di far fronte alle sfide migratorie in seguito alla recente aggressione militare da parte della Federazione russa, e la perdurante crisi sanitaria pubblica dovuta alla pandemia di COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (15) Vista la necessità di consentire agli Stati membri di modificare i loro programmi in tempo utile per avvalersi dell'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % per il periodo contabile 2021-2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 25 bis è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono comunicate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2.

I pagamenti aggiuntivi complessivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non devono superare gli importi di 5 miliardi di EUR nel 2022 e 1 miliardo di EUR nel 2023.

La Commissione effettua pagamenti intermedi applicando il tasso di cofinanziamento applicabile agli assi prioritari interessati prima della comunicazione di cui al secondo comma. In deroga all'articolo 135, paragrafo 5, la Commissione versa gli importi aggiuntivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % dopo il ricevimento di tutte le domande finali di pagamento intermedio per il periodo contabile 2021-2022, ove necessario su base proporzionale per rispettare i massimali di cui al terzo comma.


In deroga all'articolo 139, paragrafo 7, gli importi residui risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % che, al fine di rispettare i massimali indicati al terzo comma, non possono essere pagati dopo l'accettazione dei conti sono versati nel 2024 o successivamente.»;

- 2) all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.»;

- 3) all'articolo 98 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa possono essere finanziate dal FESR o dall'FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo.



In tali casi, le operazioni di questo tipo sono programmate a valere su un asse prioritario dedicato dell'altro fondo, contribuendo alle corrispondenti priorità d'investimento di quest'ultimo.

Qualora sia necessario comunicare dati sui partecipanti per le operazioni dell'asse prioritario dedicato di cui al secondo comma, tali dati si basano su stime informate e si limitano al numero totale delle persone che ricevono sostegno e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.».

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 223/2014

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Il primo e il secondo comma si applicano anche ai fini della modifica di elementi di un programma operativo per far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Federazione russa.»;

- 2) all'articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

«1 *ter*. In deroga al paragrafo 1, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alla spesa dichiarata nelle domande di pagamento per l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2021 e si conclude il 30 giugno 2022.

In deroga all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute di cui alla sezione 5.1 dei modelli di programmi operativi stabiliti all'allegato I. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono notificate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2021 e si conclude il 30 giugno 2022, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2.»;

- 3) all'articolo 22, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Federazione russa sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 6 aprile 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente


R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE

22CE1079



DECISIONE (UE) 2022/563 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 6 aprile 2022****relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra l'Unione europea («Unione») e la Repubblica di Moldova («Moldova») continuano a svilupparsi nel quadro della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. La Moldova ha aderito al partenariato orientale nel 2009, dopo di che è stato negoziato l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra ⁽²⁾ («accordo di associazione»). L'accordo di associazione, che prevede l'introduzione graduale di una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1º luglio 2016.
- (2) L'economia della Moldova ha notevolmente risentito della recessione del 2020 causata dalla pandemia di COVID-19, del protrarsi dello stallo politico nel paese dopo le elezioni presidenziali del novembre 2020, e della recente crisi energetica. Tali circostanze hanno contribuito all'ingente fabbisogno di finanziamento della Moldova, al deterioramento della posizione esterna e al crescente fabbisogno di bilancio.
- (3) Dopo le elezioni parlamentari del luglio 2021, il nuovo governo moldovo ha dimostrato un forte impegno a favore dell'attuazione di ulteriori riforme, con un ambizioso programma intitolato «Una congiuntura favorevole per la Moldova nel periodo 2021-2025». Tale programma è incentrato su settori chiave quali le riforme nel settore della giustizia, la lotta alla corruzione, il buon governo e lo Stato di diritto.
- (4) Un rinnovato impegno a dare seguito a tali riforme e una forte volontà politica hanno portato le autorità moldove ad accelerare notevolmente l'attuazione di riforme. Ciò ha anche consentito alla Moldova di portare a termine con successo l'operazione di macroassistenza finanziaria nel contesto della pandemia di COVID-19 a norma della decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, in quanto tutte le azioni di riforma concordate con l'Unione nel protocollo d'intesa sono state portate a termine, tranne un'azione, relativa al recupero dei beni, per la quale è stata concessa una deroga. A tal fine la Commissione ha consultato il comitato dei rappresentanti degli Stati membri e non ha ricevuto obiezioni.
- (5) Dopo lo stallo nell'adozione di un nuovo programma del Fondo monetario internazionale (FMI), negoziato nel 2020, l'FMI ha riavviato il dialogo con la Moldova dopo le elezioni parlamentari del luglio 2021, giungendo a un accordo tecnico su un programma nell'ambito dell'Extended Credit Facility e dell'Extended Fund Facility (ECF/EFF) per un importo di 564 milioni di USD. Il nuovo programma è stato adottato con una decisione del Consiglio

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 aprile 2022.


⁽²⁾ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di COVID-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 31).




- esecutivo dell'FMI del 20 dicembre 2021. Tale programma mira a sostenere la ripresa economica della Moldova e ad avviare un ambizioso programma di riforme istituzionali e di governance, a rafforzare la trasparenza e la responsabilità, a migliorare la prevedibilità delle politiche pubbliche, a consolidare le istituzioni finanziarie e a promuovere la deregolamentazione.
- (6) In considerazione dell'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nel novembre 2021 la Moldova ha chiesto all'Unione un'assistenza macrofinanziaria supplementare.
- (7) L'assegnazione indicativa dell'Unione per la Moldova nell'ambito dello strumento europeo di vicinato ammontava a 518,15 milioni di EUR per il periodo 2014-2020, compresi il sostegno al bilancio e l'assistenza tecnica. I quadri di sostegno unico per i periodi 2014-2017 e 2017-2020 hanno individuato il settore prioritario della cooperazione con la Moldova finanziato dallo strumento europeo di vicinato per il precedente periodo di bilancio. Le priorità per il periodo 2021-2027 saranno definite nel nuovo programma indicativo pluriennale, elaborato in stretta consultazione con tutti i portatori di interessi.
- (8) In quanto paese interessato dalla PEV, la Moldova dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
- (9) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti del beneficiario.
- (10) Dato che la bilancia dei pagamenti moldova presenta ancora un ingente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria che l'Unione fornirebbe alla Moldova è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali e congiuntamente al programma dell'FMI, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la propria stabilizzazione economica. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.
- (11) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Moldova, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale del paese.
- (12) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe andare di pari passo con le operazioni di sostegno al bilancio nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (13) La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni della Moldova e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare con le riserve internazionali di cui dispone. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione in Moldova di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.
- (14) Prendendo in considerazione il fabbisogno residuo di finanziamenti esterni della Moldova, il livello del suo sviluppo economico, misurato in termini di reddito pro capite e indici di povertà, la sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, e in particolare con le riserve internazionali di cui dispone, nonché la sua capacità di rimborso valutata in base a un'analisi della sostenibilità del debito, una parte dell'assistenza dovrebbe essere erogata sotto forma di sovvenzioni.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).



- (15) La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia conforme, sotto il profilo giuridico e sostanziale, ai principi fondamentali e agli obiettivi dei vari settori dell'azione esterna, alle misure adottate in tali settori e con altre politiche pertinenti dell'Unione.
- (16) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Moldova. La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.
- (17) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Moldova nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.
- (18) È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione al rispetto, da parte della Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Inoltre è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche, nonché la governance e la vigilanza del settore finanziario in Moldova e che promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi e il risanamento di bilancio. La Commissione e il SEAE dovrebbero controllare regolarmente il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi.
- (19) Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi alla sua assistenza macrofinanziaria, la Moldova dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. È inoltre opportuno provvedere affinché la Commissione conduca dei controlli, la Corte dei conti conduca delle verifiche contabili, e la Procura europea eserciti le proprie competenze.
- (20) L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio.
- (21) Gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita sotto forma di sovvenzioni e gli importi delle dotazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
- (22) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.
- (23) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (24) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da definire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità moldove sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame come specificato nel regolamento (UE) n. 182/2011 per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Moldova, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento di tale assistenza,

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione della Moldova un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 150 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. Di detto importo massimo, fino a 120 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 30 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Moldova individuato nel programma dell'FMI.

2. La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell'Unione, sui mercati dei capitali o da istituti finanziari le risorse necessarie per finanziare la parte di assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito, per poi concederle a sua volta in prestito alla Moldova. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

3. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e la Moldova e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'accordo di associazione, che include la DCFTA, concluso nell'ambito della PEV.

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti.

4. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5. Se nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione il fabbisogno di finanziamenti della Moldova diminuisce radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la annulla.

Articolo 2

1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte della Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani.


2. La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽⁹⁾.

Articolo 3

1. La Commissione concorda con le autorità moldove, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono stabilite in un protocollo d'intesa comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Moldova con il sostegno dell'FMI.

⁽⁹⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GUL 201 del 3.8.2010, pag. 30).



2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Moldova, anche ai fini dell'uso dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. La Commissione controlla regolarmente i progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi.

3. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito e in un accordo di sovvenzione da concludere tra la Commissione e la Moldova.

4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, appurando anche se le politiche economiche della Moldova siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Ai fini di tale verifica la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e con il Consiglio.

Articolo 4

1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in tre rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947.

3. La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

- a) la condizione preliminare di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI;
- c) l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d'intesa.

4. Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della seconda rata.


5. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell'annullamento.

6. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale della Moldova. Fatte salve le disposizioni concordate stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Moldova in quanto beneficiario finale.

Articolo 5

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative alla parte di assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano trasformazione delle scadenze a carico dell'Unione, né espongono l'Unione a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2. Se le circostanze lo consentono e qualora la Moldova ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che ad essa corrisponda una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.



3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Moldova ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Moldova.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è attuata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
2. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è attuata in regime di gestione diretta.
3. L'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità moldove contengono tutte le disposizioni seguenti:
 - a) assicurano che la Moldova verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, qualora necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che siano stati oggetto di appropriazione indebita;
 - b) assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽⁸⁾ e (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽⁹⁾, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ nonché, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata riguardante la Procura europea, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽¹¹⁾;
 - c) autorizzano espressamente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode a svolgere indagini, tra cui controlli e verifiche sul posto, comprese operazioni di informatica forense e colloqui;
 - d) autorizzano espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi controlli e verifiche sul posto;
 - e) autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative;
 - f) assicurano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito o al rimborso totale della sovvenzione qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Moldova è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;


⁽⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPP») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).



g) assicurano che tutti i costi sostenuti dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti siano a carico della Moldova.

4. Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Moldova che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. Tale relazione:

- a) esamina i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;
- b) valuta la situazione economica e le prospettive della Moldova, nonché i progressi compiuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- c) indica il collegamento tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Moldova e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 6 aprile 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


22CE1080



**Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e le Barbados che
modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per
soggiorni di breve durata**

L'accordo tra l'Unione europea e le Barbados che modifica l'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata entrerà in vigore il 1° settembre 2022, essendo stata espletata, in data 29 marzo 2022, la procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo.

22CE1081



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/564 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 2021****che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 ⁽¹⁾ e (CE) n. 715/2009, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 347/2013 stabilisce un quadro per l'individuazione, la pianificazione e l'attuazione dei progetti di interesse comune («PIC») necessari a realizzare i nove corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell'energia elettrica, del gas e del petrolio e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle reti di trasporto del biossido di carbonio.
- (2) L'elenco dei PIC è stabilito ogni due anni. L'ultimo elenco è stato stabilito nel 2019 ed è entrato in vigore nel 2020. È pertanto necessario sostituirlo.
- (3) I progetti proposti ai fini dell'inserimento nell'elenco unionale sono stati valutati dai gruppi regionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 347/2013, i quali hanno confermato che detti progetti soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento.
- (4) I progetti di elenchi regionali dei PIC sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche. Alla luce degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e dell'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio, il gruppo regionale per il settore del petrolio ha convenuto di non presentare un progetto di elenco dei PIC del proprio settore da includere nell'elenco unionale. In seguito ai pareri formulati il 27 ottobre dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) circa la coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 9 novembre. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013, prima di adottare gli elenchi regionali, tutte le proposte di progetto sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti stessi.
- (5) Le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori dei sistemi di distribuzione, fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente, sono state consultate in merito ai progetti proposti ai fini dell'inserimento nell'elenco unionale.
- (6) È opportuno elencare i progetti di interesse comune secondo le priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee nell'ordine di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013.
- (7) I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati come progetti a sé stanti o parti di un cluster di vari PIC, in quanto interdipendenti o (potenzialmente) concorrenziali.
- (8) L'elenco unionale contiene progetti in fasi di sviluppo diverse, tra cui: fattibilità preliminare, fattibilità, rilascio delle autorizzazioni e costruzione. Per i progetti di interesse comune in una fase iniziale di sviluppo possono essere necessari studi che ne dimostrino la sostenibilità economica e tecnica e la conformità alla legislazione dell'Unione, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è opportuno identificare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente il potenziale impatto negativo sull'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.



- (9) L'inserimento dei progetti nell'elenco unionale non pregiudica l'esito dei pertinenti procedimenti di valutazione d'impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 347/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

ELENCO UNIONALE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE ("ELENCO UNIONALE"),

di cui all'articolo 3, paragrafo 4

A. PRINCIPI APPLICATI NELLA STESURA DELL'ELENCO UNIONALE

(1) Cluster di progetti di interesse comune (PIC)

Alcuni PIC formano un cluster a causa della loro natura interdipendente e concorrenziale o potenzialmente tale. Sono istituiti i seguenti tipi:

- a) **cluster di PIC interdipendenti**, definito "cluster X che comprende i seguenti PIC"; raggruppa i PIC necessari ad affrontare una strozzatura comune a diversi paesi e la cui realizzazione simultanea crea sinergie. In questa fattispecie, per conseguire benefici a livello unionale è necessario che siano realizzati tutti i PIC;
- b) **cluster di PIC potenzialmente concorrenziali**, definito "cluster X che comprende uno o più dei seguenti PIC"; rispecchia l'incertezza circa l'entità della strozzatura comune a più paesi. In questa fattispecie non è necessario che siano realizzati tutti i PIC inclusi nel cluster. È il mercato che determina se devono essere realizzati tutti, alcuni o un unico PIC, posto che siano in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Il numero di PIC necessari, anche in termini di fabbisogno di capacità, è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC, e
- c) **cluster di PIC concorrenziali**, definito "cluster X che comprende uno dei seguenti PIC"; affronta la stessa strozzatura, la cui entità è tuttavia più chiara rispetto al caso del cluster di PIC potenzialmente concorrenziali e perciò la realizzazione di un solo PIC funge allo scopo. È il mercato che determina quale PIC deve essere realizzato, posto che siano in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Se del caso, il numero di PIC necessari è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC.


Tutti i PIC beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

(2) Trattamento delle sottostazioni e delle stazioni di compressione

Le sottostazioni e le stazioni back-to-back per l'energia elettrica nonché le stazioni di compressione per il gas sono ritenute parte dei PIC se ubicate geograficamente lungo le linee di trasmissione/trasporto. Le sottostazioni, le stazioni back-to-back e le stazioni di compressione sono considerate PIC a sé stanti e figurano esplicitamente nell'elenco unionale se la loro ubicazione geografica è diversa dalle linee di trasmissione/trasporto. Esse beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

(3) Progetti non più considerati PIC e progetti entrati a far parte di altri PIC

- a) Diversi progetti inclusi negli elenchi unionali istituiti dai regolamenti delegati (UE) n. 1391/2013, (UE) 2016/89, (UE) 2018/540 e (UE) 2020/389 non sono più considerati PIC per uno o più dei seguenti motivi:
 - il progetto è già stato messo in servizio o sarà messo in servizio entro marzo 2022, e quindi non beneficia delle disposizioni del regolamento (UE) n. 347/2013;
 - in base a nuovi dati il progetto non soddisfa i criteri generali;
 - il promotore non ha ripresentato il progetto al processo di selezione per il presente elenco unionale;



- uno Stato membro il cui territorio è interessato dal progetto non ha concesso la sua approvazione; oppure
- nel processo di selezione il progetto ha ricevuto un punteggio inferiore rispetto ad altri PIC candidati.

Tali progetti (tranne quelli già messi in servizio o che lo saranno entro marzo 2022) possono essere considerati atti a figurare nel prossimo elenco unionale se vengono meno i motivi dell'esclusione dall'attuale elenco.

Tali progetti non sono PIC ma per motivi di trasparenza e di chiarezza sono elencati con il loro numero PIC originario nell'allegato VII, punto C, come **"Progetti non più considerati PIC"**.

- b) Inoltre, alcuni progetti inclusi negli elenchi unionali istituiti dai regolamenti delegati (UE) n. 1391/2013 e (UE) 2016/89 durante il loro processo di attuazione sono diventati parte integrante di altri (cluster di) PIC.

Tali progetti non sono più considerati PIC indipendenti, ma per motivi di trasparenza e di chiarezza sono elencati con il loro numero PIC originario nell'allegato VII, punto C, come **"Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC"**.

B. ELENCO UNIONALE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

(1) Corridoio prioritario "Rete offshore nei mari del Nord" (Northern Seas offshore grid, "NSOG")

N.	Definizione
1.6	Interconnessione Francia — Irlanda fra La Martyre (FR) e Great Island o Knockraha (IE) [attualmente denominata "Celtic Interconnector"]
1.19	Uno o più hub nel Mare del Nord collegato/i mediante interconnettori ai paesi affacciati sul Mare del Nord (Danimarca, Germania, Paesi Bassi) [attualmente denominato "North Sea Wind Power Hub"]
1.21	Hub per idrogeno verde con sistema di accumulo ad aria compressa ("Green Hydrogen Hub Compressed Air Storage", DK)

(2) Corridoio prioritario "Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa occidentale" ("NSI West Electricity")

N.	Definizione
2.4	Interconnessione fra Codrongianos (IT), Lucciana (Corsica, FR) e Suvereto (IT) [attualmente denominata "SACOI 3"]
2.7	Interconnessione fra l'Aquitania (FR) e i Paesi baschi (ES) [attualmente denominata "Golfo di Biscaglia"]
2.9	Linea interna fra Osterath e Philippsburg (DE) per aumentare la capacità alle frontiere occidentali [attualmente denominata "Ultramet"]
2.10	Linea interna fra Brunsbüttel/Wilster e Großgartach/Bergtheimfeld-West (DE) per aumentare la capacità alle frontiere settentrionali e meridionali [attualmente denominata "Suedlink"]
2.14	Interconnessione fra Thusis/Sils (CH) e Verderio Inferiore (IT) [attualmente denominata "Greenconnector"]
2.16	Cluster di linee interne in Portogallo, che comprende i seguenti PIC: <ul style="list-style-type: none"> 2.16.1 Linea interna fra Pedralva e Sobrado (PT), precedentemente Pedralva e Alfena (PT) 2.16.3 Linea interna fra Vieira do Minho, Ribeira de Pena e Feira (PT), precedentemente Frades B, Ribeira de Pena e Feira (PT)
2.17	Interconnessione Portogallo — Spagna fra Beariz — Fontefría (ES), Fontefría (ES) — Ponte de Lima (PT) (già Vila Fria/Viana do Castelo) e Ponte de Lima — Vila Nova de Famalicão (PT) (già Vila do Conde) (PT), che comprende le sottostazioni di Beariz (ES), Fontefría (ES) e Ponte de Lima (PT)



2.18	Aumento della capacità di stoccaggio di energia elettrica mediante pompaggio a Kaunertal, Tirolo (AT)
2.23	Linee interne alla frontiera belga settentrionale fra Zandvliet e Lillo-Liefkenshoek (BE) e fra Liefkenshoek e Mercator, che comprende una sottostazione a Lillo (BE) [attualmente denominate "BRABO II + III"]
2.27	2.27.1 Interconnessione fra l'Aragona (ES) e i Pirenei atlantici (FR) [attualmente denominata "Pyrenean crossing 2"] 2.27.2 Interconnessione fra la Navarra (ES) e le Landes (FR) [attualmente denominata "Pyrenean crossing 1"]
2.28	2.28.2 Stoccaggio di energia elettrica mediante pompaggio, Navaleo (ES) 2.28.5 Depurazione – Stoccaggio di energia elettrica mediante pompaggio, Velilla del Río Carrión (ES)
2.29	Centrale idroelettrica, Silvermines (IE)
2.30	Stoccaggio di energia elettrica mediante pompaggio, Riedl (DE)
2.31	Cluster di linee interne in Germania, che comprende i seguenti PIC: 2.31.1 Linea interna tra Emden-est e Osterath per aumentare la capacità dalla Germania settentrionale alla Renania 2.31.2 Linee interne tra Heide-ovest e Polsum per aumentare la capacità dalla Germania settentrionale alla regione della Ruhr 2.31.3 Linee interne tra Wilhelmshaven e Uentrop per aumentare la capacità dalla Germania settentrionale alla regione della Ruhr
2.32	Interconnessione fra Lonny (FR) e Gramme (BE)
2.33	Interconnessione fra la Sicilia (IT) e la Tunisia (TU) [attualmente denominata "ELMED"] (N. 3.27 nel quarto elenco dei PIC)

(3) **Corridoio prioritario "Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa centrorientale e sudorientale" ("NSI East Electricity")**

N.	Definizione
3.1	Cluster Austria — Germania, che comprende i seguenti PIC: 3.1.1 Interconnessione fra St. Peter (AT) e l'Isar (DE) 3.1.2 Linea interna fra St. Peter e Tauern (AT) 3.1.4 Linea interna fra il Tirolo occidentale e Zell-Ziller (AT)
3.10	Cluster Israele — Cipro — Grecia [attualmente denominato "Interconnettore EUROASIA"], che comprende i seguenti PIC: 3.10.1 Interconnessione fra Hadera (IL) e Kofinou (CY) 3.10.2 Interconnessione fra Kofinou (CY) e Korakia, Creta (EL)
3.11	Cluster di linee interne in Cechia, che comprende i seguenti PIC: 3.11.1 Linea interna fra Vernerov e Vitkov (CZ) 3.11.2 Linea interna fra Vitkov e Prestice (CZ) 3.11.3 Linea interna fra Prestice e Kocin (CZ)



	3.11.4 Linea interna fra Kocin e Mirovka (CZ)
3.12	Linea interna in Germania fra Wolmirstedt e l'Isar per aumentare la capacità di trasmissione interna nord-sud [attualmente denominata SuedOstLink]
3.14	Potenziamenti interni in Polonia [parte del cluster attualmente denominato "GerPol Power Bridge"], che comprendono i seguenti PIC: 3.14.2 Linea interna fra Krajnik e Baczyna (PL) 3.14.3 Linea interna fra Mikułowa e Świebodzice (PL) 3.14.4 Linea interna fra Baczyna e Plewiska (PL)
3.22	Cluster Romania — Serbia [attualmente denominato "Mid Continental East Corridor"], che comprende i seguenti PIC: 3.22.1 Interconnessione fra Resita (RO) e Pancevo (RS) 3.22.2 Linea interna fra Portile de Fier e Resita (RO) 3.22.3 Linea interna fra Resita e Timisoara/Sacalaz (RO) 3.22.4 Linea interna fra Arad e Timisoara/Sacalaz (RO)
3.24	Stoccaggio di energia elettrica mediante pompaggio ad Amfilochia (EL)
3.28	Linea interna in Austria tra Lienz e Obersielach

(4) **Corridoio prioritario "Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico" (Baltic Energy Market Interconnection Plan, "BEMIP energia elettrica")**

N.	Definizione
4.4	4.4.2 Linea interna fra Ekhyddan e Nybro/Hemsjö (SE)
4.5	4.5.2 Linea interna fra Stanisławów e Ostrołęka (PL)
4.6	Stoccaggio di energia elettrica mediante pompaggio in Estonia
4.8	Integrazione e sincronizzazione del sistema elettrico degli Stati baltici con le reti europee, che comprendono i seguenti PIC: 4.8.1 Interconnessione fra Tartu (EE) e Valmiera (LV) 4.8.2 Linea interna fra Balti e Tartu (EE) 4.8.3 Interconnessione fra Tsirguliina (EE) e Valmiera (LV) 4.8.4 Linea interna fra Viru e Tsirguliina (EE) 4.8.7 Linea interna fra Paide e Sindi (EE) 4.8.8 Linea interna fra Vilnius e Neris (LT) 4.8.9 Ulteriori aspetti infrastrutturali della sincronizzazione del sistema elettrico degli Stati baltici con la rete continentale europea 4.8.10 Interconnessione fra Lituania e Polonia [attualmente denominata "Harmony Link"] 4.8.13 Nuova sottostazione da 330 kV a Mūša (LT)




	<p>4.8.14 Linea interna fra Bitenai e KHAЕ (LT)</p> <p>4.8.15 Nuova sottostazione da 330 kV a Darbėnai (LT)</p> <p>4.8.16 Linea interna fra Darbėnai e Bitenai (LT)</p> <p>4.8.18 Linea interna fra Dunowo e Żydowo Kierzkowo (PL)</p> <p>4.8.19 Linea interna fra Piła Krzewina e Żydowo Kierzkowo (PL)</p> <p>4.8.20 Linea interna fra Krajnik e Morzyczyn (PL)</p> <p>4.8.21 Linea interna fra Morzyczyn-Dunowo-Słupsk-Żarnowiec (PL)</p> <p>4.8.22 Linea interna fra Żarnowiec-Danzica/Danzica Przyjaźń-Danzica Błonia (PL)</p> <p>4.8.23 Condensatori sincroni che forniscono inerzia, stabilità della tensione e della frequenza e potenza di corto circuito in Lituania, Lettonia ed Estonia</p>
4.10	<p>Cluster Finlandia — Svezia [attualmente denominato “Terza interconnessione Finlandia — Svezia”], che comprende i seguenti PIC:</p> <p>4.10.1 Interconnessione tra la Finlandia settentrionale e la Svezia settentrionale</p> <p>4.10.2 Linea interna fra Keminmaa e Pyhänselkä (FI)</p>
4.11	Interconnessione tra Lettonia e Svezia via Gotland [attualmente denominata “LaSGo Link”]

(5) **Corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa occidentale” (“NSI West Gas”)**

N.	Definizione
5.19	Connessione di Malta alla rete europea del gas — gasdotto di interconnessione con l’Italia (Gela)

(6) **Corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa centroorientale e sudorientale” (“NSI East Gas”)**

N.	Definizione
6.2	6.2.13 Sviluppo e potenziamento della capacità di trasporto dell’interconnettore Slovacchia — Ungheria
6.8	<p>Cluster di infrastrutture che consentono lo sviluppo e il potenziamento dell’hub del gas balcanico, che comprende i seguenti PIC:</p> <p>6.8.1 Interconnessione Grecia — Bulgaria [attualmente denominata “IGB”] fra Komotini (EL) e Stara Zagora (BG) e stazione di compressione a Kipi (EL)</p> <p>6.8.2 Ripristino, ammodernamento e ampliamento del sistema di trasporto bulgaro</p> <p>6.8.3 PIC Interconnessione gasiera Bulgaria — Serbia [attualmente denominata “IBS”]</p>
6.20	<p>Cluster per aumentare la capacità di stoccaggio nell’Europa sudorientale, che comprende uno o più dei seguenti PIC:</p> <p>6.20.2 Ampliamento del deposito sotterraneo di gas di Chiren (BG)</p> <p>6.20.3 Deposito sotterraneo di gas a sud di Kavala e stazione di misura e regolazione (EL) e uno dei seguenti PIC:</p> <p>6.20.4 Progetto “Depomures” in Romania</p> <p>6.20.7 Deposito sotterraneo di gas di Bîlciurești</p>



6.24	<p>Aumento della capacità di trasporto tra Romania e Ungheria (attualmente denominato "ROHU/BRUA") per consentire una capacità bidirezionale di 4,4 miliardi di m³ annui, comprese nuove risorse provenienti dal Mar Nero:</p> <p>6.24.4 ROHU/BRUA – 2ª fase, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ampliamento della capacità di trasporto in Romania verso l'Ungheria, da Recas a Horia, fino a 4,4 miliardi di m³ annui e ampliamento delle stazioni di compressione a Podisor, Bibesti e Jupa — gasdotto sponde del Mar Nero — Podișor (RO), per trasportare il gas del Mar Nero — inversione del flusso tra Romania e Ungheria: tratto ungherese, 2ª fase, stazione di compressione a Csanádpalota (HU)
6.26	<p>6.26.1 Cluster Croazia — Slovenia a Rogatec, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — interconnessione Croazia — Slovenia (Lučko — Zabok - Rogatec) — stazione di compressione a Kidričevo, 2ª fase dell'ammodernamento (SI) — ammodernamento dell'interconnessione a Rogatec
6.27	GNL a Danzica (PL)

(7) **Corridoio prioritario "Corridoio meridionale del gas" (Southern Gas Corridor, "SGC")**

N.	Definizione
7.3	<p>Cluster di infrastrutture per portare nuovo gas da giacimenti di gas del Mediterraneo orientale, che comprende:</p> <p>7.3.1 Gasdotto dai giacimenti di gas del Mediterraneo orientale alla Grecia continentale via Cipro e Creta [attualmente denominato "EastMed Pipeline"], con stazione di misura e regolazione a Megalopoli e in subordine i seguenti PIC:</p> <p>7.3.3 Gasdotto offshore dalla Grecia all'Italia [attualmente denominato "Gasdotto Poseidon"]</p> <p>7.3.4 Potenziamento delle capacità di trasporto interno in Italia, comprendente il potenziamento delle capacità di trasporto interno sud-nord [attualmente denominato "Adriatica Line"] e quello delle capacità di trasporto interno in Puglia (gasdotto Matagiola-Massafra)</p>
7.5	Sviluppo di infrastrutture per il gas a Cipro [attualmente denominato "Cipro Gas2EU"]

(8) **Corridoio prioritario "Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (gas)" (Baltic Energy Market Interconnection Plan, "BEMIP gas")**

N.	Definizione
8.2	<p>Cluster per l'ammodernamento delle infrastrutture nella regione del mar Baltico orientale, che comprende i seguenti PIC:</p> <p>8.2.1 Potenziamento dell'interconnessione Lettonia — Lituania</p> <p>8.2.4 Potenziamento del deposito sotterraneo di gas di Inčukalns (LV)</p>
8.3	<p>Cluster di infrastrutture, che comprende i seguenti PIC [attualmente denominato "Baltic Pipe"]:</p> <p>8.3.1 Potenziamento dell'interconnessione Nybro — Polonia/Danimarca</p> <p>8.3.2 Interconnessione Polonia-Danimarca</p>

(9) **Corridoio prioritario "Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell'Europa centrorientale" (Oil Supply Connections, "OSC")**

Non sono stati presentati progetti nel settore del petrolio per l'elenco dei progetti di interesse comune.



(10) **Area tematica prioritaria “Sviluppo di reti intelligenti”**

N.	Definizione
10.4	ACON (Again COConnected Networks) (CZ, SK): promuove l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca, migliorando l'efficienza delle reti di distribuzione e aumentando nel contempo la capacità transfrontaliera a livello dei gestori dei sistemi di distribuzione.
10.7	Danube InGrid (HU, SK): migliora il coordinamento transfrontaliero nella gestione della rete elettrica, concentrandosi su modalità più intelligenti di raccolta e scambio dei dati
10.10	Carmen (HU, RO): migliora l'efficienza di gestione della rete di distribuzione e la qualità dei servizi e consente la sicurezza dei flussi di energia elettrica da nuove fonti rinnovabili.
10.11	Gabreta (CZ, DE): migliora l'ottimizzazione del sistema recuperando e scambiando informazioni in tempo reale, migliorando la misurazione e il monitoraggio della rete e aumentando la flessibilità e la capacità di hosting per accogliere energia generata da fonti rinnovabili.
10.12	Green Switch (AT, HR, SI): ottimizza l'utilizzo delle infrastrutture esistenti e integra efficacemente le nuove tecnologie per aumentare la capacità di hosting, integrare efficacemente i nuovi carichi e migliorare la qualità e la sicurezza dell'approvvigionamento.

(11) **Area tematica prioritaria “Autostrade elettriche”**


A nessun progetto è stata assegnata anche una seconda etichetta per definirlo progetto di interesse comune appartenente all'area “autostrade elettriche”.

(12) **Area tematica prioritaria “Rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio”**


N.	Definizione
12.3	CO ₂ TransPorts è volto alla creazione di infrastrutture che agevolino la cattura, il trasporto e lo stoccaggio su larga scala di CO ₂ da Rotterdam, Anversa e dai porti gestiti da North Sea Port.
12.4	Northern Lights è un progetto commerciale per il trasporto transfrontaliero di CO ₂ che collega diverse iniziative europee di cattura (Regno Unito, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Svezia) e provvede al trasporto per nave del CO ₂ catturato fino a un sito di stoccaggio sulla piattaforma continentale norvegese
12.5	Il progetto Athos propone un'infrastruttura per trasportare CO ₂ dalle zone industriali dei Paesi Bassi ed è disposto a ricevere ulteriore CO ₂ da altre fonti, ad esempio l'Irlanda e la Germania. L'idea è sviluppare una struttura transfrontaliera, interoperabile e ad accesso aperto per il trasporto di grandi volumi.
12.7	Aramis è un progetto transfrontaliero per trasporto e stoccaggio di CO ₂ (prelevato dagli emettitori nell'entroterra della zona portuale di Rotterdam e stoccato sulla piattaforma continentale dei Paesi Bassi)
12.8	Dartagnan è un hub multimodale per l'esportazione di CO ₂ da Dunkerque e dal suo entroterra (emettitori del polo industriale nella zona di Dunkerque, Francia, con stoccaggio, ove disponibile, nei territori del Mare del Nord)
12.9	Polonia - Interconnettore CCS UE (emettitori del polo industriale attorno a Danzica, Polonia, con stoccaggio, ove disponibile, nei territori del Mare del Nord)

C. **ELENCHI DEI PROGETTI “NON PIÙ CONSIDERATI PIC” E DEI PROGETTI “CHE SONO ORA PARTE INTEGRANTE DI ALTRI PIC”**(1) **Corridoio prioritario “Rete offshore nei mari del Nord” (Northern Seas offshore grid, “NSOG”)**

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
1.1.1




Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3.1
1.3.2
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.8
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.10.1
1.10.2
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.12.4



1.12.5
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.20

(2) **Corridoio prioritario “Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell’Europa occidentale” (“NSI West Electricity”)**

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
2.5.1
2.5.2
2.6
2.8
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.12
2.13.1
2.13.2
2.14
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4
2.16.2
2.19
2.20
2.21
2.22
2.24




2.25.1
2.25.2
2.26
2.28.3
2.28.4.

Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC	
Numero PIC originario del progetto	Numero del PIC in cui il progetto è ora integrato
2.1	3.1.4

(3) **Corridoio prioritario “Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa centrorientale e sudorientale” (“NSI East Electricity”)**

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
3.1.3
3.2.1
3.2.3
3.3
3.4
3.5.1
3.5.2
3.6.1
3.6.2
3.7
3.8
3.9
3.11.5
3.13
3.14.1
3.15.1
3.15.2
3.16
3.17
3.18.1
3.18.2
3.19.2
3.19.3
3.20.1
3.20.2



3.21
3.23
3.25
3.26

Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC	
Numero PIC originario del progetto	Numero del PIC in cui il progetto è ora integrato
3.27	2.33


(4) **Corridoio prioritario “Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico” (Baltic Energy Market Interconnection Plan, “BEMIP energia elettrica”)**

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
4.1
4.2
4.4.1
4.5.1
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.7
4.8.6
4.8.11
4.8.12
4.8.17

Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC	
Numero PIC originario del progetto	Numero del PIC in cui il progetto è ora integrato
4.3	4.8.9
4.9	4.8.9

(5) **Corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa occidentale” (“NSI West Gas”)**

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2




5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.6
5.7.1
5.7.2
5.9
5.12
5.13
5.14
5.15.1
5.15.2
5.15.3
5.15.4
5.15.5
5.16
5.17.1
5.17.2
5.18
5.20
5.21

Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC	
Numero PIC originario del progetto	Numero del PIC in cui il progetto è ora integrato
5.8.1	5.5.2
5.8.2	5.5.2

(6) **Corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa centrorientale e sudorientale” (“NSI East Gas”)**

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
6.2.1
6.2.2
6.3
6.5.1
6.5.3
6.5.4



6.5.5
6.7
6.8.3
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.11
6.12
6.16
6.17
6.19
6.20.1
6.20.5
6.20.6
6.21
6.22.1
6.22.2
6.23
6.24.1
6.25.2


Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC	
Numero PIC originario del progetto	Numero del PIC in cui il progetto è ora integrato
6.1.1	6.2.10
6.1.2	6.2.11
6.1.3	6.2.11
6.1.4	6.2.11
6.1.5	6.2.11
6.1.6	6.2.11
6.1.7	6.2.11
6.1.8	6.2.2
6.1.9	6.2.11
6.1.10	6.2.2
6.1.11	6.2.2
6.1.12	6.2.12
6.2.3	6.2.2
6.2.4	6.2.2
6.2.5	6.2.2



6.2.6	6.2.2
6.2.7	6.2.2
6.2.8	6.2.2
6.2.9	6.2.2
6.5.2	6.5.6
6.6	6.26.1
6.8.4	6.25.4
6.13.1	6.24.4
6.13.2	6.24.4
6.13.3	6.24.4
6.14	6.24.1
6.15.1	6.24.10
6.15.2	6.24.10
6.18	7.3.4
6.24.2	6.24.1
6.24.3	6.24.1
6.24.5	6.24.4
6.24.6	6.24.4
6.24.7	6.24.4
6.24.8	6.24.4
6.24.9	6.24.4
6.25.3	6.24.10
6.26.2	6.26.1
6.26.3	6.26.1
6.26.4	6.26.1
6.26.5	6.26.1
6.26.6	6.26.1

(7) **Corridoio prioritario “Corridoio meridionale del gas” (Southern Gas Corridor, “SGC”)**

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.5
7.1.7
7.2.1
7.2.2
7.2.3



7.4.1
7.4.2

Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC	
Numero PIC originario del progetto	Numero del PIC in cui il progetto è ora integrato
7.1.6	7.1.3
7.1.4	7.3.3
7.3.2	7.5

- (8) **Corridoio prioritario “Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (gas)” (Baltic Energy Market Interconnection Plan, “BEMIP gas”)**

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
8.1.2.1
8.1.2.2
8.1.2.3
8.1.2.4
8.2.3
8.4
8.5
8.6
8.8

- (9) **Corridoio prioritario “Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell’Europa centroorientale” (Oil Supply Connections, “OSC”)**

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

- (10) **Area tematica prioritaria “Sviluppo di reti intelligenti”**

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
10.1
10.2
10.3
10.5



10.6
10.8
10.9

(11) **Area tematica prioritaria "Autostrade elettriche"**

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
1.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.10
1.14
1.15
1.16
1.20
2.13

(12) **Area tematica prioritaria "Rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio"**

Numero PIC dei progetti non più considerati PIC
12.1
12.2
12.6»

22CE1082



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/565 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2022****relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-nitroossipropanolo come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e a vacche da riproduzione (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del 3-nitroossipropanolo. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di 3-nitroossipropanolo come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e a vacche da riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente».
- (4) Nel parere del 30 settembre 2021 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il 3-nitroossipropanolo non ha un'incidenza negativa sulla salute delle vacche da latte e delle vacche da riproduzione, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha concluso che l'additivo dovrebbe essere considerato un irritante per gli occhi e la pelle e che il 3-NOP può essere nocivo se inalato con un rischio potenziale dovuto all'esposizione per inalazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Il rischio di inalazione dovrebbe inoltre essere affrontato mediante l'immissione sul mercato dell'additivo in forma granulare con una percentuale trascurabile di particelle inalabili. L'Autorità ha concluso che l'additivo può ridurre la produzione di metano enterico nelle vacche da latte e nelle vacche da riproduzione. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del 3-nitroossipropanolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2021;19(11):6905.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN


—



22CE1083

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
Categorìa: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente (riduzione della produzione di metano enterico).									
4c1	DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.	3-nitroossipropanolo	Composizione dell'additivo	Vacche da latte e vacche da riproduzione	—	53	80		1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
			Preparato con un tenore minimo di 3-nitroossipropanolo del 10 % Particelle < 50 µm: inferiore allo 0,5 % Particelle < 10 µm: 0 % Polvere granulare						
			Caratterizzazione della sostanza attiva						
			3-nitroossipropanolo (1,3-propandiolo mononitrato) Formula chimica C ₃ H ₇ NO ₄ Numero CAS: 100502-66-7						
			Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la quantificazione del 3-nitroossipropanolo nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: — cromatografia liquida ad alta pressione a fase inversa con rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV)						
⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports .									



REGOLAMENTO (UE) 2022/566 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2022

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flutianil in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza flutianil sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda relativa a tolleranze all'importazione per l'impiego del flutianil su mele, ciliegie (dolci), fragole, cetrioli, zucchine e meloni negli Stati Uniti. Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli usi autorizzati di tale sostanza su queste colture negli Stati Uniti determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione nell'UE di tali prodotti.
- (3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro al quale era stata presentata e la relazione di valutazione di tale Stato membro è stata trasmessa alla Commissione.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sugli LMR ⁽²⁾ proposti. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso pubblico.
- (5) Per quanto riguarda il flutianil nei meloni, l'Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare un nuovo LMR. Per quanto riguarda tutte le altre modifiche agli LMR richieste dal richiedente, l'Autorità ha concluso che i dati presentati erano sufficienti per effettuare una valutazione del rischio. L'Autorità ha inoltre concluso che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, la modifica richiesta per gli LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>.

«Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutianil in various crops», *EFSA Journal* 2021; 19(9):6840.



conclusione l'Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

- (6) In base al parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR proposte dal presente regolamento sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO


Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa alla sostanza flutianil è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Flutianil
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	
0130010	Mele	0,15
0130020	Pere	0,01 (*)
0130030	Cotogne	0,01 (*)
0130040	Nespole	0,01 (*)
0130050	Nespole del Giappone	0,01 (*)
0130990	Altri (2)	0,01 (*)
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	0,01 (*)



0140020	Ciliegie (dolci)	0,4
0140030	Pesche	0,01 (*)
0140040	Prugne	0,01 (*)
0140990	Altri (2)	0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	0,15
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	0,3
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 (*)
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 (*)
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	0,01 (*)
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	




0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)
0211000	a) Patate	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	




0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee e malvacee	0,01 (*)
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	0,03
0232020	Cetriolini	0,01 (*)
0232030	Zucchine	0,03
0232990	Altri (2)	0,01 (*)
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,01 (*)
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	0,01 (*)
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	




0244000	d) Cavoli rapa	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarole/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	




0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	



0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,05 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	




0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	



0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	0,01 (*)
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	
1011020	Grasso	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri (2)	
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	
1012020	Grasso	
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri (2)	
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	
1013020	Grasso	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri (2)	
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	



1014020	Grasso	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri (2)	
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	
1015020	Grasso	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri (2)	
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	
1017020	Grasso	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri (2)	
1020000	Latte	0,01 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	



1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»

22CE1084



DECISIONE (UE) 2022/567 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito all'adozione degli orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43 e 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ⁽¹⁾, l'Unione ha concluso l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che è entrato in vigore il 1° maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.
- (2) L'articolo 14 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che il consiglio di partenariato istituito dall'accordo adotti orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile («orientamenti»).
- (3) È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato sull'adozione degli orientamenti.
- (4) Al fine di consentire l'adozione tempestiva degli orientamenti, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in merito a una decisione da prendere a norma dell'articolo 14 del medesimo accordo si basa sul progetto degli orientamenti operativi sul funzionamento del forum della società civile accluso alla presente decisione

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
R. BACHELOT-NARQUIN

—



ALLEGATO

ORIENTAMENTI PER IL FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE**nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione**

L'articolo 14, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») prevede che le parti agevolino l'organizzazione di un forum della società civile, composto da rappresentanti della società civile dell'Unione europea e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito»), che si riunisce almeno una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione dispone inoltre che il consiglio di partenariato adotti gli orientamenti operativi sul funzionamento del forum.

1. PARTECIPANTI

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ⁽¹⁾, il forum della società civile riunirà i rappresentanti della società civile dell'Unione europea e del Regno Unito, segnatamente i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro (ma non di singole imprese private), dei sindacati, del mondo accademico e delle organizzazioni non governative operanti in diversi settori della società pertinenti ai settori contemplati dalla parte II dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Le parti applicheranno le rispettive norme e prassi in materia di registrazione dei rappresentanti della società civile, al fine di promuovere una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni della società civile.

Per motivi pratici, il numero di partecipanti in presenza al forum della società civile sarà limitato, per ciascuna parte, a 60 rappresentanti della società civile, salvo diversa decisione delle parti. Tali rappresentanti potranno partecipare alle riunioni del forum della società civile di persona o con mezzi elettronici. Le parti possono decidere di tenere la riunione interamente con mezzi virtuali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Il forum della società civile sarà aperto ad altri membri delle organizzazioni della società civile, in qualità di osservatori, che si registrano in anticipo.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le discussioni del forum della società civile riguarderanno i settori di cui alla parte II dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione: commercio, settore aereo, trasporto su strada, coordinamento della sicurezza sociale e visti per soggiorni di breve durata, pesca e altre disposizioni.

3. CALENDARIO, ORGANIZZAZIONE E ORDINI DEL GIORNO

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che il forum della società civile si riunirà almeno una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti. Il forum della società civile si riunirà a ridosso della riunione del comitato commerciale di partenariato, salvo diversa decisione delle parti. I copresidenti del comitato commerciale di partenariato e dei comitati commerciali specializzati e i copresidenti dei comitati specializzati per l'energia, il trasporto aereo, la sicurezza aerea, il trasporto su strada, il coordinamento della sicurezza sociale e la pesca potranno partecipare al forum quando sono discusse questioni di loro competenza.

Il forum della società civile sarà organizzato dalla parte che ospiterà la riunione del comitato commerciale di partenariato; questo significa che, salvo diversa decisione delle parti, il forum si terrà a turno nell'Unione europea e nel Regno Unito. La parte che ospita il forum metterà a disposizione la sede e agevolerà la riunione (ad es. fornendo i link per la registrazione e la partecipazione virtuale).

Le parti si adopereranno per consultare i rispettivi gruppi consultivi interni in merito ad eventuali punti da inserire nell'ordine del giorno prima di concordarlo con l'altra parte. Le parti si adopereranno per pubblicare i progetti di ordini del giorno 15 giorni prima della data della riunione del forum della società civile.


⁽¹⁾ Il forum della società civile è aperto alle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nel territorio delle parti, compreso ai membri dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 13 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Ciascuna parte promuove una rappresentanza equilibrata in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, attive nel settore economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.



La parte ospitante provvederà a redigere, entro 30 giorni dalla riunione, i risultati e le conclusioni del forum della società civile, di concerto con l'altra parte. I risultati e le conclusioni di ciascuna riunione saranno condivisi con il consiglio di partenariato, il comitato commerciale di partenariato e i comitati specializzati per l'energia, il trasporto aereo, la sicurezza aerea, il trasporto su strada, il coordinamento della sicurezza sociale e la pesca e saranno resi accessibili al pubblico.

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il consiglio di partenariato può modificare i presenti orientamenti, anche per far fronte alle questioni emerse durante la loro attuazione.

22CE1085



DECISIONE (UE) 2022/568 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione, rispettivamente, del regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ⁽¹⁾ ("accordo"), è stato firmato dall'Unione e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016. L'accordo è applicato a titolo provvisorio tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mozambico, dall'altra, dal 4 febbraio 2018.
- (2) Dall'articolo 50, paragrafo 1, dell'accordo, è stato istituito il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali.
- (3) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera f), dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali definisce il proprio regolamento interno.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, poiché la decisione sull'adozione del regolamento interno avrà effetti giuridici nell'Unione.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di al comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali per quanto riguarda l'adozione dei suoi regolamenti interni dovrebbe basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, istituito dall'articolo 50 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, per quanto riguarda il suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
R. BACHELOT-NARQUIN



Progetto

**DECISIONE N. [...] DEL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI
SCAMBI COMMERCIALI**

del ...

per quanto riguarda il suo regolamento interno

IL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI,


visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ("accordo"), firmato a Kasane il 10 giugno 2016, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera f),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Il regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è stabilito come indicato nell'allegato.

La presente decisione entra in vigore il...

Fatto a ...



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

CAPO I

Organizzazione

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ("accordo"), adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 50 dell'accordo.
2. Il riferimento alle "parti" nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 104 dell'accordo.
3. A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è composto da rappresentanti delle parti.
4. Come indicato all'articolo 50, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è presieduto a rotazione da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE. La prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è copresieduta da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all'APE.
5. Il mandato corrispondente al primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all'APE, salvo diversamente convenuto dalle parti.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell'altra parte.

Articolo 3


Osservatori

Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali può decidere di invitare osservatori su base ad hoc e stabilire quali punti dell'ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.

Articolo 4

Segretariato

1. La parte che ospita la riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali svolge la funzione di segretariato.
2. Quando la riunione si svolge per via elettronica, la parte che detiene la presidenza svolge la funzione di segretariato.



CAPO II

Funzionamento

Articolo 5

Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali come documenti dello stesso.

Articolo 6

Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione e richiede suggerimenti per i punti all'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di urgenza e/o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.
2. Il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali stabilisce l'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali almeno 14 giorni prima della riunione.
3. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali ha ricevuto da una delle parti una domanda di iscrizione all'ordine del giorno.
4. L'ordine del giorno è adottato dal comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
5. Il presidente del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

Articolo 7


Verbale della riunione

Salvo diverso accordo tra le parti, il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali redige il verbale di ciascuna riunione, che viene adottato alla conclusione della stessa.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall'accordo oppure qualora il Consiglio congiunto o il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbiano delegato tali competenze.
2. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, oppure qualora il Consiglio congiunto o il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbiano delegato tali competenze, tali atti sono denominati nel verbale della riunione rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, la data di adozione e una descrizione del loro oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.



3. Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all'APE non sia presente, le decisioni e/o raccomandazioni della riunione sono comunicate dal segretariato al membro che non ha potuto partecipare alla riunione. Lo Stato della SADC aderente all'APE fornisce una risposta scritta entro 10 giorni solari dall'invio delle decisioni e/o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d'accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza della suddetta risposta scritta entro 10 giorni solari, le decisioni e/o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE non sia presente alla riunione non sia d'accordo con le decisioni e/o raccomandazioni, si applica la procedura di cui al paragrafo 4.

4. Tra una riunione e l'altra, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali può adottare decisioni e raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.

5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono autenticate mediante la creazione di una copia autentica firmata da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 9

Accesso al pubblico

1. Le riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali non sono pubbliche, salvo decisione contraria.

2. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 10

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.


2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali conformemente all'articolo 8.

22CE1086



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/569 DEL CONSIGLIO
del 4 aprile 2022
relativa all'avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati sul DNA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ⁽³⁾ dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) L'Italia ha informato il segretariato generale del Consiglio riguardo agli schedari nazionali di analisi del DNA cui vengono applicati gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI e riguardo alle condizioni che disciplinano la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, della medesima decisione.
- (4) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (5) L'Italia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati sul DNA.
- (6) L'Italia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Germania e l'Austria.
- (7) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Italia e il gruppo di valutazione tedesco e austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.
- (8) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA.
- (9) Il 9 dicembre 2021 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l'Italia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (10) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati sul DNA, l'Italia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.
- (11) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.
- (12) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati sul DNA al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI.
- (13) La Danimarca e l'Irlanda sono vincolate dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, l'Italia può ricevere e trasmettere dati personali ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 9 aprile 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
R. BACHELOT-NARQUIN

22CE1087



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/570 DEL CONSIGLIO
del 4 aprile 2022
relativa all'avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ⁽³⁾ dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) L'Italia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati dattiloscopici.
- (5) L'Italia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Germania e l'Austria.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Italia e il gruppo di valutazione tedesco e austriaco ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.
- (8) Il 9 dicembre 2021 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l'Italia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, l'Italia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- (10) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste da tale decisione.

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (11) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici al fine di consentire al Regno Unito di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- (12) La Danimarca e l'Irlanda sono vincolate dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici, l'Italia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 9 aprile 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.


Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

R. BACHELOT-NARQUIN

22CE1088



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/571 DEL CONSIGLIO
del 4 aprile 2022
relativa all'avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ⁽³⁾ dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) L'Italia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV).
- (5) L'Italia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Italia e il gruppo di valutazione neerlandese e portoghese ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di DIV.
- (8) Il 9 dicembre 2021 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che l'Italia aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, l'Italia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
- (10) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione.

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (11) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Italia dello scambio automatizzato di DIV al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
- (12) La Danimarca e l'Irlanda sono vincolate dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, l'Italia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 9 aprile 2022.

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
R. BACHELOT-NARQUIN

22CE1089



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/572 DEL CONSIGLIO**del 4 aprile 2022****relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nel diritto nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ⁽³⁾ dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) La Grecia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (DIV).
- (5) La Grecia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Grecia e il gruppo di valutazione neerlandese e cipriota ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di DIV.
- (8) Il 9 dicembre 2021 il Consiglio, avendo constatato il consenso di tutti gli Stati membri vincolati dalla decisione 2008/615/GAI, ha concluso che la Grecia aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di DIV, la Grecia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
- (10) L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione.

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Parere del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



- (11) Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di DIV al fine di consentire a tale Stato membro di ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
- (12) La Danimarca e l'Irlanda sono vincolate dalla decisione 2008/615/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Grecia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 9 aprile 2022.

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
R. BACHELOT-NARQUIN

22CE1090



DECISIONE (PESC) 2022/573 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2022

che modifica la decisione (PESC) 2019/538 a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° aprile 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/538 ⁽¹⁾ a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
- (2) Il 9 febbraio 2022 l'OPCW, che è responsabile dell'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/538, ha chiesto una proroga di dodici mesi, fino al 30 aprile 2023, del periodo di attuazione di tale decisione. La proroga richiesta consentirà all'OPCW di attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 sull'attuazione di attività specifiche dei progetti.
- (3) Il proseguimento dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/538 non ha alcuna implicazione sul piano delle risorse finanziarie fino al 30 aprile 2023.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/538,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione (PESC) 2019/538, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- «2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 30 aprile 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. DENORMANDIE

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio, del 1° aprile 2019, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 3).



DECISIONE (PESC) 2022/574 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2022

che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,


considerando quanto segue:

- (1) L'11 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/809 ⁽¹⁾, che prevede, per i progetti di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui al suo articolo 3, paragrafo 3.
- (2) Il 16 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/795 ⁽²⁾, che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prorogandone il periodo di attuazione fino al 10 agosto 2021.
- (3) Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1025 ⁽³⁾, che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prorogandone il periodo di attuazione fino al 25 aprile 2022.
- (4) Il 15 febbraio 2022 l'ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), responsabile dell'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809, ha chiesto di prorogare di ulteriori dieci mesi il periodo di attuazione di tale decisione. La proroga richiesta dovrebbe consentire all'UNODA di continuare a fornire assistenza agli Stati membri delle Nazioni Unite che attuano la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR 1540»), di contribuire ulteriormente a un esame globale in corso, di continuare a fornire assistenza al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dall'UNSCR 1540 fino allo scadere del suo attuale mandato, che è stato prorogato fino al 30 novembre 2022, e di attenuare le perdite derivanti dalla mancata realizzazione dei restanti progetti dovuta alla pandemia di COVID-19.
- (5) Il proseguimento dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2017/809 non ha implicazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie fino al 25 febbraio 2023.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/809,

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 39).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/795 del Consiglio, del 16 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/809 a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 193 del 17.6.2020, pag. 14).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2021/1025 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/809, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 22).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione (PESC) 2017/809 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 25 febbraio 2023.».


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 aprile 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. DENORMANDIE

22CE1092



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/575 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2022

relativa a misure di emergenza volte a impedire l'introduzione nell'Unione dell'afta epizootica tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208

[notificata con il numero C(2022)2078]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 261, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) L'afta epizootica è una malattia virale grave e altamente contagiosa del bestiame, che può avere un impatto economico significativo sul settore agricolo e può diffondersi rapidamente tramite materiali vegetali contaminati, tra cui fieno e paglia.
- (2) Il fieno e la paglia sono gli unici materiali vegetali le cui partite sono soggette alle restrizioni all'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ⁽³⁾, che si applica fino al 20 aprile 2021. In particolare, è stato consentito l'ingresso nell'Unione solo delle partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004. Dato il rischio di diffusione dell'afta epizootica tramite tali materiali, è opportuno mantenere tali restrizioni nel diritto dell'Unione.
- (3) Il nuovo quadro legislativo in materia di sanità animale, istituito a norma del regolamento (UE) 2016/429, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, dovrebbe garantire un'agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in atti preesistenti dell'Unione, comprese quelle relative all'ingresso nell'Unione di materiali vegetali, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).



preesistenti nelle norme stabilite nella presente decisione, in attesa di un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che valuti i rischi per la sanità animale connessi all'introduzione nell'Unione dell'afta epizootica e di altre malattie di categoria A, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽⁴⁾, tramite partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi o territori.

- (4) È pertanto necessario stabilire nella presente decisione un elenco di paesi terzi o territori da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di fieno e paglia. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell'elenco di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 e dell'elenco, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽⁵⁾, di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati a motivo della loro situazione zoonosanitaria favorevole per quanto riguarda, tra l'altro, l'afta epizootica. Al fine di evitare perturbazioni degli scambi e per motivi di chiarezza, è altresì opportuno redigere un elenco separato di paesi terzi o territori da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di paglia in pellets destinate alla combustione in un impianto.
- (5) Al fine di evitare che le partite di paglia in pellets destinate alla combustione entrino in contatto con animali sensibili all'afta epizootica, la presente decisione dovrebbe altresì stabilire rigorose misure di riduzione dei rischi per la loro consegna all'impianto di destinazione nell'Unione. Tali partite dovrebbero essere vincolate al regime doganale speciale di cui all'articolo 210, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, il loro trasporto dovrebbe essere soggetto a controlli, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione ⁽⁷⁾, tramite il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 ed esse dovrebbero essere consegnate direttamente dal posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione all'impianto di destinazione nell'Unione in cui sarà effettuata la combustione.
- (6) I codici NC per il fieno e la paglia figurano nel capitolo 12 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione ⁽⁸⁾ e dovrebbero pertanto essere presi in considerazione nella presente decisione.
- (7) A fini di semplificazione e di chiarezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione ⁽⁹⁾ che autorizza attualmente le importazioni nell'Unione di partite di fieno e paglia provenienti dalla Gran Bretagna e dalle dipendenze della Corona e inserirle nell'elenco di cui alla parte 1 dell'allegato della presente decisione.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).


⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (GU L 255 del 4.10.2019, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell'Unione partite di fieno e paglia (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 21).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di emergenza per l'ingresso nell'Unione di partite di fieno e paglia provenienti da paesi terzi e territori.

Articolo 2

Prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di fieno e paglia

1. L'ingresso nell'Unione di partite di paglia (codice NC Ex 1213 00 00), di cui al capitolo 12 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632, o di fieno (codice NC Ex 1214 90), di cui al capitolo 12 di tale allegato, è consentito solo se tali partite sono originarie dei paesi terzi o dei territori elencati nella parte 1 dell'allegato della presente decisione.
2. In deroga al paragrafo 1, l'ingresso nell'Unione di partite di paglia in pellets destinate alla combustione in un impianto è consentito purché esse soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) sono originarie dei paesi terzi o dei territori elencati nella parte 2 dell'allegato;
 - b) sono vincolate, al momento dell'ingresso nell'Unione, al regime speciale di cui all'articolo 210, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013; il loro trasporto è soggetto a controlli, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/1666, tramite il sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625; sono consegnate direttamente dal posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione all'impianto di destinazione nell'Unione in cui sarà effettuata la combustione.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 è abrogato.


Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

Parte 1 - Elenco dei paesi terzi o territori da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di fieno e paglia, di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Codice ISO del paese terzo o territorio	Nome del paese terzo o territorio
AU	Australia
CA	Canada
CH	Svizzera
CL	Cile
GB	Regno Unito ⁽¹⁾
GG	Guernsey
GL	Groenlandia
IM	Isola di Man
IS	Islanda
JE	Jersey
NZ	Nuova Zelanda
RS	Serbia ⁽²⁾
US	Stati Uniti

⁽¹⁾ A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini della parte 1 del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.


⁽²⁾ Ai fini delle misure di emergenza di cui all'articolo 1, nei riferimenti alla Serbia contenuti nel presente all'allegato è escluso il territorio del Kosovo*.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Parte 2 - Elenco dei paesi terzi o territori da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di paglia in pellets, di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Codice ISO del paese terzo o territorio	Nome del paese terzo o territorio
UA	Ucraina

22CE1093



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21 del 31 gennaio 2022)

Pagina 181, allegato III, lettera f):

anziché: «f) Possibilità di pesca per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero viola (<i>Aristeus antennatus</i>)	Zona:	GSA 9-10-11 (ARA/GF9-11)
Spagna	0		
Francia	9		
Italia	250		
Unione	259		
TAC	Non pertinente		Livello massimo delle catture


Specie:	Gambero rosso (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>)	Zona:	GSA 8-9-10-11 (ARS/GF8-11)
Spagna	0		
Francia	5		
Italia	365		
Unione	370		
TAC	Non pertinente		Livello massimo delle catture».

leggasi: «f) Possibilità di pesca per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) in Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo

Specie:	Gambero viola (<i>Aristeus antennatus</i>)	Zona:	GSA 8-9-10-11 (ARA/GF8-11)
Spagna	0		
Francia	9		
Italia	250		
Unione	259		
TAC	Non pertinente		Livello massimo delle catture

Specie:	Gambero rosso (<i>Aristaeomorpha foliacea</i>)	Zona:	GSA 8-9-10-11 (ARS/GF8-11)
Spagna	0		
Francia	5		
Italia	365		
Unione	370		
TAC	Non pertinente		Livello massimo delle catture».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n.24 del 28 marzo 2022)



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 104 del 3 aprile 2020)

Pagina 26, allegato III, punto 3), lettera a), modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, allegato III, al punto ATM/ANS.OR.A.085, lettera g)

anziché: «provvedere affinché le informazioni di cui al punto AIS.OR.505, lettera a), siano fornite in tempo utile ai fornitori di AIS;»,

leggasi: «provvedere affinché le informazioni di cui al punto AIS.TR.505, lettera a), siano fornite in tempo utile ai fornitori di AIS;».

Pagina 109, allegato III, punto 3), lettera b), modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, allegato III, appendice 1, nella tabella «Tipi di dati di cui alla colonna 4 "Tipo", settima riga, seconda colonna,

anziché: «Valore angolare»,

leggasi: «Valore lineare».

Pagina 148, allegato III, punto 5), lettera v), modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, allegato V, appendice 1, nella tabella «Intervali e risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei METAR», alla riga «Stato della pista»

<i>anziché:</i>	«Stato della pista:	Designatore della pista: (nessuna unità di misura)	01–36; 88; 99	1
		Depositi sulla pista: (nessuna unità di misura)	0–9	1
		Estensione della contaminazione della pista: (nessuna unità di misura)	1; 2; 5; 9	—
		Spessore del deposito: (nessuna unità di misura)	00–90; 92–99	1
		Coefficiente di aderenza/azione frenante: (nessuna unità di misura)	00–95; 99	1»,

<i>leggasi:</i>	«Stato della pista:	Designatore della pista: (nessuna unità di misura)	—	—
		Depositi sulla pista: (nessuna unità di misura)	—	—
		Estensione della contaminazione della pista: (nessuna unità di misura)	—	—
		Spessore del deposito: (nessuna unità di misura)	—	—
		Coefficiente di aderenza/azione frenante: (nessuna unità di misura)	—	—».



Pagina 197, allegato III, punto 6), modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, allegato VI, appendice 1, parte 1, punto GEN 3.4, nel titolo

anziché: «GEN 3.4 Servizi di comunicazione»,

leggasi: «GEN 3.4 Servizi di comunicazione e di navigazione».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 42 del 1º giugno 2020)

22CE1095

Rettifica del regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 466 del 29 dicembre 2021)

- 1) Pagina 159, nell'allegato, alla riga del numero di serie 0.8148, nella colonna «Data prevista per il riesame obbligatorio»

anziché: «01.12.2022»,

leggasi: «31.12.2022».


- 2) Pagina 215, nell'allegato, alla riga del numero di serie 0.7103, nella colonna «Designazione delle merci»

anziché: «... del tipo utilizzato per le termocamere o di telecamere IP ⁽¹⁾»,

leggasi: «... del tipo utilizzato per le termocamere o di telecamere IP».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 13 del 17 febbraio 2022)

22CE1096



Rettifica della decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 60 del 28 febbraio 2022)

Pagina 3, articolo 4, paragrafo 4:

anziché: «4. L'attuazione dell'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:

- a) dal ministero della Difesa del Belgio;
- b) dal ministero della Difesa della Bulgaria;
- c) dal ministero della Difesa della Cechia;
- d) dal ministero della Difesa di Cipro;
- e) dal ministero della Difesa della Croazia;
- f) dal ministero della Difesa della Danimarca;
- g) dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell'Estonia;
- h) dal ministero della Difesa della Finlandia;
- i) dal ministero della Difesa della Francia;
- j) dal ministero della Difesa della Germania;
- k) dal ministero della Difesa della Grecia;
- l) dal ministero della Difesa dell'Italia;
- m) dal centro statale della Lettonia per la logistica e gli appalti nel settore della difesa;
- n) dal ministero della Difesa della Lituania;
- o) dalla direzione della difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;
- p) dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;
- q) dal ministero della Difesa della Polonia;
- r) dal ministero della Difesa del Portogallo;
- s) dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;
- t) dal ministero della Difesa nazionale della Romania;
- u) dal ministero della Difesa della Slovenia;
- v) dal ministero della Difesa della Spagna;
- w) dal ministero della Difesa della Svezia/forze armate svedesi.
- x) dal ministero della Difesa dell'Ungheria;»

leggasi: «4. L'attuazione dell'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:


- a) dal ministero della Difesa del Belgio;
- b) dal ministero della Difesa della Bulgaria;
- c) dal ministero della Difesa della Croazia;
- d) dal ministero della Difesa di Cipro;
- e) dal ministero della Difesa della Cechia;
- f) dal ministero della Difesa della Danimarca;
- g) dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell'Estonia;
- h) dal ministero della Difesa della Finlandia;



- i) dal ministero della Difesa della Francia;
- j) dal ministero della Difesa della Germania;
- k) dal ministero della Difesa della Grecia;
- l) dal ministero della Difesa dell'Ungheria;
- m) dal ministero della Difesa dell'Italia;
- n) dal ministero della Difesa della Lettonia e dal centro statale per la logistica e gli appalti nel settore della difesa della Lettonia;
- o) dal ministero della Difesa della Lituania;
- p) dalla direzione della difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;
- q) dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;
- r) dal ministero della Difesa della Polonia;
- s) dal ministero della Difesa del Portogallo;
- t) dal ministero della Difesa nazionale della Romania;
- u) dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;
- v) dal ministero della Difesa della Slovenia;
- w) dal ministero della Difesa della Spagna;
- x) dal ministero della Difesa della Svezia/forze armate svedesi.».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 31 del 28 aprile 2022)

22CE1097



Rettifica della decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 61 del 28 febbraio 2022)*

Pagina 3, articolo 4, paragrafo 4:

anziché:

«4. L'attuazione dell'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:

- a) dal ministero della Difesa dell'Austria;
- b) dal ministero della Difesa del Belgio;
- c) dal ministero della Difesa della Bulgaria;
- d) dal ministero della Difesa della Cechia;
- e) dal ministero della Difesa di Cipro;
- f) dal ministero della Difesa della Croazia;
- g) dal ministero della Difesa della Danimarca;
- h) dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell'Estonia;
- i) dal ministero della Difesa della Finlandia;
- j) dal ministero della Difesa della Francia;
- k) dal ministero della Difesa della Germania;
- l) dal ministero della Difesa della Grecia;
- m) dal dipartimento della Difesa dell'Irlanda;
- n) dal ministero della Difesa dell'Italia;
- o) dal centro statale della Lettonia per la logistica e gli appalti nel settore della difesa;
- p) dal ministero della Difesa della Lituania;
- q) la direzione della Difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;
- r) dal ministero dell'Interno, della sicurezza nazionale e delle attività di contrasto di Malta;
- s) dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;
- t) dal ministero della Difesa della Polonia;
- u) dal ministero della Difesa del Portogallo;
- v) dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;
- w) dal ministero della Difesa nazionale della Romania;
- x) dal ministero della Difesa della Slovenia;
- y) dal ministero della Difesa della Spagna;
- z) dal ministero della Difesa della Svezia/forze armate svedesi.
- a bis) dal ministero della Difesa dell'Ungheria».

leggasi:

«4. L'attuazione dell'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:

- a) dal ministero della Difesa dell'Austria;
- b) dal ministero della Difesa del Belgio;
- c) dal ministero della Difesa della Bulgaria;
- d) dal ministero della Difesa della Croazia;
- e) dal ministero della Difesa di Cipro;
- f) dal ministero della Difesa della Cechia;
- g) dal ministero della Difesa della Danimarca;
- h) dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell'Estonia;



- i) dal ministero della Difesa della Finlandia;
- j) dal ministero della Difesa della Francia;
- k) dal ministero della Difesa della Germania;
- l) dal ministero della Difesa della Grecia;
- m) dal ministero della Difesa dell'Ungheria;
- n) dal dipartimento della Difesa dell'Irlanda;
- o) dal ministero della Difesa dell'Italia;
- p) dal ministero della Difesa della Lettonia e dal centro statale per la logistica e gli appalti nel settore della difesa della Lettonia;
- q) dal ministero della Difesa della Lituania;
- r) la direzione della Difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;
- s) dal ministero dell'Interno, della sicurezza nazionale e delle attività di contrasto di Malta;
- t) dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;
- u) dal ministero della Difesa della Polonia;
- v) dal ministero della Difesa del Portogallo;
- w) dal ministero della Difesa nazionale della Romania;
- x) dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;
- y) dal ministero della Difesa della Slovenia;
- z) dal ministero della Difesa della Spagna;
- a bis) dal ministero della Difesa della Svezia/forze armate svedesi.».


(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 31 del 28 aprile 2022)

22CE1098

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-042) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 2 0 6 0 9 *

€ 16,00

